N. MASSIMO FOVEL

IL CREDITO AGRARIO IN ITALIA

PREFAZIONE DI

LUIGI LUZZATTI

BOLOGNA
PRESSO NICOLA ZANICHELLI
1909

DELLO STESSO AUTORE

Scienza politica e Scienza dell' Amministrazione — Bologna - Zanichelli, 1906.

La Cooperazione nei Congressi di Cremona — Roma - « Rivista d'Italia », 1907.

Colonizzazione interna — Bologna - Garagnani, 1907.

PREFAZIONE

Il volume pel quale il Fovel, noto per studi forti nell'amministrazione e nella economia, ha desiderato una mia prefazione intende a dar esatta notizia economica e legislativa sulle condizioni del credito agrario in Italia e mancava al nostro paese.

Lo scrittore per l'evidenza dei fatti riconosce che le iniziative libere e spontanee nell'alta e media Italia hanno dato all'industria agraria mezzi di credito più varii, efficaci e a miti ragioni di interesse meglio che l'azione di Stato nel Mezzogiorno, e non poteva essere diversamente. Il credito agrario è essenzialmente difficile perchè, fra tutte le forme bancarie, appare il più delicato, poggia sulla competenza e sull'abilità personale, è lento per l'indole sua a ricostituire il capitale tolto a prestito. Lo Stato non può creare queste attitudini economiche e morali, ma tutt'al più può integrarle; e da ciò trae qualità e modo la missione degli istituti di credito cooperativo complementare fondati dallo Stato in Germania e quelli somiglianti che si desiderano in Italia, i quali però non possono essere che il coronamento dell'edificio inalzato sulle energie individuali della previdenza sociale.

L'azione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e delle Casse provinciali di credito agrario potrebbe e dovrebbe sostituire quella degli istituti di Stato tedeschi; ma è lenta a svolgersi appunto perchè mancano i nuclei e gli organi intermedî creati dal soffio animatore dell'anima umana e non dagli artifici del Governo. Però convien notare che il Banco di Sicilia appunto perchè può far assegnamento sovra un maggior numero di istituti intermedî sani, comincia a svolgersi con sufficiente effetto salutare e più si svolgerà se l'egregio

direttore Verardo riesca a colorire un suo disegno ingegnoso. Tratterebbesi di dare al Banco di Sicilia l'ufficio diretto delle Casse provinciali, attribuendogli anche l'assegno relativo; così il Banco le sostituirebbe nella loro funzione e con gli utili e con gli avanzi eventuali si dedicherebbe a promuovere, intensificare e purificare con materna cura e con dolce vigilanza i nuclei intermedii; e questo disegno ci pare meritevole della benevola attenzione dello Stato e della Sicilia.

Non era facile dar esatta notizia di tutte le forme con le quali le Casse di Risparmio e le Banche popolari hanno cercato di seguire nella mutevole varietà delle loro esigenze gli agricoltori: poichè il credito agrario si muove con la rapidità del fido cambiario in non pochi casi e poi traversa tutte le forme e le lentezze che lo diversificano dall'agile uso commerciale, senza cadere mai nelle plumbee immobilità del credito fondiario. Ora le nostre istituzioni della alta Italia e della centrale, imitate felicemente da non poche del Mezzodì, hanno tratto dalla libertà e dall' autonomia locale una mirabile flessibilità di adattamento in piccole e grandi proporzioni, in minuti e cospicui affari, come ne danno l'esempio la Banca Popolare di Pieve di Soligo e quella di Cremona: l'una operante in una cerchia angusta, l'altra nel fecondo territorio dell'opima coltura lombarda, ma entrambe redentrici coll' azione poderosa del credito agrario. Sul tipo di queste due banche cooperative tante altre se ne modellano: ma, senza inutili vanti dove parla l'eloquenza delle cose, nè in Germania, nè in Belgio, nè in Francia alcun istituto, sorto dalle dottrine di Schulze-Delitzsch, sa oltrepassare i nostri per potenza morale associata all' intensità dei risparmi raccolti e degli affari. Che se dalle Banche cooperative si passa alle Casse di risparmio, naturalmente più prudenti, si notano e splendono, come a Ravenna, luminosi atti di economia agraria, quali non si avvertono nelle Casse di risparmio libere degli altri paesi. Gli agricoltori in Italia, come dappertutto, sono lenti nei rimborsi, ma fedeli al pari della terra dalla quale traggono gli auspicî; e da ciò, pel denso credito, non per le prime e fide mutualità della cassa rurale, trae il suo carattere la Banca popolare italiana, che alterna i fidi commerciali con gli agrarii, riversando a beneficio di questi ultimi i capitali raccolti fra la cittadinanza più agiata. Così Carlo Cattaneo ha osservato che sorse la potente agricoltura lombarda: essa nel medio evo è uscita dalle

città, le quali i lucri guadagnati nei traffici e nelle industrie affidavano, come primo lusso di quelle borghesie risorte, al suolo della patria.

Il Fovel, nell'esame di tutte le forme del credito agrario, ci par un po' severo nei suoi giudizii verso il Banco di Napoli. L'uomo eminente al quale io ne affidai la Direzione nel 1896 quando l'Istituto aveva perduto due volte il suo patrimonio e che coi forti provvedimenti da me immaginati ha oggi ricostituito fortuna e credito, spandendo benefici maggiori che nel passato, è, per l'ammaestramento della sventura, un ingegno contemperato dalla prudenza. Quando l'antico e illustre Direttore Generale dell'Agricoltura sente gli stimoli che lo incitano a promuovere il credito agrario, il Direttore Generale del Banco di Napoli lo trattiene. La lotta di queste due persone in una sostanza sola meriterebbe una analisi minuta e io potrei farla; nè so rimproverarlo, dopo la salvezza del Banco e la ricostituzione del suo capitale, di adoperare la somma cautela anche nell'azione pur prediletta del credito agrario. Quando quel rude animo si trova dinanzi ad alcuni enti intermedii costituiti in frode e per la frode, la sua maschia virtù si ribella e può essergli avvenuto, contrariamente alla misericordia divina che per dieci giusti avrebbe salvato un peccatore, di aver involto nel suo cauto sospetto anche gli innocenti; e veramente ogni volta che io lo rimprovero di soverchia timidità egli ha l'aria di dolersene più di me. In lui continua sempre il conflitto fra l'agronomo e il banchiere e sarei inclinato a credere che, migliorandosi i costumi degli agricoltori sotto la vigilanza amorosa di un occhio sospettoso, il Miraglia ci possa fra qualche anno mostrare, anche nell'ordine del credito agrario, una messe rigogliosa. Ma egli ha tanto amato il credito agrario che molto gli va perdonato anche dai cultori delle nostre istituzioni e quando, come abbiamo il proposito di farlo, narreremo, ognuno per la sua parte, le ansie per le quali siamo passati nel '96 e nel '97 allorchè il Banco ci moriva fra le mani, anche il giovane e animoso scrittore ci perdonerà. Certamente ciò che abbiamo fatto in più che quaranta anni di propaganda operosa è molto meno di quanto si poteva desiderare; ma parecchie esperienze splendide e riuscite meglio che altrove nella pienezza degli effetti del credito agrario danno la evidente prova che non sono gli strumenti difettosi, dove non funzionano bene, ma gli animi degli agricoltori.

Comunque ciò sia le controversie sul credito agrario, essenzialmente poliedriche, dureranno insino al giorno nel quale scompaiano l'ultimo usuraio e l' ultimo agricoltore malaccorto, cioè, data la naturale fralezza della umana natura, dureranno eterne. Ma giova che di tratto in tratto uno scrittore valoroso le riassuma e segni i progressi delle idee e delle istituzioni significanti redenzione di uomini e aumento di prosperità: poichè, di tutte le forme di credito, l'agrario è quello che più si avvicina alla creazione della ricchezza, se il credito abbia davvero la virtù di creare qualchecosa.

LUIGI LUZZATTI.

INTRODUZIONE

1. *Le statistiche agrarie ufficiali e private. Inconvenienti e rimedi.*

Non occorre indugiar molto nella lettura di una qualsiasi delle innumerevoli pubblicazioni di natura agricola, che incessantemente vengono in luce, per sorprendervi i chiari segni del grandissimo disagio in che è posto ogni studioso dalla scarsità e dalla incongruenza delle nostre statistiche agrarie. Il disagio è davvero sensibilissimo ed esso è talvolta tanto sentito da dichiararsi anche in esplicite e acerbe deplorazioni. Mentre di queste si può prendere atto come di un lieto auspicio per l'imminente fine di esso, si deve però anche riconoscere tutta la loro innegabile fondatezza. Non è esagerazione il dire che da quando — e rimontiamo al 1884 — l'Italia agricola conobbe finalmemte sè stessa attraverso la mirabile *Inchiesta* dello Jacini fino ad oggi nessun diritto ed univoco ragguaglio abbiamo del come funzioni quello che pure è il massimo dei nostri organismi di ricchezza nazionale, l'agricoltura. Se se ne eccettuano le saltuarie statistiche provinciali, zeppe di cifre e pur vuote di contenuto, e i più esatti e concordi ma scarsi e mediati rilievi dell'ultimo censimento del 1901 — quasi esclusivamente demografico del resto — null'altro abbiamo di assolutamente attendibile. Non è retorica dire che questa è una gravissima lacuna. Si ha ragione di sperare però che essa possa in un avvenire non lontano essere decorosamente colmata. Gli ottimi indizii, difatti, non mancano. Quand'anche tutti gli scetticismi appuntatisi contro l'Istituto Internazionale di Agricoltura dovessero cogliere

nel segno, essi sarebbero pur sempre destinati a fallire su un punto: quando a ogni altro compito esso si mostri inadatto, quell' Istituto rimarrà pur sempre il più perfetto laboratorio di notizie statistiche, l'illustratore più edotto di tutti i ragguagli in cifre della agricoltura. È già questo un notevolissimo vantaggio: e di questo più beneficieremo noi che ci troveremo sospinti, tanto dall'emulazione con altri paesi più di noi solleciti se non più edotti in fatto di statistica agraria quanto, e sopratutto, dall'immediato controllo che l'esattezza e l'esaurienza dei dati offerti avranno nel rigore delle leggi di mercato, ad adeguare finalmente con ciò che l'agricoltura nostra è ciò che di essa via via sappiamo. E noi andiamo via via sapendone sempre di più: all'infuori delle ricerche non autonome e non platoniche dell' Istituto suddetto, si dà opera qui da noi, proprio in questi mesi, con la alacrità e la competenza proprie del prof. Ghino Valenti, ad un accertamento totale del nostro organismo agricolo. Il lavoro fino ad ora compiuto non verte che su 15 provincie saggiate con metodi diversi a titolo di esperimento: esso procede però e dobbiamo sperare che non passerà molto tempo ancora che anche lo studioso italiano di cose agricole avrà una larga e salda base di notizie sul modo di essere della nostra agricoltura e che potrà anch'egli, contrariamente a quanto è accaduto fin qui, far fidanza su di esse che saranno ufficiali e genuine insieme. [1]

È tempo che tale fiducia nasca o, almeno, rinasca. È tempo che, mentre da più parti, e dal Mezzogiorno d'Italia sopratutto, si invoca l'instaurazione di una politica agraria, lo Stato sia almeno al caso di giudicare e di mandare con conosceuza di causa. Questo è tanto più indispensabile in quanto male ci si affiderebbe — come pure qualche parlamentare scettico ha fatto — alla spontaneità, sia pure fertilissima, delle statistiche offerte da Enti locali ed autonomi quali Comizi, Società, Consorzii agrarii e così via. È verissimo: non v'è, si può dire, quasi nessun aggruppamento agricolo o tecnico o amministrativo o economico che non dia fuori un qualche *Bollettino* di notizie dove le cifre tengono gran posto e che non si ostini anzi, quando già si è fatto inane,

(1) Ghino Valenti: *Per l'ordinamento della statistica agraria in Italia*. Rapporto presentato a S. E. Cocco Ortu il 31 Dicembre 1905 e pubblicato nel Bollettino del Ministero d'Agricoltura il 20 Marzo 1907. Vedi anche *La Nouvelle Organisation de la statistique en Italie.* Pubblicazione della Direzione Generale dell'Agricoltura — Roma, Bertero, 1908.

a consumare la poca vitalità superstite ad accumulare dati su dati, numeri su numeri. È un ammucchiamento però, è, anzi, un affastellamento troppo spesso indecifrabile. Quasi sempre indecifrabile, si può dire. Anche tralasciando di insistere sulla eterodossia dei criterii di rilievo, sovente viziati per giunta dalle piccole beghe dei piccoli gruppi di agricoltori che, volta a volta, si mortificano e si glorificano attraverso qualche *obiettiva* menzogna statistica; anche tralasciando di insistere su questo, rimane pur sempre che i dati dei singoli rilevatori sono estratti e offerti con intenti tra di loro così dissimili da essere alcuni ragguagli assolutamente irriducibili a certi altri. Se si fa eccezione per alcune delle notizie propagate dai Bollettini di alcuni dei Consorzii della Federazione di Piacenza [1] si può dire che ogni onesto lettore, che non sia peritissimo di economia e che non maneggi a sua posta i più complicati congegni dell'algebra, non saprà ricavar nessuna luce e nessuna guida da quell'ammasso fin troppo considerevole di materiali numerici.

2. *Gli innovamenti nell'agricoltura. L'estendersi delle coltivazioni.*

Eppure questa fioritura quasi pletorica e scoordinata di statistiche, se è scarsa di utilità scientifica, non è però priva di ogni significato. Al contrario. Chi paragonasse il numero e l'importanza e il tono di questa spicciola letteratura agricola quale era quindici anni fa e quale è oggi giorno, troverebbe certo nell'incredibile suo sviluppo, un riverbero di altri mutamenti più profondi e di altri forse insospettati sviluppi. La verità, banale eppur non sempre documentabile, è che l'agricoltura nostra si muove, si rinnova, si fa più elastica e, dove più dove meno, sale pian piano ma irresistibilmente dallo stadio patriarcale allo stadio che, per brevità, diremo industriale.

È questa, infatti, una semplice abbreviazione. In verità, non è soltanto che l'agricoltura nostra, avvalendosi della tecnologia sempre più perfezionata e della agrologia sempre più istrutta,

---

[1] Anche qui però non tutto va per il meglio. Interpellato per lettera il Direttore della Federazione a proposito dell'*Annuario* della Federazione stessa, egli così ci rispondeva sul principio dell'anno: l'Annuario del 1899 è l'unico pubblicato.... perchè immense difficoltà si oppongono alla raccolta delle notizie statistiche sulle istituzioni agrarie, perchè ai nostri appelli poche istituzioni rispondono con la voluta diligenza.

possa ora trattar la terra non più come la provvida *alma parens* d'ogni bene, ma invece come uno stromento docilissimo di produzione. Non è soltanto questo. A traverso questa più sicura signoria sulla terra conquistata in questi ultimi tempi, un più audace spirito di iniziativa è poco a poco penetrato in coloro che per varii titoli dispongono delle cose agricole e li va via via sospingendo a convertire i campi, di stracca fonte di sussistenza che erano, in quasi inesauribile sorgente di imprese proficue. Intraprendentissima, p. es., è stata in questi ultimi anni quell'opera di radicale bonifica su larghe zone di territorio e di lor redenzione agli usi fecondi della agricoltura, della quale a torto non ci gloriamo come di un degnissimo primato: son più che centomila ettari di terreno strappati alla sterilità e all'abbandono e offerti alla benefica fatica del coltivatore. Che il merito di tale riscatto possa competere assai più allo Stato che non alla classe dei proprietarii o degli imprenditori agricoli, può parere vero solo quando non si pensi che al merito immediatissimo dell'aver provveduto; e si dimentichino tutte le influenze, i conforti e le garanzie che solo questi ultimi possono mettere in opera (e soventissimo li han messi) perchè quel risultato avvenga e non avvenga inutilmente per l'agricoltura. Certamente, in alcune plaghe, quella vastissima del Ferrarese, p. es., oltre che la maturità economica delle classi terriere ad assumere nuove aziende agricole, ha molto operato sui poteri centrali la volontà ferma di ovviare agli inconvenienti della troppa disoccupazione operaia, disumana sempre e spesso pericolosa; è innegabile però che anche la disinteressata sollecitudine per il bene della terra ha condotto lo Stato a quella organica continuità di provvedimenti che da tutti si loda.

Tale sollecitudine del resto non è cosa che possa grandemente stupire quando si abbiano in mente le numerose e intelligenti misure prese dalla pubblica amministrazione in ordine alla ancor troppo diffusa piaga della malaria. Chi pensi alla svalorazione enorme che subiscono i fondi infestati dalla malaria, in ragione della difficoltà grandissima che essi oppongono a una efficace e assidua coltivazione, comprenderà subito quali benefici risultati possano venirne all'agricoltura delle zone purificate; e come la preoccupazione di tali benefici debba essersi aggiunta alla preoccupazione igienica per determinare la pubblica autorità ad una

somma di provvidenze che da più parti sono dichiarate commendevolissime.

È un fatto incontestabile: l'economia agricola si allarga per più vie a plaghe prima rimaste intentate. Persino molti dei terreni gravati dal diritto dell'uso collettivo entrano a poco a poco nella circolazione dei beni agrarii produttivi: a poco a poco alcuni di quei terreni sono venuti perdendo l'isterilente ufficio che essi avevano di pubblica appendice delle private aziende rurali e sono diventati base di operazioni agricole quasi autonome, razionali e non estenuanti. Non può certo negarsi che talvolta, nel Lazio e nelle Marche sopratutto, l'invasione dell'economia singola nell'uso collettivo non sia stata dovuta alla insostenibilità di alcune aziende private omai esaurite e votate agli estremi ripieghi: sarebbe negare la realtà, però, negare che tal'altra volta quell'invasione sia stata opera invece di una specie di espansionismo agricolo sano e robusto.

3. *Il trasformarsi delle culture.*

Che l'agricoltura nostra si sia fatta espansiva ed elastica, più pronta e pieghevole ad adattarsi alle circostanze che intorno ad essa mutano e rimutano è luminosamente indicato da un fenomeno, non nuovo certo, ma che ora si presenta con intensità e proporzioni tali, che alcuni anni fà sarebbe stato impossibile prevedere: intendiamo la rapida trasformazione delle culture. All'infuori di quegli avvicendamenti culturali che sono suggeriti dalla più elementare saviezza agronomica, ci pare evidentissimo che di tale trasformazione di culture non potremmo aver neppure sentore, se anche l'agricoltura nostra, stimolata sopratutto dalla temibilissima pletora granaria d'oltroceano, non avesse oramai tralasciato di considerare i proprii prodotti o come beni d'uso diretto dell'agricoltore o come merci da collocare nei mercati locali, e non si fosse già di buon passo avviata a considerarsi come fornitrice dei grandi mercati e legata quindi alle imprevedute vicende di questi. Così è, difatto. Alle varianti esigenze della domanda e dell'offerta, dichiaratesi nei più remoti paesi, ai più profondi come ai più minuscoli rimaneggiamenti portati nelle tariffe doganali o di trasporto, l'agricoltura nostrana è oramai al caso di corrispondere con sufficiente malleabilità e senza conse-

guenze disastrose. Noi abbiamo in questi ultimi anni assistito al sostituirsi rapidissimo, sotto la pressione di esterne circostanze, della cultura a viti alla cultura a frumento e abbiamo veduto, in seguito all'aumentato prezzo del bestiame, instaurarsi in buona misura degli allevamenti indigeni e il simultaneo convertirsi di molte culture a esclusivo scopo foraggiero. Lo slancio viticolo ci ha, anzi, portato tanto oltre che siamo oggi a lamentarci del troppo che abbiamo mutato. Come risultato lo si deve senza dubbio deplorare: lo si deve esaltare però come segnale di una nuova felicissima tendenza che si avanza e si afferma nel classico torpore del nostro mondo agricolo.

Questo torpore però comincia davvero ad apparire assai meglio come una rimembranza virgiliana che come una odierna realtà. La realtà odierna è che l'Italia ha anzi veduto i proprii campi non pure nutrire le più diverse culture, ma aprirsi anche, e largamente, a culture quasi del tutto nuove: vogliamo dire, sopratutto, la bietola da zucchero e il tabacco. Che cosa sia diventata l'industria zuccheriera indigena in questi ultimissimi anni sa chiunque sia solo un po' informato delle polemiche protezionistico-liberistiche che essa ha provocato: e che cosa possa diventare la tabacchicultura qui da noi saprà chi ponga mente che, presso parecchi Comizii agrarii, si vanno ora instituendo dei Consorzii cooperativi pel tabacco d'esportazione e che, sempre a scopo d'esportazione, si è già costituito un potente Sindacato che raccoglierà in sè quanti più produttori si potranno di tabacco esportabile.

4. *Il rapido avvicendarsi delle culture e della loro intensità.*

Il coesistere insieme di iniziative agricole così moderne e di antiquate aziende rurali è una cosa che si può facilissimamente pensare: poichè la gara economica non investe d'un subito tutte le imprese agricole e non le trae forzatamente tutte in breve tempo a uno stesso grado di potenza. Al contrario: noi vediamo ancor oggi prosperare simultaneamente la piccola coltura e quella grande coltura, nella quale qualche miope profeta l'aveva condannata a sommergersi: noi vediamo anzi essere oggi all'intorno delle grandi città valorizzati minimi lembi di terreno, deserti prima d'ogni

coltivazione e dati oggi alla coltura ortiera. Nessuna identità di industria agricola, dunque; la gara economica ha anzi questo di specifico: che essa produce senza posa il diverso e il nuovo.

Certamente deve così attribuirsi al benefico risveglio del senso di intrapresa se noi possiamo oggi assistere, accanto alla rapidità delle culture instaurate o avvicendate, anche al celerissimo salire e scendere, di volta in volta, della intensività delle varie culture. La realtà economica ha qui smagato un pregiudizio: quando a mala pena il nostro organismo agricolo era uscito fuori dalle angustie del regime patriarcale di esercizio, parve che la redenzione sua stesse tutta nel portare ad ogni costo la terra, tutta la terra, al più alto punto di produttività; usciti dalla penuria ci si voleva buttar a tutti i prezzi quasi all'eccesso di produzione. Utilissima ci è stata questa illusione, perchè da essa abbiamo derivato le prime spinte a procedere, ma illusione era. Entrati ora, in assai maggiore proporzione che un tempo, nella vasta circolazione dei mercati più lontani, le mutazioni frequenti di questi ci hanno fatto avvertito che conviene obbedire con rapidità alle loro richieste e non diffalcarle e non sorpassarle, sotto pena di ingentissimi danni. La paurosa prospettiva di tali conseguenze ha sveltito di molto gli spiriti della nostra classe agricola; a seconda delle più varie situazioni della domanda e della offerta dei beni agricoli prodotti, il nostro produttore si industria ora di proporzionarne la quantità e di proporzionare a questa, col massimo rigore possibile, le spese dell'industria; preferendo un minor reddito certo ad un maggiore aleatorio, aleatorio spesso fino alla irrealizzabilità. Diventato parte oramai, il nostro produttore, del congegno mercantile mondiale esso ne ha contratte tutte le schiavitù, ma anche tutte le garanzie. Se egli vorrà trattar economicamente i proprii capitali fondiarii e industriali converrà che metta in opera certe particolari combinazioni di beni e non certe altre; ma obbedito che egli abbia su questo punto, la attesa remunerazione non potrà mancargli.

5. *Il mobilizzarsi della terra. Falsi indizi e indizi veri.*

Se così è e se così sempre più sarà, v'è forse da stupirsi che la terra, bene già prima inerte, si sia mobilizzata e sempre

più vada mobilizzandosi? Più singolare assai sarebbe il fatto contrario. Esso, infatti, non è. Se si volesse mettere a fascio le prove squisite e le grossolane di queste nuove doti di mobilità acquistata dalla terra il compito non sarebbe difficile: basterebbe dar come segni di iniziata mobilizzazione i frequenti acquisti di fondi verificatisi in questi ultimi anni per parte di molti emigranti rimmigrati e per parte di parecchi capitalisti singoli. Sarebbero però falsi indizi. A togliere alle compere di poderi da parte dei rimmigrati ogni senso di auspicato industrialismo terriero basta il pensare che a tali operazioni essi sono guidati da due motivi. O dalla passione del *natio loco*, così veemente talvolta da far loro sborsare somme assolutamente sproporzionate, spesso usurarie, per l'acquisto di un minimo appezzamento, ciò che accade sopratutto nel Piemonte alto; oppure, al contrario, dalla straordinaria bassezza di prezzi cui, per effetto stesso dell' emigrazione che ha intollerabilmente alzato il costo della mano d' opera e costretto molti proprietari a non coltivare, sono discesi i fondi rustici delle zone più flagellate dalla abbondanza di emigranti, come è dell' alto Abruzzo e della Calabria. Lungi dall' essere codeste mobilizzazioni avviamento ad un meglio esse non sono che un fatto quasi di usura: subìto nel primo caso dall' immigrante, subìto nel secondo caso dal proprietario.

Non certo un fatto di usura, ma non per questo un fatto di progressività agricola, si compie negli investimenti terrieri dei ceti industriali: ed ecco perchè. Più che di ceti industriali, di ricchezza mobiliare in genere, converrebbe parlare quasi di sopravvivenze di quei ceti. Errerebbe, di fatto, chi interpretasse letteralmente la parola investimento: il vero è che i capitalisti in discorso non investono affatto le loro ricchezze in beni prediali con la feconda cupidigia dello speculatore, ma invece vi collocano quasi a riposo i loro capitali meritevoli omai di essere patrimonio dopo tante traversie spossanti. Di tal fenomeno non può darsi, qui da noi, che qualche indizio: la prova di esso converrebbe andare a coglierla nel Belgio ricchissimo. Si è ivi potuto constatare che la cintura di poderi più vicina alle grandi città, recente proprietà di capitalisti arricchiti, offriva saggi di coltivazione straordinariamente rilassata, assai inferiore al tasso medio della intensità di cultura del paese. Sebbene sia questo un feno-

meno innegabile sarebbe fuor di luogo, però, generalizzarlo; capitalisti che comprano fondi per svilupparvi sopra una industria agricola lucrativa non mancano certo: conviene guardare le cose da vicino, però, e non indurre subito dall' acquisto per parte di un capitalista alla capitalizzazione dell' azienda.

Legittima è, invece, questa induzione quando si ha a che fare non più col capitale di un singolo, ma con un capitale collettivo, quale che sia la forma giuridica in che esso si atteggia. Quando ci troviamo di fronte ad una società che acquista beni rustici per assumere direttamente la gestione non vi può essere più dubbio sul carattere speculazionistico dell' impresa. Di imprese cosiffatte si comincia per buona fortuna ad aver qualche esempio anche da noi. Non moltissimi ancora ma qualcuno innegabilmente cospicuo. Tale è, per esempio, quello che offre quella *Società agricola industriale* che, nata or sono tre anni a Milano col capitale azionario di dieci milioni, si è ora trasformata nell' auspicatissimo *Istituto dei fondi rustici*, forte di venticinque milioni, e che ha già in questi ultimi due anni valorizzato, con la massima modernità di criterii, notevoli estensioni di terreno.

Modernissime anche di movenze e di intenti debbono considerarsi le varie guise di cooperazione rurale: di tutte esse forme, ma sopratutto della commerciale e della produzionistica, può dirsi veramente che rappresentano la ottima forma similare agraria della grande industria. Talvolta — e noi abbiamo non rari saggi nostrani — i consorzi e i sindacati agricoli assumono direttamente imprese industriali consone alla loro natura; ma, anche all' infuori di queste guise potenziate di attività cooperative, resta pur sempre che p. es. una semplice latteria sociale o una associazione per gli acquisti o una cantina sociale rappresentano un notevolissimo progresso nel trattare le cose dell' agricoltura alla guisa industriale: e tutti sanno bene che cosa sia il cooperatismo tedesco e il sindacatismo francese. Per nostra buona ventura anche presso di noi, sopratutto nell' Alta Italia però, si va diffondendo la consuetudine all' associazione agricola: è fiorente in Piacenza una *Federazione dei Consorzi agrari* presieduta dall' on. Raineri ed essa ha potuto fare nell' ultimo Congresso cooperativo di Cremona qualcosa di più che voti platonici per l' instituzione di una sua autonoma *Cassa centrale* delle Cooperative agricole: ed è già questo un felicissimo indizio.

Altri non ne mancano, però, sempre dentro alla cerchia cooperazionistica. Uno è anzi quasi nostro proprio: vogliamo dire le colonie cooperative per affittanze collettive. È un'altra delle molte benemerenze del Raineri quella d'aver pubblicata, or è poco più di un anno, una nitida relazione accompagnata da esaurienti prospetti su quello che sono in Italia le affittanze dirette da parte di agricoltori cooperatori. Appare chiaro che il movimento non è ancora gran che: appare anche che troppo spesso, di imprese economiche che dovrebbero essere, tali conduzioni cooperative si convertono o in congegni filantropici o in istituti di servaggio elettorale e politico. Sarebbe pessimismo irragionevole tuttavia volersi nascondere che parecchie di queste nostre colonie cooperative — quelle sopratutto innestate sul saldo tronco del cooperatismo socialistico reggiano — non siano per recare all'agricoltura, in luogo della tranquilla sonnolenza di alcuni proprietari, una certa somma di robusta iniziativa, come è proprio dei nuovi ceti che salgono consapevolmente.

6. *Il rinnovarsi dei contratti di lavoro agricolo.*

Ma questi nuovi ceti agricoli — che sono poi i ceti lavoratori — anche per altra via sono venuti conquistando notevoli vantaggi: vogliamo dire la riforma del contratto agrario. La storia — disgraziatamente non più che frammentaria — dei contratti agrarii nell'ultimo quindicennio mostrerebbe quanto essi abbiano perduto della placida patriarcalità del buon tempo antico e quanto abbiano acquistato in compenso di rigidità e di vigore: tra il contratto di mezzadria — tipica veste di buon patronalismo rurale — quale era venti anni fa nelle Marche e sopratutto in Romagna e quale è adesso corre un nascosto abisso: sotto l'istesso vestimento giuridico la sostanza è in gran parte mutata. Qua e là il vestimento stesso ha avuto delle lacerazioni: là, per esempio, dove i coloni si sono rifiutati di recar sul fondo scorta alcuna e non vi hanno portato, di fatto, che il loro lavoro. È questo un sintomo pieno di significato: esso significa che per tutti coloro che non esercitano l'agricoltura in sistema di economia — e sono un numero ragguardevolissimo anche se non soverchiante — i coltivatori addetti, permanentemente o temporaneamente, al fondo

non sono già dei semplici soggetti di doveri, ma anche dei soggetti di diritti, idonei a farli valere nella loro pienezza. E questo può anche essere un bene ; è bene che sotto lo stimolo delle legittime esigenze del coltivatore le classi che esercitano l'agricoltura acquistino, esse, un più squisito senso dei loro doveri e moltiplichino così e illuminino la loro attività di produttori. Se una benemerenza, che va oltre i confini della loro classe, deve essere riconosciuta al sovversivismo, diciamo così, dei contadini di certe plaghe, quali il Reggiano, il Mantovano, il Ferrarese, si è appunto questo: di aver agito, colle loro rivendicazioni insistenti, come una ferula provvidenziale sulla atavica pigrizia dei proprietarii e dei fittavoli. Senza alcun dubbio tali esigenze, a forza di insistere e di accrescersi, vanno a torcere il benefico risultato nel suo perfetto contrario; l'impoverimento dei fondi, il rilassamento delle culture; è tuttavia certo che quel risultato una volta si ottenne e che lo si ottenne per opera di chi seppe trattare il proprio capitale: il lavoro, come un altro capitale qualsiasi, mercantilmente.

---

7. *Necessità dell'economia creditizia. Il credito agrario e la sua estensione.*

A mano a mano che la terra vien sottoposta agli alacri processi dell'industria e i prodotti suoi sono sottoposti alle vicende dei grandi scambi, l'agricoltura abbisogna sempre più di sgranchire, a forza di capitali, l'immobilità nativa di quel sommo bene che è la terra medesima e di poter fronteggiare con sicurezza le situazioni diverse, che il grande commercio dei prodotti agricoli le prepara inattesamente. Poichè anche i campi, quasi alla pari delle officine, sono diventati stromenti di un'industria, di una maniera di capitalismo, anche ad essi deve poter pervenire il capitale in tutte le sue forme; e una agricoltura che fosse già salita all'economia capitalistica e non ancora avesse toccato alle forme del credito sarebbe in verità un evento economico paradossale. Sono lontani i tempi quando la trasferibilità limitatissima dei predii rurali e la loro cultura estensiva e il sovrabbondare di terre incoltivate e una superstite economia naturale, rendevano il credito di capitale una superfluità spesso dannosa, perchè spesso impro-

duttiva: questa dannosità non può darsi più da quando, attraverso l'industrializzazione progressiva, la terra ha cessato di essere un grembo per diventare una macchina di produzione agricola. Quella stessa tendenza di mobilizzazione e di intensificazione della terra, che ha portato il credito fondiario a diffondersi subito poi che si era proclamata la libera disponibilità dei beni terrieri, porta il credito agrario e di migliorie a propagarsi a mano a mano che nei fatti si sancisce il capitalizzarsi della terra. Quando nuove culture si instaurano e nuove e vecchie culture si avvicendano imprevedibilmente, quando i prodotti sono venduti a credito a ignoti acquirenti lontani e viceversa urgono le spese della mano d'opera non più reverenziale, l'agricoltore non può rinunciare in alcun modo ai benefici del credito; serrato in un ingranaggio di scadenze discordi e rigorose egli non può provvedervi che con quel meraviglioso gioco di tempi economici che ha nome: credito.

Sarà questo credito, fondiario o di migliorie o semplicemente agricolo? Distinguere tra di loro queste due ultime maniere di credito non è cosa nè semplicissima nè esauriente. Nel caso nostro sarebbe una cosa alquanto posticcia: se credito agrario vuol dire sovvenzione di capitale circolante d'esercizio e credito per migliorie sovvenzione di capitale riproducibile a scadenza più lunga d'un anno e anche d'un biennio, noi pensiamo che l'agricoltore d'oggidì abbisogni nello stesso tempo e dell'una e dell'altra forma di credito, senza poter stabilire se la sovvenzione sarà reintegrata in un lasso di tempo piuttosto che in un altro. Chi ben guardi vedrà che il credito agrario, utile, cioè, all'esercizio normale del fondo, può dirsi una forma sorpassata dal fatto tecnico che un esercizio normale, cioè che si ripete identico di anno in anno, diventa e sempre più diventerà una cosa meno frequente: è proprio dell'industria di immutarsi ad un tratto e dal fondo, di richiedere cioè, quando divenga industria dei campi, un largo uso di una specie di credito che è parecchio di più del credito agricolo, senza essere per questo il credito per migliorie. Non per questo vogliamo trattare per inesistente questa ormai classica partizione: diciamo soltanto che essa vuol essere intesa con una qualche elasticità e che delle due forme di credito che essa distingue è piuttosto il credito agrario che si amplia via via in misura ignota alla guisa precapitalistica di esercire la terra e che può raggiun-

gere l' ingenza delle somme occorrenti, non già a condurre ma a trasformare, anche d' anno in anno, una gestione agricola capitalisticamente.

L' ultima nostra legislazione sul credito agrario per il Mezzogiorno e per le isole ci offre, in verità, una sicura prova del nostro asserto. Tutte quelle leggi, che dovevano applicarsi su condizioni arretrate di agricoltura e insieme volevano sollevarle a criterii tecnici ed economici di modernità, hanno sentito il bisogno di estendere la sfera del credito agrario tradizionalmente inteso: avviene così che esse tutte, che pur s' intitolano al credito d' esercizio, dispongano che siano fatti prestiti per attrezzi, macchine, scorte, ecc. per una serie di oggetti e di beni che non possono certo essere economicamente reintegrati in un anno.

Ma eccoci alla controparte: quella stessa modernità di processi agricoli, la quale talvolta esige delle sovvenzioni ingenti e indifferibili di capitali d' esercizio che pure non potranno essere restituiti nel giro di un solo ciclo produttivo, permette, in compenso, una semplificazione dell' organizzazione del credito agrario. Sebbene l' annualità resti ancora la regola organica e generalissima della produzione agricola pure non può negarsi che, attraverso i mille sussidii della tecnica, il rigore assoluto di quella regola non si sia andato e sempre più non possa andarsi temperando: già oggigiorno e i processi di produzione di alcune derrate si sono accelerati e nuovi prodotti si traggono dalla cultura che sono sottratti alla immutabilità della vicenda stagionale. Se il credito d' esercizio per un verso è più che annuale, per l' altro verso lo è meno: si abbreviano i tempi della produzione, si abbreviano i lassi delle scadenze, che si accorciano, talvolta, fino quasi alla brevità del credito comune. Più che mai, poi, le scadenze si fanno strette quando le somministrazioni non inservono già ad un fatto tecnico produttivo, ma ad un fatto di puro e semplice scambio: così accade del credito fatto a raccolto compiuto in attesa della vendita più proficua, perchè più tempestiva, dei prodotti omai immagazzinati; in questo caso il credito agrario assume senz' altro tutte le rapidità, se non tutte le scioltezze, del credito commerciale.

La nozione di credito agrario vuol dunqne essere determinata ed intesa con una savia relatività.

8. *Il nostro credito agrario. Le sue diverse forme. Il credito agrario* spontaneo *nel Nord e* artificiale *nel Sud. Valore e limiti di questa distinzione. La correlativa distinta opera dello Stato.*

Questa speciale determinazione di quello che il credito è, più assai che opera di deduzione economica è, come diremo, opera di elaborate induzioni dalla realtà dell'agricoltura e dalla realtà del credito agrario, quale fino ad oggi ci si è mostrata nell'esperienza. Anche nell'esperienza nostrana, ben si intende; chè non siamo certamente noi gli ultimi venuti nell'organizzare le somministrazioni di capitali d'esercizio agli agricoltori. Tali nostre organizzazioni sono certo differentissime e come modi di nascere e come indirizzo e come potenzialità, ma alla fin fine organizzazioni sono. Altro è senza dubbio il prosperare delle ormai mature Casse rurali in molte regioni dell'alta Italia ed altro i lenti avvii del credito per opera di leggi speciali nell'Italia meridionale: ma oggi sopratutto, là per felicità di iniziative spontanee, qua per insistenza di generosi tentativi da parte dello Stato, possiamo pur dire che tutta intera la nostra agricoltura non è più nuova del tutto alle installazioni per il servizio del credito d'esercizio.

Tali organizzazioni sono in verità profondamente diverse; così profondamente diverse tra di loro che vien fatto di qualificare le une per un prodotto spontaneo e felice degli agricoltori ad esse interessati, le altre per un risultato artificiale sempre e spessissimo infelice, degli incitamenti e degli aiuti dello Stato. Tra le cooperative — ecco la parola che è quasi sinonimo di spontaneità — per il credito rurale e, poi, per gli acquisti di materie prime per l'agricoltura e poi ancora per la vendita dei prodotti, quali ci si mostrano nel Nord d'Italia e tutti quanti, senza distinzione, gli organismi e grandi e piccoli di credito agrario quali sono nel Sud d'Italia, dai Monti frumentarii di vecchio stile ai nuovi istituti intermedii contemplati dalle nuove leggi sul credito agrario nel Mezzodì; tra quelle cooperative e questi organismi le differenze sostanziali si riducono ad una soltanto sì, ma essenzialissima davvero: e la differenza è che mentre quelle varie maniere di cooperare sono uscite tutte dal di dentro degli agricoltori stessi

per opera per interessamento e per interesse loro, tutto il credito agrario del Mezzodì è stato invece portato a contatto degli agricoltori quasi dal di fuori, per opera e per interessamento della pubblica autorità.

Avremmo dunque ragione di partire questo volume in due Sezioni e intitolare la prima allo svolgimento spontaneo del credito agrario e la seconda, invece, agli incitamenti e agli aiuti che, nel Mezzogiorno d'Italia, il credito agrario riceve dallo Stato. Conviene, però, non prendere le cose troppo alla lettera. Se nelle grandi linee possiamo dire che le organizzazioni di credito sono autoctone e spontanee nell'agricoltura del Nord e artificiali e importate nell'agricoltura del Sud, questo non significa ancora che la verità esatta sia proprio qui. La verità più esatta è, invece, soltanto, che nel Nord prevale la spontaneità delle organizzazioni e nel Sud, invece, la loro artificialità.

E, in effetti, incitamenti e aiuti da parte dello Stato non mancano certo a nessuna di quelle maniere spontanee di credito, che nel Nord si sono valse sopratutto delle forme cooperative. Quand'anche le varie cooperative agricole o di credito o di consumo non godessero di numerose esenzioni e di privilegi numerosi — di bollo e registro, di dazio e consumo, di tasse sugli affari — rimarrebbe pur sempre il fatto che il puro e semplice dato di essere società cooperative e non società comuni le mette in certa posizione di favore. Mentre si mena tanto scalpore per alcuni disposti delle nuove leggi sul credito agrario meridionale, nelle quali lo Stato o fornisce direttamente i fondi d'esercizio in pura perdita o si limita a interessi derisorii o accetta dilazioni troppo bonarie al pagamento del dovutogli, mentre da molte parti si grida all'ingiusta protezione e al pericoloso protezionismo, sarebbe interessantissimo vedere, colle cifre alla mano, quale e quanto sia il beneficio che le Casse rurali e le Società per acquisti ritraggono da tutti quei favori speciali di cui godono tranquillamente da più e più anni; e misurare così con più precisione quanto sia il coefficiente di spontaneità vera e propria in tutte quelle organizzazioni di interessi agricoli, le quali che senza dubbio meritano però, ad onta di tutto, di essere chiamate le spontanee per eccellenza.

E non meno interessante sarebbe, per converso, vedere quanta parte possa spettare ai contributi spontanei degli interessati nella

organizzazione del credito agrario meridionale. Sebbene tutti quanti quei minuscoli e primitivi organi del credito agrario, di cui più d'ogni altra regione sono folte le regioni del Sud, abbiano quasi tutti una comune origine: la fondazione, e siano quindi, per le loro ragioni di nascita, del tutto estranei agli agricoltori, pure noi crediamo che altrettanto non possa dirsi per le loro ragioni di vita. La remotezza stessa e la resistenza a condurre innanzi la vita che è nelle Casse di prestanze agrarie, nei Monti annonarii, ecc. dovrebbe persuaderci che tra essi e gli agricoltori che se ne servono, si è stabilita, a lungo andare, una tal saldezza di relazioni economiche che non può andare senza una certa partecipazione e senza un vivo affezionamento degli agricoltori verso questi loro piccoli istituti. Siamo assai lungi certo da quella tipica partecipazione del singolo al *suo* istituto che ha nome di cooperazione; ma non per questo si deve credere che tra l'uno e l'altro non vi siano proprio nè rapporti continuati di nessuna specie, nè comunione di interessi e anche di sensi in nessuna misura.

Per persuadersi ancor di più che così proprio non è, basterebbe pensare a questo fatto semplicissimo: che l'ultima legislazione sul credito agrario meridionale. deliberata che fu ad assumere il principio del credito locale e degli istituti intermedii, ha chiamato a questo ufficio tutti, quasi senza distinzione, quegli antichi e piccoli organi della economia rurale: la qual cosa significa che il legislatore li ha ritenuti suscettivi di raccogliere intorno a sè quella somma di cointeressamenti da parte degli agricoltori, in che proprio consiste tutta la superiorità del credito agrario locale e dell'istituto intermedio a contatto vivo e quotidiano con i sovvenuti. L'istituto intermedio: se si volesse cercare un indizio degli elementi di spontaneità che vanno prendendo parte alle organizzazioni del credito agrario nel Mezzogiorno converrebbe ricorrere a questo che è tipico: a poco a poco i ceti agricoli, sopratutto i minuti, del Mezzodì, dei quali null'altro si conosceva che la loro estraneità indifferentistica ad ogni qualsiasi tentativo rivolto a sollevar lo stato delle loro aziende, sono ritenuti capaci e degni di accogliere una iniziativa, di raccogliersi intorno agli istituti iniziatori, di sviluppare in sè, attraverso il comune contatto con gli istituti stessi, i primi germi di quello spirito di associazione fra cointeressati, che altrove ha già raggiunto la maturità della

forma cooperativa. Il valore dell'istituto intermedio è proprio qui: nell'essere insieme il riconoscimento della possibilità di utilizzare certi sensi di libera solidarietà locale e uno stimolo e un aiuto posti, alla loro volta, a questi sensi medesimi di spontaneità.

Conviene quindi, rinnoviamo la raccomandazione di dianzi, non prendere troppo alla lettera la partizione del credito agrario in ispontaneo e artificiale: anche la spontaneità del credito cooperativo settentrionale non va esente di artifici legislativi e fiscali, anche l'artificialità del credito agrario meridionale non è scevra d'ogni elemento di libera e spontanea partecipazione degli interessati ai loro istituti. Con tutto ciò — insistiamo ora sulla controparte — deve restar ben fermo che nel Nord gli elementi di spontaneità prevalgono di gran lunga sugli altri mentre nel Sud d'Italia sono gli elementi che abbiamo detti *artificiali* quelli che hanno una prevalenza indiscutibile.

Se questo è il doppio stato del credito agrario in Italia e queste le sue due tendenze, la via è bella e tracciata tanto alle iniziative dei singoli come, e più, a quelle della pubblica autorità. Poichè e quello stato diverso e quelle diverse tendenze non sono che uno dei mille aspetti in cui si manifesta quel profondissimo divario che corre fra tutta l'economia agricola del Mezzogiorno e quella del Settentrione, è da questo divario che debbono prender lume e criterio le iniziative dei singoli e dei pubblici poteri per tutte le riforme che debbano apportarsi, sia alla organizzazione che alla legislazione, diretta o anche indiretta, in tema di credito agrario. Altro è, infatti, agevolar la via, promuovere la vita di una cooperativa di credito e di una società per gli acquisti ed altro è introdurre quasi a forza in ambienti agricoli un po' refrattarii un servizio di credito agrario, condannato forse a isterilire quando non sia giorno per giorno sorretto dagli incitamenti e dagli aiuti dello stato che vi ravvisa un pubblico interesse.

Tra Sud e Nord il divario è profondo; altrettanto profonda è la differenza tra i due criterii d'intervento dei pubblici poteri. Essa non è, infatti, certo sfuggita al nostro legislatore. Mentre le prosperose organizzazioni spontanee del credito agrario settentrionale non hanno avuto dallo Stato altre sollecitudini che quelle accessorie e sussidiarie, quand'anche importanti, che consistono in abbuoni fiscali, in piccoli privilegi di vario genere, nel conforto,

vessante forse ma utile, della vigilanza e della ispezione obbligatoria, ben altrimenti stanno le cose riguardo all' Italia meridionale: a questa da un ventennio a questa parte è stata consacrata tutta intera una legislazione speciale e di favore per il credito agrario: ivi la legge ha determinati o creati gli istituti intermedii, li ha forniti di fondi, ha fissato i loro scopi, ha fissato gli interessi da percepire sulle sovvenzioni, ecc. ecc.

L' approvazione più incondizionata va data a chi di ragione per essersi dato, fuori di ogni ubbia unitaristica, a un illuminato particolarismo legislativo. Questo è per l' appunto l' ovvio principio che è bene seguire: in situazioni di fatto diverse, diverso intervento di legge. Operare dentro le circostanze reali offerte in fatto e non pretendere di sovvertirle dalle fondamenta, avvalersi delle disponibilità finanziarie e anche delle disposizioni d' animo esistenti e non lasciar qui da banda floridi organismi per andare a suscitare altrove degli organismi impossibili; rinnovare insomma e non innovare, riformare insomma poco a poco e non formare d' un colpo.

PARTE PRIMA

LE CASSE RURALI.

Che cosa è una Cassa rurale.

Il primo e più spontaneo ritrovato del bisogno di capitale per l' esercizio agricolo sono stati quei piccoli istituti, commisti, in sul loro nascere sopratutto, di elementi economici e di elementi morali, che sono noti dovunque col nome di Casse rurali.

Gli agricoltori e sopratutto i piccoli agricoltori che non hanno riserve di capitale del proprio nè possono attingere per mille ragioni di lontananza, di insuetudine, di troppo alti prezzi ai gran centri distributori del capitale, si radunano in un numero conveniente (che di solito sta sotto al centinaio) di appartenenti ad una stessa ristretta circoscrizione amministrativa e fondano una Cassa rurale. La pochezza delle loro risorse, sollecitata dalle agevolazioni che la legge concede alle forme di associazione economica popolare; la solidarietà naturale tra compaesani, sollecitata anch' essa dalla identità urgente del bisogno di capitale, fa sì che essi scelgano quella che è la forma tipica di associazione a buon mercato vagamente egualitaria e più d' ogni altra nutrita e nutrice di solidarietà: la forma cooperativa.

Le Casse rurali sono infatti tutte società cooperative; quasi tutte, anche, soggiungiamo, a responsabilità illimitata. E si comprende perchè: per i piccoli agricoltori, che nulla o quasi nulla hanno del loro, anche la azione del più basso taglio e in genere

anche la più piccola sottoscrizione può costituire una gravezza non indifferente; senza essere poi, bisogna aggiungere, d'una grande utilità per le funzioni della Cassa. In verità la garanzia offerta al sovventore della somma dalle azioni a cui si limiterebbe la responsabilità dei soci, è ben poca cosa e a questi patti la Cassa potrebbe rischiare di costituirsi inutilmente. Perchè essa trovi delle Banche che le facciano credito quando e di quanto ne abbisogni, occorre che essa offra loro qualche solida guarentigia; e non avendo capitali da dare in garanzia gli agricoltori offrono l'unico e massimo capitale di cui dispongono: la responsabilità loro solidale e illimitata in confronto dei terzi. In forza di questo principio le cento insufficienze degli agricoltori singoli diventano bastevoli ad assicurare a tutti i soci della Cassa il capitale occorrente: perchè, in forza di esso, l'istituto sovventore è assicurato e tranquillo.

Ma non altrettanto può dirsi di ogni singolo socio impegnato illimitatamente nei suoi averi; ogni singolo agricoltore può essere il colpito da qualche mala ventura cui vada incontro la Cassa. Vengono di qui due caratteristiche prevalenti delle cooperative di credito rurale: la loro costituzione interna ispirata a principii democratici e il rigoroso controllo sull'impiego dei prestiti. Mediante il frequente intervento di tutti i soci nell'amministrazione dell'azienda accade che questa li esponga non soltanto a minori rischi, ma a minor possibilità di rischi; perchè sono i soci stessi che stabiliscono quale è il *maximum* per cui la società può impegnarsi coi terzi sovventori; che fissano i tassi dell'interesse e i saggi dello sconto; che segnano, indirettamente talvolta, il limite oltre cui i singoli soci non possono essere accreditati, ecc. Attraverso queste precauzioni la posizione dei soci di fronte ai terzi e di fronte ai consoci è di già abbastanza sicura. Ma c'è ancora di più; poichè mediante la commisurazione del prestito al fabbisogno agricolo e la vigilanza sull' effettivo impiego delle somme anticipate la Cassa rurale e i soci per essa si guarentiscono da ogni brutta sorpresa dovuta sia a malanimo che a inettitudine di qualche socio.

Per vero dire prima che una perdita subita dalla Cassa intacchi direttamente i soci conviene che essa sormonti le riserve accumulate, poco a poco ma senza interruzione, presso la Cassa

medesima. Perchè è questa un' altra delle note salienti delle cooperative di credito rurale. Esse tendono a cancellare nei soci ogni intento di lucro personale e a portarli a sempre più grandi sacrifici a vantaggio dell' ente; è così che non sempre i tassi dell' interesse sono i più bassi possibili; è così che gli utili della Cassa non si distribuiscono per dividendi ma in proporzione delle sovvenzioni avute dai singoli soci, è così che ogni utile in sovrappiù va a costituire un fondo di riserva sul quale i soci rinunciano ad ogni diritto, anche in caso di scioglimento della società.

Il fondo di riserva intangibile dai soci ci dà la misura del valore economico e pratico delle Casse rurali; esse denunciano nella presenza di quell' istituto la tendenza accentuatissima a costituire poco a poco un centro bancario, autonomo e non più solo intermediario, della classe agricola minuta e non soltanto autonomo per il presente ma anche per l' avvenire: un centro, cioè, veramente proprio della classe agricola che rimane e non già degli agricoltori che passano, consacrato agli interessi durevoli dell'agricoltura e non ai vantaggi individuali dei soci isolati.

Sorta a sollevare gli agricoltori colpiti dall' usura e insieme improntata, sopratutto nelle sue origini, di spiriti ideali la Cassa rurale serba tuttora dentro a sè tali caratteristiche, che mentre ne salvaguardano la natura di istituto economico non ne fanno una semplice impresa di speculazione, che mentre ne salvaguardano la natura ideale non ne fanno una istituzione di beneficenza. Questo risulta fino ad ora, almeno, dall' intreccio di quelle che sono le sue note distintive; dalla assenza di capitale di fondazione alla solidarietà personale dei soci; dalla larghezza di facoltà dell' assemblea generale dei soci alla esclusione del dividendo; dalla vigilanza sull' uso dei prestiti e dalla gratuità degli uffici amministrativi a quella mutualità assoluta, che governa tanto i rapporti dei soci presenti tra di loro come anche i rapporti dei soci dell' oggi con quelli avvenire; e coordina così gli interessi di quelli e di questi per il più grande vantaggio della agricoltura stessa.

CAPITOLO I°

Origine e sviluppi delle Casse rurali

9. *Le Casse rurali e la loro importanza nella nostra agricoltura.*

Larghe e spontanee e vitali formazioni di questo genere non mancano certo qui da noi. Quali e quante siano, in ispecie, le benemerenze che le Casse rurali nostrane hanno per il credito agricolo e campagnuolo non v'è studioso anche superficiale delle cose dell'agricoltura che non conosca come cosa certa e incontrastabile. Tale è veramente. Se si volessero confrontare nella nudità delle cifre gli squallidi risultati offerti dalla nostra legge dell'87 sul credito agrario coi benefici di capitale, non sempre vistosi ma pur sempre degni, largiti alla nostra industria dei campi dalle Casse rurali, noi potremmo quasi concludere che le benemerenze di queste, non solo sono le maggiori, ma sono quasi le uniche che l'Italia agricola abbia saputo procacciare a sè stessa. Sebbene sia difficilissimo, in simili materie sopratutto, discernere i fatti che sono causa da quelli che sono effetto pure noi non crediamo di andar molto errati asserendo che, se cento altri segni ci indicano come le regioni più progredite al punto di vista agricolo quelle precisamente che sono più frequenti di tali istituti cooperativi di credito, questa superiorità si deve anche, e in proporzione notevolissima, proprio alle vantaggiose irradiazioni di questi piccoli centri. raccoglitori e distributori del minuto capitale agricolo. Le Casse rurali, diramatesi di sul tronco d'un robusto e inflessibile spirito di parte, hanno trovato anche degli apologisti incondizionati disposti a riconoscervi credulamente il toccasana d'ogni malanno agricolo: qualcuno anzi di tali apologeti, contro ogni buona regola di osservazione statistica e con perfetto oblio d'ogni più certa e sana nozione di economia, ha perfino osato approntare per talune Casse rurali delle tabelle di cifre le quali sarebbero chiamate a dimostrare l'infallibile parallelismo tra il benestare dei bilanci e il benessere dell'agricoltura: e questo si noti d'anno in anno, quasi senza interruzione.

10. *Ragioni del nascere delle Casse rurali.*

Voler trovare ad ogni costo delle coincidenze di date che rivelino con l'esattezza del numero certe particolari connessioni è un' impresa spessissimo capziosa e quasi sempre inane; e noi stessi non vorremmo essere vittime di così ingannevole rigore facendo notare che non è, forse, del tutto casuale il fatto che per la prima volta si parli qui da noi di una Cassa rurale nell'anno 1883. Che il Wollemborg [1] proprio in quel torno di tempo fondasse a Loreggia la sua prima Cassa modellata alla Raiffeisen non è cosa senza significato. In Germania in quegli anni possiamo dire che il ritrovato di Raiffeisen era già lì lì per esaurirsi e immolarsi ai nuovi spiriti e alle nuove forme di quel cooperatismo più rigorosamente economico messo in luce e in potenza dalla trionfante Federazione di Offenbach di Guglielmo Haas; e non possiamo dire per ciò che il Wollemborg non sia stato altro che un imitatore ritardatario. No, certo. La verità è che come in Germania, nonostante il precoce fervore di propaganda di alcuni uomini eletti e devoti quali lo Huber e il Raiffeisen e lo Schutlze Delitzsch, la cooperazione agraria non è entrata nel suo pieno orgoglio che sul farsi degli anni ottanta, così anche da noi soltanto la nona decade del secolo scorso ha potuto assistere al nascere e al moltiplicarsi delle cooperative di credito agrario.

E la ragione, anche se inevitabilmente sommaria, è però chiara e soddisfacente: da quel giro di tempo data quella tale disputatissima crisi agraria, dalla quale ha preso più vivamente le mosse sopratutto qui da noi quell' industrializzazione della impresa terriera, che subito ha invocato intorno a sè l'indispensabile ausilio del credito. Questo tale indispensabile ausilio è stato qui da noi offerto appunto da quelle Casse rurali così tempestivamente venute alla luce; ed è stato offerto precisamente in quelle regioni le quali: sia perchè la loro situazione geografica le faceva più organicamente connesse a quei mercati europei più flagellati dalla concorrenza d' oltremare e più pronti a reagirvi coi nuovi ritrovati della tecnica e dell' economia agricole; sia perchè le tradi-

---

[1] L. Wollemborg: *La prima Cassa cooperativa di prestiti secondo il sistema Raiffeisen in Italia.* Padova 1884.

zioni di sodalizio [1] tra le persone di stato agricolo vi erano più vive e feconde: sia anche perchè, in genere, vi era più diffuso il senso della iniziativa che rinnova e crea; in quelle regioni, dunque, che con più alacrità e con più strumenti si erano apparecchiate a questa opera di interna trasformazione agraria. È il Veneto, infatti, che con la Lombardia e l' Emilia e il Piemonte ci offre la più larga messe di Casse rurali come, del resto, d' ogni altra maniera di cooperazione agricola; e le belle messi nascono sul buon terreno.

11. *Le condizioni attuali della cooperazione di credito rurale; indizi di progresso.*

Ottimo terreno davvero deve essere quello qui sopra designato se su di esso, con sorprendente continuità, è spuntata e si è poi sempre più sviluppata l' organizzazione ormai solidissima delle Casse rurali. Delle 1386 Casse di prestito legalmente costituite (lo si noti) al 31 ottobre 1905 [2] ben 1019 appartenevano a quelle quattro regioni prima nominate e più precisamente, 442 al Veneto, 257 all' Emilia, 186 alla Lombardia, 134 al Piemonte. Se non fosse la uniformità di questo processo ascensionale, la quale ci assicura perfettamente che non abbiamo a che fare con una escrescenza artificiale ma, anzi, con una spontanea e sana vegetazione naturale, saremmo tentati di credere alla fragilità di questa organizzazione cooperativa; che, p. es., mentre addensa più che 300 Casse nella Lombardia e nel Piemonte non ne lascia che 3 alla Liguria e mentre è ricca di 257 istituti nell' Emilia lascia languire la Toscana con solo 18 Casse non floridissime. Dar la ragione di così ardui scoscendimenti nella distribuzione delle Casse rurali non è certo cosa semplice: certo, oltre che alle ragioni esposte più sopra, a spiegare il prosperare di essa nella Italia settentrionale si potrebbero aggiungere ragioni derivate da qualche specialità di cultura e da qualche varietà di contratto agrario.

In ogni modo è ben certo che il cooperativismo creditizio là dove è più diffuso è vegeto e forte. Proprio in questi mesi si ventila, e con fondatezza di successo, così di collegare le Casse

---

(1) Cfr. un bello studio di F. Coletti nell' *Italia agricola* p. 141 e segg.

(2) *Bollettino ufficiale del Ministero d'Agricoltura Industria Commercio*. Anno IV, vol. III, Roma, 5 giugno 1906 (1 supplemento). Casse rurali di prestiti. p. 1137 e segg.

rurali cattoliche in qualche instaurata o rinnovata Federazione nazionale ([1]) superiore alle molte e operose Federazioni diocesane che già vi sono, come di radunare le Casse neutre in una organizzazione nazionale che tutte quante sono — e non sono moltissime — le comprenda: proprio in questi giorni anzi l'on. Wollemborg ha diramato alle Casse in discorso, le *sue*, un efficacissimo invito ([2]) a raccogliersi in un convegno preparatorio della Federazione. Sono questi, ci sembra, segni non dubbi di vitalità; e, di fronte ad essi, le preoccupazioni e i lamenti che appaiono qua e là sono pochissima cosa. Per dir tutto in uno, si preoccupano più del necessario, per la mortalità delle Casse rurali in proporzione col loro saggio di vitalità, coloro che non tengono conto di quella quota di mortalità che si deve precisamente alla rapida floridezza di alcune Casse. Queste, infatti, quando sono lì lì per perdere il diritto alle agevolazioni del fisco — che è obbligato per legge ad ignorarle fintantochè esse non hanno più di cinque anni di vita e 30 mila lire di capitale sociale — preferiscono sopprimersi e risorgere intangibili alle imposte, piuttosto che porgere loro, colla continuità della vita, larga base di redditi ([3]).

Sopra alle differenze spesso ragguardevoli e non sempre spiegabili che corrono da Cassa a Cassa, questi debbono essere — e sono infatti — sufficienti e non troppo precarii. Rifarne la storia alla stregua dei bilanci sarebbe qui fuor di luogo: tanto più che un indizio probante anche se indiretto del loro stato possiamo — proprio in questi giorni — ritrovarlo nelle adesioni abbastanza numerose che Luigi Luzzatti va raccogliendo — nonostante le non ancora vinte diffidenze — intorno alla propria iniziativa di una *cassa centrale agraria*. La riuscita di tale progetto — che deve essere in ogni maniera incoraggiato — sarebbe per noi di

---

([1]) Ugo Pellegrini: *La Cassa rurale* — Treviso, 1906 — pag. 140 e segg.

([2]) *Lettera-circolare* inviata, in nome della Commissione esecutiva nominata il 22 Settembre 1907 al Congresso delle Banche popolari italiane in Cremona, dall'on. Wollemborg, in data del Febbraio 1908 ai Presidenti delle Casse rurali neutre. Vedi anche lo Statuto della Federazione delle Casse rurali italiane — Parma, 1907.

([3]) Un esame solo un po' attento dei prospetti statistici pubblicati nel *Bollettino* summenzionato, persuaderebbe, nel confronto della quota d'aumento della mortalità colla indotta quota d'aumento dei redditi, che se le Casse venute fino ad ora a mancare sono circa il 40 % del loro numero totale, il 10 % circa di queste morti è dovuto, diremo, ad un eccesso di vita.

straordinario significato: sarebbe questo infatti il primo tentativo fortunato di dar vita ad un organismo nazionale agrario di pura formazione autonoma. Quando pensiamo che neppure la Germania, che pur ci è maestra di cooperazione agraria, ha potuto ottenere di trar fuori dai suoi istituti cooperativi una Cassa centrale, ma ha dovuto piegarsi al larvato dono — quanto tendenzioso — di cinque e poi via via cinquanta milioni che le ha fatto lo Stato, non possiamo che rallegrarci di un così audace progetto ed auspicargli ogni più piena fortuna. E questo dobbiamo fare con tanta più sincerità in quanto la fortuna di questa Cassa centrale significherebbe anche, si può pensare, la vittoria della cooperazione di mero tipo economico in confronto della cooperazione di intento politico. Mentre sembra che si riaccenda il dissidio tra le Casse rurali neutre e le Casse rurali cattoliche e questo si affermi quasi baldanzosamente nelle due autonome Federazioni nazionali surricordate, è ottima cosa, ci pare, che un organismo quale la Cassa centrale agraria si levi sopra i due contendenti e nel nome dell'economia unisca ciò che nel nome della politica è stato fin qui anche troppo diviso.

12. *Le due fasi e i due elementi della cooperazione di credito rurale.*

Sarebbe manifesto errore però pensare, come qualche modernissimo scrittore sembra incline a credere, che nella cooperazione in genere e in quella di credito in ispecie, un vincolo ideale — quale poi che esso sia — sia sempre qualche cosa di irrilevante, e quasi quasi di peccaminoso, di fronte a quella coesione sociale che i soci possono e debbono trovare nel loro istinto di uomini economici. Pensare questo sarebbe erroneo; e quando non bastassero a persuadercene alcuni ovvii riflessi, si potrebbe sempre citare la storia della cooperazione d'ogni maniera, la quale viene in luce in Francia ed in Belgio con crisma comunistico, in Inghilterra con afflato di mutualità, in Germania con sensi evangelico-caritativi, ecc. È indiscutibile che l'ultimo ventennio di storia cooperativa in Inghilterra e in Germania [1] sopratutto è un continuo

[1] Cfr. G. Lorenzoni: *La cooperazione agraria in Germania* — Trento. 1901-02 — Vol. I, Introduzione: Vol. II, pag. 148 e segg.

avviarsi degli istituti dalle forme, diremo, politiche alle forme economiche, è un soverchiare, cioè, delle classi ai danni dei partiti; l'avere constatato questo non deve impedire, però, di ricordare che se tale è l'indirizzo odierno e tale è la meta oggi prevedibile, altri sono stati gli inizii e diverse le forze che a quegli inizii pur fecondi hanno presieduto. Quando questa auspicata *Cassa centrale agraria* sarà un fatto compiuto questo decorso della cooperazione potrebbe aver trovato, presso di noi, le sue forme esemplari nell'evoluzione delle Casse rurali: le quali venute su in gran parte con funzioni anche politiche potrebbero ridursi alla fine a non essere nulla più che organi economici. Frattanto noi siamo collocati così, per strana congiuntura di tempi, proprio al limite dei due stadii di questo sviluppo della cooperazione di credito e abbiamo l'agio di poterci volgere a guardarne la costituzione e il funzionamento, così al punto di vista dei motivi, diciamo in breve, extraeconomici come dei motivi economici puri.

13. *Complicatezza dell' elemento extraeconomico.*

Abbiamo parlato di motivi non economici che hanno portato alla cooperazione rurale e che dentro di essa vivono tuttora. Tanto basta per comprendere quanto grande e intempestiva sarebbe l'opera di chi intendesse di rifarsi a discorrere di tutti quanti quei motivi; i quali, nella totalità loro, rappresentano nè più nè meno che una vera e propria e complessissima causazione sociale e storica. È chiarissimo, infatti, che quando noi nelle pagine precedenti tentavamo di dar ragione del perchè in quell'anno 1883 e non dieci anni prima e non dieci anni dopo, il primo saggio di Cassa rurale comparisse nel Veneto e toccavamo a questo scopo della situazione agricola fattasi critica in quel tempo, non dicevamo che una cosa, esatta certo, ma certo anche inesaurientissima. Il vero è che le questioni di questo genere, se non proprio insolubili, sono però tra le più complicate e faticose che si possano dare: e pensare a quello che sono i pochi saggi di storia concreta della cooperazione che abbiamo — si pensi soltanto a Ugo Zeidler e al valorosissimo nostro Ugo Rabbeno — è argomento più che bastevole a persuadersene senza contrasto. Grandissima impresa sarebbe davvero mostrare, altrimenti che in un arido elenco ana-

litico, quali siano, mettiamo, le qualità mentali e morali che si richiedono per dar vita e vitalità a quell'organismo che ha nome Cassa rurale: quale inoltre la particolare distribuzione che di esse deve essere fatta tra i varii soci perchè questi se ne valgano col massimo rendimento: quale, quindi, il grado e l'indole della disciplina che i soci debbono serbare tra di loro; e misurare di poi quale e quanta sia la somiglianza e la dissimiglianza che a tali requisiti esemplari presentano quei particolari ceti chiamati a ordinarsi in una cooperativa di credito e, inoltre, per quali imprevedute vie possano riparare a qualche congenita lacuna; e così via.

Ma supponiamo pur compito questo grande lavoro: il risultato suo sarà pur sempre poca cosa. Perchè la ragione e il buon senso dicono chiaro che ulteriormente a quella indagine portata su quelle che diremo qualità etiche di certi ceti agricoli un'altra ne deve correre, la quale si proponga di sapere: come quelle sieno venute in vita e quanta quindi sia la stabilità loro; quanta la loro efficienza e come possano esse, per l'intervenire eventuale di elementi perturbatori — giuridici, politici e amministrativi sopratutto — subire qualche radicale mutamento; e così via. È tutto ciò possibile? Possiamo noi, con qualche non mentita serietà di effetti, occuparci di quale sia — per lo sviluppo delle istituzioni cooperative di credito — il valore della razza degli agricoltori o della specie o sottospecie della coltura? [1] e poi vedere come stanno le cose — qualcuno ha pur osato farlo — riguardo al clima e alle comunicazioni? e non trascurare, inoltre, nulla di ciò che tiene alla costituzione politica di un popolo e alla sua legislazione economica e al possibile intervento dello Stato nella specifica materia? e aver l'occhio, per soprappiù, a tutto ciò che tiene alla opinione pubblica e alla istruzione agraria, agli stimoli confessionali e al valore di qualche eroico propagandista della cooperazione rurale di credito? Evidentissimamente, no.

[1] Per quel che riguarda la razza si veda lo studio del conte Paolano Manassei sulle *Associazioni rurali miste* negli *Annali di Agricoltura* nel 1896 (N. 211) e per quel che tiene alla specie e sottospecie di cultura vedi negli Atti del Congresso Internazionale dei Sindacati agricoli (Parigi, 1900) la memoria di H. Bord.

14. *Semplificazioni portatevi dalla natura pratica del presente lavoro. Il patronato.*

Ma non per questo si può pensare che noi dobbiamo tener in noncale tutto ciò che, in fatto di cooperazione agraria di credito, non abbia colore apertamente economico. Con tale trascuranza noi cadremmo in gravissima colpa perchè tradiremmo la natura pratica, cioè concreta, di questo studio; il quale, mentre è volto a considerare ciò che oggigiorno è il credito agrario in Italia, è impegnato anche a ricercare per quali modi esso potrebbe essere fatto più intenso e abbondante a più grande vantaggio dell'agricoltura nostrana. Chiunque voglia rispettare queste esigenze, che sono di indole pratica, riconoscerà facilmente che esse, con la loro sola presenza, operano una cernita nell'ammasso di condizioni reali e concrete che al punto di vista strettamente scientifico ed obiettivo sarebbe di stretto dovere considerare. Quelle due esigenze non esigono certo p. es. che si disputi e della razza e del clima e della costituzione politica e della opinione pubblica: perchè mentre è indiscutibile che una loro influenza c'è, è pure indiscutibile che essa è assai remota e che, dippiù, come che essa sia, essa è poco meno che immodificabile.

Ma altrettanto non può dirsi di certo di quanto tiene p. es. agli stimoli confessionali e all'intervento appropriato dello Stato: son quivi anzi le cose modificabili per eccellenza. Nella fattispecie noi possiamo anzi dire di stare assistendo alle loro modificazioni attuali. Sebbene con una lentezza in tutto proporzionata alla tenacia delle prese che il partito esercita tuttora sull'organismo di grandissima parte delle Casse rurali, pure possiamo dire che quelle prese un po' si allentano: si allentano nel senso che vieppiù emergono in questi organismi cooperativi i tratti del puro istituto economico; non già nel senso che la volontà di un partito non si valga tuttora di questi organismi come di suoi proprii strumenti e non distenda tuttora sopra di essi il proprio patronato ideale.

Il patronato: differentemente da ciò che accade in Germania sopratutto, e più specialmente ancora nella Federazione di Darmstadt

di Guglielmo Haas dove la cooperazione rurale si è andata rapidamente chiarendo per l'organo di una classe, la classe dei piccoli e dei medi proprietari, differentemente da ciò qui da noi la cooperazione è più spesso che non si creda viziata (o integrata?) da quel patronato larvato. che si dissimula nella partecipazione alle Casse di agricoltori, che di tale azienda non hanno, in senso economico, che assai scarso bisogno e che su tali aziende si trovano a esercitare potentissime influenze. È anzi proprio in queste influenze che si manifestano più chiaramente che altrove gli elementi non economici della cooperazione di credito rurale, ed è proprio nel problema del patronato, insieme con l'altro gemello dei fini accessorii della Cassa, che convergono e si illustrano a vicenda tutti i termini e i rapporti della questione.

Val dunque la pena di studiarlo. Solo per questo, e quando anche questo problema non fosse della massima attualità e della praticità più pungente, varrebbe la pena di vedere in qual modo un fatto di patronato si componga dentro una Cassa rurale.

CAPITOLO II°

Gli elementi extraeconomici nelle Casse rurali. Il patronato e i fini accessori.

15. *I precedenti della questione del patronato.*

La questione del patronato non è per noi — lo abbiamo accennato — affatto platonica. Quando pure non bastassero a convincerne il lettore i ricordi che senza dubbio egli conserva delle polemiche accese che hanno per molti anni diviso la stampa detta *borghese* da quella che si intitola socialistica in tema di cooperazione agraria, si potrebbe sempre rifar presente il voto unanime espresso in favore delle forme patronalistiche nelle cooperative rurali dalla Commissione chiamata a consultare di cooperazione rurale dal ministro Boselli nel 1894 [1]. Questa Commissione, che può anno-

---

[1] Cfr. *Annali d'Agricoltura*, n. 211 pag. 97-126.

verarsi tra le più edotte e laboriose, manifestò il voto che « il Governo indirizzi i Comizii agrarii, opportunamente riordinati e rinvigoriti, a promuovere e coordinare alla propria amministrazione nelle rispettive circoscrizioni, Società agricole cooperative con il concorso e l' affratellamento delle classi agrarie proprietarie e lavoratrici ». Or tanta vitalità scissipara, diremo, nei nostri Comizii agrari è tuttora un vanissimo *desideratum:* non possiamo più dire, però, che del tutto invano sia passato sui nostri ceti agricoli l' invito ad affratellarsi in una comune opera di redenzione.

Quando il conte Paolano Manassei proponeva alla Commissione, abbastanza sfiduciatamente, quell' ordine del giorno, egli non avrebbe mai pensato che i suoi scettici auspicii avrebbero trovato una loro inattesa realizzazione; e non già in quelle rudimentali forme cooperativistiche da lui designate: il mutuo soccorso, cioè, e i magazzini di consumo; ma, invece, proprio nella maturità della cooperazione di credito. Eppure le cose sono andate propriamente così. È bensì vero che il Manassei, piena la mente come aveva — e chi non la aveva nel 1894 in Italia? — della imminenza di non si sa quali catastrofi sociali e, parallelamente, di impossibili nostalgie del buon tempo passato, pensava assai più ad un ricollegamento sul terreno della cooperazione delle plebi rurali e dei grandi proprietarii che non pensasse a quella organizzazione cooperativistica dei bassi e medii ceti agricoli che, quasi unici invece, per l' appunto, hanno fatto delle Casse rurali la loro difesa economica; resta pur sempre però che, sempre sul terreno della cooperazione rurale, un congiungimento si è avuto tra un aperto interesse economico e un interesse, palese o coperto, di un' altra natura che non sia l' economia.

16. *Le varie maniere del patronato. Il patronato « morale ».*

Di quale natura? Intendiamoci subito. La parola stessa *patronato* reca con sè troppi ricordi di atteggiamenti politici perchè intorno ad essa non si accendano — e si sono accese di fatto — polemiche di partito. Ma tali polemiche di ispirazione politica noi le troviamo del tutto oziose; e come tali crediamo debbano essere lasciate da parte. Quando il socialista ci dice che egli non vuole partecipazione di borghesi — usiamo il suo gergo — alle

cooperative del popolo della campagna, noi domandiamo che cosa egli intenda per partecipazione; quando un conservatore ci dice, al contrario, che egli volentieri vorrebbe che i ceti diversi ed opposti fraternizzassero in un' opera di mutualità, noi domandiamo ancora che cosa egli intenda con questa sua fraternità. Perchè è chiaro che l' uno e l' altro possono intendere due cose assai diverse tra di loro e, aggiungiamo, intendono di solito proprio quello che meno può interessarci come studiosi di un fatto di cooperazione. È sopratutto il patronato morale, è il contagio politico — benefico o dannoso — che tanto il democratico quanto il conservatore hanno in vista quando deprecano o esaltano; ed è appunto di esso che noi — in quanto siamo solleciti di quell' autonomo organismo di economie che è una Cassa rurale — possiamo fare un conto, non certo nullo, ma pur abbastanza limitato.

Dir nullo, sarebbe veramente troppo; e meno che mai, poi, avremmo il diritto di dire così noi che proprio nell' oggetto immediato di queste nostre indagini, le Casse rurali, possiamo dire di aver un esempio cospicuo del che cosa sia e quanto possa un fatto di patronalismo morale innestato su un fatto di cooperazione. Se patronalistica infatti può dirsi quella prestazione che è fatta gratuitamente, tutte, senza distinzione, le nostre cooperative di credito rurale, neutre o cattoliche che siano, sono intimamente tocche di patronato. Se « padre Raiffeisen » ha dovuto ancor da vivo e più da morto, rassegnarsi a veder sfrondato di molte fronde il suo bel sogno di cooperatore, egli non ha ancor veduto, però, cadere in disuso quell' offrirsi senza compenso dei promotori e dei dirigenti delle sue Casse, al quale egli era attaccatissimo come al più « cristiano » de' suoi famosi *principii;* questa gratuità di servizi permane intatta tuttora e non poco se ne confortano le cooperative in discorso. Di tanto giovamento è, anzi, questa disinteressata offerta di prestazioni che qualche zelante economista ha voluto dubitare che sia puro e semplice patronato morale, la ha considerata al punto di vista dello scambio dei servizi e ha concluso che in quella gratuita locazione d' opera è da ravvisarsi un atto di beneficenza. È vero? è falso? È vero è falso insieme; verissimo (e i *cooperatisti* alla Gide ben lo sanno!) se guardato con l' occhio di lince dell' economista; non vero se considerato con l' occhio più bonario e sensato di quella sapienza pratica, che

deve essere la nostra immancabile guida. Or questa ci avverte che, se pure non siamo disposti a rifiutare il carattere di morale a qualsiasi più generosa e insurrogabile attività umana, conviene che lo riconosciamo in questo spontaneo porgimento di prestazioni direttive ed esecutive.

17. *Il patronato economico e la composizione omogenea della Cassa.*

Patronato morale è; dunque esso non vizia l'organismo economico della Cassa e tanto basta perchè noi non ce ne preoccupiamo che assai poco. Perchè quel patronato che ci preoccupa è quello soltanto che in qualche modo si addentra nella compagine finanziaria della Cassa e ne altera la costituzione e le linee.

Ora questa più realistica specie di patronato la abbiamo noi nelle nostre Casse rurali? La nostra statistica agraria — ciò che del resto accade anche nella Germania esemplare — è disgraziatamente muta per tutto ciò che riguarda la composizione cioè il materiale umano, diremmo, di che son fatte le nostre Casse rurali. La già citata statistica del 1905 p. es. non ne fa parola: essa si limita ad accennare vaghissimamente i soci delle Casse come appartenenti allo stato agicolo, senza occuparsi nè punto nè poco di specificazioni ulteriori da farsi in base ai redditi. Dovremmo, forse, indurre dalle induzioni che il Lorenzini ha fatto sulle cooperative rurali — d'ogni specie, si noti — della Baviera e del Würtemberg? Sarebbe uno spreco di audacia. D'altro canto assai poco ci dicono i bilanci delle Casse e meno ancora — quando pure una qualche quota è richiesta — l'ammontare delle tenuissime quote; e conviene perciò rassegnarsi a discorrere dell'intervento dei grossi proprietarii in queste cooperative di credito quasi esclusivamente al punto di vista qualitativo: il *quantum* ci manca perchè ci manca la cifra.

Si può giurare però che questa cifra non è lo zero; se così fosse non si spiegherebbero più le incessanti polemiche che, parallele alle surricordate, si sono prodotte anche su questo punto fra gli uomini delle diverse parti politiche. Vanno quelli disputando se il consociarsi di grandi proprietarii nelle cooperative di credito rurale — materiate in gran parte di gente a modesto reddito —

sia un bene o sia un male: e rispondono che è un bene quelli che hanno a cuore quella nefasta arcadia che si chiama la pace sociale e rispondono che è un male quelli che hanno il barbarico culto della lotta di classe. Non vorremmo sembrare troppo taglienti affermando che tutto ciò ci sembra un fuor d'opera. Come prima esigevamo che il patronato — per essere più che una tutela o una integrazione morale dei cooperatori — intaccasse la figura economica della Cassa rurale, così ora, prima di espellere o di invitare il grande proprietario dentro all'istituto di credito, domandiamo se si intenda di espellerlo o di invitarlo in tanto in quanto è grande proprietario o, invece, in vista di una specifica funzione che esso possa compiere come cooperatore. E diciamo subito che solo in vista di questa funzione si può ragionevolmente sentenziare; e aggiungiamo anche che, a parer nostro, questa sentenza non può essere che favorevole se questa funzione è quella stessa d'ogni altro cooperatore e si contiene rigorosamente dentro le leggi organiche della economia creditizia cooperativa.

18. *Eterogeneità di composizione compatibile con le funzioni di una Cassa.*

Ma è ciò possibile? Lo zelo logico di molti economisti dice chiaramente di no. Le classi economiche, pensano costoro, possono bensì essere più o meno tardive nella loro conscia costituzione e nella loro organizzazione sul mercato: resta però sempre che, organizzato o no, chi dispone di certi redditi, appena si sottopone alla regola economica che presiede ad altre economie private di diversa dimensione, si trova in una posizione, che sarà di vantaggio o svantaggio, ma che certamente è singolare. Singolarissima è appunto la situazione del proprietario a grandi rendite che si fa socio d'una cooperativa di credito: poichè una Cassa rurale altro non è, essi pensano, che un espediente piccolo per scontare una cambiale collettiva, è ovvio che non ha alcuna ragione economica di associarvisi chi può facilmente, senza la mutua garanzia di nessuna collettività, trovar credito per conto proprio dove meglio gli piace.

Ci sembra che chi dice così corra troppo. Noi troviamo che, dal momento che la questione è impostata su un più e un meno

di redditi, un' analisi sia pur sommaria ma di indole quantitativa si imporrebbe; e ci sembra che sarebbe conveniente esaminare: se la economia privata dal proprietario a alti redditi sia veramente un che di compatto di inscindibile che agisce sui mercati simultaneamente e tutto d' un pezzo e ne subisce nella sua totalità le reazioni integrali; o non sia piuttosto, come è assai più vero, un che di frazionato e di scandito, che opera in tempi diversi su diversi mercati e ne è modificato volta a volta ed in parte solamente [1]. Si vedrebbe allora che la mutabilità grande degli equilibri economici può portare a delle inattese coincidenze di interessi e portare ad una concordia di posizioni di utilità l' insieme di un reddito basso con una frazione di un reddito alto, la somma di più redditi meschini con la totalità di un reddito altissimo; si vedrebbe quindi, sulla base di quelle coincidenze e di quelle concordie, svilupparsi alla maniera economica, anche se tocca di un apparente patronalismo, una cooperativa di credito.

19. *Gli Statuti e i Regolamenti delle Casse in rapporto al patronato.*

Entriamo qui nel cuore della questione. Poichè per noi, ripetiamolo, il patronato che il grosso proprietario potrebbe esercitare su una cooperativa di credito non deriva già da questa sua aneconomica qualità di proprietario grosso, ma esclusivamente dalla sua qualità economica di disponente di alti redditi, è assiomatico che non possiamo noi disquisire dell' entità e degli effetti di quel patronato se non sappiamo quale e quanta sia l' attività cooperativa che gli è permesso di sviluppare; quale sia p. es. l' ammontare delle sovvenzioni che egli può chiedere, quale l' ammontare dei prestiti o dei depositi che egli può offrire, quale l' ammontare delle garanzie che egli può o deve porgere.

Or come stanno le cose su questo punto nelle nostre Casse rurali? Non se ne sa nulla; e a questo proposito più che mai è vera la classica osservazione del Valenti che noi possiamo, sì, conoscere in anticipo le condizioni esterne, ma non mai l' interno funzionare d' una cooperativa. Non pure la legge infatti, ma anche

---

[1] Cfr. G. Valenti, *La Cooperazione rurale*, p. 167 e segg. Anche nel Lorenzoni, che ha fatto una sapiente anatomia del cooperatore, si trovano mille esempi di questi frangimenti dell' unità redditizia.

gli Statuti e i Regolamenti delle nostre Casse rurali, tanto confessionali che neutre, tacciono sull'ingenza così delle sovvenzioni concedibili ai soci come dei depositi o sovvenzioni da loro ricevibili e ne deferiscono la fissazione all'assemblea generale dei soci la quale, capo per capo, stabilisce una cifra *maximum*. Or se tale disposizione deve essere lodata in quanto tende a uniformare via via la capacità della cooperativa alle esigenze del mercato finanziaro e restringerla quando questo si inasprisce e allargarla quando esso si fa più fluido, essa può essere biasimata però in quanto, concedendo fidi di diversissimo ammontare, agevola il prodursi nel seno della Cassa di diseguaglianze spesso vessatorie e talvolta quasi monopolistiche.

Ma vi è dell'altro. Dagli Statuti modello di entrambi i tipi di Cassa rurale, quali sono qui da noi, risulta inoltre che spetta all'Assemblea di fissare tutt'al più di anno in anno il tasso d'interesse sui prestiti e il saggio dello sconto. Appunto perchè prima lodavamo l'altra disposizione statutaria intesa e custodire l'elasticità della Cassa di fronte alle mutabili condizioni del mercato del denaro, appunto per questo dovremmo mover appunto a questa ultima citata. Essa vincola troppo l'istituto di fronte ai proprii soci: alcuni dei quali, combinando sapientemente l'entità del credito loro concesso con la varia altezza del tasso e del saggio, possono costringere l'istituto a ricevere delle vere liberalità pur formalmente irreprensibili.

20. *Le maniere del patronato effettivo. Il patrono come sovvenuto e come sovventore della Cassa.*

Se, oppostamente a ciò che accade, fosse prefissato — dentro limiti, si intende, abbastanza ristretti — l'ammontare della sovvenzione concedibile e fosse movibile, invece, il tasso e il saggio, non potrebbe mai presentarsi a nessun socio — grosso o piccolo proprietario che egli sia — la possibilità: di chiedere una sovvenzione al tasso della Cassa proprio quando il tasso corrente è più basso e far quindi beneficiare i suoi consoci dell'utile che la Cassa si riserba su ogni operazione, aumentato della differenza fra il saggio corrente pagato dall'Istituto e il saggio prefissato che esso si fa pagare. E non si obbietti che anche la somma delle provvi-

gioni — che contiene spese d'esercizio e riserve e utili — e della differenza di interessi è pur sempre poca cosa; perchè noi si potrebbe facilissimamente rispondere che si tratta di poco o di molto a seconda dell'ingenza della sovvenzione ottenuta e che questa dobbiamo pensare poter essere la masssima possibile, se è commisurata sul fido aperto al grande proprietario.

Al quale, del resto, quando non bastasse questa via per somministrare ineccepibilmente degli aiuti alla Cassa, sarebbe pur sempre aperta una seconda via. Buona parte delle nostre cooperative rurali di credito, per un malinteso spirito di autonomia, si sono date a utilizzare vieppiù il risparmio dei soci e a ricorrere con sempre maggior frequenza ai prestiti di loro piuttosto che di estranei. Dagli Statuti delle Casse non risulta che sia fissato l'interesse che esse pagano sui prestiti e sui depositi: è facile intendere però [1] che esso sarà sempre inferiore all'interesse imposto dalla Cassa sui prestiti che essa fa. In ogni maniera, quale che il tasso sia, ben può il grosso proprietario in questione, quando il tasso corrente del denaro sia salito sopra al tasso fissato dalla Cassa per i suoi prestiti, offrire esso di somministrarne alla sua cooperativa facendola beneficiare così della differenza tra il saggio del mercato e il saggio pagato al socio sovventore. Tutto ciò è assai ovvio: ed è questa infatti una pratica alla quale sovente, e sopratutto in momenti di crisi, sono ricorsi i patroni, per avvantaggiare inavvertitamente le Casse patronate.

21. *Il patronato economico e le forme delle responsabilità giuridiche dei soci.*

Questo scopo non può, del rimanente, esser meglio raggiunto che attraverso l'istituto della responsabilità illimitata. Sono note le dispute, non terminate ancora, su quale sia l'ideale forma di garanzia d'una Cassa rurale: se la garanzia limitata o illimitata. La disputa non finirà mai: l'una e l'altra maniera di rispondere delle obbligazioni dell'ente è da accogliere o da respingere a

---

[1] Quando fosse oppostamente sarebbe troppo semplice per il socio presentarsi prima alla cassa come consumatore di credito e poi ripresentarlesi come o risparmiatore o sovventore di capitale e lucrare la differenza tra l'interesse da pagare e quello da riscuotere. La cosa è così semplice che ha già dato luogo a qualche abuso.

seconda, appunto, della composizione della cooperativa: accogliendo la illimitata quando il gruppo di soci è, al punto di vista del reddito, omogeneo, accogliendo la limitata quando, invece, esso è eterogeneo. Quando il gruppo è eterogeneo e la responsabilità è illimitata tutto il vantaggio è dei molti a reddito basso e tutto il danno è dei pochi a reddito alto: della quale affermazione si potrebbe portare in prova in diretta l'invincibile tendenza delle Casse ad accomodarsi alla garanzia limitata a mano che diventano più rigorosamente economiche e commerciali e in prova diretta la notoria ripugnanza di moltissimi grandi proprietarii a cooperare con dei proprietari modesti in una stessa Cassa rurale a responsabilità illimitata. Attraverso questa non soltanto essi aumentano di gran lunga la capacità di sconto della Cassa — recando così ai consoci un notevolissimo vantaggio che non è però un donativo — ma possono anche, nel caso, per dir vero infrequentissimo di rovina della cooperativa, colmarne del loro le passività: salvo poi un diritto spesso platonico di rivalsa verso i consoci, il vantaggio economico dei quali appare qui fin troppo evidente.

22. *Il patronato economico e i suoi limiti iniziali.*

Fin troppo evidente nella generalità dei casi, ma non sempre però. Anche a proposito di questo patronato esercitato *post mortem*, diremo, come a proposito d'ogni altra specie di patronato, il problema non può risolversi che in termini di quantità e di misura. Se ogni vero e proprio atto patronalistico consiste in un certo beneficio che il socio cospicuo provvede alla società, non tutti i benefici di questa specie, però, possono essere detti di patronato: perchè questo sia conviene che il loro ammontare varchi certi limiti. Quali? Vediamoli nel caso del patronato di liquidazione della società. È ovvio che in tal caso non basta dire, così all'ingrosso, che i soci provveduti rispondono di molto e gli sprovveduti di poco, ma bisogna determinare con la massima esattezza il *quantum* delle quote di passivo rispettivamente solute e vedere in che rapporto stiano con le sovvenzioni rispettivamente avute dalla società. Se le grosse quote del passivo, solute dal socio cospicuo, fossero inferiori o coprissero l'attività da esso avute, non sarebbe

certo il caso di parlare di patronato, nè postumo nè altro. Di patronato vero e proprio si potrebbe evidentemente cominciare a discorrere soltanto nel caso che le passività colmate dal patrono superassero le attività da lui ricevute dalla Cassa.

Ma non basterebbe ancora, perchè rimarrebbe sempre a sapere che cosa si debba intendere per attività. È forse la pura e semplice somma delle sovvenzioni avute dalla Cassa? La Cassa ha cominciato ad avere una ragione e una esistenza economica soltanto dal momento in cui essa è stata idonea ad apportare — mediati o immediati ma sempre calcolabili — ai soci certi benefici, che essi non avrebbero potuto ottenere altrimenti. Or tra questi benefici quello che è praticamente fondamentale e più vistoso è, certamente, il fatto delle somministrazioni, ma quello che è più caratteristico e distintivo della Cassa è la somma totale di servigi economici che essa rende e che nessun altro nè privato nè ente può fornire in sua vece.

Or eccoci alla domanda di prima: in tal caso quando si può dire che si è esercitato un postremo atto di patronato? Ed eccoci alla risposta.

Di questa specie di patronato non si può parlare che quando le passività liquidate dal socio patrono siano superiori all'addizione delle sovvenzioni ricevute insieme con gli altri vantaggi avuti dalla Cassa, in forza dei quali la cooperativa esisteva e ai quali soltanto la cooperativa poteva provvedere. Affinchè patronato vi sia è necessario dunque; che le passività liquidate dal socio patrono siano superiori, tanto alla somma delle sovvenzioni avute da lui aumentate dai vantaggi insostituibili che egli stesso ha avuto dalla Cassa, quanto alla somma delle sovvenzioni avute dai soci aumentate dai vantaggi insurrogabili che essi stessi hanno avuto dalla Cassa. Quando le passività liquidate fossero inferiori alle somme dell'attività del socio patrono ogni patronato esulerebbe ovviamente: quando esse fossero inferiori alle somme delle attività dei soci il patronato mancherebbe perchè costoro avrebbero sempre avuta, all'infuori d'ogni calcolato aiuto postumo, una ragione economica di fondare e tenere in vita la cooperativa di credito.

Or è questa ragione la essenziale nella cooperazione come in ogni altra specie di intrapresa: ed è alla stregua di essa che si

deve anche valutare se quelle forme di patronato, che abbiamo veduto dissimularsi nel gioco reciproco dell'ammontare delle sovvenzioni avute e offerte dal socio alla Cassa e degli interessi rispettivi pagati o riscossi, siano o meno effettivamente patronalistiche: dichiarandole tali solo quando per una via o per l'altra il consaputo beneficio che, con danno proprio, il patrono porta alla Cassa è tale che, senza di esso, questa non avrebbe avuto ragione economica di vivere. Quando noi vedremo un socio sospetto di patronare la Cassa approfittare di un momento in cui il tasso corrente del denaro è più basso di quello ormai fissato e chiedere il *maximum* della sovvenzione concedibile, con evidente oblio d'ogni regola economica, quando vedremo questo, non saremo ancora abilitati ad affermare che si tratti di patronato. Perchè questo in tal caso vi sia, conviene che la differenza lucrata dalla Cassa tra il tasso corrente e il proprio tasso sia tale che, privata di essa cioè di quell'ammontare di utili, la cooperativa di credito non costituisca per i suoi soci un beneficio differenziale in più. Le stessissime cose si dicano del patrono, non più sovvenuto, ma sovventore della Cassa: anche in tal caso il patronato si ha solo quando la differenza fra il tasso corrente del denaro e il tasso inferiore offertole dal patrono è tale che, senza questo lucro, la cooperativa sarebbe privata d'ogni ragione di vita.

23. *I fini accessori al doppio punto di vista: politico-morale ed economico.*

Se di patronato su una cooperativa di credito non può parlarsi che quando la Cassa ne risente un beneficio effettivo, noi possiamo dire che la complicazione dei fini non economici dentro alla Cassa non accade che quando a carico di questa si opera un danno effettivo.

Il parallelismo con quanto abbiamo detto in tema di patronato è, a questo proposito, pronunciatissimo. Tutta la gran disputa condotta pro e contra il concentrarsi di più fini — economici gli uni e extraeconomici gli altri — intorno ad un solo istituto cooperativo ci sembra che non abbia, al punto di vista scientifico, quasi nessun significato. Insieme con la maggioranza degli studiosi del fatto cooperativo, anche se contro ai molti utilizzatori d'ogni

colore delle organizzazioni cooperativistiche, noi pensiamo che sia del tutto estranea ai ragionamenti dell'economia il sapere se la tal Cassa rurale sia nata per l'incitazione del tale e tal'altro ascritto a quel partito o praticante di certi riti, se una seconda Cassa si sia formata esclusivamente di persone le quali in tema di politica di religione ecc., ecc., la pensano in un certo modo e non in un certo altro [1]. In quanto, oltre che obbiettivi indagatori degli organi e delle funzioni della cooperazione agraria di credito siamo anche dei propugnatori del diffondersi delle pratiche cooperative tutto ciò potrà interessarci moltissimo: noi sappiamo, infatti, come ben dice il Valenti, che gli uomini non sono condotti ad agire soltanto da impulsi economici, noi sappiamo anche che nel campo stesso economico abbisognano di stimoli d'ordine diverso e che, per stare tra noi, molti di quelli che fan parte delle Casse rurali cattoliche non sarebbero mai entrati senza stimoli religiosi e confessionali nell'ambito della cooperazione. Or queste cose insieme significano che, in quanto siamo gente che vuol *fare*, ci corre obbligo di tener conto di tutte le forze politiche, religiose, proselitistiche che possono sospingere gli uomini a moltiplicare le Casse rurali e la cooperazione agraria in genere. Ma in quanto siamo uomini che si limitano al *dire* la verità obbiettiva, quale essa è, non possiamo celarci che questo affaccendamento di stimoli diversi è in verità anteriore alla creazione e al funzionare della cooperativa in discorso, è uno stadio, sia pure indispensabile, ma di preparazione di essa; e che a questo titolo non ci riguarda in quanto vogliamo sorprenderne eventualmente i segni nella compagine stessa della Cassa, ritrovarne le impronte nell'organismo economico di essa.

---

[1] Si possono dare casi, però, in cui quella limitazione del campo di cernita dei soci può intaccare il vero e proprio meccanismo economico della Cassa. Uno di questi si darebbe quando, trovandosi la Cassa in tal situazione che una nuova sovvenzione di un certo ammontare che le venisse richiesta, abbasserebbe d'una certa quota per tutti i soci il tasso di interesse pagato, essa pur la rifiutasse perchè le venisse richiesta da chi non ha il requisito politico o confessionale. Il caso inverso si presenterebbe quando una sovvenzione chiesta alla Cassa la costringesse a una nuova operazione passiva il cui costo si riverserebbe su tutti i soci eppure essa la accordasse lo stesso in vista di quel requisito.

24. *Il fine accessorio rappresenta una passività per la Cassa. I limiti di questa passività.*

Ripetiamo: il parallelismo con le cose dette sul patronato è pronunciatissimo. Se non v' è patronato senza un utile, non v' è fine accessorio senza un costo. Insistiamo però subito anche qui sulle esigenze quantitative di questo nostro discorso. Sapere che un fine accessorio implica un costo per la Cassa è, sì, necessario acchè si possa stabilire che esso fine è veramente interno alla cooperativa, ma non è affatto una determinazione sufficente. Il concetto di fine accessorio è determinato a sufficienza soltanto quando si sappia quale sia l'ammontare del costo che esso importa.

Noi non comprendiamo p. es. perchè mai i rigoristi della cooperazione dovrebbero imputare di lesa cooperazione quella *Alleanza Cooperativa Torinese*, diretta dal Nofri, la quale mediante una parte degli utili ha inscritto alla Cassa di previdenza tutto il suo personale e lo ha assicurato contro gli infortuni; ci sembra che se, nonostante la sottrazione degli utili avvenuta a questo scopo, degli utili tuttavia sono soprarestati e in quantità sufficente a giustificare l'esistenza economica della Cooperativa nulla vi sia da opporre contro codesta complicazione di fini. Perchè mai — facciamo un altro esempio — avrebbe voluto il Tribunale di Bologna rifiutarsi, or è qualche anno, di riconoscere certa Cassa rurale di Corticella perchè nel suo Statuto si era stabilito che una parte degli utili durante l'esercizio fossero devoluti ad un'opera cattolica e così pure dovesse ad essa devolversi il fondo di riserva in caso di scioglimento della società? A parer nostro, poichè anche dopo la erogazione in discorso rimaneva pur sempre ai soci una parte di utili, bene ha fatto la Corte d'Appello di Bologna a riformare quella sentenza. Il magistrato ha mostrato così di intendere che un fine accessorio deve dichiararsi incompatibile con una Cassa rurale solo quando esso frustri totalmente lo scopo economico di essa, importando un costo pari in tutto o superiore agli utili della società medesima.

25. *L' importo del fine accessorio in relazione con la quota degli utili e coi tassi d' interesse.*

Come ben si capisce noi parliamo qui degli utili in largo senso, cioè, così di quelli che pertengono in quote parti ai soci e si sommano al patrimonio della Cassa, come di quelli che vengono ai soci sotto forma di basso tasso di interesse sui prestiti ottenuti. È ovvio, infatti, che lo scopo economico della società sarebbe egualmente frustrato tanto se, supposto che il tasso della Cassa sia quello corrente per i privati, essa rivolga gli utili lucrati sulla differenza fra il tasso riscosso e quello pagato allo scopo accessorio: quanto se si supponga che la Cooperativa elevi oltre misura il tasso e non spartisca tra i soci nè accumuli sul fondo di riserva degli utili proporzionali alla differenza, artificialmente elevata, tra il tasso pagato e il tasso riscosso.

Nell' un caso come nell' altro tutto il vantaggio che il socio della Cassa ragionevolmente se ne attendeva si elimina e svapora a vantaggio di un altro alcunchè qualsiasi che non è però, questo è ben certo, la Cassa in questione. Tutto ciò è palmare: pur tuttavia questa usurpazione del fine accessorio ai danni del principale assume forme ancor più crasse quando la sedicente cooperativa non ricorre neanche più agli espedienti di adottare il tasso corrente e erogare gli utili o di adottare un tasso superiore al corrente e non distribuire nè ai soci nè alla riserva tutti quanti gli utili; ma si limita semplicemente a chieder prestiti o accettar depositi dagli enti da beneficare, misurando loro gli interessi a un saggio più o meno superiore al corrente.

26. *I fini accessori e il loro importo in relazione agli Statuti e ai Regolamenti delle Casse. Valore di questi.*

Abbiamo parlato di sedicente cooperativa: ben lo merita, ci sembra, quella Cassa che, sulla traccia del fin qui detto, si riduca ad essere un congegno economico a vantaggio di tutti fuorchè dei suoi soci. La cosa sarebbe tanto enorme che, all' infuori di pochissime Casse subito punite della loro smodatezza, quasi nessuna delle cooperative di credito, neanche delle più notoriamente inteu-

date a partiti politici, ha osato porre nel suo Statuto condizioni così contradditorie. È ben vero qui che si tratta di quei rapporti di funzione, sui quali nulla ci possono dire, preliminari come essi sono, i rapporti di condizione e sui quali solo qualcosa possono dire le indagini e le ispezioni fatte in concreto: noi pensiamo però che sieno di qualche significato anche gli atteggiamenti statutarî. Or questi sono abbastanza rassicuranti. Infatti tanto gli Statuti nelle Casse neutre, quanto quelli delle Casse cattoliche (così civili come commerciali) dispongono: che, quando il patrimonio o il fondo di riserva o il capitale della società sia tale da fronteggiare i bisogni della società, l'Assemblea generale potrà o dovrà erogare i frutti a favore di comuni utilità o di opere cattoliche; e che, dove la società si sciolga, il patrimonio sociale, che non potrà mai essere suddiviso fra i soci, sarà erogato a beneficio di una opera cattolica, o depositato in attesa di congrua erogazione.

Come ben si vede siamo assai lungi dal poter accusare di falsità, cooperative di credito che si uniformano a Statuti di questo genere. Secondo le disposizioni ricordate le nostre Casse rurali, non solo non rinunciano a nessuna parte degli utili per i loro soci, ma stabiliscono anche che solo gli utili degli utili siano (per volontà dell'Assemblea, si noti, e non già per imposizione di Statuto) erogati a beneficio di chi non è socio e di qualcosa che non è la società. È verissimo sì, lo ripetiamo, che anche dentro a regole di questa specie una Cassa rurale può funzionare a vantaggio d'altri che essa medesima: è sì vero che essa può frustrarle completamente p. es. col prestarsi a pagare degli interessi esorbitanti che non le lascino margine per utili di nessuna specie; è anche vero, però, che di tali operazioni semifrodolente non si può aver nessuna notizia anticipata e che ad ovviarvi non v'è altro rimedio, ripetiamolo, che quello delle frequenti e improvvise e severe ispezioni ([1]. Soltanto queste possono garantire del funzio-

---

[1] Sono già molti anni che in Italia si parla di organizzare qualche ufficio di ispettorato sulle Cooperative. L'anzianità del problema stessa è stata chiamata a suffragare le più diverse opinioni: e chi vi ravvisava il segno della maturità della questione e chi della insolubile accademicità di essa. Tanto è: in questi ultimi mesi essa è stata rimessa sul tappeto dalle discussioni del Congresso delle Banche popolari italiane tenuto in Cremona il settembre u. s. Due opinioni sopratutto hanno tenuto il campo: dell'Anselmi e del Luzzatti. Quegli (Cfr. Relazioni al Congresso pp. 87-96) propugnava l'ispezione facoltativa su richiesta della Banca: questi l'ispezione obbligatoria promanante dal seno stesso delle Banche vigilate attraverso una Federazione regionale o una Unione Centrale. I tre punti

namento d' una cooperativa: quando ci si trovi sprovveduti di queste integrazioni ausiliarie noi non potremo saper mai se una Cassa rurale provveda più al proprio scopo economico diretto o al proprio fine accessorio o di istruzione agraria o di promovimento dell' agricoltura o di consolidamento d' un partito o di prosperità di una confessione.

27. *I fini accessorii e il loro importo dopo lo scioglimento della Cassa.*

In un caso solo possiamo saperlo: quando lo Statuto dispone delle attività della Cassa a società morta: in tal caso la funzione non può più tradire le condizioni per la semplice ragione che la Cassa ha cessato di funzionare. Noi pensiamo anche qui che nulla si possa eccepire contro tutte quelle disposizioni statutarie che invitano i soci a rinunciare, all' atto della ammissione a soci, ad ogni diritto sul fondo di riserva o capitale o patrimonio della Cassa ad una condizione soltanto: che le quote di utili sottrattele diuturnamente e che si accumulano non siano di tale ammontare da render nulla la funzione economica della cooperativa di credito. Purchè essa, vivente, resti cooperativa ben può la Cassa impegnarsi,

forti della prima tesi erano: *a*) che le Banche popolari erano andate abbastanza bene fin qui; *b*) che ispezionarle a forza era offenderne la autonomia; *c*) che l' ispezione è cosa tecnicamente difficilissima quando la Banca assoggettatavi non vi si presti. Tre anche erano i punti forti della seconda tesi: *a*) chi era in regola colle leggi e con gli Statuti nulla aveva da temere dall' ispezione; *b*) questa non era offensiva perchè uscita dal seno stesso delle Banche; *c*) le quali tutte — ma le piccole specialmente — se ne sarebbero avvantaggiate del cresciuto credito. Sebbene le discussioni svoltesi a Cremona, lungi dal toccare tutto intero il problema dell' ispezione alle Cooperative si siano limitate a vertere sulla cooperazione di credito e specialmente — con singolare ostracismo alle Casse rurali — sulle Banche popolari, pure è superfluo dire che noi concordiamo in massima con le idee esposte dall' on. Luzzatti (Cfr. Relazioni al Congresso pp. 63-74). Egli le ha formulate più rigorosamente nel Progetto di Legge inserito nella rivista *Credito e Cooperazione* del 1 ottobre 1905. All'Articolo 9 si assegna alle ispezioni il compito di verificare e accertare l' osservanza delle disposizioni legislative e statutarie, la consistenza patrimoniale della azienda e la regolarità delle scritture contabili, ma non si fa parola, almeno esplicitamente, della sorveglianza da esercitarsi sul funzionamento effettivo sulle reali modalità di vita economica delle Cooperative di credito. È certo questo un compito delicatissimo: è l' essenziale però, e Luzzatti stesso sulla succitata Relazione vi ha un felicissimo accenno. Il quale può dirsi confermato e sviluppato dalle appropriate osservazioni fatte dal Rava nella stessa Rivista il 31 ottobre dell' istesso anno. Oltre che per ragioni politiche anche per ragioni economiche e giuridiche l' on. Rava approva l' ispezione sulle Banche Popolari: i $^4/_5$ infatti dei loro capitali risulta da depositi e i depositanti non hanno nell' Amministrazione nessuna voce. E non si può forse dire quasi lo stesso delle *Casse rurali?*

al momento della sua costituzione, a non toccar il proprio patrimonio quando essa verrà a morire.

CAPITOLO III.

Gli elementi economici della Cassa Rurale.

28. *Natura e scopo economico della Cassa rurale.*

Che si tratta di fornire di capitale circolante per l'agricoltura gente di stato agricolo: questo ci sembra l'assiomatico principio donde deve muovere chiunque voglia schiettamente discorrere di cooperative rurali di credito. È questo un principio davvero assiomatico. Anche alla cooperazione di credito sono stati attribuiti gli scopi più diversi; alcuni derivati dal convertire in iscopo concreto d'una sola cooperativa ciò che avrebbe potuto essere, tutt'al più, il risultato del lungo operare sul mercato d'un gran numero di società similari (e si è parlato di eliminazione degli intermediarii, di distruzione dei sopraredditi ecc., ecc.); altri derivati dal convertire in iscopo concreto della cooperativa ciò che era, invece, effetto eventuale di essa sulle persone dei cooperatori (e si è parlato di elevamento di condizione economica, di trasformazione dei soci da tributarsi di un'azienda in autonomi ecc., ecc.); altri ancora desunti da altri diversi criteri. Nonostante questo ci sembra incontrastabile affermazione la seguente: che, se per iscopo della associazione cooperativa si intende il bene dei cooperatori individualmente introdotto nel giudizio soggettivo del valore, come motivo per entrare a far parte della società e per rimanervi, cioè il bene che forma il corrispettivo immediato dei sacrifici inerenti alla associazione stessa, non può esservi più dubbio che lo scopo della Cassa rurale non può essere altro che uno scopo di mera e immediata natura economica; cosiffatto, cioè, che implichi una soluzione positiva ad un problema di costi e di rimunerazioni.

29. *Possibilità e utilità della indagine esclusivamente economica della Cassa rurale.*

Dicevamo che è questa un' affermazione incontrastabile: possiamo anche aggiungere che la dottrina odierna e la più larga e recente esperienza non la contrastano più. Dopo le analisi perfette del Pantaleoni, le osservazioni penetranti del Lorenzoni e le attente indagini del Mariani non è possibile dubitare più che quella vasta corrente di metodi e di ricerche, che intende a ridurre nella loro purità scheletrica gli organismi economici delle più varie specie, non possa essere legittimamente utilizzata a indagare, sia pur sommariamente, quali siano i nudi lineamenti economici di una cooperativa rurale di credito. Che anche questa maniera di cooperare possa essere osservata sotto l' aspetto della economia non è dubbio; è, anzi, fuor di dubbio che tale aspetto, ben lungi dall' essere solo uno dei tanti sotto cui la si può considerare, è invece quello attraverso il quale più ci si svela il segreto congegno ond' essa si muove e funziona. Questo significa che accingersi alla anatomia e alla fisiologia economica, diremo, di una Cassa rurale è fare qualchecosa di meglio che un saggio di elegante accademia. Se così fosse lo tralasceremmo volentieri. Il vero è, invece, che nulla di meno accademico e di più immediatamente pratico può darsi di un' indagine che, mettendo in luce il meccanismo d' un istituto economico, viene nel tempo stesso a suggerire quali siano le disposizioni legislative e statutarie che più lo sollecitano al suo massimo rendimento: senza contare poi il particolare valore che ha tale indagine qui da noi dove, a giudizio di competenti, il legislatore ha talvolta richiesto ai cooperatori la quadratura del circolo e ha, insieme, sovente loro permesso di frodare legalmente il più sano spirito degli istituti cooperativi.

30. *Il fondamento economico del cooperare e la sua speciale figura.*

È alle ragioni della economia che si deve la straordinaria fortuna della cooperazione tra gli agricoltori. È molto ovvio pensare che in costoro non sarebbe mai caduto il proposito di raccogliersi in gruppi se da questi aggruppamenti cooperativi non

fosse stato per uscire per essi un beneficio, che essi possono apprezzare e calcolare con notevole esattezza: dalla precisione dei loro calcoli conviene che venga fuori la persuasione che mediante il cooperare perverrà ad essi un vantaggio, che mai non sarebbe loro venuto operando singolarmente a soddisfare il singolo bisogno similare.

Perchè il cooperatore di virtuale si faccia effettivo è necessario che, sulla base di un bisogno preesistente e della volontà di soddisfarlo, egli trovi che il mezzo cooperativo, lo strumento « cooperativa » è il più economicamente acconcio allo scopo. Anteriormente alla messa in moto del congegno cooperativo coloro che ne fanno parte e ne beneficiano attendevano a quel bisogno, cui ora provvedono con la loro società, mediante i più svariati modi di produzione dei beni. A un certo punto della loro vita di uomini economici, per un convergere di circostanze da tralasciarsi, essi vengono a reputare che, per quel tal bisogno, è meno costoso e più conveniente unire in qualche maniera le loro personali capacità di produrre e sostituiscono allora questo mezzo, l'unione, ai diversi mezzi prima usati per capo. Dice giusto il Pantaleoni quando scrive che la costituzione di una cooperativa è, nel linguaggio del Ferrara, il ricorso ad un costo di riproduzione. È giusto. Il punto saliente nella costituzione di una cooperativa è questo: che la unione di forze economiche in una nuova combinazione — sia che prima fossero isolate, sia che fossero legate in altre combinazioni — costituisce o crea un costo di produzione o un valore di sostituzione che prima non c'era. Se dei consumatori, che finora avevano comperato ogni cosa loro occorrente presso i negozianti, ciascuno secondo le proprie contingenze, ora si uniscono e si forniscono in conto sociale direttamente presso i produttori o presso i commercianti all'ingrosso, essi non fanno altro che ricorrere ad un costo di riproduzione che nasce dalla loro unione e lo sostituiscono ai metodi di produzione precedenti.

31. *I precedenti di fatto e i motivi della cooperazione di credito.*

Ma quale era questa produzione precedente? Che cosa producevano essi prima di avere la cooperativa? È evidentissimo che,

se cooperare significa sostituire un certo modo di produzione d'un servizio ad un certo altro, non si potrà discorrere della società se non avendo notizia dei singoli ai quali essa riproduce per altra via certi servizi: vogliamo dire che, sebbene una cooperativa sia un organismo economico che, una volta avviato, segue la sua propria regola, pure esso riceve diversi avviamenti iniziali a seconda della qualità economica di coloro che gli danno la vita. Ora due sono le qualità economiche che costoro possono avere, cioè di venditori o di compratori di una qualche merce sul mercato; e compratori appunto di quella merce che è detta denaro dobbiamo considerare che siano coloro che si aggruppano in cooperative di credito. Compratori diciamo. Perchè è indiscutibile che questa specie di cooperativa appartiene al genere: cooperazione di consumo; e che a quello stesso modo che i consumatori di commestibili o di indumenti o di case ecc., mettono in essere una congrua cooperativa di commestibili, di indumenti ecc., i consumatori di credito agricolo si foggiano, a ragione economica veduta, quell' istituto che ha nome di Cassa rurale.

Diversissimi possono essere i motivi che si compongono e si integrano in quella ragione economica, che sola ha la virtù di portare i singoli consumatori di credito a cooperare nel loro istituto: si vuol dire che sono indeterminabili le combinazioni di beni reali e di beni prospettici in forza delle quali il singolo adisce la Cassa. Stabilire che una cooperativa di credito istituita in una certa regione agricola potrà offrire il capitale occorrente ad un tasso di interesse inferiore e al normale e all' usurario non basta: il giudizio di convenienza è assai più complicato e i costi e le rimunerazioni non possono già ridursi al comune denominatore dell' interesse e del saggio misurato nel lasso di uno o pochi anni. Quel giudizio investe tutta la persona economica di colui che sarà socio: può presentarsi il caso che un consumatore, pur avvantaggiato nella misura del tasso, non si acconci a cooperare nel fondato pensiero che tale vantaggio sia ancor più sensibilmente goduto e sfruttato da un concorrente; può presentarsi ancora il caso — ed è l' inverso — che una misura del tasso svantaggioso non distolga un consumatore dall' adire la Cassa nel fondato pensiero che da tale svantaggio abbia essere danneggiato ancor più di lui un concorrente temuto. E così via.

32. *La cooperativa di credito e il credito della cooperativa.*

Laboriosissimo è dunque il giudizio di convenienza e si estende alla persona presente e futura del consumatore di credito, in sè e ne' suoi rapporti con altri che hanno la sua stessa funzione e anche diversa. Elaborato che esso sia, però, i risultati non possono essere che due: o il soggetto si astiene dal cooperare e la cosa non ci riguarda più, o esso entra a far parte della cassa di credito. Ma dal momento in cui il soggetto diventa socio egli cessa di essere soltanto consumatore di credito e ne diventa anche produttore. Si tratta qui di produzione non tecnica, ma economica, come ben si intende: e si capisce allora come la Cassa non possa produrre altrimenti che rivolgendosi fuori di sè, o al risparmio dei non soci (e anche dei soci) o a qualche grossista di capitali, come banchieri e Banche: e come essa produca, insomma, nel senso che offre ai varii fornitori di capitale delle condizioni superiori di certezza, di puntualità e di scorrevolezza nella restituzione delle sovvenzioni avute. Molte e complesse sono le forme giuridiche che una Cassa può assumere: sia essa però civile o commerciale, in nome collettivo o per azioni, a responsabilità illimitata o limitata la ragione economica del suo nascere e del suo prosperare è una sola: il fatto cioè che il prodotto delle fiducie personali godute dai singoli soci è superiore alla loro semplice somma. In altri termini una cooperativa è di credito in ragione esatta del credito della cooperativa: e ottimamente quindi pensa il Valenti quando scrive che le Casse rurali sono più che altro il mezzo di scontare una cambiale collettiva.

33. *La Cassa e i suoi soci risparmiatori e sovventori.*

È vero, però, che tale dicitura, per quanto felicissima, non riesce a cogliere che una — e non sempre praticamente la principale — delle operazioni passive delle casse cooperative. Queste si valgono infatti — come s'è già accennato — tanto dei capitalisti quanto dei risparmiatori per attingervi le risorse di cui abbisognano. Quand'anche non vi fosse l'inoppugnabilità dei bilanci che mostrano quale largo uso le Casse facciano del risparmio, non

vi sarebbe certo motivo di stupore che così accada: pensando a ciò che il risparmio è, vi sarebbe da stupire se accadesse l'opposto. Basta infatti quella nozione che ognuno di noi ha di questa particolare funzione economica, fatta di prudenza e di non avidità, per comprendere come la triplice esigenza d'ogni risparmiatore: la sicurezza della somma affidata, la possibilità di una scadenza non remota e la rimunerazione sufficente, sia soddisfatta dalle larghe responsabilità, di solito illimitate, che ha in sè la Cassa, dal lasso annuale del maggior numero di operazioni attive che essa compie e dalle preferenze che giustamente essa dà ai saggi costanti sui saggi minimi di interesse. Quando, a questi tre vantaggi di natura economica, si saranno poi aggiunti quelli che derivano alla Cassa dal suo frazionamento nei più piccoli centri e dal suo carattere di istituto locale si sarà compreso quanta larga messe di risparmio possa riuscirle di accumulare in sè.

Come è facile intendere, essa se ne varrà più o meno o niente del tutto a seconda che, volta per volta, saggiate le condizioni del mercato e confrontati sopra tutto il saggio da pagare al risparmiatore con quello da pagare al capitalista, essa troverà che è o inferiore o pari o superiore. Questa decisione concreta vuol essere presa volta per volta e non v'è luogo a pregiudicarla una volta per sempre: quello che qui si può utilmente dire è che, non soltanto la Cassa deve andare un po' a rilento nell'aprirsi al risparmio dei proprii soci e questo a scopo di non alterare fin dal principio la natura dell'istituto, ma, quando gli si sia aperta, non deve mai pagare ai risparmiatori un interesse più alto di quello che esige per le sovvenzioni fatte ai soci. Se così facesse — e il caso si è presentato — il compito economico della Cassa si capovolgerebbe totalmente: invece di essere una cooperativa di credito, cioè una cooperativa di consumatori di capitale, essa diventerebbe una specie di cooperativa per la produzione degli interessi e i consumatori lavorerebbero a produrre per i risparmiatori, invece che per sè e per l'agricoltura.

34. *La Cassa e il capitale di speculazione. Superiorità e inferiorità di essa.*

Da questo pericolo di perversione va del tutto immune la Cassa quando, invece di sostituirsi al capitalista provvedendosi

di capitale col proprio risparmio, essa si sostituisca semplicemente all'intermediario del credito, e, coalizzati i bisogni di capitale dentro di sè, ne accosti la domanda totale a quegli istituti che hanno ufficio appunto di offrire capitali. Quando la Cassa ricorre a questa maniera di credito è assolutamente escluso il delinearsi nel suo seno di un dissidio analogo a quello suaccennato fra risparmiatori e i consumatori: perchè il capitalista è in tal caso estraneo alla Cassa. Proprio da tal circostanza, però, le deriva una rigorosa limitazione: se la Cassa, appunto perchè è compratrice di credito all' ingrosso, può tenerlo a patti migliori che i suoi soci isolati perchè a suo vantaggio diminuisce la quota d' assicurazione e la quota di amministrazione, tuttavia non si deve credere che essa possa indefinitamente avvantaggiarsi di queste quote decrescenti solo che ingrossi la richiesta di credito.

Se la richiesta di quella specie di capitale che è il capitale d' esercizio agricolo fosse in condizione di comandare il suo mercato, si potrebbe dire che quel tal limite sta ad essa fissarlo e non già subirlo; ma così non è. È vero, invece, che, presso di noi sopratutto, il credito d' esercizio agrario a mala pena divincolatosi dalla usura, può dire d' aver ottenuto una notevole vittoria spostando quel limite dall' usuraio paesano alla Banca cittadina. Giunta di fronte a questa occorre che la Cassa si pieghi alle condizioni che essa detta. La storia della cooperazione di credito non ci offre esempio ancora — neppure nella Germania insuperabile — di Casse rurali o di loro aggruppamenti economici che siano riusciti a debellare istituti di credito di natura speculativa. L' esempio classico, anzi, delle *Landschaften* battute in concorrenza da imprenditori di somministrazioni di credito agricolo ci farebbe avvertiti che le cooperative toccano abbastanza presto la frontiera, oltre la quale esse non possono fornire credito ai soci che a condizioni peggiori di altri istituti che, cumulando maggior numero di operazioni attive, possono compensare il basso saggio dell' una col tasso alto dell' altra.

È indiscutibile, però, che quando anche le cooperative di credito debbano rassegnarsi a non entrare in gara con un diretto speculatore di capitali sotto pena d' una probabile eliminazione, pure resta sempre loro il notevolissimo compito di impedire, colla loro semplice presenza anche solo virtuale, che la speculazione

assuma impunemente le esose forme del monopolio aperto. Contro al monopolio, aperto o larvato delle Banche nate con il commercio e per il commercio, sono sorte infatti le cooperative di credito rurale e il loro stesso sussistere e il loro stesso prosperare sono la prova provata dagli ottimi servizi che esse rendono alla classe degli agricoltori.

35. *Soggezione della Cassa dal capitale di speculazione. Influenze di questa soggezione.*

Conviene non esagerare, però, gli affidamenti che esse possono dare, e non dimenticare mai che, sebbene molte Casse rurali presentino una spiccatissima tendenza a valersi del risparmio dei non soci e anche — cio che è più pericoloso — dei soci, pure esse restano in buona misura tributarie e dipendenti dei grandi istituti di credito; e che deriva di qui che esse debbono, insieme con alcune altre modalità accessorie, sottostare pienamente ai tassi e ai saggi che a quelli piaccia di imporre sui capitali che loro forniscono.

Questa considerazione, per la sua stessa ovvietà, avrebbe assai scarso valore se di qui non discendesse una conseguenza che è, invece, piena di significato per la compagine interna della Cassa cooperativa e, anche, per i rapporti in cui può trovarsi con le Casse sorelle. Differentemente da ogni altro organismo di credito, le cooperative per prestiti presentano questo carattere: cioè che tutto ciò che tocca l' impresa tocca anche nello stesso tempo la associazione. Mentre gli azionisti di una Banca, i quali sono speculatori in operazioni di credito, possono sempre, salve le cautele giuridiche e amministrative del caso, far fronte ad un maggior bisogno di capitali sottoscrivendo nuove azioni e sgravarsi proficuamente di un eccesso di capitali investendoli dove meglio loro aggrada, questo non può fare una Cassa rurale: quando essa si trovi ad esuberare di capitali, non potrà cooperativamente utilizzarli che chiamando dentro di sè dei nuovi soci, quando essa scarseggi di capitale non potrà porvi, cooperativamente, riparo che sfrattando un certo numero di soci. Questo vuol dire che tale specie di cooperative sono colpite più intimamente d' ogni altro istituto di credito dal rigore della legge delle proporzioni definite. Insieme con tutte le altre imprese economiche, l' impresa della Cassa rurale

soggiace alla regola matematica che in quella legge si esprime; in più, poi, di tutte le aziende non cooperative la Cassa è obbligata, dalla sua stessa natura, a riversare anche sull'associazione le vicende dell'impresa.

36. *Le operazioni passive della Cassa e i varii prezzi di esse. Bipartizione della questione.*

La realtà economica costringe la Cassa a piegarsi a quella legge ferrea, che governa insieme con gli altri beni economici, il capitale e lo subordina a certe ragioni di limiti e di quantità. È bensì vero che, se volessimo parlare con tutta esattezza, dovremmo integrare il coefficente della quantità di capitale richiesto dalla Cassa con l'altro delle spese generali d'amministrazione che gravano su ogni azienda e soltanto i risultati di questa integrazione dare per realtà; è anche vero, però, che questo secondo coefficente sopratutto nelle Casse rurali, dove vige il principio Raiffeisen della gratuità degli uffici, si riduce a così piccola cosa da poter essere trascurata senza inconvenienti. All'infuori di questo coefficiente resta pur sempre cosa certissima che, per quanto l'azione di quella legge possa essere ritardata da circostanze occasionali, una cassa cooperativa deve venirsi a trovare, volente o nolente, dinanzi a un certo punto, oltre il quale ogni ulteriore richiesta di capitale che essa faccia importa un aumento del costo unitario di tutto il capitale ottenuto a credito anteriormente.

Dove questo punto sia non è possibile dire in astratto, ma è, viceversa, impossibile non saperlo dire con la massima esattezza di fronte a una situazione concreta. Queste possono variare all'infinito ma, rispetto a ciascuna di esse, è una e una soltanto la soluzione più economica che la Cassa può dare al problema di provvedersi di capitale: e, tra i più inviolabili requisiti di quella soluzione, v'è quello che la domanda di credito non sia nè minore nè maggiore d'una certa quantità determinata con grandissima precisione. Nei limiti di questa quantità la cooperativa riesce ad avere tali tassi e tali sconti che le permettono di esercitare la sua funzione economica, cioè, nel caso suo, di debellare l'esosità dei piccoli usurai e delle grandi Banche: ed essa per questo sussiste e prospera. Varcato che si sia anche d'una linea un certo

dato ammontare di richiesta di credito la Cassa viene a trovarsi in una di queste due posizioni: o il vantaggio che essa forniva ai proprii soci, prima di valicare quel confine, era il *minimum* idoneo a darle vita e senso economico, oppure quel vantaggio superava quel *minimum* di un certo margine, al quale la Cassa può rinunciare senza perdere per questo il suo significato cooperativo. Nel primo caso essa letteralmente non può sopportare quell' aumento, anche minimissimo, del prezzo del capitale: nel secondo essa può farlo; alla condizione però, che i soci della Cassa siano disposti e rinunciare a un sovrappiù di utili per aprire la società a dei nuovi soci.

Se la esperienza non inganna questa rinuncia ad un sovrappiù di reddito, che può anche essere detto monopolistico, non accade molto di frequente. Ma, quand' anche si verificasse, essa non verrebbe già a risolvere il problema, ma soltanto a spostarlo e a dilazionarlo. È chiaro infatti che le due possibili posizioni suaccennate si riducono in fondo in fondo a una sola e che è precisamente la seconda che si riduce alla prima. La Cassa può sì, se vuole, rinunciare a quel suo sovrappiù e aprirsi a tanti nuovi soci, cioè a tanti nuovi divisori del reddito, finchè il beneficio di tutti i soci, anziani e novelli, è sceso a quel *minimum* economico che spiega e giustifica l' esistenza della cooperativa di credito; ma giunta a questo *minimum*, appunto perchè esso è un *minimum*, la Cassa deve respingere ogni nuovo socio sotto pena di morte.

37. *La Cassa di « monopolio » e la concorrenza esterna.*

Ma quella morte che una Cassa rurale non si darà mai di sua volontà, dal di dentro, può ben giungerle dal di fuori per le vie della concorrenza. Se presto o tardi viene anche per le Casse rurali il momento in cui v' è la loro convenienza a chiudersi, presto o tardi viene pure il momento in cui i consumatori di credito esclusi possono istituire per conto loro una nuova cooperativa. A parte alcune attriti accessorii si può pensare che, in un lasso di tempo abbastanza breve, quel sovrappiù di reddito goduto dalla prima Cassa e per amore del quale essa voleva far la serrata, venga ad esserle a poco a poco eroso dalla seconda Cassa, che getta sul mercato del capitale una nuova e ingente coalizione

di domanda di credito. L' economia è il linguaggio della logica e del calcolo: con questo si vuol dire che la Cassa rurale che è già in vita, giunta sul punto di chiudersi a monopolio, peserà accuratamente il valore probabile della cooperativa che è sul nascere: e, a seconda di varie considerazioni, preferirà di accettare la lotta o di evitarla. In questo caso accoglierà un certo numero dei consumatori residuali, adattandosi: o a limitare i proprii utili o a diffalcare d' una quota parte le richieste di capitale avanzato dai singoli soci a fine di ridurne il totale dentro il limite del costo unitario più favorevole.

38. *Ripercussioni nell' interno della cooperativa delle mutazioni esterne. Le ripercussioni nell' interno e le eterogeneità di composizione della Cassa. Pesi e compensi.*

A qualunque di questi due mezzi ricorra la Cassa per proporzionarsi alle circostanze esterne sempre ne deriva un notevole rimaneggiamento nelle sue condizioni interne. Chiunque sia penetrato della convinzione che anche una cooperativa — e sopratutto quando è di credito — è un' istituto di sostanza e di tendenza economiche non può più accogliere l' opinione che una Cassa rurale, ne' suoi rapporti interni coi soci, presenti lo spettacolo d'un egualitarismo perfetto. Ben lungi, anzi. Al di dentro della cooperativa gli interessi dei diversi soci sono disposti su una così varia e complicata prospettiva che, qualsiasi alterazione esterna venga a colpire la Cassa, essa rimbalza nei più varii modi sulle economie diverse dei singoli soci. Ecco p. es., che quando la cooperativa, per non varcare quel limite del costo più vantaggioso, diffalca le richieste dei suoi soci ognuno di questi risente un suo particolare effetto da questo razionamento improvviso: ecco che quand' essa fraziona in maggior numero di soci gli utili disponibili, ognuno di questi avverte alla sua maniera questo inatteso frazionamento. Il socio che può spartire il danno, che emerge da questo lucro che cessa, su un grande numero di operazioni si trova assai meglio situato che non chi deve spartirlo su un numero piccolissimo: in linea generale si può dire che il socio anziano e prossimo ad uscire soffra della mutata situazione assai meno che non il socio recente impedito statutariamente ad uscire. Per il primo possiamo dire

che la cooperativa offre quasi intatta la quota parte del beneficio eccezionale; per il secondo essa non offre che un reddito non d'eccezione, ma puro e semplice.

Le prospettive economiche dei varii soci d'una stessa Cassa cooperativa sono così tra di loro diversissime; e la loro diversità deriva sopratutto dalla varietà originaria delle posizioni economiche degli interessati [1]. Queste possono essere, come ben s'intende, infinite; ma esse si muovono tutte tra due limiti estremi: all'un limite abbiamo i soci per cui la Cassa non è che un mezzo alternativo per soddisfare il proprio bisogno di credito, all'altro limite abbiamo i soci per cui la Cassa è l'esclusivo mezzo di soddisfazione. Ora è chiara la diversa situazione che questi due gruppi vengono ad assumere nell'azienda: mentre i primi non sarebbero disposti e subire il più piccolo aumento di costo per il vantaggio d'essere sovvenuti di credito dalla Cassa, i secondi invece sarebbero disposti ad un aumento notevolissimo per conseguire l'identico vantaggio dei primi. Appar chiaro allora che, dentro alla Cassa, quei consumatori di credito per cui la cooperativa è il mezzo esclusivo godono di un particolare sovrappiù di beneficio in confronto di quei soci, che avrebbero l'alternativa della scelta tra la cooperativa, la produzione del proprio e una impresa estranea.

Questi ultimi possono prendersi però una parziale rivincita quando la Cassa cooperativa, invece d'essere considerata soltanto come uno strumento per i consumatori di credito, la si consideri anche come un congegno per la produzione del profitto. In tal caso è ovvio che la rimunerazione che ad essi perviene per i loro conferimenti rappresenta per essi un costo assai minore che non ai soci dell'altro gruppo e che essi vengono a godere così di una vera e propria rendita di produttori. Oltre a questa specie di vantaggi poi, che sono il fato economico stesso, non bisogna perdere di

---

[1] All'infuori delle sperequazioni che emergono dalle diverse posizioni economiche dei soci, molte ineguaglianze derivano da ragioni puramente tecniche. Le difficoltà tecniche sono sensibili sopratutto nella distribuzione degli utili ai soci. Un criterio distributivo, economicamente giusto e contabilmente possibile, non lo si è ancora trovato. Nel maggior numero delle Casse rurali la quota di guadagno finale ripartibile tra i soci viene partita fra questi in proporzione dei conferimenti da essi fatti alla società, cioè delle somme avute in sovvenzione. Questo stesso sistema hanno anche le cooperative di consumo: per le quali il Pantaleoni ha ormai inoppugnabilmente dimostrato quanto esso sia lontano dalla giustizia.

vista quell'insieme di speciali favori e di piccoli privilegi di cui, anche incolpevolmente, beneficiano i soci che economicamente sono forti in confronto ed ai danni di quei soci economicamente deboli, che non possono in nessun modo riprodurre o surrogare i servizi della cooperativa di credito.

39. *La Cassa rurale e il tasso sulla sovvenzione. Le due forme.*

È evidente che la Cassa conviene che tenga il massimo conto di quello che è il suo massimo coefficiente di vita, di prosperità e di decadenza: vogliamo dire i prezzi della merce il denaro che essa vende, o, altrimenti detta, i tassi di interesse che esige sulle sovvenzioni che fa. Dilucidiamo subito. Se la cooperativa di credito deve tener il massimo conto dei tassi e dei saggi che offre ed esige, questo deve accadere però soltanto entro certi confini: che sono quelli che la cooperativa stessa assegna a sè medesima, assegnandosi un certo scopo di associazione. Or gli scopi della associazione cooperativa di credito possono essere sì molto diversi, pur rimanendo essa fedele da un lato alle sue esigenze di impresa econonnica e dall'altro alla propria natura di sovventrice di capitali d'esercizio agricolo: ma, di fatto, le Casse rurali si propongono uno o l'altro dei due scopi seguenti. O a volta a volta provvedere i capitali occorrenti ai soci al prezzo migliore, cioè al tasso più basso, e favorire così, al *maximum* i soci quali consumatori: oppure provvedere, assegnando alle sovvenzioni più del tasso minimo, a realizzare degli utili e favorire i soci quali, diremo, risparmiatori.

Or i tassi e i saggi fissati dalla Cassa sono i tali e non i tali altri a seconda che essa si ripromette di funzionare: o soltanto come organo di consumo o anche come organo di risparmio. I punti di orientamento e di raccordo che la Cassa ha per fissare a suo libito i prezzi di vendita del denaro sono due: il tasso di costo e il tasso corrente. Tra questi due punti, ma non mai oltre ad essi [1], la Cassa può fissare l'ammontare del tasso dell'inte-

[1] È facile pensare quanti possono essere i rapporti in che una Cassa viene a trovarsi in riguardo al tasso di costo e al tasso corrente. Fra essi, però, due sono da escludersi assolutamente: la Cassa non può fissare il proprio tasso sotto quello di costo perchè a questi patti essa non ha economicamente possibilità di vivere; la Cassa non può fissarlo sopra al tasso corrente perchè perderebbe la ragione economica di vivere. Nel primo caso ci troveremmo dinanzi a un fatto di patronato più o meno anonimo: nel secondo dinanzi ad un fatto di complicazione illecita di fini: il risparmio sopprimerebbe il consumo.

resse richiesto: fissandolo al tasso di costo (detratte le spese d'amministrazione) quando essa si proponga di facilitare il consumo del capitale che è suo compito distribuire: fissandolo immediatamente sotto al prezzo corrente, quando essa si proponga di facilitare il risparmio di utili e il loro cumulo.

40. *La Cassa rurale e la ripartizione degli utili.*

Le Casse che si propongono questo scopo sono il maggior numero e, quale più quale meno, tutte attribuiscono una certa quota degli utili alla riserva e un'altra quota ne distribuiscono ai soci. Vediamo con quale criterio. Il criterio — che è poi suppergiù quello detto di Rochdale — consiste nello spartire la quota d'utili ripartibile in ragione delle sovvenzioni avute e, quindi, anche degli interessi pagati dai varii soci. Se questo sistema di ripartizione sia il migliore dei moltissimi escogitati — come molti pretendono — o soltante buono — come la larghissima pratica che se ne fa attesterebbe — al momento non ci interessa affatto. Ottimo o buono che esso sia a noi qui interessa soltanto di sapere quali siano le conseguenze che derivano alla Cassa dalla sua applicazione. Esse sono chiaramente visibili e chiaramente riconfermano le insopprimibili diversità di interessi singoli che si adunano in una unica cooperativa.

La quota di utili pagata ai varii soci può infatti avere un valore diversissimo a seconda del tasso da essi pagato alla Cassa per le sovvenzioni avute; essa rappresenta un'attività per il socio che ha pagato un basso interesse e una passività per quel socio che ha, invece, pagato un interesse alto. La quota degli utili da partire ai soci risulta infatti, in grandissima misura, dall'ammontare delle differenze tra gli interessi pagati dalla Cassa al sovventore e quelli pagati dal socio alla Cassa, costituite nella loro media aritmetica. È allora chiaro che quei soci che hanno pagato, per circostanze da determinarsi, un basso interesse avvantaggiano della media, mentre ne sono danneggiati i soci che hanno pagato un interesse alto: i primi fruiscono, attraverso la media fissata, degli interessi alti pagati dagli altri soci: questi perdono, attraverso la media, la porzione di interessi pagato in più di essa.

41. *Riassunto e conclusioni.*

Perchè abbiamo toccato anche della partizione degli utili, che è l'ultimo atto sociale, siamo forse giunti alla fine dell' analisi economica d'una Cassa rurale? No, certo. Noi abbiamo sì, è vero, discusso successivamente perchè e come una cooperativa di credito venga a fondarsi, in che modo e quanto essa possa servirsi del risparmio dei soci come di fondo d' esercizio, in quali rapporti di padronanza e di soggezione essa stia col capitale di speculazione e fino a che punto possa valersene, in quali rapporti anche essa stia con una Cassa concorrente, quali, ancora, siano le ripercussioni dei fatti economici esterni sulla interna compagine della Cassa, e quali, infine, le regole e le conseguenze interiori del fissamento dei tassi di interesse e di certe partizioni degli utili; noi abbiamo, sì, discorso di tutto ciò, ma tutto ciò non è ancora del tutto esauriente. Col metodo seguito da noi in questi ultimi paragrafi sarebbe possibile saggiare un numero grandissimo di combinazioni: considerare, p. es., il rapporto degli utili con i prezzi, di questi con il prevalere nella Cassa del risparmio o del capitale estraneo, di questo e di quello con le gradazioni dei redditi dei soci e così via. Quel che abbiamo detto fin qui non è dunque esauriente: esso è bastevole però a indicarci con fermezza due conclusioni che riguardano l'una i rapporti interni e l'altra i rapporti esterni delle Casse rurali. La prima, scaturita dall' esame delle difficoltà che si oppongono alla costituzione e alla armonica esistenza sociale della cooperativa di credito, ci fa avvertiti che questa deve essere preferibilmente composta di soggetti economicamente omogenei: la seconda, dichiarata sopratutto dalla soggezione in cui la Cassa si trova di fronte alle varie quantità di credito che essa può richiedere, ci fa avvertiti che la cooperativa non può nè estendersi nè moltiplicarsi indefinitamente.

Sono queste due conclusioni che nel capitolo prossimo tenteremo di integrare e di utilizzare.

CAPITOLO IV.

Organizzazione e attività delle Casse Rurali.

42. *Le Casse rurali in concreto. Valore relativo e esemplificativo del presente Capitolo.*

Il lettore dei due capitoli che precedono avrà facilmente notato come, se non proprio i titoli e i temi, almeno gli sviluppi e le preoccupazioni di essi fossero di natura economica schietta. Sia che discorressimo per espresso della intima struttura di economia di una Cassa rurale, sia che saggiassino i modi non economici di essa, come il patronato e i fini accessorii, sempre abbiamo condotta le rapidissime indagini al lume della economia: abbiamo concluso così che si può far parola di fine accessorio e di patronato solamente quando e quello e questo scalfiscano la compattezza economica della cooperativa di credito, e abbiamo dato per fondo e per struttura della Cassa la sua ragione materiale di esistere.

Or ci convien cambiar indirizzo, o, per dir meglio, rimetterci a un punto di vista diverso, più alto se si vuole, certamente più complesso e più concreto. Chi ci ha seguito fin qui non deve sorprendersi: chè qui non si tratta di far altro che di riconnettere e se è possibile di organizzare insieme, fino a far rendere loro la somiglianza di una Cassa rurale quale è oggigiorno nella pratica, quei due elementi: economico e non economico, dei quali abbiamo veduto che è materiata ogni cooperativa di credito rurale.

Non v'è atteggiamento o attività della Cassa che non si presti ad essere considerata da questi due punti di vista: quale il suo senso economico nell'impresa cooperativa; quale il suo significato morale nell'associazione cooperativa. Così, p. es., la tanto discussa assenza di quote e la presenza della responsabilità illimitata nelle Casse rurali potrebbe dar luogo a due questioni: se e quanto essa sia propizia ad accrescere il credito della Cassa, se e quanto sia il suo valore morale di pratica lezione di solidarietà. Così, p. es., i limiti delle scadenze delle obbligazioni di credito agrario possono guardarsi, anch'essi, a due punti di vista: quale è la scadenza

più conveniente ad agevolare il credito attualmente occorrente all'agricoltore? quale la più conveniente a perfezionarne la moralità di solidarietà? E così via. L'elenco potrebbe continuare ancora parecchio: perchè, come dicevamo, non v'è atteggiamento o attività delle Casse che non si presti a quella duplice considerazione e che, congiunto con altri, non provochi un numero di combinazioni assolutamente inesauribili. Inesauribili. E potremmo forse pretendere di esaurirle noi nei pochi paragrafi che seguono? No, certo: non potremmo nè vogliamo: chè essi non si propongono che di esemplificare sommariamente queste questioni poggiando su quegli atti della Cassa che nella pratica sono più rilevanti.

E cominceremo così dalla composizione materiale della Cassa. Discorreremo poi della sua autonomia maggiore o minore attraverso il più o meno di risparmio interno accumulato o di capitale preso a prestito di fuori: della convenienza di questa autonomia in ordine alle funzioni agricole proprie di una Cassa rurale: dei rapporti tra queste funzioni e il modo di sovvenzione: della convenienza di fissare tassi alti o bassi, di accumulare utili per spartirli ai soci anno per anno o per passarli alla riserva; di utilizzare questa iu un modo piuttosto che in un altro; dei servizi morali che attraverso certe sue operazioni la Cassa può rendere agli agricoltori, ecc.

43. *Proprietarii e fittavoli di fronte alle responsabilità giuridiche Tendenze in proposito.*

Tra i soci di una Cassa rurale una diversità grande di natura economico-giuridica si pronuncia a seconda che essi sono proprietarii di fondi o semplici affittuarii. È vero che gli Statuti delle Casse esigono dal fittavolo una dichiarazione del suo locatore, dove questi espressamente rinunci al privilegio locatizio fissato nell'art. 1958 del C. C. nello scopo assai ovvio di poter garantire la società delle sovvenzioni fattegli: è anche vero però che se, attraverso quella rinuncia del locatore, l'affittuario può dar sicurezza del prestito ottenuto egli non può in nessun modo partecipare effettivamente a quella responsabilità solidale e illimitata che le Casse stesse impongono ai proprii soci, di fronte a sè stesse e di fronte ai terzi. Agli effetti di questa responsabilità totale il

ceto dei fittavoli — che rappresenta nella media della Lombardia del Veneto e dell' Emilia circa il 50 % dei proprietarii diretti si trova in una posizione notevolmente vantaggiosa in confronto dei proprietarii, i quali possono dover rispondere davvero, alla Cassa e ai terzi, con tutti i loro beni immobili ([1]).

Or questo non è giusto. Possiamo vantarci, è vero, che la percentuale delle Casse rurali malamente finite è piccolissima: questo non vieta però che non sia opportuno provvedere affinchè, dentro ai limiti di quella funzione moralizzatrice che la Cassa deve compiere e compie, l'allivellamento giuridico di così disparate posizioni patrimoniali non si converta in una malcoperta ingiustizia.

Che tale riprovevole conversione sia abbastanza facile può apparire chiaramente a chi pensi che la illimitatezza e la solidalità della garanzia offerta dai soci è stata sovente invocata come quella che, sola, poteva permettere alla Cassa di iniziare le proprie operazioni, che son poi operazioni di sconto, con un ammontare minimo, se pure non nullo, di quote sociali. Or che significa questo, se non che il capitale effettivo della società è quasi totalmente costituito dagli immobili e sicuri beni fondiarii dei soci? E non vi è qui il pericolo di veder poco a poco messi al bando dalle cooperative a responsabilità illimitata gli affittuari perchè ne diventano dei soci privilegiati? Noi lo crediamo; e invochiamo su questo punto qualche provvedimento; non tacendo che le linee essenziali di esso son forse contenute nella ricordata felice iniziativa del Duca di Cesarò.

([1]) L'unico esempio che sia a nostra conoscenza di una cooperativa di credito rurale che abbia tentato con fortuna di rispecchiare nella diversità delle responsabilità giuridiche la diversità delle situazioni economiche dei soci è quella detta *Cassa colonica*, (così è stata denominata) di Joppolo in provincia di Girgenti, fondata dal Duca di Cesarò. La forma legale di questa Cassa è quella di Società cooperativa di credito in accomandita per azioni. I soci si dividono in accomandatarî i quali contraggono per la società responsabilità solidale e illimitata e accomandanti o azionisti, i quali non contraggono responsabilità che limitatamente sottoscritte: quelli sono i contadini i quali hanno in mano propria l'amministrazione della Società e fruiscono dei fondi sociali sotto forma dei mutui; questi i proprietarii promotori, i quali hanno versato un piccolo capitale iniziale e possono sorvegliare la gestione mediante la creazione di un ufficio di ispettore, che partecipa al Consiglio e alle Assemblee e ha diritto di *veto* alle deliberazioni. Non si nega la saviezza di queste disposizioni: ci sembra però anche evidente che, attraverso la formazione del capitale soltanto per opera di proprietarii facoltosi, la nomina dell' ispettore e il diritto di *veto* che gli spetta, si venga a costituire una Cassa rurale piena di elementi patronalistici: a proposito della quale, quindi, militano tutti gli argomenti *pro* e *contra* il patronato della cooperazione.

44. *I vantaggi economico-morali della responsabilità illimitata.*

Però sotto molti altri aspetti questa equiparazione giuridica dei soci, tra loro così economicamente diversi, può essere utilissima. La mancanza di azioni e la irrilevanza delle quote valgono infatti a indirizzare la Cassa allo scopo di tener lontano dall'azienda ogni spirito di speculazione. Differentemente p. es. dalle Banche popolari le quali, nonostante ogni più savia reprimenda, spesso avvantaggiano più il socio azionista, che di solito è il forte, in confronto del socio sovvenuto, che di solito è il debole, le Casse rurali si sono finora serbate fedeli al loro programma di favorire i soci consumatori di credito in confronto di chicchessia. Il credito a buon mercato; è questa l'unica speculazione cui attendono con fortuna le nostre Casse rurali. Di qui viene che esse non hanno azioni e non hanno dividendi; di qui viene che sovente (ed è questo un procedere equivoco in faccia alla legge) non hanno neanche quote; di qui viene ancora che, quando quote vi siano, spesso non è loro attribuito nessun interesse o, quando lo è, non supera mai l'interesse imposto ai soci sovvenuti. Di qui viene insomma che di Casse rurali le quali abbiano tentato di varcare i confini segnati dalla loro natura di cooperative di credito noi non abbiamo quasi esempio: onde si può dire che veramente i modi di esercizio suaccennati servono a conservare ad esse il loro carattere economico e quindi all'agricoltura i benefici che se ne attendono.

45. *La Cassa rurale e il risparmio. Se e quanto sia da incoraggiare il risparmio dei soci. Retribuzione che gli spetta. Tendenza del risparmio a prevalere.*

Essi sarebbero attesi inutilmente tanto se alle quote fosse corrisposto un utile superiore all'interesse pagato sui prestiti, quanto se questo avvenisse a vantaggio di quell'altra massima fonte del capitale delle Casse, che è costituito dal risparmio dei non soci e dei soci. Riguardo al risparmio dei non soci non è possibile nessuna controversia: essi debbono essere considerati alla stregua d'ogni altro sovventore di capitale estraneo alla Cassa e,

come a questo non deve essere pagato mai un' interesse superiore a quello che è necessario per invitarlo a dar sovvenzioni nella misura voluta, così deve accadere rispetto ai risparmiatori che non siano soci della Cassa. Questa può senza dubbio esercitare una benefica azione utilizzando le minime somme altrimenti condannate alla sterilità presso un risparmiatore ignaro, ed è bene anzi che essa ne agevoli [1] l' affluenza mediante quelle facilitazioni d' ogni genere, in cui sono maestre le cooperative di credito germaniche: essa non deve mai, però, perdere di vista il suo scopo principale che è di far credito alle migliori condizioni possibili o, più largamente inteso, di favorire il consumatore di credito. La Cassa deve favorirlo, e lo favorisce infatti, a qualunque costo, anche a costo di trascurare gli interessi del socio stesso, che le si presenti in veste di risparmiatore.

Non conviene esagerare però: qualche ortodosso troppo rigogoroso ha preteso, non si comprende su che base, che le Casse non dovessero mai esercitare funzioni di risparmio con i soci. Ci sembra esagerato: mentre comprendiamo perfettamente che la Cassa sia al servizio di chi consuma credito e non di chi impiega capitale e quindi i benefici assicurati al primo debbano essere superiori a quelli offerti al secondo, tuttavia pensiamo che, a parità di condizioni, debba essere preferito il capitale del socio risparmiatore a quello del capitalista estraneo. È lecito pensare che, in vista di qualsiasi mala evenienza della Cassa, il socio sovventore per via di risparmio sia disposto a minor rigorismo di azione contro di essa, che non il capitalista che ne vive del tutto all' infuori: non soltanto esso penserà che di una quota parte, e sia pur minima, della obbligazione della società dovrà rispondere egli stesso, ma lo tratterranno quei mille legami che stringono i soci di una cooperativa in una specie di numerosa famiglia.

---

[1] Non è questo il pensiero di tutti i pratici della cooperazione di credito. Nel Veneto p. es., si è pronunciata una tacita tendenza a preferire i prestiti passivi al risparmio perchè questo ha lo svantaggio di essere ripetibile con frequenza, con poca prevedibilità e talvolta con tendenziosità ostili. Giustamente però il Pellegrini nel suo citato lavoro su *La Cassa Rurale* oppone che ad alcuni di questi inconvenienti si potrebbe e si dovrebbe por riparo diffondendo la fondatissima persuasione che nessun altro istituto di credito offre ai depositanti tanta sicurtà quanto una Cassa rurale dove, proporzionatamente all' ingenza degli affari, la responsabilità è senza limiti; e che non è ragionevole affidare quattro o cinque milioni di depositi ad istituti che hanno dalle 400 alle 500 mila lire fra capitale e riserva e non abbandonare fiduciosamente i proprii risparmii a cooperative di credito rurale, forti spesso di un milione in garanzie reali.

È bene che la Cassa aiuti, col suo stesso congegno economico, il formarsi di questi legami quasi familiari; e appunto in vista di ciò e nonostante il pericolo di veder rispuntare l'usuraio campagnuolo travestito da risparmiatore, noi non crediamo inopportuno che le Casse paghino al risparmio dei soci un interesse che, pur essendo inferiore — e abbiamo detto il perchè — a quello richiesto ai sovvenuti, sia di qualche pò superiore non soltanto a quello altrove pagato al risparmio, ma anche a quello che la Cassa dovrebbe pagare provvedendosi da un capitalista. Questo sarebbe un mezzo, non peregrino certamente, ma ottimo per istituire quei rapporti, diremo, di parentado econonomico da cui l'azienda non può che avvantaggiarsi in modo notevole. Senza contare poi che tale procedere non manca d'un fondo di giustizia; poichè, sebbene l'indole del capitale richiesto farebbe credere che il bisogno di credito fosse annuale, pure è fuor di dubbio: che non tutti i soci chiedono, tutti gli anni, sovvenzioni: che la vicenda dei buoni e dei cattivi raccolti, dei buoni e dei cattivi spacci colpisce anche gli agricoltori soci della cooperativa; e che questi, quindi, abbisognano un anno di quel capitale che l'anno seguente possono invece avere in discreta esuberanza. Or, se la Cassa vuole più che è possibile penetrare economicamente in essi ed esserne penetrata, le conviene di seguirne le vicende esterne agricole e commerciali e offrirsi loro successivamente e come utilizzatrice dei loro risparmi e come distributrice di sovvenzioni.

Adattare le proprie funzioni principali e sussidiarie alle varianti situazioni in cui il socio agricoltore può venirsi a trovare è, per le Casse, la via maestra che le porta a costituirsi in una salda e organica autonomia. Tale tendenza autonomistica ha assunto, sopratutto nella cooperazione rurale della Germania renana, delle forme esagerate che già abbiamo riprovato: bisogna convenire però che la tendenza, anche in Germania dove prosperano istituti di credito non cooperativi, è vero, ma all'esclusivo servizio delle cooperative — come la Banca Centrale Prussiana — è quella: e bisogna convenire anche che nulla la serve meglio del rifornirsi di capitale nell'interno della Cassa, mediante il risparmio dei soci. Il deposito è infatti quell'operazione passiva che va sempre più soverchiando, nella gestione delle Casse, la sua compagna anziana e maggiore: il prestito.

46. *La tendenza all' autonomia derivante dal risparmio nelle Casse rurali e nelle Casse agrarie. I caratteri peculiari di queste ultime.*

Nelle Casse rurali, noi intendiamo: perchè questo non accade certo e non può accadere in quell' altro tipo di Casse che sono state dette appunto, forse con denominazione tendenziosa, agrarie. Se gli oppositori (a parer nostro eccessivi) delle funzioni di risparmio delle cooperative rurali di credito volessero trovare un indizio in favore della propria tesi, potrebbero cercarla con qualche fortuna nella contrapposizione di questi due tipi di società di credito per gli agricoltori: essi potrebbero indurne che a mano che la consociazione si fa più agricola e meno rurale, più per l'agricoltura che per gli agricoltori, più esclusivamente produttiva che consuntiva, essa rinuncia facilmente alla propria autonomia, e volentieri abbandona il risparmio per fornirsi di capitale presso un istituto di credito: a mano a mano insomma che si fa più capitalistico lo scopo della associazione cooperativa più capitalistici si fanno i modi di gestione dell' impresa corrispondente.

L' on. Guerci ha ben lumeggiato questa mutua dipendenza a proposito delle Casse agrarie. Queste meglio ancora sarebbero dette agricole tanto l'elemento coltura, industria, produzione è in cima ai loro scopi: esse ignorano quasi l' uomo [1] e non conoscono che la terra; dei bisogni di quello, anche se remotamente produttivi, non si preoccupano affatto tutte dedicate come sono ad alimentare quelle innovazioni, quei tentativi agricoli che abbiano per sè il suffragio della scienza e della tecnica. Esse non sono già un centro solo finanziario ma un centro agricolo sopratutto, dove non ci si accomoda allo *statu quo* dell' agricoltura, ma si elaborano sempre nuovi processi e si da opera a progredire; e chi da opera è un ente, cioè l' istituto di credito centrale, che da vita alla Cassa

---

[1] Questa è senza dubbio una tendenza pronunciatissima: non è ancora il fatto concreto, però. La Federazione delle Casse agrarie dell'Appennino parmense ha per presidente il Direttore stesso della Cattedra ambulante e questo dice già molto: vero è tuttavia che è proprio a lui che si deve la dichiarazione che troppa parte del credito delle Casse va a scopo di consumo. Cfr. Prof. R. Vittorangeli, *Relazione sulla Federazione* ecc., Langhirano 1905, e Prof. Bertani Tomei, *Relazione* ecc., Parma 1906.

agraria come a uno stromento finanziario nelle mani dei più abili agricoltori.

Ed ecco qui apparire la mutua dipendenza: l'istituto, che ha dato la vita alla Cassa agraria, continua a nutrirla sovvenzionandola di tutti i capitali di cui abbisogni: imponendole, però, in compenso, di rimetterle tutti i depositi a risparmio che ricevesse. La Cassa che ha funzioni espresse di capitalizzazione della terra è in istrettissima dipendenza da un istituto di natura capitalistica e in questo annulla volontariamente quel margine di autonomia che il risparmio dei soci le permetterebbe di usufruire, utilizzandolo mediatamente come garanzia presso l'istituto generatore, invece che direttamente come capitale a vantaggio degli agricoltori.

47. *Valutazione dei due tipi di Cassa riguardo al risparmio.*

Quale dei due sistemi è da preferirsi? Le opinioni sono assai divise e trascorrono tra i due estremi: tra chi non vuol ravvisarvi alcuna differenza e ne fa tutt' una cosa sola e chi ravvisa o nell'una o nell'altra l'ideale della cooperazione di credito. Che differenze ci siano ci sembra innegabile; che l' una o l' altra sia da preferirsi ad ogni patto ci sembra invece molto contestabile. Si potrà sì discutere se una associazione di agricoltori debba imprendere a cooperare per il credito in vista di scopi agrarii puramente conservativi, come è per il più delle Casse rurali, o invece razionalmente progressivi, come è per tutte le Casse agrarie; ma una volta risolto questo punto non è più possibile, a parer nostro, di dissentire sul miglior modo di gestione della Cassa. La Cassa rurale che ha una composizione alquanto patriarcale e indirizza il credito alle più normali e sicure operazioni dei campi può ben valersi direttamente del risparmio de' suoi soci, poichè questi, mentre trovano in questo collocamento del loro gruzzolo una ragione di più di stingersi intorno alla loro cooperativa, vi trovano anche, e hanno diritto di trovarvi, la massima sicurezza. La Cassa agraria invece, che ha composizione assai più dispari e volentieri accoglie grandi proprietarii imprenditori e pretende che tutti siano clienti dell'istituto di credito padre e che in più indirizza il credito a operazioni agricole più aleatorie perchè anormali e nuove anche se scientificamente suffragate, si comprende che sia innestata su

un ente a risorse capitalistiche abbastanza larghe ed elastiche. Si deve pensare infatti che, proporzionatamente al numero dei soci, l'ingenza degli affari d'una Cassa agraria è superiore a quella d'una Cassa rurale e che, mentre per questa il risparmio può coprire un alta percentuale delle operazioni attive, tal percento è assai più basso nelle Casse agrarie: donde poi, ripetiamo, i risparmiatori volentieri si terrebbero lontani, se esse fossero autonome, in vista anche della natura dei fatti agricoli cui provvedono.

48. *Le funzioni agricole della Cassa rurale e i suoi modi di distribuire le sovvenzioni. Il conto corrente.*

I segni di progresso che la nostra agricoltura offre sono troppi perchè non possiamo pensare che anche qualche Cassa rurale non sia portata a trasformarsi in agraria e a sacrificare qualche pò della propria autonomia di risparmiatrice a vantaggio di un più largo e nuovo industrialismo dei campi: oggi però non possiamo sottrarci all'evidenza del fatto che, in confronto di poche decine di Casse agrarie raccolte, pure e spurie, nel parmense e nel friulano, ci presenta più che mille e quattrocento Casse rurali. Se tale soverchianza numerica non depone affatto a favore della superiorità intrinseca delle rurali, serve a provare almeno che quelle condizioni agricole, inspirate più a sensi di utile condotta finanziaria che di innovazioni tecnico-agrarie, sono di gran lunga più diffuse che non le altre condizioni, donde può nascere la progressività di una Cassa agraria. E le une e le altre si ripercuotono, come è facile pensare, in tutta la compagine finanziaria delle varie maniere di cooperative di credito per gli agricoltori.

Non è da stupire che le Casse rurali abbiano p. es. applicato quel modo di fare i prestiti che più si confà alla natura delle operazioni agrarie, tutte normali e prevedibili, che esse hanno a cura: esse non si permettono in verità di sovvenzionare i soci con apertura di conto corrente che dopo una speciale deliberazione dell'Assemblea generale e le cifre ci avvertono che, quand'anche questo è venuto, l'uso che ne fanno i soci non è mai stato superiore — eccezion fatta per la Lombardia — ad un sesto e anche ad un ottavo delle sovvenzioni fatte per via cambiaria e mutuaria. L'apertura di conto corrente è, infatti, una operazione che, mentre

suppone una certa ingenza nelle sovvenzioni da farsi, suppone anche che di queste si debba far uso a rate dispari e a scadenze imprevedute: due circostanze queste che solo raramente si verificano nel credito rurale: nel quale si può quasi sempre, lo abbiamo detto, prevedere il momento dell' impiego del capitale occorrente, che è quasi sempre abbastanza limitato. Le esigenze tecniche di questa specie di credito campagnolo sono tali che non compenserebbero le singolari difficoltà contabili e le non irrilevanti spese d'amministrazione richieste da quella maniera di somministrazione: mentre ad esse molto meglio si attaglia la più semplice somministrazione fatta per via di cambiale, a erogazione e a restituzione fisse.

49. *La sovvenzione cambiaria. Suoi risultati. Suoi vantaggi.*

Questo almeno si devé pensare di fronte alla strabocchevole superiorità numerica che le sovvenzioni cambiarie presentano, non pure in confronto delle somme aperte in conto corrente, ma anche — e di più gran lunga ancora — di quelle date a mutuo chirografico e, meglio, ipotecario: nella pratica della cooperazione di credito la cambiale si è già dovunque affermata invincibilmente. Variano le modalità dell' obbligazione, si ritrovano in certe Casse maggior lassezza di scadenze, in altre maggior rigore di rinnovazioni trimestrali: il principio della obbligazione cambiaria resta fermo però, e si sviluppa anzi d'anno in anno vieppiù. Di fronte a così grande ricchezza di esperienze concordi discutere non serve e oggi infatti si tacciono anche coloro che, sugli inizii delle Casse rurali, ne deprecavano lontane le forme cambiarie come quelle che, mentre erano inadatte all'agricoltore, privo del senso della scadenza, avrebbero alla loro volta turbato, con il loro insito rigore, la serenità dei rapporti dagli uomini dei campi. Niente di tutto ciò: nella cooperazione di credito nostra come, e più, nella maggior parte della forestiera i soci si sono venuti avvincendo all' istituto proprio mediante l'obbligazione cambiaria e questo ha fatto necessariamente tacere le più illuminate diffidenze. È attraverso il rigore cambiario che alla cooperazione di credito rurale è riuscito in Italia di aver la più bassa percentuale di rovine fra tutte le altre sorte di cooperative: è attraverso esso che, nè in Germania nè da

noi, si è mai sentito il bisogno, almeno per i crediti a scadenza non superiori ai 2-3 anni, di valersi di quella clausola di denuncia (*Kündigungsclausel*) per cui la Cassa può richiedere, in certe circostanze predeterminate, l'immediato pagamento di tutta la somministrazione fatta. Senza dubbio da principio tanta rigorosità di obbligazioni non sarà andata senza notevoli sacrifici da parte degli obbligati; oggi, però, non si può più negare che, oltre a insurrogabili uffici economici, essa non abbia anche compiuto così una lodevolissima funzione educativa.

50. *L'obbligazione cambiaria e il ciclo produttivo dell'agricoltura. Annualità del ciclo.*

Essa ha avuto sopra tutti gli altri il vantaggio di risvegliare nell'agricoltore, adusato al torpore della economia quasi naturale, il senso della puntualità. Oggi l'uomo dei campi sa quando e quanto certe operazioni agricole compiute verranno a rendergli e può, quindi, con più sicurezza assegnarsi l'ammontare della sovvenzione e la scadenza. Or ecco il problema che ci interessa: quale è la normale scadenza dei prestiti agrarii? La tecnica agraria non è onnipotente e si può anzi dire che, oggigiorno, nelle grandi linee essa non è riuscita che assai poco a sottrarre l'uomo a quel ferreo ciclo annuale, nel quale soltanto pare che si esaurisca la grandissima parte dei processi dell'agricoltura. Questa produce e riproduce con vicenda annuale, e annuale si può pensare che deve essere la dilazione concessa all'agricoltore. Tale è, in effetti, l'esigenza presentata dovunque dal credito agrario e tale è anche la principale delle difficoltà, che si oppongono alla sua organizzazione. L'agricoltura, quando ha bisogno di capitale e ricorre agli istituti comuni di credito, trova in questi, che sono nati e costruiti per le consuetudini del commercio e della industria, una identica difficoltà: il lasso annuale delle scadenze, intollerabile alla celerità delle operazioni bancarie, eppure indispensabile nelle operazioni agricole.

È proprio da qui, a parer nostro, che ricevono una notevolissima spinta tutte le forme cooperative del credito agrario: esse rappresentano, sopratutto quando — ed è quasi sempre — assumano veste di responsabilità illimitata, l'ottima delle garanzie

offerte all' istituto sovventore, il quale si trova in parte compensato così del lento giro cui deve sottoporre i proprii capitali. Compenso questo legittimo sopratutto di fronte a quella specie di cooperative di credito che sono le Casse rurali: perchè ivi più che altrove il rigore meccanico della vece stagionale è subito senza nessuna modificazione. L'agricoltura si rinnova e si accelera, è vero: ma lentissimamente però; e noi possiamo dire che di tale pigrizia agricola le Casse rurali sono rispettosissime. Esse non stimolano che assai poco l'agricoltore a far più e meglio, esse non si confortano di nozioni tecniche, esse non incalzano all'industria dei campi: la funzione loro, preziossima come e, è sopratutto conservativa. Cosicchè, sebbene gli Statuti loro contemplino prestiti o scadenze assai diverse, prossime e remotissime, pur la pratica loro, che è poi quella lor consentita dall'ambiente agricolo, è volta in grandissima parte al credito d'esercizio agricolo d'anno in anno: e sono in tal modo loro quasi estranei tanto i prestiti a scadenza quasi commerciale, quanto i prestiti a scadenza lunga, come è del credito per migliorie.

51. *Il perchè della scadenza annuale. Le disponibilità del socio agricoltore. Il credito riproduttivo. Il controllo.*

Ma perchè mai, insistiamo, questa inflessibile annualità delle scadenze? I perchè sono due ed entrambi abbastanza semplici: il primo di essi si riattacca alla intima composizione delle Casse rurali, il secondo, invece, alla generica funzione del credito che esse esercitano. Abbiamo già toccato a più riprese di quale sia il materiale di soci che compongono una Cassa e abbiamo detto che esso è, e vieppiù diventa, abbastanza omogeneo. Ma sapere che un gruppo di cooperatori è omogeneo può essere si bastevole per il puro economista, ma non già per lo studioso, che vuol guardare gli istituti nel loro concreto reale. Ora la realtà delle Casse rurali è che esse sono composte, nella grandissima maggioranza, di agricoltori che appartengono o alla zona superiore dei bassi ceti agricoli o alla zona inferiore dei buoni e medii ceti. Le disponibilità di capitale libero, non immediatamente necessario o alla azienda famigliare o alla azienda rurale, sono dunque assai piccole: così piccole da non comportare una garanzia anticipata — che

non sia ipoteca mobiliare sulle scorte del fondo — al sovventore del credito. Come chiedere, al momento della sovvenzione e in sicurtà di essa, o titoli o derrate ecc., proprio a quell'agricoltore che s'è fatto socio della Cassa rurale per attingervi il *minimum* occorrente alla sua esistenza di agricoltore e, spesso, alla sua sussistenza di uomo? Non è forse quasi contraddittorio iniziare l'economia creditizia in forme che presumano nel sovvenuto delle disponibilità libere da impiego produttivo e quasi superflue? Garantirsi su queste disponibilità non vorrebbe forse dire aprir la via al credito consuntivo?

Or tale appunto non può e non deve essere — eccoci al secondo perchè — il credito delle Casse rurali: non deve perchè e nella sua natura di credito introdotto in un processo produttivo di attendere che il capitale si riproduca appunto in quel congegno di produzione cui esso partecipa; e poichè questo congegno dà i prodotti suoi d'anno in anno conviene che il sovventore s'adatti a differire la restituzione a quel certo numero di mesi dalla sovvenzione. Questa è, dunque, una necessità. Ma è anche, nello stesso tempo, un grandissimo bene: perchè il puro e semplice fatto di sapere che, se il sovvenuto non impiega nel tal e non nel tal altro modo la somministrazione avuta si troverà ai mali passi alla scadenza, mentre se egli li impiega a dovere potrà saldare il debito e avvantagiar la propria azienda, è già da solo un incentivo fortissimo a fare della sovvenzione l'uso dovuto. Ciò che giova insieme, tanto all'agricoltura che beneficia d'una immissione di capitali, quanto alla Cassa che è sicura della restituzione di essi.

Con tutto ciò non si deve credere che sia una pratica superflua quella del controllo da esercitarsi sull'impiego fatto del prestito avuto. Anche qui l'esperienza suffraga quel che diciamo: se è vero che le Casse cattoliche, alquanto più patronali e patriarcali che non le neutre e un po' più di queste consacrate all'agricoltore piuttosto che all'agricoltura, si dispensano da ogni rigore di controlli, è anche vero però: che questo è tassativamente fissato negli Statuti delle Casse neutre; che esso è inevitabile nelle Casse agrarie del parmense che sono vigilate dalla tecnica Cattedra Ambulante; e, di più, che esso è implicito in quella funzione d'acquisto di materie agricole (della quale ci occuperemo nella

parte seguente) che è una vera e propria forma surrogata del credito agrario. L'esperienza conferma quanto abbiamo detto: man mano che il credito va erogandosi a beneficio dell' industria dei campi e non dei disponenti del fondo, a mano a mano che esso si fa produttivo piuttosto che consuntivo, esso moltiplica i diretti interventi del sovventore sull' impiego della sovvenzione.

52. *La questione dei prezzi e degli utili.*

Che questa sia la maniera di credito più consona alle ragioni della economia *sociale* è consentito da tutti, tanta è la evidenza della cosa. Ma per assiomatica che questa sia noi possiamo pur darne un indizio quasi dimostrativo: e questo consiste nei più alti saggi di interesse che possono venir pagati e si pagano ai rispettivi sovventori a mano a mano che più rigoroso è il controllo sull'uso dei capitali, cioè più produttivo il loro impiego: così dalle agrarie in confronto alle rurali, così dei Consorzi d'acquisto, quando lavorano a credito, in confronto colle Casse agrarie medesime. Or questo fatto, pur così ovvio, che cosa significa? Esso significa che la determinazione dei prezzi di vendita del denaro fatta dalle Casse rurali non è già qualchecosa che si fissi una volta per sempre, sopra al prezzo di costo e un po' sotto al prezzo corrente, ma qualchecosa invece che di volta in volta può mutarsi a seconda dell'effettiva funzione che il capitale va a compiere nell' agricoltura.

Essa non soltanto oscilla tra il tasso pagato dalla Cassa e il tasso corrente, ma può anche in via provvisoria, scendere sotto a quello e salire sopra a questo. La pratica normale, più puramente economica, è certo quella di mantenerlo sopra al tasso pagato, affinchè la Cassa possa vivere, e sotto al tasso corrente, affinchè i soci abbiano ragione di mantenerlesi fedeli: questo non toglie però che non si siano applicate anche quelle altre due pratiche che sono entrambe due pratiche, diremo, di sacrificio. Quando la Cassa sia battuta in concorrenza da istituti o da privati, essa ricorre a quel temporaneo abbassamento di tasso, che, mentre le tien legati i soci altrimenti disertori, batte in breccia la resistenza dell' avversario: quando, al contrario, la Cassa sia sicurissima del monopolio di fatto che esercita sui proprii soci, essa si permette

di alzar i tassi imposti sulle sovvenzioni nello scopo di accumulare utili e così di aumentare l' indipendenza della Cassa e di moltiplicarne, se è del caso, le funzioni.

Delle due pratiche quale è da preferirsi? Non si può proprio dire; tutto dipende davvero dalle circostanze. Tra esse due v' è una differenza di fatto che non si può trascurare: mentre la Cassa non fissa il tasso sotto a quello di costo che come un calmiere, in vista di far cessare la nefasta concorrenza o del privato o dell' istituto e l' utile che ne ritrae non solo è prospettico ma è aleatorio, perchè dipende dal beneplacito dei summominati concorrenti a cedere o no; la Cassa invece, quando fissa il tasso sopra al corrente, infliggerà sì ai soci una certa perdita d' anno in anno, ma è certa di poterli al buon momento ricompensare, utilizzando in loro prò i benefici realizzati via via, non spartiti tra i soci, e ammucchiati poco a poco nel fondo di riserva.

53. *Il problema del fondo di riserva. Valore economico di questo. Sue utilizzazioni agricole. Suo valore morale.*

Questa differenza è importantissima appunto perchè importantissima è la questione del fondo di riserva nelle Casse rurali. Sebbene la pratica concorde delle Casse rurali la abbia, più o meno, risolta positivamente, pure continua la discordia di dottrina o, per dir meglio, il conflitto di diverse tendenze. Portate alla lor forma estrema esse possono ridursi a due: la prima va propugnando che alla riserva non deve essere fatto più margine di quello che è legalmente indispensabile; sostiene che incentivo a farsi socio deve essere soltanto l' intento di avere credito a buon mercato e che il mercato è ottimo quando il tasso d' interesse è minimo e minimi anche gli utili per la Cassa. I seguaci della seconda tendenza, invece, pensano che alla riserva deve essere fatto quel margine che, mentre fa posto all' immediato interesse del socio alla esistenza della Cassa, pure è anche tale da provvedere alla crescente autonomia dell' istituto: e sostengono così che il tasso debba essere sì inferiore al corrente ma non mai minimo e non minimi neanche gli utili della Cassa.

Noi ci dichiariamo apertamente per questa seconda tendenza. Quelle stesse ragioni che militano in favore dello sviluppo del

risparmio nelle Casse rurali, militano anche in favore dello sviluppo del fondo di riserva, che può essere infatti detto il risparmio collettivo delle Casse medesime: poichè, in verità, la costituzione di esse e l'indole delle operazioni bancarie sono tali che possono notevolmente avvantaggiarsi della esistenza e della consistenza di un fondo di riserva. Il valore di questa, grande sempre, diventa poi grandissimo quando essa si applica ad istituti che, come il nostro, dispongono sì di quella sicurtà potentissima che è la responsabilità illimitata, ma non hanno nessun capitale proprio: in tal caso la formazione di un fondo di riserva diventa un procedimento di convenienza inestimabile. Esso realizza il vantaggio doppio: di venir costituendo un capitale sociale senza sacrificio alcuno da parte dei soci che si trovano a formarlo, quasi senza accorgersene, attraverso la funzione cooperativa stessa, ciò che è un ottimo ritrovato per chi, come il più dei soci della Cassa, non ha gran capitali da investire in azioni; di venir, inoltre, nella pratica delle cose, a limitare l'illimitatezza della responsabilità o, almeno, a differirne l'impiego effettivo, operazione fastidiosa sempre e spesso vessatoria. Questo secondo vantaggio è, tendenzialmente almeno, di un valore incalcolabile: attraverso esso la Cassa può dire veramente di venir acquistando una sua autonomia elastica e sicura, mediante esso soltanto può la Cassa far fronte di buon animo o a una eventuale richiesta troppo ingente dei depositi fattile o dei crediti apertile: compiere, insomma, il suo proprio ufficio: che è precisamente quello di frapporsi tra i soci e i loro creditori, essere tra essi due un che di distinto, che offre a questi la propria consistenza a quelli le proprie difese [1].

Difese? Non sarebbe dunque la riserva che un arnese di guerra da utilizzare soltanto quando o la denuncia dei depositi o la morosità dei sovvenuti mette in pericolo la Cassa? No, certo. Se il compito principale è quello di garantir l'operazione fondamentale della Cassa — il credito — questo non vuol dire che non possa essa entro certi limiti — i quali di solito sono dati

[1] L'uno e l'altro ufficio mancherebbe, però, se la sicurezza di quel fondo non fosse assoluta: ed ecco perchè, contrariamente alla pratica oggi diffusa di invertire — combinando finemente due quasi opposti disposizioni degli Statuti — in imprese non sicurissime ma lucrose le eccedenze di capitale, sarebbe opportuno, a parer nostro, di collocare invece il fondo di riserva in titoli sicurissimi o dello Stato o ipotecari o che, ma tali, insomma, che rappresentino la più solida fra tutte le garanzie.

dagli interessi che essa produce — essere applicata a funzioni secondarie. Discorrendo dei fini accessorii abbiamo veduto come nulla osti alla erogazione di certa quota parte degli utili a fini che non siano l'agevolazione del credito. Come mai potrebbe ostare qualchecosa quando non più degli utili netti si tratti, ma degli interessi di parte di quegli utili adunati nella riserva? A parer nostro difficoltà o dubbi pregiudiziali non ve ne sono; e le une e gli altri potranno cominciare soltanto quando si voglia sapere quale debba esserne l'impiego più raccomandabile. Le Casse rurali cattoliche nella maggioranza dispongono a favore di fini religiosi e ideali, quelle neutre invece a favore di scopi agricoli e pratici. Tra i due quale scegliere? Sopratutto e innanzi tutto draconianesimi di nessuna specie: nonostante certe loro minuscole deviazioni dallo scopo economico, le Casse cattoliche hanno pure per l'agricoltura tali e tante benemerenze che sarebbe irragionevole condannare quelle erogazioni di utili per fini religiosi ed ideali nel nome del maggior vantaggio dell'agricoltura; bisogna aver presente, infatti, che quello stesso spirito di proselitismo cattolico che ha stimolato il sorgere delle Casse cattoliche, continua ad alimentarne l'esistenza in modo che, forse, spengere quello vorrebbe dire mutilare questa. Con tutto ciò non vi può essere dubbio che la cooperativa di credito agricolo non debba, là dove è possibile e con le massime cautele, svilupparsi moltiplicarsi e fortificarsi sopratutto in vista dell'agricoltura: perchè, sorta tra agricoltori per l'agricoltura, è bene ed è giusto che attraverso gli agricoltori essa ritorni all'agricoltura.

Dir di più sarebbe troppo lungo e anche superfluo. Le pratiche ritrovate dalle varie Casse rurali per ritornare all'agricoltura certa parte degli utili accumulati nella riserva sono numerosissime. Esse vanno dai premi alle culture, alla istituzione di campi sperimentali, alla installazione di speciali insegnamenti agricoli, alla assunzione di certi servizi, come gli acquisti collettivi e anche le vendite ecc., ecc. Tra queste varie pratiche noi non faremo certo una scelta. Ci basta indicare una tendenza: s'avvicinino le Casse più che è possibile all'agricoltura e tralascino più che è possibile l'agricoltore, si mettano al servizio delle economie agricole e non delle aziende domestiche. A questo scopo tutto fa prò quello che illumina l'agricoltore sull'uso da farsi dei capitali agricoli è che

tiene al corrente o garantisce la Cassa sull' uso che ne è fatto: propagazione delle notizie statistiche, diffusione dei modi di controllo, installamento di scuole agrarie, perfezionamento delle cognizioni tecniche ecc.

54. *Solidarietà economica e morale. Il significato morale della Cassa rurale.*

Con intensità maggiore o minore, a seconda che è più o meno elevato il grado di solidarietà economica insita nelle operazioni della Cassa rurale, questa è pur sempre inevitabilmente una grande propagatrice di educazione morale. È questa anzi quasi una sua seconda funzione, non sempre espressamente compiuta, ma non mai assente del tutto; e tale funzione deve essere incoraggiata, se è vero che educare è, se non proprio uno scopo come l' avvantaggiarsi economicamente, certo un desiderabilissimo risultato della cooperazione in genere.

Mentre, attraverso le proprie operazioni la Cassa si viene facendo il suo tronco economico, è bene che essa non tralasci di curarsi dei frutti morali che l' istituzione può dare. Combattere gli usurai campagnuoli non sarà soltanto il risultato quasi automatico dell' installarsi sul mercato di una cooperativa di credito, ma sarà anche il proposito dei dirigenti la Cassa, i quali rifiuteranno p. es. il ripetersi troppo frequente di malleverie offerte da chi notoriamente fa professione di usura; dar caratteri relativamente palesi al credito chiesto e concesso non sarà soltanto una necessità d' azienda limpidamente gestita, ma anche uno scopo perseguito con chiarezza da chi voglia divulgare fra i soci e fra i non soci la persuasione che far richiesta di capitale non è già una cosa vergognosa, ma necessaria e talvolta quasi meritoria quando sia segno di conduzione esperta e innovatrice; aprirsi ai depositi a risparmi non deve essere solo una maniera per approvvigionarsi di capitale in modo indipendente, ma anche per alimentare quelle qualità di saviezza, di responsabilità, di preoccupazione dell' avvenire che sono vere e proprie doti morali. E così via, ogni funzione ed ogni operazione economica della Cassa rurale può presentare un aspetto educativo e morale che si potrebbe metter in luce e che la pratica cooperativa ha già sorpreso e

utilizzato: poichè in tutti i cooperatori pratici è entrata da un pezzo la convinzione che, se una Cassa rurale è sopratutto e innanzi tutto un apparecchio per distribuire del credito a buon mercato, essa è e può e deve essere anche una officina di miglioramento umano.

CAPITOLO V.

Federazioni e Banche, locali e centrali, delle Casse rurali.

55. *Le Federazioni locali di Casse rurali. La loro funzione non economica. Le loro vicende.*

Se pure fosse possibile dubitare degli uffici morali delle Casse rurali dall'esame interno di esse, tali dubbi scomparirebbero subito quando si ponesse mente al fatto che, dovunque le Casse cattoliche si sono trovate in un numero solo sufficiente — 10 per diocesi — hanno costituito una Federazione diocesana e che le Casse cosidette neutre erano a malapena in numero di 35 quando nel 1887 su proposta del Wollemborg instituirono una loro Federazione nazionale; e al fatto anche che questi collegamenti federali — quale che sia la loro ingenza e la loro distribuzione sul territorio — non si formano che raccogliendo appunto da un centro solo gli interessi non rigorosamente economici degli istituti federati. Toccheremo poi di una tendenza che in essi indubbiamente si manifesta a lasciarsi morire come organi morali autonomi e a non sopravvivere che come organi economici sussidiarii: è indiscutibile tuttavia che la loro fase primiera — la quale è ben lungi qui da noi dall'essere esaurita — ce li mostra come enti intorno a cui si raggruppano gli interessi morali, politici, tecnici delle singole cooperative e da cui si dipartono provvedimenti diversi intesi a curarne volta a volta, senza rigore di programmi fissi, o gli uni o gli altri di quei determinati interessi.

Per dire il vero, le nostre Federazioni di Casse rurali — tanto la neutra nazionale del Wollemborg quanto le molte dioce-

sane dei cattolici — non sembra che abbiano fatto fino ad ora gran buona prova. Così almeno deve essere poichè il Wollemborg proprio un anno fa ha mandato in giro una circolare-statuto per la ricostituzione dell'Ente federale venuto a mancare a poco a poco, quasi inavvertitamente, in questi ultimi anni insieme con la sua autorevole pubblicazione, *La cooperazione rurale*, chiamata ora a risorgere: così almeno è probabile che sia se Ugo Pellegrini — benemerito della cooperazione rurale di credito proprio in quella provincia di Treviso che ne è la provincia modello — non sono molti mesi che invocava — e ne dava esempio — un rimaneggiamento agli Statuti delle Federazioni diocesane indirizzandole a maggiori molteplicità di funzioni economiche e in genere a minor platonismo di attitudini e di atti in confronto alle Casse, vieppiù chiamate alla subordinazione tanto tecnica che amministrativa. La prova fatta fin qui non deve dunque essere stata ottima. Tra le funzioni che le Federazioni di solito compiono — o per disposto di Statuto o, più, per necessità di cose — nessuna è stata da nessuna di esse, all'infuori forse della diocesana di Treviso, coltivata con alacrità e risultati notevoli; e se ne eccettuiamo la propaganda — compito fra i principalissimi del resto — intesa a moltiplicare il numero delle Casse, le quali almeno non contraddicano allo spirito delle Federazioni anche se non le saranno proprio fedelissimi, noi possiamo dire che l'influenza avuta dalle Federazioni sul mondo della cooperazione di credito rurale è stato piuttosto scarso.

56. *La propaganda cooperativa e l'organizzazione degli interessi agricoli.*

Non vi è traccia — o quasi — qui da noi di ciò che si è fatto in Germania ed altrove cioè promuovere autonomamente l'educazione cooperativa, tanto fra coloro che potrebbero essere chiamati a beneficiarne, quanto fra quelli che intendono specializzarsi, anche a scopo professionale, nella tecnica della cooperazione. Il vero è che in Germania solamente si è ben compreso che queste scuole autonome della cooperazione non sono già un puro e semplice surrogato di quello che altri enti, e lo Stato prima di tutti, potrebbero instituire: si è ben compreso che esse sono l'ottimo

mezzo per preparare quell' ambiente intellettuale della cooperazione in cui più e meglio si muovono e si soddisfanno i particolari interessi che un certo lato gruppo di individui ha al cooperare insieme; si è compreso insomma che l'ottimo mezzo di propaganda è quello che, divulgando certe idee assicura certi interessi, e che, attraverso l'autonomia dell'insegnamento, ne garantisce la proficuità a vantaggio appunto del lato gruppo degli interessati.

Or è questo appunto che si domanda. Se veramente la cooperazione rurale di credito è — come molti con qualche fondatezza di comparazione pretendono — il primo avvio ad una organizzazione economica della media classe agricola, bisognerebbe riconoscere che la più vera e sicura rappresentanza di questa non può trovarsi che in seno a raggruppamenti di Casse singole, di mano in mano più comprensivi. Un'esperienza omai ricca, anche extra-cooperativa, insegna che gli interessi veraci e duraturi d'un largo ceto di persone non riescono a rispecchiarsi che nella larghezza di una organizzazione complessiva e che all'unità della funzione sociale deve corrispondere l'unità degli istituti umani che vi provvedono. Or le federazioni, diocesane o provinciali via via regionali e nazionali, significano appunto questo movimento unitario delle istituzioni cooperative e delle loro funzioni sociali: e ad esse spetta ed esse sole possono curare i vantaggi totali della classe, che coopera nelle società di credito, sopra i deviamenti e le degenerazioni ai quali possono sottostare queste società isolate e padrone di sè. Correggere questa inesperienza e, come consegue, limitare questa nociva padronanza di se, è precisamente l'ufficio della Federazione.

57. *La tutela degli interessi dei soci delle Casse e la sorveglianza delle Federazioni.*

A questo punto di vista il compito istruttivo ed educativo che le incombe è assai più largo: esso non si limita a propagare didatticamente certe nozioni cooperative nei cooperatori e nei loro dirigenti, ma investe tutto quel complesso lavoro di ammaestramento, di vigilanza e di freno che essa assume sopra sè stessa. E non è piccolo o vano lavoro. Quando si abbia ben fisso in mente il pensiero che le disposizioni dei disposti statutarii e regolamen-

tari servon sì a determinare sempre più da vicino le funzioni d'una cooperativa, ma non mai a garantirne l'esistenza e che di questa non si può aver la certezza se non quando una disamina a fatto compiuto colga sul vivo il fatto che si è compiuto, si avrà anche un idea della vastità e della efficacia dell'opera che può prestare una federazione, la quale può facilmente operare come organo di controllo e di ammaestramento su tutte le Casse coordinatele. A tutto rigore — e non è questa una cosa ipotetica — non v'è travisamento della sua propria funzione di distributrice di credito a buon mercato e di savia educatrice dei soci agricoltori, al quale la Cassa non possa andare incontro e dal quale la Federazione non abbia la virtù di emendarla. Quando una Cassa elevi esageratamente l'interesse pagato al risparmio dei soci e dei non soci e si converta perciò in un congegno a servizio non già dei consumatori di credito, ma dei risparmiatori di capitale; quando essa faccia altrettanto con i suoi sovventori o con i suoi azionisti — se è per azioni — e incoraggi la speculazione di chi la fornisce invece che dei soci che vi si riforniscono di credito; quando essa, profittando di certe circostanze del mercato, benefici qualche grosso prestatario a danno dei cento piccoli soci; quando essa dissipi di anno in anno gli utili o distribuendoli ai soci o erogandoli a scopi remoti al bene dell'agricoltura e non li raduni a formare un solido e libero fondo di riserva; peggio, quando essa investa ogni eccedenza di cassa in maniera aleatoria sotto vista di collocarne al sicuro le giacenze, quando tutto questo accada soltanto la Federazione, cioè un ente che si sa di elettiva emanazione cooperativistica, ha autorità per ricondurre alla sua normale funzione economica la Cassa inesperiente o responsabile.

58. *La sorveglianza e il diritto d'ispezione. Il* contra *e il* pro.

Ma donde potrebbe derivare alla Federazione tanta autorità di reprimende e di provvedimenti se ad essa mancasse la base di una legittima notizia dello stato di fatto delle società federate? È appunto per ciò che tutte, assolutamente tutte le federazioni di cooperative delle quali abbiamo notizie, hanno per loro capo saldo il diritto di ispezione sugli istituti subordinati. Le Casse rurali sia per il loro ancor scarso rilievo nella economia nazio-

nale, sia per la invalsa nostra trascuratezza che colpisce tutte le cose che hanno tratto coll'agricoltura, non hanno ancora veduto questo problema della ispezione dibattersi intorno a loro, come già si è, e vivacissimamente, dibattuto intorno alla cooperazione di credito urbana. Di ispezione da parte dello Stato le Casse rurali non hanno ancora inteso parlare che assai saltuariamente: non è però nuova, neanche in mezzo ad esse, la questione se debba essa, pur demandata a un ente elettivo come la Federazione, essere facoltativa o obbligatoria.

Noi crediamo che agli argomenti di solito posti in luce dai fautori della ispezione facoltativa si possano contrapporre vittoriosamente gli argomenti presentati dai fautori della obbligatorietà. Che, come dicono i primi, le Casse rurali abbiano funzionato regolarmente fin qui e non abbisognino quindi di ispezioni, è cosa vera soltanto in modo relativo; che ispezionarle a forza sia offenderne la libertà è vero soltanto nel senso che è loro limitata la libertà di male operare: che ispezionarle sia cosa tecnicamente difficile quando le Casse siano renitenti non è poi, è ovvio, ostacolo insormontabile. In confronto di queste, assai più vigorose ci sembrano le argomentazioni dei propugnatori della ispezione obbligatoria: i quali pensano che l'ispezione cessi d'essere quasi insultante dal momento che emana da un corpo elettivo e non dallo Stato coercente; che se qualche danno essa potrà recare esso ricadrà soltanto sulle Casse malamente gestite; che, in compenso, se ne troveranno avvantaggiate sopratutto le piccole Società, arricchite così di un più largo credito [1]. Quando a questi argomenti si sia aggiunto che, a mano a mano che le cooperative moltiplicano la cifra dei risparmi, si trasformano in vere e proprie Casse di Risparmio, da assoggettare perciò a discipline di legge non differenti, per tutelare i non soci che nella Società hanno depositi e non hanno voce; quando si sarà un'altra volta ricordato che gli Statuti federali unanimemente dispongono per l'obbligatorietà dell'ispezione e che, d'altra parte, questa contiene in sè tutte le capacità educative ed economiche della Federazione, non

---

[1] In Germania la sicurtà che offre una Cassa rurale la si misura sommando il capitale, la riserva, la responsabilità dei soci, e l'indole e il rigore della ispezione cui l'Istituto è sottoposto.

vi sarà più luogo a dubitare del ben fondato di questa principalissima tra le funzioni federali.

59. *Il compenso del diritto di ispezione. Crescenti tendenze economiche delle Federazioni. Esperienze estere. Indizii nostrani.*

Conviene non illudersi però. Il ben fondato delle funzioni ispettive delle Federazioni non lo si può apprezzare, come abbiamo già accennato, che al punto di vista dei larghi interessi d'una classe che, cooperando per il credito, si muova per la propria organizzazione totale. Quando pure non vi fosse l'esplicita opposizione, fondata sopratutto sul concetto di libertà delle Casse, basterebbe il più facile dei riflessi a persuadere delle ostilità che l'ispezione deve incontrare da parte di chi deve esserle assoggettato.

È, d'altro canto, innegabile che il cammino necessario che la cooperazione d'ogni paese è chiamata a percorrere la porta ad ascendere d'anno in anno da aggruppamento ad aggruppamento sempre più vasto; occorre perciò pensare che quella istintiva ripugnanza che le cooperative provano a federarsi sia in esse attenuata e vinta dalla prospettiva d'un qualche beneficio.

È qui che si innesta la ricerca su quella già accennata interna tendenza degli enti federativi, che li porta via via a presentare nel primo piano della loro multipla attività coordinatrice, le attività che, se non sono proprio economiche — poichè queste sono deferite a quegli istituti bancarii di cui parleremo subito poi — certo hanno, però, più immediato riferimento con quello che è la pura e semplice impresa. Quella stessa tendenza in effetti che abbiamo veduto farsi strada nelle singole Casse a beneficio dell'elemento economico e a detrimento d'ogni altro contributo a cooperare, e che abbiamo veduto far pullulare le Banche ai servigi delle Casse cooperative, si è aperto un varco nel seno stesso delle Federazioni, pur nate a tutelare gli elementi non economici della cooperazione, e le va orientando proprio al polo opposto a quello che è il loro originario.

Malauguratamente non è questa sede opportuna nè per tracciar neanche in breve la storia — che è pur sempre esemplare — della cooperazione in Germania nè per procedere a compulsazioni

e confronti di Statuti federali vecchi e di nuovi schemi di Statuti. Dove l'una cosa e l'altra fossero possibili si vedrebbe come, in Germania, la dedizione della Federazione di Neuwied, creatura del padre Raiffleisen, alla Federazione di Darmstadt, opera di Guglielmo Haas, rappresenti un trionfo, nel seno stesso delle Federazioni, dell'elemento economico sui non economici: e si vedrebbe anche come, qui da noi, a mano a mano che crescono le Società federate, si elabori nei dirigenti una nuova mentalità che li inclina a maggior sollecitudine dell'economia che non per lo passato.

Certamente oggi come oggi, le Federazioni cattoliche tengono ancor ben fermo al loro carattere religioso e confessionale e sono tuttora, conseguentemente, sollecite in altre cure che hanno coll'economia un rapporto solo remoto. È tuttavia incontestabile che le odierne disposizioni degli enti federativi li portano a costituirsi a preferenza in funzioni, più assai che morali e proselitistiche, tecnico-bancarie.

Così accade: e non è più oggi controverso che la Federazione stessa funzioni da apparecchiatrice dei conguagli fra le eccedenze di certe Casse e le deficienze di certe altre: che l'ispezione assuma vieppiù valore di vera e propria garanzia e affidi essa della Cassa presso la Banca: che, più ancora, senza quell'affidamento, sia in pratica impossibile trovar credito così che sia necessario aderire alla Federazione sotto pena di aver tagliati i viveri: che si tenda, sul modello germanico, del resto, a radunare in una persona sola le due funzioni di Presidente della Federazione e di Direttore della Banca: che non si sia maldisposti ad accogliere nella Federazione, oltre le Casse cooperative, anche le Banche che possono anche non esserlo, e così via. Sarebbe inutile insistere, perchè la conclusione non potrebbe essere che quella istessa la quale esce da questa scarsa esemplificazione: che, cioè, la Banca a poco a poco invade e soverchia la Federazione.

60. *Le Casse rurali e le loro Banche locali.*

Per far questo non può dirsi che a quella manchi l'anzianità. Possiamo dire, infatti, che le prime Casse rurali cattoliche, i primi tentativi di Federazioni diocesane e le prime Banche cattoliche

sono istituti tra di loro coetanei: a mano a mano che le cooperative di credito rurali si moltiplicavano, aumentavano in buona misura, e distribuendosi a preferenza nelle plaghe più folte di Casse, le Banche cattoliche, le quali operavano in zone larghe più o meno, ma non mai superiori alla circoscrizione diocesana. Sebbene il confronto tra i dati statistici [1] delle operazioni attive compiute dalle Banche cattoliche e quelli delle operazioni passive compiute dalle Casse rurali non porti a coprirli vicendevolmente, pure da una somma di notizie mediate ma attendibili si può indurre che a grandissima parte del fabbisogno creditizio delle Casse hanno sovvenuto e vengono sovvenendo le Banche cattoliche [2]. Che così accada non deve stupire: già troppo abbiamo toccato dello spirito religioso e confessionale che ispira così le Casse come le Federazioni perchè non appaiano subito chiarissime le ragioni per cui le Casse rurali trovano credito presso le Banche cattoliche e le Federazioni autorevolmente lo agevolino.

61. *Opposta composizione economica delle Casse e delle loro Banche. Vizi. Provvedimenti.*

Ma queste ragioni di quanto sono chiare di altrettanto ci lasciano insoddisfatti, come del resto non del tutto tranquilli lasciano i pratici stessi della cooperazione rurale cattolica. E il motivo è assai evidente. Queste Banche cattoliche, sebbene in grandissima parte cooperative, non hanno in sè alcuna traccia di composizione rurale: esse sono fatte quasi esclusivamente di elementi urbani. Il vizio originario, da denunciarsi e denunciato, di questa combinazione del credito è proprio qui: che mentre il sovvenuto è un istituto rurale, il sovventore è un ente composto in tutt'altra maniera. Asserire che così come fino ad ora ha funzionato questa combinazione non è stata di alcuna utilità sarebbe negare la più evidente delle evidenze: affermare però che sia questa l'ideale organizzazione creditizia delle Casse tornerebbe a smentire, su un punto importantissimo, una tendenza, che già altrove abbiamo veduto operare con fortuna di successi definitivi.

---

[1] Ved. Dati statistici delle Istituzioni economico-sociali cattoliche presentati all'Esposizione di Milano, 1906. Cfr. Parte prima: Istituti di Credito; *a*) Banche; *b*) Casse rurali.

[2] Le Casse rurali invece si riforniscono a preferenza, per notoria affinità di scopi extraeconomici, presso le Banche popolari.

Se davvero l'istituzione di Banche federali ha da essere un passo verso un autonomo coordinarsi dei ceti agricoltori, conviene che queste possano, almeno in buona parte, provvedere del proprio al proprio ufficio di distributrici del credito ai soci consumatori. A questo punto di vista — sia la forma giuridica cooperativa o no — conviene che la sostanza dell'istituto sia cooperativa nel senso che soltanto o, almeno, prevalentemente le Casse che abbisognano di credito ne siano socie e conviene altresì che, a fine di costituire coll'ammontare dei contributi un sufficiente capitale iniziale, la responsabilità delle Casse verso la Banca sia, almeno per le più provvedute di esse, limitata e liquida nell'importo di un certo numero di azioni da sottoscrivere.

Sempre al punto di vista della indipendenza della Banca, che è poi quello dell'autonomia dei ceti che se ne valgono, converrà anche imporre alle Casse rurali l'obbligo di versare — sul modello germanico — all'Istituto i depositi a risparmio e le eventuali disponibilità inoperose [1]. È questo ottimo e ovvio mezzo a mettere la Banca nella auspicata condizione di ricorrere il meno possibile ad operazioni di credito passive con altri istituti estranei all'organizzazione agraria. Dove questo accadesse buona parte del beneficio atteso dalle Banche in questione sarebbe frustrato, e l'obiezione già da noi e da moltissimi altri mossa alla attuale organizzazione creditizia delle Casse rurali, costrette a bussare per il credito a istituti di natura tutta diversa, si ripresenterebbe qui, spostata soltanto di un grado ulteriore: invece di presentarsi direttamente alle Casse quell'obiezione si presenterebbe alle Banche, condannate a funzionare, in parte, da semplici intermediarie del credito tra le Casse rurali che stanno loro disotto e i grandi Istituti che stanno loro disopra.

62. *Le due Federazioni nazionali delle Casse rurali. Diversità attuale del loro indirizzo. Il loro progressivo coincidere.*

Per quel che riguarda l'organizzazione non finanziaria, ma amministrativa e tecnica delle Casse rurali, noi siamo ancor oggi, pur dopo un ventennio di prospera vita delle cooperative di cre-

---

[1] Si ovvierebbe anche, così, al lamentato inconveniente di certe Casse che, sotto specie di collocare al sicuro le proprie eccedenze, le investono, invece, aleatoriamente.

dito, allo stato dei progetti di Unioni nazionali, e non già di tutte le Casse, ma da un lato delle Casse neutre, dall'altro delle Casse cattoliche: è il Wollemborg da un lato e il Pellegrini con altri dall'altro. Or comparare i due schemi di Statuto delle Unioni nazionali e indicare, punto per punto, in che cosa differiscano sarebbe impresa troppo lunga: basterà qui accennare alla loro differenza sostanziale: la quale non deriva tanto da varietà di criterii organizzativi quanto da varietà di situazioni di fatto.

La circostanza reale che differenzia le Casse neutre dalle cattoliche è che laddove le prime mancano di Federazioni locali e, perciò, la loro Unione nazionale può e deve essere chiamata a provocarne la formazione, assumendo nel frattempo alcune di quelle funzioni che l'esperienza ci dà per proprie dei raggruppamenti locali, le cattoliche, invece, avendo già una sufficiente organizzazione diocesana, si trovano nel caso di attribuire alla loro Unione nazionale soltanto quei compiti che per la sua natura le spettano. Ed ecco che mentre Wollemborg affida, p. es., alla Unione nazionale l'incarico della revisione economica, nel progetto cattolico le incombenze sono di semplice natura educativa, propagandistica, difensiva, ecc. Certamente che a così grande diversità di programmi ha cooperato anche il semplicissimo fatto che le Casse neutre sono poco più di 200 mentre quelle cattoliche sono più di 1100 e che, perciò, l'organizzazione nazionale di quelle non è gran che di più complesso della organizzazione federale di una diocesi folta di Casse cattoliche; certamente che non le è forse stata estranea la considerazione che la *Cassa centrale agraria* ideata dal Luzzatti potrebbe essere la gemella economica della Federazione del Wollemborg assai più che non della Unione nazionale delle Casse cattoliche, priva così di un proporzionato istituto di credito: non si può contestare, tuttavia, che se i due progetti di Statuto e, in essi, le due tendenze unitarie differiscono, questo si deve anche alla circostanza che, mentre l'unificazione cattolica si va facendo dal basso in alto, attraverso le Federazioni diocesane, l'unificazione neutra si va facendo dall'alto in basso, senza l'appoggio mediano di Federazioni locali.

Ci sembra ozioso disputare quale di questi due percorsi unificatori sia il migliore: l'uno e l'altro può esserlo, col presentarsi di certe circostanze, analoghe proprio a quelle che qui abbiamo

toccato. Del resto la diversità tra i due schemi di Unione non sarà forse che provvisoria, nel senso che costituitesi, per iniziativa della federazione nazionale, le Federazioni locali, queste verranno ad assumere alcune almeno — esclusa forse la revisione, che domanda la garanzia di una salda e larga organizzazione ed è cosa vana se sembra operata sotto la influenza troppo prossima della Cassa da rivedere — di quelle funzioni economiche ora assunte dalla Unione nazionale e a questa non rimarranno più che quelle funzioni di propaganda, di difesa legislativa e politica, che l'esperienza cooperativa più cribrata ci dà per cosa loro propria. Come cosa propria, infatti, degli aggruppamenti nazionali entrambi i due schemi dei loro Statuti ci danno l'esame e la discussione delle questioni economiche, amministrative e legislative riguardanti l'ordinamento delle Casse rurali di prestiti e sodalizii affini, la difesa e la tutela dei legittimi interessi morali ed economici delle istituzioni associate [1] ecc. ecc.: nelle quali cose si fa poi evidente l'analoga sostanza di istituti non economici attribuita alle Unioni nazionali tanto delle Casse neutre che delle cattoliche.

63. *Di una Cassa Centrale agraria. Il progetto del Luzzatti. Suoi inconvenienti di fronte alle cooperative di credito e di fronte alla autonomia della classe agricola.*

Del resto la natura di tali attribuzioni non deve stupire nessuno il quale abbia in mente che diverse da quelle che sono non potrebbero essere per la ragione che, accanto a queste Unioni nazionali, non v'è ancora un istituto di credito acconcio: e già più volte abbiamo veduto che, se nell'organizzazione cooperativa il lavoro si divide tra Federazioni e Banche, pure sono quelle che hanno una spiccata tendenza a foggiarsi in ordegni sussidiarii di queste, al punto di vista, sopratutto, della vigilanza e della revisione economica sugli istituti accreditati presso la Banca. Or una Banca centrale agraria noi non l'abbiamo ancora che nel progetto, più volte ricordato, di Luigi Luzzatti e non sembra che

[1] Cfr. *Statuto* del Wollemborg art. 13. Lo schema di statuto del Pellegrini all'art. 3 porta che la Unione nazionale: ha scopo di diffondere le Casse rurali cattoliche e di raccogliere tutte le questioni economiche fiscali e legali che le pervenissero dalle Federazioni di farle studiare da un ufficio di legali e quindi di presentare, a nome di tutte le Casse rurali italiane, i quesiti relativi al Ministro o alle altre autorità meglio indicate allo scopo.

a questo proposito la grande autorità del proponente assicuri alla proposta quella fortuna di cui pure, sotto molti rispetti, sarebbe degna. Non si può che rallegrarsi, infatti, del progetto di una Cassa centrale per aiutare le industrie e le esportazioni agrarie: guardando le cose però dal più ristretto angolo delle Casse rurali non possiamo nasconderci che il progetto presenta qualche inconveniente.

Primo tra questi, anche se non ben precisabile, è l'indole intima dell'istituto il quale, nato di tra l'alacrità innovatrice dei Consorzi dei produttori agricoli, si sente assai più idoneo — come, del resto, la dicitura dello scopo designa — a incoraggiare qualche industre iniziativa di produzione e di commercio che non a sovvenzionare la più modesta attività economico-agricola delle cooperative di credito. È forse a questo spirito che si deve se all'art. 4 dello Statuto redatto dal Levi della Vida i compiti della Cassa centrale di fronte alle Casse rurali sono relegati all'ultimo piano, ed è poi certo a questo spirito di pronunciato industrialismo che si deve quell'art. 5 dello Statuto che ha allarmato tante prudenze e destato tante avversioni. La *Cassa centrale di credito agrario* sarà una società anonima per azioni, e questo assai poco torrebbe alla sua sostanza di istituto cooperativo quando essa si fosse munita di tali disposizioni interne da aver soppressa in sè ogni vena speculativa troppo accentuata: e alcune disposizioni sembrano infatti indirizzate a questo. Ve ne è una però, quella contenuta nell'art. 5, che pare invece contraddirvi: ivi è demandato al Consiglio di aumentare da 2 a 10 milioni il capitale della società, senza diritto di recesso ai soci. Molti istituti chiamati ad acquistare azioni si sono rifiutati dicendo che il controllo cui erano soggetti da parte dei loro soci non permetteva loro di essere soci in una società, come questa, incontrollabile. Non si può negare qualche giustezza a questo appunto sopratutto quando venga da cooperative di credito che, come le Banche popolari [1], non hanno che un interesse diretto assai limitato alle cose dell'agricoltura: chè esse non sarebbero state infatti nè le dirigenti nè le beneficiarie del nuovo istituto di credito, ma soltanto le sovventrici.

[1] Cfr. *La Libertà Economica*, 15 febbraio-1 marzo 1908. Intervista con il Direttore della Banca popolare di Bologna in merito alla sottoscrizione di azioni della istituenda *Cassa* [illegible].

Questo è proprio, anzi, il vizio primo di questa Cassa centrale: che essa non si farà accentrando — in forma cooperativa o no — capitali di quelle stesse cooperative di credito e agricole in genere che potranno servirsene, ma traendolo d'altrove; e che, per giunta, all'infuori della parte che sarà costituita dai depositi degli enti economici autorizzati a farlo, un notevolissimo ammontare del capitale perverrà alla Cassa centrale dal di fuori anche dalla cooperazione di credito, sotto forma di risconti o di prestiti presso istituti di credito normali; mentre, e noi già lo abbiamo veduto, se c'è una tendenza da seguire è quella che porta le Casse rurali sopratutto ad allargarsi via via per cerchi concentrici e sempre, possibilmente, sullo stesso piano cooperativo. È ragionevole pensare per questo che le cooperative di credito rurale, almeno quelle cattoliche, le quali nel gioco combinato delle Federazioni diocesane e delle Banche cattoliche urbane hanno trovato provvide risorse di credito non avaro, potranno derivare beneficio, assai più che da questa progettata *Cassa centrale* uscita fuori dai Consorzii, dalla loro già ordinata giurisdizione diocesana e da un loro più unitario collegamento.

64. *Banche e Federazioni centrali. La loro reciproca integrazione.*

Or questa interna unificazione delle Casse rurali non è soltanto un qualchecosa che si debba desiderare e che si possa, a forza di buon volere, mettere insieme. No; se pure sarà un processo lento essa sarà però un fatto spontaneo, perchè è la natura stessa delle funzioni agricole delle Casse rurali quella che le adduce a collegarsi tra di loro con intenti e con risultati di autonomia.

Si pensi: noi abbiamo già visto come le Casse rurali, a differenza delle agrarie, possano costituirsi in una certa indipendenza appunto perchè i loro compiti agricoli essendo di natura più modesta e prudente e, diciamo, meno capitalistica di quelli delle Casse agrarie abbisognano meno di queste di far ricorso al credito più apertamente capitalistico. Or quello che abbiamo detto delle Casse singole possiamo ripetere delle Banche federali e centrali: l'autonomia è loro dettata dalle specifiche funzioni agricole, cui mediatamente, attendono. Quando queste funzioni non si limitano

al consuetudinario ripetersi delle operazioni agricole più normali e sicure, ma diventano innovatrici, intraprendenti e, quindi, aleatorie, allora il puro e semplice capitale degli agricoltori, raccolto per le mille vie del risparmio e anche presente nella garanzia delle loro proprietà, non basta più perchè o manca di quantità o manca di coraggio, e interviene allora il capitale industriale o strettamente bancario che osa e spera di più: è questa una tendenza che possiamo riscontrare dovunque quasi senza fallo: a mano a mano che le funzioni agricole, abbisognanti di credito, si fanno più industrialistiche, il credito stesso assume provenienze e movenze più capitalistiche. Noi pensiamo così che se la cooperazione agraria ha quasi dappertutto preso le mosse dagli umili strati agricoli questo si debba non soltanto al fatto che sono proprio questi gli strati che più abbisognano di cooperare per il credito, ma anche al fatto che la cooperazione autonoma di credito riesce più facile là dove sono più abituali e quindi meno rischiose e più garantite le funzioni dell' agricoltura cui il credito è chiamato a provvedere. Ora è appunto di queste facilitazioni che le Casse rurali possono e debbono profittare per organizzarsi quanto più è possibile con indipendenza, mediante la molteplicità dei loro collegamenti interni: perchè l' autonomia della organizzazione bancaria rurale è solidamente fondata sulla consuetudinarietà tranquilla e, quasi diremmo, sull' automatismo delle operazioni agricole alle quali essa, in ultima istanza, provvede e dalle quali dipende.

Nelle grandi linee è questo senza dubbio lo stato di fatto non certo deplorevole ed è ottima cosa che l' organizzazione bancaria, che deve essere tutto ciò che v' è di più realistico sotto pena di morte, si proporzioni ad esso quanto più può e renda all' agricoltura quei servizi che questa merita e può rinumerare. Ma non tutto è qui. Noi sappiamo che nel fatto puro e semplice della organizzazione di certi interessi vi è il superamento degli organizzati medesimi, vi è non solo il soddisfarsi di certi bisogni preesistenti ma anche il prodursi di bisogni novelli: in ispecie poi sappiamo — ed abbiamo la esperienza di tutta Europa che ci suffraga — che le forme cooperative agrarie, sorte sul rinnovarsi dell' agricoltura, sono come il surrogato della grande industria nei campi, sono esse stesse un lievito di rinnovazione incessante. Perchè mai dovrebbe la cooperazione di credito di esercizio agrario essere

fuori e non tocca da questo orientamento generale? Anch' essa dovrà — e i fatti già si delineano — uniformarvisi con modi spontanei e volontari, riflessi e voluti. Or ecco il compito delle Federazioni, regionali o nazionali che siano: se la organizzazione bancaria rispecchia necessariamente il lato statico della cooperazione di credito rurale, sta alle organizzazioni non economiche di rispecchiarne il lato dinamico. Rispecchiarlo e sopratutto svilupparlo: apparecchiar l' agricoltura a valersi e a potersi economicamente valere del credito con intensità ogni giorno maggiore, preparare alla Banca le condizioni di fatto agricolo su cui questa possa inserire produttivamente e riproduttivamente i benefici del credito; tale è la funzione generale e principalissima che oggi spetta ed incombe alle Federazioni delle Casse rurali, in quanto rappresentano, ed è tutto il loro significato, l' organizzazione gemella delle Banche federali al servizio delle Casse medesime.

CAPITOLO VI.

Di alcuni provvedimenti in favore delle Casse Rurali.

65. *Le Casse rurali e l' intervento diretto dello Stato. Avviamenti probabili.*

Moltiplicare il proprio numero, raccogliersi in Federazioni locali e in Unioni centrali, organizzarsi intorno ad istituti di credito e in una Cassa centrale è l' attività volontaria e indipendente delle Casse rurali medesime. Essa è stata fin qui molteplice e tenace: non soltanto esse hanno infatti provveduto da sole a farsi e a unirsi e a irrobustirsi, ma hanno anche mostrato il proposito deliberato di non sollecitare dallo Stato privilegi o giuridici o fiscali specialissimi; e questo per un commendevole orgoglio della loro autonomia. Opporre che non conviene inorgoglirsi d' una rinuncia coatta non ha per noi molto significato. Certamente l' impronta cattolica segnata sulla grande maggioranza delle Casse

rurali non era fatta per accattivar loro le grazie dei poteri dello Stato, certamente l' indirizzo generale della nostra politica — inesplicabilmente incurante dall' agricoltura in un paese tutto agricolo quale il nostro — non era fatto per promuovere i favori della pubblica autorità: ma tutto ciò non è ora per noi di alcun rilievo. Quello che ci interessa è di poter stabilire che, oggigiorno, la cooperazione di credito rurale, attraverso la ostile indifferenza dei pubblici poteri e la libertà così goduta, è abbastanza cresciuta in potenza per non abbisognare più di un qualsiasi attivo intervento dello Stato.

Quell' orgoglio di autonomia, di cui abbiamo toccato, non è soltanto commendevole, ma è anche legittimo perchè è economicamente spiegato. L' esperienza delle nostre società di credito rurale si aggiunge in verità alla esperienza forestiera per farci edotti con la massima certezza che la maturità economica degli istituti cooperativi coincide sempre con il loro disinvolgersi da ogni specie di aiuto: e che quella medesima tendenza che abbiamo riscontrato nelle società cooperative a costituirsi vieppiù in organi di certi gruppi di interessi omogenei, le porta anche a liberarsi via via degli interventi e delle protezioni dello Stato, che non è per loro, che un puro e semplice estraneo.

66. ***L' intervento indiretto dello Stato. Facilitazioni ed esenzioni varie. L' esenzione dall' imposta di ricchezza mobile. Quando sia ammissibile e quando no.***

Pure in tanto affaccendamento per l' istituirsi di nuove Federazioni e di nuovi istituti di credito assai scarse, infatti, e inascoltate parole si sono levate a invocare qualche diretto positivo favore dello Stato. Molte e a larga eco, invece, quelle levatesi a propugnare dei benefici negativi, sopratutto sotto forma di esenzioni da pratiche costose e da obblighi fiscali. In mezzo a non piccolo consenso si sono ventilate le idee: che la società cooperativa possa costituirsi anche per privata scrittura: che l' inadempimento nel termine prescritto delle formalità di legge costituisca una semplice trasgressione di ordine civile e sempre debbano gli amministratori essere preventivamente invitati a uniformarvisi: che tutte le inutili forme vigenti di affissione, inserzione e pub-

blicazione degli atti costitutivi e modificativi del contratto sociale siano soppresse e tutte siano surrogate dalla sola pubblicazione in un giornale locale e nell' albo della Società ecc., ecc. Queste ed altre simiglianti idee, insomma, si sono lanciate, tutte intese a sveltire la procedura di legalizzazione della società e insieme a procacciarle qualche economia piccola e pure forse notevole nella tenuità abituale dei redditi delle Casse.

A questo ultimo scopo, anzi, si è ripetutamente, — e ne valeva veramente la pena — richiesta che queste siano esenti o almeno privilegiate di fronte all' imposta di ricchezza mobile. Se anche le cooperative di credito, come del resto anche tutte le altre, si lagnano di essere soverchiamente gravate da questa intollerabile e assorbente tra tutte le imposte del nostro sistema tributario, non hanno poi tutti i torti. Esse sono infatti trattate tutt' altro che con benevolenza dagli agenti del fisco: questi parrebbe talvolta che volessero rivalersi sulle cooperative più indubitabilmente genuine e benefiche delle molte frodi da cui, per altre vie, è stato danneggiato l' erario da parte di quelle finte cooperative d' ogni specie che sono germogliate su all' ombra provvida dei privilegi e delle esenzioni.

Esse non hanno dunque tutti i torti: in linea di fatto, però, non già in linea di diritto. E il perchè e presto detto; l' imposta di ricchezza mobile colpisce il reddito dell' impresa cooperativa, non già il vantaggio che i soci della Cassa possano avere quali partecipi dell' associazione cooperativa. La distinzione, che altrove abbiamo stabilita fra impresa e associazione di cooperatorii interviene qui a chiarire questo problema: poichè il reddito non è della associazione che ha una sua caratteristica — di esercitare una sua certa funzione distributiva di correggimento e di agguaglio — ma è della impresa la quale non ha nessuna caratteristica sua propria poichè, esattamente come ogni altra impresa, essa non fa che procacciarsi dei profitti, non si può ragionevolmente invocare nessun privilegio fiscale a beneficio dei redditi delle Casse rurali: perchè in quanto hanno dei redditi non sono quel che di speciale che è un gruppo di cooperatori e in quanto sono gruppi di cooperatori non hanno già dei redditi ma delle entrate; e, come ben dice il Valenti [1], di ciò non potrebbe tener conto che un' imposta

---

[1] Cfr. *La Cooperazione rurale* p. 259.

sull' entrata. Ma, dato il carattere della nostra imposta di ricchezza mobile, ciò non è possibile: perchè nei rapporti dell' imposta l' impresa cooperativa deve ritenersi, ripetiamolo, una impresa come qualunque altra ed è il reddito suo, non il vantaggio dei singoli soci che è colpito dall' imposta. È tanto vero questo che la Cassa può sottrarsi a quell' imposta sopprimendo il beneficio dell' azienda come reddito dell' impresa e convertendolo, invece, in vantaggio diretto dei soci sotto forma, poniamo, di un tasso di interesse meno elevato: è chiaro che in tal caso l' impresa, di cui pure i soci avrebbero beneficiato nella identica misura, non verrebbe colpita da nessuna imposta di ricchezza mobile perchè non sarebbe reperibile un reddito suo proprio e che i soci di una Cassa, in quanto sono consumatori di credito, sarebbero così perfettamente garantiti.

In un caso specialissimo soltanto si potrebbe essere inclini alla richiesta esenzione e sarebbe quando il reddito della cooperativa fosse sceso a un limite così basso che una ulteriore discesa, quale sarebbe quella provocata dal colpire dell' imposta, abolirebbe del tutto ogni economica ragione di cooperare. Quando, insomma, l' impresa fosse per uccidere l' associazione noi comprendiamo che le siano risparmiati i colpi del fisco; ma, non insistiamo, in altri casi che quelli: nessuno plausibile motivo per farlo si vede. Mentre, in compenso, se ne vede uno — fortissimo e già accennato — in favore della tesi contraria: ed è che in tal materia i privilegi d' ogni specie debbono essere di tal natura e di tale ingenza che, mentre incoraggiano i cooperatori volenterosi, non spianano la via alle frodi degli speculatori abili e avidi; ciò che ci parrebbe proprio inevitabile, trattandosi d' una esenzione così appetitosa e così capace di diventare ingente come sarebbe l' esenzione totale o anche parziale dall' imposta di ricchezza mobile.

67. *Altri privilegi fiscali e limiti della loro ammissibilità.*

Totale o parziale che l' esenzione sia, essa, a parer nostro, avrebbe un fondamento economico di sussistere solo quando mediante essa si riuscisse a non intaccare quel limite inferiore del reddito sotto il quale, come dicevamo, cessa ogni ragione economica del cooperare. Or questo medesimo concetto del limite noi

vorremmo applicato — giusta le cose dette nella sede opportuna — quando si trattasse di dirimere, agli effetti di altri benefici fiscali che la legge accorda alle cooperative, se una società puramente cooperativa debba e in qual misura esserne privata o beneficata.

Per noi il problema di tutte le esenzioni e di tutti i privilegi onde s'avvantaggiano le cooperative di credito si riduce in grandissima parte ad un problema prevalentemente economico: sapere, cioè, se quelle esenzioni e quei privilegi sono tali che senza di essi l'impresa cooperativa perderebbe o no ogni ragione utilitaria di esistere. Esattamente come accade per il patronato e per i fini accessorii, i quali derivano la loro ragione di essere o di mancare a seconda che l'attività o la passività che rispettivamente recano in sè per la Cassa oltrepassi o non oltrepassi un certo limite, oltre cui il patronato cessa di essere patronato per diventare beneficenza e i fini accessorii cessano di essere accessorii per diventare principali; esattamente così accade anche per le esenzioni e i privilegi fiscali d'ogni genere. Anche qui di veri e proprii privilegi a parer nostro non può parlarsi che quanto l'ammontare delle somme così risparmiate (e non è questo un vero patronato indiretto da parte del fisco?) sia tale che, senza di essi, la cooperativa di credito non potrebbe economicamente sussistere; mentre quando l'ammontare non raggiunga questo limite e anche senza quei privilegi fiscali la cooperativa potrebbe sussistere, non si può più parlare di privilegi, ma di veri e proprii ingiustificati favori.

Ingiustificati, al punto di vista economico, ben si intende: e con questo vogliamo dire — ovvia conclusione del resto — che distribuendo esenzioni e privilegi il legislatore deve aver l'occhio a che le esenzioni e i privilegi vengano a introdursi dentro ad economie cooperative che veramente ne abbisognino per nascere e per vivere economicamente, vi si integrino e cooperino anche essi, così, alla produzione di quel servigio che la Società ha in vista di esercitare; e deve tener in mente anche che, quando il privilegio non entra come una vera e propria forza economica nella produzione cooperativa del servizio esso, non è che della pura e semplice beneficenza di Stato.

68. *L'abuso dei privilegi. L'ispezione delle Casse rurali. Sue facilitazioni. Sua organizzazione. Idee del Vivante in proposito.*

E sia: ma in qual modo conoscere se una Cassa rurale si trova oppure no nelle condizioni economiche volute? se essa funzioni da Società cooperativa? e, pur funzionando da cooperativa, abbisogni o non abbisogni, in linea economica, dei beneficii del privilegio e della esenzione? Moltiplicare le disposizioni restrittive contro quegli amministratori che intendessero di frodare l'erario, sottraendogli per più vie somme dovutegli per bollo e registro, tasse sugli affari, ecc., non basta. Come già si è veduto che il problema del patronato e dei fini accessorii non è risolvibile che con una indagine funzionale portata in concreto sulle singole cooperative di credito, così è per il problema dei privilegi. Anche qui conviene volta per volta sorprendere nel concreto i fatti e i modi dell'istituto e rivederne caso per caso il reale funzionamento: a questo scopo moltiplicare i disposti di legge non basta, poichè essi non fanno altro — e non si dice già che non sia nulla — che determinare sempre più da vicino gli organi dell'istituto: ma occorre provvedere a un congegno di ispezioni.

Quali siano gli argomenti *pro* e *contra* l'ispezione obbligatoria per le cooperative di credito abbiamo già detto sommariamente: ci riferivamo però allora più precisamente alle *Banche popolari*. Trattando qui delle cooperative di credito rurali possiamo dire che, mentre i vantaggi dell'ispezione permangono, si attenuano parecchi degli inconvenienti, e per due ragioni sopratutto: che la personalità economica delle Casse rurali è assai minore e, quindi, meno suscettibile di quella delle Banche popolari: che, inoltre, la consuetudine della ispezione vi è, nei rapporti sopratutto della ampiezza dell'accreditamento, assai più diffusa. Quando dell'altro non vi fosse e la vigilanza non si presentasse come una necessità, basterebbero queste due circostanze di fatto a persuadere della convenienza di istituire un ufficio di ispezione e a suggerirne le grandi linee.

Sarebbe in verità un fuor d'opera il contrastare lo svolgimento naturale delle nostre Casse rurali e demandare il servizio di ispezione allo Stato o qualche Ente pubblico invece che alle

Federazioni delle Casse già provvedute, per volontà delle singole cooperative di credito, di questa facoltà. Sarebbe, d'altra parte, frustraneo di lasciar piena e definitiva autorità — sopratutto per ciò che riguarda il complicarsi della Cassa di credito di fini politici e confessionali — ad aggruppamenti che, per la loro tenuità, non godrebbero di sufficiente autonomia di fronte ai singoli istituti e che, per il comune spirito politico che li investe, non potrebbero guardare nelle aziende loro soggette con l'obiettività richiesta.

Pensiamo per questo che ottime siano le idee fissate già dal Vivante in un suo progetto di legge sulle Società cooperative [1]. Ivi, all'art. 20, è scritto che le Associazioni costituite da un gruppo di almeno 20 società cooperative esercenti la medesima industria possono, allo scopo di tutelare i comuni interessi, ottenere per decreto reale la personalità giuridica e la facoltà di fare eseguire ispezioni alle società aderenti coll'obbligo di comunicare copia di ogni relazione al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e al giudice [2] delegato del Tribunale ove è la sede della società. Per ottenere tale decreto l'Associazione deve presentare al Ministero medesimo l'atto costitutivo stipulato per atto pubblico, lo Statuto e la lista delle società federate. Lo Statuto deve indicare gli scopi, i mezzi e gli organi dell'associazione, nonchè le norme per la scelta degli ispettori, per l'esecuzione delle loro funzioni e le comminatorie stabilite per la violazione degli obblighi assunti dalle società federate. L'Associazione che viola la legge e il proprio Statuto, benchè richiamata ad osservarli, può essere privata con decreto reale della personalità giuridica e dei poteri che le furono conferiti. L'ispettore dell'Associazione dovrà verificare l'osservanza della legge, dello Statuto, delle deliberazioni sociali, nonchè lo stato patrimoniale della Società e la sua corrispondenza coi libri sociali. L'Ispettore, che dovrà compiere l'ispezione almeno ogni due anni, non deve appartenere alla società. Gli amministratori devono concedere all'ispettore la

---

(1) C. Vivante: *Progetto di legge sulle Società cooperative*. Annali di Agricoltura, 1886, N. 211, pag. 176 e segg.

(2) Ci si riferisce qui ad uno scritto del Vivante stesso sulla registrazione delle Società cooperative: egli proponeva un giudice delegato appositamente a questo ufficio. Cfr. *Annali* citati, pag. 162 e segg.

possibilità di esaminare tutta l'azienda sociale. L'Ispettore darà copia al Consiglio di amministrazione della sua relazione, le cui conclusioni saranno comunicate alla prossima assemblea generale dei soci colle osservazioni dei Sindaci [1].

Ottime, lo abbiamo detto, ci sembrano queste idee del Vivante: in esse è ben trovato, ci sembra, quell'equilibrio fra l'autonomia della ispezione e la garanzia di essa che è al caso nostro il più alto *desideratum*. Attraverso il disegnato temperamento si riesce a salvaguardare insieme: l'indipendenza delle cooperative rurali di credito e delle loro superiori organizzazioni e quella che è la inviolabile loro funzione economica, cioè di essere congegni al servizio dei consumatori di credito.

69. *Altre proposte. Le Casse senza capitale. Le Casse in nome collettivo e la « ragione sociale. »*

Le maniere di eludere la legge sono, infatti, infinite: e le Casse rurali stesse ce neoffrono un esempio piccante e cospicuo. Non v'è dubbio: combinando i disposti degli art. 88, 220 e 221 del Codice di Commercio risulta all'evidenza che le cooperative, quando assumano forma di società in nome collettivo, sono tenute a denunciare nell'atto costitutivo l'ammontare delle varie quote di conferimento. Viceversa alcune Casse — neutre sopratutto — si sono costituite senza quota nessuna e tutte le rimanenti con quote irrisorie [2]. Ora questo è un palese inganno fatto in onta alla legge: e non avevano poi tutti i torti quei magistrati che non s'accontentavano di questi simulacri di capitale e negavano il riconoscimento. Ma d'altra parte le Casse, che hanno il loro maggiore e più solido capitale nella responsabilità illimitata dei soci, prosperano ogni giorno di più fuori della legge o in frode alla legge: e nessuna ragione quindi si vede per cui sia opportuno mantenere alcune Casse fuori della legge che pur vorrebbero adire e mantenere delle leggi da ogni parte frustrate e irrise: sarebbe al contrario opportunissimo che, ed è questo anche il

[1] Cfr. Alberto Tubertini: *Guida per le ispezioni alle Casse rurali* — Treviso, Buffetti, 1907.

[2] Cfr. la citata statistica delle Casse rurali italiane al 31 ottobre 1905. In quasi 900 Casse la quota varia da una lira a due lire, con prevalenza notevole della prima.

pensiero del Vivante [1], si disponesse che quando le società assumono la responsabilità illimitata possono costituirsi senza conferimento di capitali.

In tal caso, ripetiamolo ancora una volta, il vero capitale conferito è la illimitatezza della responsabilità di tutti i soci. Di tutti, lo si noti bene. Questo ovvio rilievo ci apre la via ad una semplicissima considerazione sull'obbligo che il Codice di Commercio fa (art. 77, 219 e 220) alle società in nome collettivo — ordinarie e cooperative — di esistere sotto una ragione sociale. Or questa ragione sociale presenta nelle società cooperative — come notava il Rodino [2] — non poche incongruenze, ed anche di ordine giuridico: non si concilia col carattere essenziale nelle Casse rurali della variabilità continua dell'elemento personale, sia per ammissione che per recesso di soci; contrasta con l'obbligo che hanno le cooperative in nome collettivo di una pubblicità periodica del nome dei soci, pubblicità che per le correlative società di diritto comune ha luogo una sola volta all'atto della loro costituzione; contrasta col numero rilevante dei soci, sicchè non riesce di comprendere qual valore possano recare alla Società i nomi di quei due o tre soci indicati nella ragione sociale; contrasta anche, si può dire, allo stesso contenuto della ragione sociale, che fu stabilita in vista della capacità di credito e d'esperienza di coloro i cui nomi la compongono, mentre nelle cooperative in nome collettivo il credito sorge dalle attività patrimoniali e dalle qualità morali della collettività dei soci. Se tante e così forti sono le incongruenze giuridiche ed economiche di quel disposto di fronte alle società, in nome collettivo bensì, ma cooperative, perchè persistere nel tenerlo in vigore? È da augurarsi che il nostro legislatore, di fronte alle perplessità sempre dimostrate dalla giurisprudenza anche sulla fede di molte legislazioni forestiere (fra cui la germanica e l'austriaca, che hanno soppresso la ragione sociale nelle cooperative) provveda, sulla scorta anche del liberalismo proprio della nostra legislazione in tema di società cooperative, a dichiarar nulla una disposizione di legge che giuridicamente è oppugnabile ed economicamente contraddittoria.

---

(1) Cfr. Progetto citato, art. 2.

(2) Rodino Luigi: *Le riforme da introdursi nelle disposizioni del vigente Codice di Commercio sulle Società cooperative.* Relazione presentata al VII Congresso delle Banche popolari italiane.

70. *Rapporti speciali tra la legislazione e le Casse.*

Contraddizioni fra la materia economica e la forma giuridica non debbono sussistere mai ed è compito appunto della legge quello di proporzionarsi via via alle rinnovate sostanze degli istituti. Di tutti gli istituti, ma dei cooperativi in particolar modo: perchè sono questi i più fragili economicamente, perchè sono essi quelli che più si risentono — appunto per la tenuità degli interessi che li muovono — delle opposizioni e degli ostacoli che la legge para loro dinanzi. Sebbene anche le cooperative di credito non siano che istituti economici pure sarebbe dissennato obliare che, sul loro farsi sopratutto, mille altri elementi occorrono, specialmente morali, i quali con facilità disarmano di fronte a impacci o a vessazioni della legge. Questa conviene dunque che di fronte ad essi si proporzioni e si accomodi: e, come esime da certi obblighi fiscali, li esima anche da disposti legislativi, che mentre non s'attagliano loro possono infrenarne il moltiplicarsi, attraverso il degno scrupolo di far cosa contraria alla lettera e allo spirito della legge.

PARTE SECONDA

LE SOCIETÀ PER GLI ACQUISTI DI MATERIE UTILI ALL'AGRICOLTURA.

Che cosa è una Società per gli acquisti.

Se le Casse rurali rappresentano come il primo ritrovato dei piccoli agricoltori bisognosi di credito d'esercizio, ben diverso è il significato agricolo ed economico delle società per l'acquisto collettivo di materie prime utili all'agricoltura. Queste società, che di solito sorgono quando già le organizzazioni del credito agricolo hanno ravvivato i processi della più modesta coltura, non sorgono quasi mai tra i minuti ceti agricoltori: poichè questi ne sono tenuti lontani, non soltanto dalla impronta di modernità che esse hanno in sè, ma anche e sopratutto dal puro e semplice fatto che in tali società l'acquisto di azioni o una sottoscrizione di qualche sorta è sempre necessario.

Necessario è infatti per tre ragioni: la prima che l'indole stessa delle operazioni che esse compiono, cioè l'indole aleatoria della compra e della rivendita delle materie prime, esige un certo fondo d'esercizio liquido e subito disponibile; la seconda che operando esse non propriamente a credito, ma a contanti coi fornitori, abbisognano almeno di. un certo fondo di rotazione per supplire al temporaneo mancato pagamento di qualche socio; la terza che, essendo disparatissime le capacità finanziarie dei varii soci, questi preferiscono coprirsi dietro la limitatezza della responsabilità. Questo è, in verità, uno dei tratti che più distinguono la cooperativa di credito dalle cooperative per gli acquisti: di quanto là è frequente la forma di responsabilità illimitata d'altrettanto

qui è frequente la forma di responsabilità limitata: cosicchè, salve le particolari obbligazioni degli amministratori verso il terzo che fornisce le merci domandate e salvi i loro diritti verso i soci che le hanno commesse, i fornitori che entrano in rapporti con la società d'acquisti non sono garantiti in confronto della società stessa che dal valore delle azioni sottoscritte.

Ciò serve anche a spiegare il perchè di certe tendenze restrittive nel reggimento interno della società per gli acquisti. Si può, infatti, dar per cosa certa che le facoltà di solito assai limitate lasciate per Statuto ai soci corrispondono appunto alla limitata responsabilità che essi si assumono e anche, ma solo in conseguenza, alle più numerose responsabilità cui possono andare incontro gli amministratori. Si aggiunga inoltre che gli utili della società vanno anche distribuiti tra i soci, in forma di dividendo, in ragione delle azioni che ognuno di essi possiede e soltanto subordinatamente in ragione degli acquisti fatti: la qual cosa significa che il socio della società per acquisti s'avvantaggia subito a fine d'anno illimitatamente della buona fortuna della società, mentre non è danneggiato che limitatamente dai rovesci di essa.

Sarebbero già queste ragioni atte a fare intendere perchè il regime interno delle società per acquisti sia di tanto meno democratico di quello delle Casse rurali: ma la ragione più vera e profonda è che queste associazioni per la compera in comune delle materie utili alle aziende rurali sono società, come dicevamo, che hanno spiccate tendenze a funzionare da vere e proprie società di commercio. Molte delle loro disposizioni richiamano questo pensiero; esse non sempre si fanno obbligo di operare soltanto con i propri soci e anzi in Germania la legge stessa autorizza le cooperative agrarie per acquisti a vendere anche a non soci; esse vendono talvolta a prezzi che, lungi dal favorire il socio in quanto è comperatore di quelle certe materie, lo favoriscono in quanto è possessore di azioni, alle quali l'utile ricavato viene ripartito in forma di dividendo; esse, quando abbiano distribuita alla riserva quella quota di benefici che la legge impone e le strette esigenze della funzione compiuta consigliano, non si preoccupano di andar oltre: ignorano che cosa sia la riserva come una ricchezza perpetua erogata a beneficio della società come tale e, attraverso questa, posta al servizio degli interessi dell'agricoltura.

In prova di ciò potremmo citare gli Statuti del grandissimo numero delle società per acquisto; nei quali è detto che, in caso di scioglimento della società, la riserva va ripartita tra i soci in certe proporzioni fissate in anticipo. Errerebbe, però, chi inducesse da questo che le associazioni di cui parliamo siano tutte chiuse in sè stesse, di nulla altro curanti che dell' interesse immediato dei propri soci. Errerebbe, davvero: chè in verità è mirabile l'attività che, in Francia sopratutto e in Germania, ma anche da noi, esse hanno saputo svolgere in pro della agricoltura: loro è infatti in più luoghi l' iniziativa della diffusione della istruzione tecnico-agricola, loro è dovunque l'assunzione del servizio di vendita delle derrate, loro sono dovunque le imprese di produzione delle materie prime dianzi comperate e anche di conduzione collettiva di aziende agricole. Multipla e benefica è stata, anzi, la loro attività che diremo accessoria: e per la Francia si può anzi dire che tutta quanta la organizzazione degli agricoltori abbia preso mossa e forza dalle società per gli acquisti. Bisogna riconoscere davvero che se le Casse rurali sono riescite a diventar cospicui centri di vitalità agricola attraverso quel vago senso di idealità e quella precisa volontà politica che è in loro, non da meno certo sono riescite le società per acquisti, attraverso il rigore del semplice interesse economico inteso con larghezza e praticato con audacia: chè esse sono anzi una prova quasi esemplare del quanto possa rinforzarsi e farsi fecondo di bene l' egoismo dei singoli, moltiplicandosi attraverso gli interessi di tutta una classe omogenea.

CAPITOLO I.

I rapporti tra le funzioni di credito e le funzioni d'acquisto.

71. *Affinità dei temi della Parte I[a] e della II[a]. Diversità delle trattazioni.*

Ed eccoci così in questa seconda Parte a discorrere delle società agrarie per acquisti. Non ne parleremmo certo in questo volume che si intitola al Credito agrario se attraverso esse l'agri-

coltura non ottenesse certi servizi di sovvenzioni di capitale e di dilazione nei pagamenti. Sarebbe un fuor d'opera, però che, sotto specie di esattezza e di esaurienza di trattazione, ripetessimo a riguardo delle società d'acquisto molte cose già dette in tema di società di credito. Perchè la società d'acquisti o è cooperativa o funge da cooperativa e si mette in mezzo tra gli agricoltori che vogliono acquistar certe materie e i fornitori di queste stesse materie, è chiaro che possono applicarsi ad essa tutte quelle nozioni e quei dettami della cooperazione di consumo ai quali si inspirano con più libertà anche le società di credito; poichè la società d'acquisti è provveduta d'un certo credito proporzionato alle autonome responsabilità sue, o presso il fornitore stesso o presso un istituto sovventore, è chiaro che possono con alquanta più libertà applicarsi ad essa proprio quei dettami della cooperazione di credito che trovano il loro impiego perfetto proprio nelle Casse rurali.

Dovremmo forse tornar a dir le stesse cose dette nella Parte prima? Un problema di patronato e un problema di fini accessorii sono certo proponibili anche in tema di società d'acquisto; ma son certo da risolversi in modo analogo a quello già esposto sopra. L'anatomia economica è certo fattibile tanto per le società di credito che per quelle di acquisto, ma torna dal più al meno agli stessi risultati. A che prò un ***bis in idem?*** Lo eviteremo infatti e questa seconda parte avrà tutt'altra andatura che la precedente: se la Parte prima, sopratutto nè suoi Capitoli II, III e IV si è indugiata a disserire su problemi pratici, questa seconda vuol indugiarsi piuttosto a render conto delle soluzioni pratiche ormai attuate nella realtà delle cose dalle società per acquisti: così per quel che riguarda la compera in blocco, che la cessione al socio, che la vendita per contanti o a credito. Al proponimento e risolvimento di questioni, sostituire la narrazione interpretativa dei fatti: tale è il criterio che vorremmo inspirasse le pagine che vanno a seguire.

72. *Tardivi avviamenti delle Casse rurali alle funzioni d'acquisto.*

È cosa certa, se non proprio attraverso le statistiche spesso monche e anfrattuose, almeno nelle unanimi dichiarazioni delle

persone autorizzate che gran numero delle nostre Casse rurali, e di seguito a loro e più deliberatamente le Casse agrarie, si sono date da qualche tempo con prudenza ma con fiducia, a compiere operazioni d'acquisto di materie per l'esercizio dell'agricoltura — sementi, scorte, concimi e attrezzi ecc. — in conto sociale e per conto dei proprii soci.

L'assunzione di questo servizio è stata senza dubbio alquanto tardiva e di parecchi anni posteriore all'iniziale servizio del credito: ma è questo un evento che non può destar meraviglia. Dovrebbe, invece, meravigliarsi del contrario chiunque sappia — ed è cosa notoria — che le prime forme di associazione spontanea tra gli uomini di stato agricolo — che furono forme di credito — dovettero la loro origine, non soltanto a preoccupazioni di economia tecnico agraria, ma anche a più umili preoccupazioni di semplice economia domestica. È chiaro, così, che conviene che queste materiali angustie del vivere siano bene o male superate perchè le associazioni degli agricoltori si sveglino ad altri sensi e si indirizzino ad altri fini che possano più giustamente essere chiamati agricoli: ed ecco allora come il passaggio della cooperazione di credito dallo stadio di associazione rurale di contadini a quella di associazione di produttori sia in via di compiersi qui da noi da pochi anni solamente.

Or la fase iniziale di esso si esplica nell'acquisto collettivo delle più varie materie utili all'esercizio dell'industria agraria: chè mediante esso si realizza per la prima volta e nella maniera più tenue — visto che la cooperazione di credito non intacca per nulla l'indipendenza della conduzione individuale — la presa di possesso da parte della collettività dei produttori dei procedimenti tecnico agricoli di ciascuno di essi e, di conseguenza, quella specie di grande industria dei campi, che è appunto il senso economico della cooperazione agraria latamente sviluppata.

73. *Connessione di fatto tra le funzioni di credito e le funzioni d'acquisto.*

L'aver potuto affermare che le funzioni d'acquisto di materie prime per l'esercizio dell'agricoltura si diramano dal tronco della cooperazione di credito, come un portato ulteriore e superiore

dello sviluppo di questa, è un ottimo indizio per farci pensare che ragionevolmente allo studio delle società per i prestiti rurali ed agrari debba seguire lo studio delle società per gli acquisti. È un ottimo indizio, ma non è niente più di questo. Ci corre obbligo invece di mostrare che le società agrarie d'acquisto, collegate storicamente mediante l'assunzione anche di questa funzione commerciale con le società di credito, non sono da queste dislegate al punto di vista economico.

Noi pensiamo che anche al punto di vista economico la funzione commerciale degli acquisti sia uno sviluppo, ulteriore sì ma non estraneo, alla forma originaria e tipica: la funzione del credito. Dire, come pur da un più largo punto di vista si potrebbe, che le due funzioni si accomunano nel fatto che entrambe recano vantaggio all'economia dei ceti agricoli che è unica, ci sembra troppo poco: a questa stregua potrebbero farsi rientrare nei servizi creditizii anche quelle funzioni di vendita collettiva dei prodotti agricoli, di produzione agricola collettiva e perfino quelle di abbassamento dei salarii operari, delle quali già qui da noi si ha più di una traccia, e questo sarebbe evidentemente andar troppo lontano. Non questo, dunque, è vero. Ma neanche è vero che, se quelle due funzioni d'acquisto e di credito hanno parecchio di comune e alcunchè anche di identico, questo accada perchè la funzione d'acquisto possa esercitarsi nelle forme del credito. Non è già vero per questo: perchè certamente questa possibilità — che tra poco noi mostreremo attuata e attuabilissima — di mutui trapassi dell'un compito nell'altro sta a indicare già di per sè la loro mutua affinità pratica e concreta, ma essa sta però ad indicare la loro grande diversità teorica ed astratta. Or è proprio questo che qui si vuole rilevare.

Noi qui vogliamo, in effetti, rilevare: che, a rigore, tra la funzione di credito e la funzione d'acquisto non si può stabilire nessun rapporto: perchè, a dirla in breve, mentre quest'ultimo è un vero e proprio servizio determinato e concreto, la prima non è che una forma — la creditizia — di rendere dei servigi che possono essere disparatissimi e certo non sono determinati; e che, quindi, se rapporto tra le due vi ha da essere conviene ricercarlo altrove. Si veda infatti.

74. *Diversità di natura economica tra le due funzioni di credito e d' acquisto.*

Quando una società di prestiti agli agricoltori fa una somministrazione di capitale essa non ha con questo reso nè al prestatario nè all' agricoltura un servizio definito. Il sovvenuto ha sì il vantaggio generico di disporre fino a certa data d' un certo capitale, ma nè egli stesso nè il sovventore sanno a qual uso questo capitale monetario — che vuol dire generica potenza di acquisto — verrà ad essere adibito. È questo tanto vero che abbiamo varie specie o, meglio, varie gradazioni di società di prestiti nelle quali è stabilito in misura maggiore o minore il servigio tecnico-agricolo cui la somministrazione avuta deve provvedere: dalle Casse rurali cattoliche che, maggiormente inspirate a sensi quasi caritativi, poco si curano dell' impiego effettivo che verrà fatto del capitale sovvenuto, alle Casse rurali neutre, tipo Wollemborg, che nei loro statuti esigono che l' impiego della sovvenzione sia dichiarato prima e controllato poi, alle Casse agrarie espressamente vigilate dall' autorità tecnico-agricola della Cattedra ambulante, è tutto infatti un avviarsi verso la determinazione precisa dell' effettivo servigio reso all' agricoltura dalle società per i prestiti.

Questa in quanto è tale, cioè un organo dell' economia creditizia, non riesce ad apparecchiare l' un servizio piuttosto che l' altro, un servizio all' agricoltore piuttosto che uno all' agricoltura.

Diversissima è invece la situazione in cui si trova la società per gli acquisti: i soci di questa, per il fatto solo che le danno commissione di acquistare quella certa materia e non quell' altra, dei concimi e non degli attrezzi, delle sementi e non delle scorte vive, sanno quale è il servizio tecnico-agricolo che si ripromettono dalla società e questa alla sua volta sa quale è la specifica funzione che, nelle singole economie agrarie dei soci, essa di volta in volta compie: mentre la società di credito fornisce del capitale con cui si può acquistar ogni materia, agricola o no, la società d' acquisti invece acquista quella tale materia agricola e non quell' altra, sa di rendere e rende quel servigio all' azienda e non quell' altro.

75. *Identità dei servigi agricolo-economici delle due funzioni di credito e di acquisto.*

In prova di quanto abbiamo detto qui possiamo ricitare il fatto semplicissimo che anche, e spesso, le società per gli acquisti distribuiscono le materie agricole richieste, a credito: e questa prova è la prova conversa e squisita della nostra affermazione: che le società di credito e le società agrarie d'acquisti sono tra di loro imparagonabili: che può darsi benissimo una società di credito per gli agricoltori che non eserciti alcuna sensibile funzione agricola, come può darsi una società che funzioni da acquistatrice collettiva e che eserciti l'ufficio suo nelle forme del credito. Se vogliamo dunque tra le due società stabilire un confronto e istituire una congiunzione bisogna, come sopra accennavamo, che abbandoniamo lo studio delle forme — che è di creditore nella società per i prestiti e di intermediario nella società di acquisti — per rimetterci all'esame delle funzioni che esse esercitano.

Ora le funzioni che esse esercitano in realtà sono assai meno diverse e assai più avvicinabili tra di loro che noi non abbiamo detto qui sopra allo scopo di chiarire bene i due diversi punti di vista. In realtà, dove più dove meno, anche le cooperative di credito compiono una funzione veramente e propriamente agricola: o sia per la sola necessità economica di dare alla sovvenzione quell'impiego produttivo e riproduttivo che è il più solido garante della restituzione o sia anche perchè a questa necessità si aggiunga l'obbligo statutario di impiegar la sovvenzione in un tal modo e non in un tal altro, certo è che i servizi tecnico-agricoli della cooperazione di credito sono innegabili e documentati nella prosperità indiscussa degli istituti in questione. L'esperimento delle nostre Casse rurali ed agrarie è già abbastanza lungo perchè esso, nonostante i presidii politici e confessionali, non dovesse già essere fallito se veramente queste cooperative di credito non esercitassero una provvida e vantaggiosa funzione sulla economia agricola: questo vuol dire che i capitali da esse forniti agli agricoltori sono effettivamente passati, attraverso l'acquisto delle materie agricole convenienti, nell'agricolturae ne hanno tutelati e stimolati i processi tecnici di produzione. Attraverso i singoli acquisti

delle persone dei loro soci le società di credito agricolo sono dunque venute, esattamente come le società per gli acquisti, fornendo all'agricoltura le varie materie occorrenti al suo esercizio.

CAPITOLO II.

Consorzi e Sindacati per gli acquisti. I Consorzi. I Sindacati.

76. *Il carattere di permanenza delle Società per acquisti e le loro forme giuridiche.*

Al carattere di stabilità che ha assunto dovunque la produzione accentrata di molte delle materie prime indispensabili all'agricoltura e specialmente di quei concimi chimici, in vista dei quali sopratutto si sono moltiplicate dovunque le società per acquisti, la classe agricola, dipendente e quasi ancora vassalla della economia industriale, non poteva opporre che la stabilità delle proprie associazioni di difesa. Così si è fatto dovunque; e questo non deve meravigliar nessuno che non voglia deliberatamente ignorare quel compito di calmiere effettivo e virtuale che la funzione cooperativa, voglia o non voglia, esercita sul mercato economico dove essa opera. La permanenza della funzione è riconosciuta per un carattere così indispensabile delle società per gli acquisti che le più insistenti dispute condotte a proposito di queste società hanno vertito tutte sulla forma in che esse dovrebbero costituirsi e non già sulla durata della loro esistenza. Che l'esistenza di queste società non debba essere precaria era ed è un punto acquisito alla certezza da tutti coloro che pur hanno dibattuto e dibattono per chiarire quale sia la forma di costituzione più acconcia a realizzare assiduamente le funzioni commerciali d'acquisto collettivo di materie agrarie: e conviene riconoscere, per giunta, che le tendenze stesse manifestatesi prevalenti nella controversia significavano di per sè una implicita e ulteriore vittoria del principio della permanenza. La controversia, infatti, che

verteva sulla maggior idoneità alle funzioni d'acquisto dei sindacati o delle cooperative e che si è svolta sopratutto qui da noi — sollecitati da un lato dai *Syndicats agricoles* di Francia, dall'altro dalle cooperative per acquisti della Germania — ha dichiarato, sorretta dalla evidenza dei fatti venuti poi, la superiorità degli istituti cooperativi duraturi sugli istituti sindacali di lor natura più intermittenti.

77. *Le due forme: consorziale e sindacale. I limiti della questione. I termini di essa.*

Sono questi infatti i due organi di cui principalmente [1] si è discusso se e quanto siano atti alla loro funzione commerciale. Sebbene, come abbiamo detto, la realtà abbia già pronunciato il suo giudizio inappellabile sul valore degli argomenti recati *pro* e *contra*, pure non ci par malfatto riandare brevemente con qualche intento critico i termini della controversia.

A proposito della quale è subito da notare la confusione che vi è stata recata da coloro che, preoccupati dall'esempio della Francia, dove il sindacato ha un valore generalissimo quasi di microcosmo agricolo, non vollero tener ben distinto il sindacato in quanto rappresenta un istituto centrale e, diremmo, generatore di mille altri minori istituti agricoli, d'acquisto, di vendita, di produzione di istruzione, ecc., dal sindacato che attende soltanto allo specifico compito degli acquisti collettivi di materie agricole. Ora è appunto del sindacato inteso in questo secondo senso restrittivo che noi vogliamo e dobbiamo parlare, esattamente come, a proposito delle cooperative, non si deve già parlarne, sulla traccia di quel che accade in Germania, come di organi suscettivi di compiere disparatissime funzioni: ma invece come di istituti che esercitano il solo ufficio di comperare materie prime in nome proprio e per conto dei soci. Questa limitazione preventiva che noi poniamo all'argomento ha parecchie ragioni di essere: la prima si è che essa serve notevolmente a chiarire le posizioni della

[1] Consultando l'Annuario (1900) della Federazione dei Consorzi agrari appare che ben 7 sono le specie di organi che esercitano funzioni d'acquisto; e cioè: *a*) Consorzi cooperativi; *b*) Consorzi misti ad altre istituzioni cooperative; *c*) Sindacati autonomi; *d*) Società agrarie per servizio acquisti; *e*) Comizi con servizio acquisti; *f*) Comizi con agenzie; *g*) Società e comizi direttamente affiliati alla Federazione.

questione, la seconda che senza di essa la discussione è a vuoto e infruttuosa perchè manca di basi sperimentali decisive, la terza che, in realtà, in Italia tanto i sindacati quanto le cooperative sono ancor tanto contenuti in quell' unica funzione che disputarne alla stregua dei sindacati francesi e delle cooperative tedesche è far opera non soltanto frustranea ma anche superflua.

Così quando noi parliamo di un sindacato come quando parliamo di una cooperativa noi intendiamo di prescindere, tanto degli svantaggi e dei vantaggi che quei due istituti possano presentare quando si siano arricchiti di compiti molteplici, quanto dei vantaggi e degli svantaggi che possano presentare per essere essi connessi ad istituti d'altro genere. Quando noi parliamo di un sindacato per gli acquisti di materie agrarie abbiamo in mente un istituto di cui le caratteristiche sono le seguenti: *a*) di non possedere un capitale sociale diviso per azioni, ma soltanto quel piccolo inevitabile patrimonio che è composto di mobili, registri e simili e che forma un tutto, su cui nessuno può pretendere ad una quota parte trasmissibile di proprietà; *b*) di non distribuire ai soci nessun dividendo e di limitare gli utili conseguiti dalle società alle speciali agevolezze di prezzo e di controllo che vien loro fatto di godere; *c*) di non operare per conto proprio limitandosi a operare su commissione, da intermediario [1]. Quando noi parliamo invece di una cooperativa per gli acquisti abbiamo in mente le caratteristiche seguenti: *a*) di possedere un capitale sociale di solito azionario su cui ogni socio vanta un diritto parziale e che, in caso di scioglimento della società, va proporzionatamente diviso tra i soci; *b*) di distribuire ai soci, oltre agli utili commerciali provenienti dalla differenza tra il prezzo di

---

[1] Questa è almeno la pratica prevalente da noi (Cfr. ALESSANDRO GARELLI: *La Cooperazione nell' Agricoltura italiana. Annali di Agricoltura*, n. 211, pp. 136-137) quanto in Francia. Talvolta però, senza attendere le commissioni, essi comprano a fermo in nome proprio. Come ben dice il Rocquigny l'aleatorietà delle compere a fermo è pochissima se il Sindacato può contare su una media di bisogni dei proprii soci e sulla fedeltà della loro clientela. Resta sempre però la notevole diversità giuridica delle due operazioni e le diversissime responsabilità che ne derivano per i dirigenti il Sindacato: i quali quando comperino su commissione non rispondono personalmente delle obbligazioni contratte dal Sindacato, limitandosi tutt' al più a mettere in comunicazione i fornitori coi soci, mentre quando non operano su commissione rispondono personalmente, quasi alla maniera, si potrebbe dire, di accomandatarii. La commissione par così necessaria, a prosciogliere gli amministratori, che il Rocquigny stesso vede, anche nelle compere a fermo, operare un mandato tacito.

compera delle materie e il loro prezzo di vendita, un certo dividendo pagato all'azione: *c*) di operare in nome e per conto proprio assumendo verso i terzi obbligazioni commerciali.

78. *Le controversie sulle funzioni dei Consorzi e dei Sindacati. Identità pratica dei loro servizi.*

Sono questi i dati su cui conviene valutare i due organi di commercio collettivo. Dal momento che quelli sono i dati del giudizio ed essi sono dati formali e, possiamo dire, di condizione, è ovvio che la valutazione che qui ci occupa non potrà intaccare le funzioni concrete che i due diversi organi possono esercitare. E invece proprio questo che da taluni si è fatto: dalla considerazione delle forme che i sindacati e le cooperative posseggono taluni sono passati a indagare e a supporre quale sia l'uso che i dirigenti così di quelli come di queste possano farne.

Hanno concluso così che mentre l'assenza di capitale proprio, di dividendi da distribuire e di operazioni commerciali in proprio terranno sempre lontano il sindacato dal buttarsi alla speculazione, invece la presenza di un capitale proprio, di dividendi da distribuire e la possibilità di acquistar in proprio porteranno facilmente la cooperativa al malanno dello speculare. Non è difficile mostrare che questa supposizione funzionale è falsa ed infondata e che altrettanto vera e fondata può dirsi la supposizione contraria: è possibile infatti che, approfittando della separazione che il sindacato presenta tra i soci e gli amministratori, questi acquistino a fermo a ottime condizioni e rivendano ai soci al prezzo corrente lucrando la differenza, come è pur possibile pensare che una cooperativa non operi coi terzi che pochissimo e distribuisca in dividendi, in utili e in riserva tutti quanti i benefici dell'azienda. Che le cooperative per gli acquisti si comportino così è talmente possibile che questa è proprio la realtà delle cose, le quali viceversa ci insegnano pure che anche nei sindacati la mala pratica speculativa è infinitamente meno frequente che non si possa ipotizzare: la Germania ci offre infatti la prova trionfale di quanto possano per il bene dei soci gli istituti cooperativi e la Francia di quanto possano gli istituti sindacali. Il vero è che nessuna questione è più oziosa di questa che pur parrebbe la praticissima

fra tutte: oziosa perchè è impossibile indurre dalle condizioni alle funzioni: oziosa perchè la esperienza ci dice che queste funzioni sono in fondo uguali pur nella grande diversità delle forme.

79. *Diversità costituzionali delle due forme. Consorzi e sindacati di fronte al fornitore; di fronte al credito. Conclusione.*

Nella diversità stessa delle forme sono al contrario implicite certe date capacità e certe date attitudini, le quali, se quelle forme sono date, non possono essere che così e non altrimenti. Far allora questione di queste non è far questione oziosa o irreale. Or in tema di società per acquisti ci sembra che il più realistico dei problemi che ci si possa proporre sia quello di indagare come i due diversi tipi di società si comportino in relazione al mercato delle materie di cui sono acquistatrici.

Ora, quand'anche una esperienza omai ventenne, francese e tedesca, non fosse là a documentare che il sindacato nelle grandi linee, quando sia scevro d'ogni patronalismo, si muove in mezzo alle contingenze e alle esigenze del mercato con libertà minore che non facciano le cooperative, questo apparirebbe pur chiaro a chi pensi: che il semplice fatto d'aver un capitale disponibile e di poter lavorar con quello quando meglio si creda non può non dare alla cooperativa una scioltezza di movimenti mercantili che il sindacato privo di quel capitale non può raggiungere che con grandi difficoltà; poichè costretto come questo è — a meno che non si supponga negli amministratori un coraggio e una devozione eccezionalissimi — se non a sollecitar le vere e proprie commissioni dai soci almeno ad informarsi approssimativamente del loro fabbisogno, è assai più facile che la circostanza propizia gli sfugga senza nessun rimedio.

Per vero dire, rimedio ci sarebbe; ma conviene applicarlo in tal modo che abolisce senz'altro quell'autonomia del sindacato, che pur ci pare indispensabile per discorrerne qui chiaramente. Il rimedio sarebbe il credito in questo modo applicato: non ottenendo la società credito dai fornitori o ottenendolo solo, personale, i singoli soci, gli amministratori del sindacato si rivolgono ad una cassa di prestiti, che sia disposta ad accreditarsi, attraverso le loro persone, sui soci stessi del sindacato e ad addebi-

tarsi direttamente verso i fornitori: come se essa medesima fosse la società d'acquisti e il Sindacato nient'altro che il comitato tecnico per le compere. A questi patti soltanto può aver credito un Sindacato. Una cooperativa può, invece, dentro i limiti della propria disponibilità e della responsabilità dei soci, non trovarsi mai a questi passi: perchè è essa direttamente che gode del credito e che può servirsene quando meglio e con chi meglio le aggrada. Può tanto darsi, sì, che essa acquisti a credito dal fornitore come che essa s'addebiti presso un istituto e acquisti a contanti: ma nell'un caso e nell'altro e, più ancora, nella simultanea combinazione dei due casi la cooperativa per gli acquisti dispone d'una straordinaria pieghevolezza ad adattarsi, nello spazio e nel tempo, alle più diverse situazioni del mercato.

A parer nostro riconosciuta che si sia — e lo si è fatto unanimemente — la necessità di opporre alle stabili organizzazioni dei fornitori la permanenza delle organizzazioni dei consumatori, conviene congegnare queste ultime in modo che la loro attività economica possa essere continua, e non soltanto la loro presenza giuridica: chè limitarsi a quest'ultima, come è costretto a fare ogni Sindacato che non voglia snaturarsi neanche superandosi, e rendere del tutto illusoria la stabilità dell'organizzazione e in gran parte frustranea l'organizzazione medesima.

80. *Prevalenza della forma consorziale. Prevalenza della funzione d'acquisti.*

Questa almeno deve essere stata la persuasione maturatasi pian piano, nei nostri ceti agricoli, durante venti anni di esperimenti di società per gli acquisti. Se pure non vogliamo infatti indulgere alla smania di trovar dovunque dei precursori dobbiamo riconoscere che di associazioni per gli acquisti di materie agricole non si parla qui da noi prima del 1887 al memorabile Congresso di Siena, che appena se ne parla si comincia ad operare e si fonda già dal 1889 in Piacenza una federazione delle società esistenti e che già fin da allora questa si intitola federazione dei *Consorzi agrarii*. È davvero innegabile la preferenza che il mondo agricolo paesano ha data a questa particolar forma di consociazione agraria: da quando nell'anno 1887, dunque, un

po' sull'esempio recente, ma già cospicuo della Francia, un po' forse anche per reazione al moltiplicarsi delle Casse rurali, molto per il diffondersi in quel tempo dell'uso dei concimi chimici, moltissimo per l'aumentarsi della crisi agricola, più ancora per l'accentrarsi dei produttori di materie agricole, le prime società per gli acquisti presero piede in Italia fino ad oggi, in cui ben più di 400 associazioni fanno parte della sola Federazione di Piacenza, il numero proporzionale e sopratutto l'ascendente della forma consorziale sulla sindacale sono andati crescendo di giorno in giorno di più: e di moltiplicar il numero dei Consorzi a preferenza di tutte le altre sei specie di soci collettivi che essa accoglie in sè, sopratutto si è preoccupata e si preoccupa quella Federazione piacentina, alla quale bisogna pur riconoscere di essere indubbiamente l'organo magno della industria agricola italiana.

È ben vero che se essa per le mille vie della propaganda orale e scritta, degli insegnamenti, dei consigli, quando pure non dei sussidii, patrona i Consorzi in confronto, sopratutto, dei Sindacati, questo può anche spiegarsi col fatto che essa propone alle società che sono sue socie una grandissima quantità di scopi e che può dirsi che soltanto un Consorzio che ha un suo fondo economico è capace di organizzare tanta somma di servizi: è anche vero, però, che di tutti gli scopi che la Federazione propone loro quasi esemplarmente [1] e che i Consorzi stessi si propongono nei loro Statuti [2], quali, p. es., di vendere i prodotti agrarii dei soci, di acquistar macchine da affittare o da prestare, di stabilire laboratori ed opifici, di far saggi ed esperimenti di concimi, di materie anticrittogamiche, di macchine agrarie, di raccogliere offerte e domande di lavoro agrario agendo come uffici di collocamento, di proporsi, in genere, altri fini che tendano al miglioramento morale e materiale delle classi agrarie, nessuno ha trovato una qualche attuazione degna di nota e, in compenso, la funzione « acquisti » ha assorbita quasi intera l'attività dei Consorzi oramai detti, quasi antonomasticamente, Consorzi per gli acquisti.

---

[1] Cfr. la pubblicazione intitolata: Necessità, scopi, vantaggi dei Consorzi agrarii, fatta a cura della Federazione italiana — Piacenza, 1907 — pp. 6-7.

[2] Cfr. il Progetto di Statuto di un Consorzio agrario cooperativo pubblicato a cura della Federazione italiana — Piacenza, 1907 — pp. 5-6 e nota p. 6.

81. *Il Consorzio in forma di cooperativa a responsabilità limitata. Ragioni di questo modo di responsabilità. La natura commerciale del servizio. La larga circoscrizione della società. L'eterogeneità dei soci. La vendita a contanti.*

È certo in vista di questa funzione commerciale che la Federazione di Piacenza propugna per gli istituti suoi soci la forma del Consorzio ed, in ispecie, di società anonima cooperativa per azioni, con responsabilità limitata all'importo dell'azione. Se, infatti, la limitatezza della responsabilità dei soci è in Germania un carattere prevalente essa è qui da noi un carattere distintivo delle cooperative per gli acquisti; e se, in distinzione delle cooperative di credito rurale ed agrario, le società per gli acquisti si sono costituite così non in nome collettivo ma in anonime, non a responsabilità illimitata ma limitata all'azione, le ragioni sono parecchie.

Già parlando delle Casse rurali tedesche vi abbiamo riscontrata una certa tendenza a surrogarvi la responsabilità azionaria alla solidale, e sarebbe ora cecità negare che questa lenta sostituzione delle maniere più moderne di garanzia sociale alle più antiquate corrisponda, se non proprio all'assunzione di servigi più dichiaratamente commerciali — come, del resto, è di molte Casse di credito che fanno acquisti e vendite collettive — certo almeno al convivere di esse in organizzazioni agrarie centrali, dove si integrano istituti dati alle più audaci funzioni economiche. Or non si va certo errati asserendo che se le cooperative per gli acquisti si sono fatte anonime questo si deve anche e sopratutto alla più pronunciata commercialità delle loro operazioni che, vertendo su materie di cui tanto il prezzo che la qualità possono essere oscillantissime, induce appunto la prudenza dei soci a contener i danni di queste pericolose oscillazioni nei limiti delle azioni sottoscritte.

Contenimento questo che è reso più che mai indispensabile dal fatto che l'unità territoriale della cooperativa per gli acquisti, differentemente da quella della Cassa pei prestiti, che è quasi patriarcale, è, e può essere perchè controllo sull'uso delle merci non è necessario e deve essere per le esigenze commerciali stesse,

notevolmente più vasta: tanto più vasta che, non potendovi essere da socio a socio quella reciproca conoscenza delle situazioni rispettive che è mutua previa garanzia, ne deriva la opportunità di garantirsi effettivamente con il sottoscrivere certo numero di azioni, che la società infatti — sebbene si tratti in genere di lieve ammontare — riserba di solito a proprio favore, vietandone la cessione, il pegno, il vincolo [1]. Si deve ammettere, però, che questo divieto fatto ai soci di spossessarsi delle loro azioni deriva anche dalla preoccupazione di conservare alla cooperativa più che si può intatto il carattere di agricola, che essa perderebbe nel rinnovarsi del personale dei suoi soci: i quali debbono essere tutti coloni o fittavoli o proprietari, ma, insomma, agricoltori.

Questo la cooperativa pretende, ma non più di questo; essa si preoccupa moltissimo dell'omogeneità professionale ma assai poco dell'omogeneità economica e accoglie in sè, perciò, soci a redditi diversissimi. Ora noi, che già abbiamo toccato di questo a proposito delle Casse rurali, sappiamo che l'eterogeneità della composizione di una cooperativa sempre, ma più che mai quando l'impresa può diventare aleatoria e a tutto danno dei soci più provveduti, richiama sempre il compenso delle omogeneità giuridiche, massima tra queste la limitatezza delle responsabilità. La quale ha, poi, in proprio suffragio, la ovvia ragione che, non essendo la società per gli acquisti società di credito, ma vendendo a contanti, essa, tendenzialmente almeno, non è mai allo scoperto e ignora i costosi rischi delle scadenze: è minimo cioè il lasso di tempo, durante il quale la effettiva obbligazione di un socio è obbligazione virtuale di tutti i consoci.

82. *La vendita a contanti e la proporzione tra il capitale sociale e l'ammontare delle operazioni.*

Questa ovvia ragione, che i Consorzi non fanno credito, spiega anche perchè sia relativamente piccolissimo il loro capitale d'esercizio in confronto alla impresa di compere e di vendite che effettivamente esercitano e come sia stato possibile, p. es., che la nostra Federazione dei Consorzi con un capitale sociale che ammon-

---

[1] È questa disposizione comune a tutte le Società di questo genere: locali e federali, cattoliche e neutre.

tava, nel 1905, a 144.110 lire abbia potuto fornire a' suoi associati per 9.389.188 di merci. È sì vero che, per apprezzare al suo giusto valore questo rapporto tra entità del capitale e entità dell'impresa, bisognerebbe riconoscere anche l'ammontare dei risconti fatti dalla Federazione presso istituti di credito; ma è pur certo, però, che la proporzione stessa tra le due cifre ci dice con sufficente chiarezza che le vendite a contanti debbono aver superato di gran lunga le vendite a credito: chè, se così non fosse, la società d'acquisti pura e semplice avrebbe probabilmente sorpassato il limite economico, oltre il quale le conviene convertirsi nella più complessa associazione di credito per gli acquisti [1]. Finchè essa si conserva al di qua del limite dell'economia creditizia un capitale relativamente piccolo, quello che è sufficente, possiamo pensare, a costituire una specie di premio d'assicurazione sulle merci a vantaggio dei fornitori, può giovare in un movimento d'affari ingentissimo. Tanto più ingente, dobbiamo aggiungere, in quanto di solito i Consorzi si assumono i soci, spogliandoli del diritto di recesso, obbligandoli a un probabile conferimento di clientela; senza contare poi che si riservano, in Germania per privilegio legislativo [2], in Italia per esplicita disposizione statutaria, di operare anche con terzi. Certamente che di questa ultima facoltà essi non abuseranno al punto di sommergervi i vantaggi speciali del socio della cooperativa [3]; è vero, però, che ne useranno per smaltire un'eventuale eccedenza di merci commesse ai fornitori, abolendo in parte così le conseguenze di pericolosi squilibrii.

83. *La vendita a contanti e l'acquisto in conto sociale. Le garanzie per l'acquisto. Le garanzie per la vendita a pronti.*

Non più delle conseguenze, però: tanto tanto se la funzione di acquisti è funzione di commercio essa non va senza qualche

(1) Su questo punto ci indugieremo nei paragrafi seguenti: dove vedremo che la società per acquisti non sorpassa quel limite che ampliando la responsabilità dei propri soci collegati in una Cassa.

(2) La legge tedesca sulle cooperative nel testo promulgato con notificazione 20 maggio 1898 al paragrafo 8, ultimo alinea, dispone: Le società di consumo possono vendere le merci con regolari operazioni solo ai soci od ai loro rappresentanti. Alle società di consumo agricolo questa limitazione non si applica.

(3) Moltissimi Consorzi vietano infatti ai soci di far acquisti per conto di terzi.

alea. Il Consorzio, cooperativo come è, ne incontra certo più che non il Sindacato ma neppur questo ne va immune: se pure è vero che, tanto l'informarsi del fabbisogno agricolo dei soci, come fa il Consorzio, quanto il sollecitare vere e proprie commissioni, come fa il Sindacato, è tal pratica che lascia, nella realtà, un margine dove la società è scoverta: perchè, o che il calcolo del fabbisogno sia erroneo o che il committente per qualsiasi ragione non accolga la merce, può sempre darsi che la società si trovi ad essersi provveduta di merce che, frattanto, non smaltisce. Dal momento che la società per gli acquisti — in modo diverso, come vedremo, a seconda che è a forma consorziale o sindacale — deve pur provvedersi in nome proprio presso i fornitori, è irrilevante che essa varii le modalità accessorie della compera: chè entrambe quelle che sono le maniere più diffuse di acquisto da parte della società finiscono per impegnarla direttamente. Alcuni Consorzi, specialmente i piccoli, appena il computo del fabbisogno ha toccato una certa cifra, che si tenta sempre di proporzionare nonchè alle esigenze del mercato anche a quelle del trasporto, si rivolgono privatamente ad un fornitore, prescelto in base a criteri che possono essere complessissimi ed anche extraeconomici, e vi si forniscono delle materie occorrenti; alcuni altri, invece, sopratutto i grandi, accertatisi delle merci di cui i soci abbisognano, ne aggiudicano la fornitura con stregue più rigorosamente economiche, al fornitore che offre condizioni più convenevoli [1]. Ma prescelto che sia il fornitore o aggiudicata la fornitura la società — o gli amministratori suoi — risponde della commissione data e può trovarsi esposta quando la commissione data non coincida con la somma delle commissioni ricevute.

È certamente sopratutto con lo scopo di ridurre al *minimum* gli impegni della società che i Consorzi sono rigorosissimi — e vedremo poi i danni di questa pratica puritana — nell'esigere il pagamento a contanti delle materie ricevute, e nell'esigere, a scanso di possibili rifiuti, indicazioni minuziosissime sulle materie che il socio commette al Consorzio. Da molti moduli di commis-

---

[1] Questo secondo sistema che fu usitatissimo in Francia sopratutto dai sindacati potenti deliberati a forzare i prezzi, ora che lo scopo è stato in grandissima parte ottenuto — i ribassi ottenuti in Francia sui concimi chimici oscillano fra il 40 e il 50 % — è già in via di essere abbandonato. Cfr. De Rocquigny: o. c., p. 169. Dello stesso vedi l'opuscolo: *Les Syndicats agricoles et leurs ajudications d'engrais*.

sione appare che questa per essere perfetta deve indicare con chiarezza la merce, il titolo di essa, la quantità, il prezzo, il modo di imballaggio, il peso, le guise dell'analisi e della consegna e le condizioni del pagamento. Queste ultime sono assai semplici e si potrebbero con verità ridurre ad una sola: i pagamenti debbono farsi per contanti senza sconto al domicilio del Consorzio, se non fossero due eccezioni che sovente si ritrovano a temperare e corroborare insieme quel disposto fondamentale; cioè: che il Consorzio può esigere che l'importo totale o parziale della merce venduta per contanti sia pagato prima che ne venga eseguita la spedizione, ciò che serve a far della società una pura e semplice intermediaria di fatto; e poi che, per i pagamenti a pronta cassa entro un certo limitatissimo numero di giorni dalla data della fattura, accorda ai proprii soci lo sconto dell'1 %; ciò che è un premio a quella sollecitudine nei saldi, che è la prima ragion di essere e di successo delle società per gli acquisti.

84. *La vendita a pronti e i prezzi. I prezzi di Rochdale. Gli utili.*

Sebbene parecchie di queste, provocatevi sopratutto dalla concorrenza che possono far loro i commercianti privati che vendono a credito, accordino ad alcuni soci — sul parere però d'una specie di Commissione dei Fidi — il pagamento a scadenza fino a 6 mesi, pure le principali regole dell'impresa sono misurate sulla vendita a contanti. Così è del prezzo, così è della partizione degli utili. Il prezzo delle merci è di solito fissato col criterio detto di Rochdale: alcun poco inferiore cioè al prezzo corrente sul mercato, alcun poco superiore tuttavia al prezzo pagato dal Consorzio. Talvolta — e sopratutto quando la società non ha a temere la concorrenza transitoria ma spietata dello speculatore privato che la costringe a vendere a prezzi rovinosi — il prezzo è fissato pari o più alto di quello corrente: e questo anche nello scopo di garantirsi sulle somme pagate di parte di quelle non pagate ancora, salvo poi a restituire, fatto il bilancio annuale, il sovrappiù sotto forma di utile proporzionale all'ingenza degli acquisti fatti e delle azioni possedute.

La maggior parte dei Consorzi, infatti, dispone nei proprii

Statuti che, quando si siano diffalcate dagli utili finali le quote spettanti alle riserve e ai dividendi — non mai superiori al 5 % netto sul valore nominale delle azioni liberate — ed altri eventuali fondi speciali, la quota rimanente vada distribuita tra i soci acquirenti in ragione delle commissioni date alla società, e si può aggiungere, delle fatture omai saldate. Se il saldo delle fatture non si ammettesse come condizione preliminare alla partecipazione agli utili converrebbe, anche all' infuori dello strano fatto di pagare utili effettivi su semplici obbligazioni, ammettere come esistente un complicatissimo servizio contabile, sul modo del conto corrente, del quale, invece, non vi è traccia alcuna [1].

85. *Il sindacato intermediario. La responsabilità degli amministratori e le funzioni commerciali del sindacato.*

E tocchiamo ora del Sindacato. Alcuni pensano che questa società, sprovveduta totalmente come è d' un capitale *sociale*, non compia vere e proprie funzioni di commercio, ma non sia altro che un ufficio per le garanzie tecniche di fronte ai soci e un ufficio per le garanzie morali di fronte ai fornitori.

Or su questo punto — che è poi l' essenziale della loro costituzione anche se di non molto rilievo per il funzionamento pratico — i sindacati agricoli nostrani non sembrano aver raggiunto uniformità di indirizzo: e se volessimo raffrontare qui i testi di varii Statuti troveremmo una grande ricchezza di gradazioni nel vincolare più o meno i soci o più o meno gli amministratori: poichè pare infatti che sia questo il dilemma entro il quale il sindacato agricolo non sa trovare la posizione conveniente: o impegnare direttamente in blocco gli amministratori di fronte ai fornitori o impegnare mediatamente per quote commesse i singoli committenti.

---

[1] È ovvio che il problema resta tal quale anche quando si adotti la pratica che qualche Consorzio ha proposto: si vuole da alcuni che in luogo di distribuire anno per anno i dividendi questi si accumulino a formare azioni intestate ai singoli soci fino all' ammontare massimo di 5000 lire imposto dal C. di C., e valgano così ad accrescere quasi indefinitamente il capitale e frattanto sieno impiegate in opere utili all' agricoltura ma non immediatamente fruttifere. Noi sottoscriveremmo interamente queste proposte se riuscissimo a comprendere donde mai la società potrebbe derivar i capitali per pagar gli interessi alle azioni quando l' ammontare di queste dovesse o potesse essere impiegato in opere non immediatamente fruttifere. Cfr. il Manuale del Niccoli: *Cooperative rurali.* — Hoepli, 1899 — pp. 347-351.

Moltiplicare le cautele e le penalità perchè il socio non manchi ai suoi impegni di ritirare la merce ordinata e di pagarla, ha senza dubbio un notevolissimo valore pratico ma non sposta affatto la situazione del problema. Gli Statuti di molti Sindacati dispongono che non possano votare, in certe Assemblee, dei soci committenti che non abbiano pagato una percentuale sul calcolato valore delle materie commesse, che non si possa ritirar la merce dai magazzini del sindacato se non a totale liberazione, che, quando non la si ritiri entro certo tempo, il percento pagato resti al sindacato, ecc. ecc.: essi ottengono così una rigorosità esemplare di provvedimenti, ma non certo una grande chiarezza di nozioni e incontrovertibilità di rapporti. Si tratta infatti di sapere a chi spetti e incomba di agire quando un socio non ritiri la merce o, ritiratala, non la paghi: e la questione non ci interessa qui tanto al punto di vista giuridico interno [1] dei rapporti fra amministratori e soci e fra soci e soci, quanto al punto di vista economico esterno dei rapporti tra fornitori e sindacato.

86. *Importanza grandissima del problema. Le garanzie pei fornitori. La tendenza accentrativa nei sindacati.*

Quando si pensi, in verità, che grandissima parte delle società agrarie per acquisti debbono la loro origine sopratutto al proposito di abbassare e quasi di debellare con le compere all'ingrosso gli alti prezzi delle materie imposti ai consumatori al minuto, si comprenderà quale importanza fondamentalissima abbia per l'impresa sociale il poter garantire ai fornitori certe forniture e certe vendite. Ora è chiaro che questa garanzia viene a mancare ogni volta che il Sindacato — nella persona dei suoi amministratori — non si accolli direttamente le obbligazioni verso i fornitori: questi certamente si sentono più o meno tranquillizzati dall'ordinamento penale interno più o meno severo della associazione che vincola più o meno i soci alle commissioni date, ma non possono non tener un gran conto della maggior o minor certezza finale

---

[1] È noto che in Francia allo scopo di coprire gli amministratori si è detto che questi, in quanto acquistavano, eseguivano un mandato espresso o tacito.

che hanno di esitare e a contanti [1] certa quantità predeterminata di certa merce.

Tutta la storia dei sindacati per gli acquisti — là sopratutto dove ha avuto più larghi sviluppi — è una semplificazione di questo ovvio principio. I fornitori francesi si sono accomodati, p. es. a quelle due forme di forniture ai sindacati che implicavano la definizione di una certa quantità di merce: la trattativa privata e l'aggiudicazione di un *tot* di materie; ma si sono rifiutati di lasciarsi aggiudicare nei prezzi con quantità a *forfait* e su questo punto i Sindacati hanno dovuto cedere. Di più: sempre allo scopo di stabilire con maggior chiarezza quale l'ingenza esatta della fornitura, essi si sono volti ad acquistare non più in nome e per conto dei soci, ma a fermo in nome e per conto proprio. Di più ancora: quando pure non hanno comperato a fermo ma si sono limitati a metter a contatto i fornitori coi soci forniti, non sono stati paghi di aver dato il nome dei soci su cui il fornitore può far tratta e neppure d'aver riscosso — a titolo semplicemente amministrativo — le somme da pagarsi, ma hanno lasciato intestare le tratte agli amministratori, che acquistano da quel momento diritto di esigere in nome proprio dai soci committenti.

È quest'ultimo — lo si capisce bene — un passo importantissimo. Mediante esso, come già attraverso l'acquisto a fermo, il sindacato agricolo, collocato in faccia al dilemma suindicato: discentrarsi nei soci o accentrarsi negli amministratori, mostra di buttarsi senza timidezza a quest'ultima soluzione: quando pure — e il fatto non è nuovo e non è inesplicabile — la necessità di proporzionarsi alle esigenze commerciali dei grandi mercati, acuita dalle cresciute dimensioni, non lo porti a convertirsi in istituto a forma cooperativa. Sono, infatti, le necessità del mercato dei fornitori quelle che, dopo aver imposto alle associazioni dei consumatori di essere permanenti e di essere quanto è possibile numerose, impongono loro di modificar quanto più è possibile la domanda e di contrapporre alla rigida e rapida organizzazione dei fornitori una altrettanto rigida e rapida organizzazione dei consumatori.

---

[1] Alcuni Sindacati ammettono infatti che i fornitori prescelti possano rifiutare di fornire certi committenti: a meno che questi non offrano il pagamento a contanti, contrariamente alla consuetudine che ammette il prezzo scadente a sei mesi dalla data della fattura.

87. *Il Sindacato cooperativo — Il Sindacato e il Consorzio — Valutazione.*

Pare davvero che la funzione ricrei l'organo: anche il Sindacato, giunto al bivio surricordato: discentrarsi o accentrarsi, si sente indirizzato su quest'ultima via dalle necessità stesse delle sue operazioni commerciali: il gioco della concorrenza lo piega alle attività se non alle forme cooperative. Or la contraddizione, che le vicende della pratica possono attenuare ma non sopprimere, è proprio qui: è proprio questa che le vicende della pratica stessa dovranno incaricarsi di abolire.

Se ed in quanto queste società per gli acquisti si considerano come enti isolati, che a vicenda non si confortano di aiuti e che non si rafforzano di responsabilità di più larghe consociazioni sorelle, tra esse due forme la scelta non può essere dubbia, perchè il loro sviluppo medesimo ce la suggerisce perentoriamente. Tra il Sindacato, che non può fare affari se non di commissione, che è sprovveduto d'ogni responsabilità dei soci che non sia di committenti, che non può fissare altri prezzi che i pattuiti in antecedenza, che deve ignorare il prelevamento e il cumulo di ogni utile, ed il Consorzio cooperativo la scelta non puo esser dubbio: che quest'ultimo ha a proprio vantaggio parecchi elementi: di poter fare affari del proprio tempestivamente, di poter rispondere ai fornitori oltre che con le obbligazioni commerciali dei soci anche con le loro obbligazioni azionarie, di poter fissare i prezzi a proprio placito, anche, se crede, sotto il costo e anche, se crede, sopra il corrente, di poter via via guarentirsi nel cumulo degli utili.

Ripetiamo: la scelta non può essere dubbia. Se veramente le società per gli acquisti debbono essere quelle organizzazioni che si pongono di fronte alle organizzazioni dei produttori e degli intermediari e li combattono con le loro stesse armi, ingrossando la domanda a mano a mano che essi ingrossano le offerte, guernendosi del credito indipendente a mano a mano che essi impongono il pagamento a pronti ecc. ecc., se veramente questo esse debbon essere e questo devon fare non può discutersi, oggi, della maggior appropriatezza delle cooperative d'acquisto a condurre

innanzi, per entro le asprezze e le sorprese del grande commercio, la difesa degli interessi delle classi agricole.

CAPITOLO III.

Le società per gli acquisti e il credito. Il credito fatto: alla società e ai soci; dalla società stessa ai soci.

88. *I ceti agricoli e le società per acquisti — Compiti di queste: di offesa e di difesa.*

Anche dopo gli esempi pur confortanti che ci danno le organizzazioni agrarie di Francia e di Germania non c'è luogo a illudersi sull'importanza che simili contrapposizioni possono avere sui grandi mercati. Non ci si può illudere: se persino in Francia e in Germania le presunzioni e le speranze di restaurare, attraverso il soverchiamento economico, il predominio politico delle classi agricole si sono rivelate per derisorie, tanto era di là da venire quel soverchiamento, a maggior ragione dobbiamo noi rassegnarci a pensare che la contrapposizione sul mercato delle nostre classi agricole alle classi industriali e commercianti non può avere altro rignificato che questo, assai modesto: di uniformare tendenzialmente i processi di gara economica degli agricoltori a quelli già instituiti con fortuna dalle altre classi concorrenti. Supporre qualchecosa di più e, peggio, supporre l'inverso sarebbe aver in mente cosa senza nessun fondamento: non avrebbe infatti nessuna base di realtà pensare che oggi in Italia il mondo agricolo potesse imporre, al mondo industriale da un lato e al mondo commerciale dall'altro, dei nuovi metodi di lotta e presumesse di imporli, in piena libertà, per la sola potenza delle proprie capitali organizzazioni d'acquisto e di vendita afforzate, sia pure, dalle mille organizzazioni sussidiarie.

La realtà — abbastanza ovvia del resto — si è che l'agricoltura, appena si è decisa ad uscire dall'isolamento in cui la sua tardività e il suo misoneismo la avevano confinata ed è entrata

in più aperta gara con l' industria e col commercio, più anziani concorrenti, ha accettato i metodi di lotta che questi si erano ormai foggiati e si è provata di maneggiar quelli come meglio le riusciva. Non è esagerazione di prudenza affermare che in Italia tutto l' associazionismo agricolo — che è stato sopratutto di credito e di commercio — è stato in modo quasi esclusivo movimento di difesa e di riscatto e non mai di offesa e di predominio; questo abbiamo espressamente veduto a proposito della cooperazione agraria e, più, rurale di credito, questo è visibile con chiarezza nelle associazioni per gli acquisti. Organizzar la domanda, comperare all' ingrosso non è già pei consorzi o per i sindacati un modo per dettar legge al fornitore, ma soltanto la via per utilizzare anche per il consumatore il vantaggio che il venditore ha a vendere a grosse partite; non è già un modo per far a quest' ultimo ingiunzioni economiche di nessuna specie, ma soltanto una via per approfittare di certe congiunture in cui il mercato si trova.

89. *La mobilità della difesa e il credito.*

Così è. Se contrapporre la propria organizzazione volontaria e consaputa alle organizzazioni anche spontanee dei produttori e dei fornitori in fondo in fondo vuol dire per gli agricoltori conformare i proprii procedimenti mercantili alle circostanze speciali del mercato, è evidentissimo che tale adattamento sarà massimo quando la domanda di merce, già raccolta in un unico consumatore — l' associazione —, potrà essere anche trasferita in ogni più opportuno momento, anticipandola o differendola nel tempo. Il significato e l' utilità del credito applicato alla funzione commerciale dell' acquisto è solo qui; far in modo che questa funzione, commerciale come è, si compia in maniera che dalle varianti situazioni del mercato derivi all' associazione dei consumatori il massimo vantaggio volta per volta possibile. Niente più di questo; in Italia per lo meno — e ci limitiamo così perchè qualche raro esempio di Germania potrebbe contraddirci — quelle associazioni, consorziali o sindacali, che sono ricorse al credito non lo hanno già fatto nel remoto e machiavellico intento di provvedersi dove che sia, anche all' estero, a costi più alti nello scopo di debellare qual-

che gruppo di fornitori indigeni o viceversa, ma solo col più prossimo e semplice intento di non fallire, per mancanza di capitali, una favorevole situazione del mercato e di non essere inadatti alle esigenze più abituali di questo.

90. *I fornitori di materie agricole esigono il pagamento a pronti. Ragioni dell'esigenza.*

Ora la più elementare esigenza dei fornitori di materie prime — se pur dice il vero la larghissima esperienza francese e tedesca — si è quella di non tollerare dilazioni al pagamento della merce consegnata alle associazioni. Che così accada non deve stupire nessuno, perchè parecchi sono i più o meno forti motivi che portano a questo contegno i fornitori: prima di tutto e innanzi tutto la consuetudine commerciale, tanto più radicata quanto più perfezionato è il commercio, di esitare a contanti; poi perchè la necessità di incassare è tanto più viva quanto è più alta la somma del saldo; poi perchè l'associazione — sia cooperativa sia, e peggio, sindacale — offre sempre qualche minor garanzia, per il minor impegno morale, che non i consumatori singoli; poi perchè ai fornitori che hanno veduto nelle associazioni degli avversari, non giova di offrir patti troppo vantaggiosi, quale sarebbe il far credito; poi perchè essi vogliono riserbarsi di accaparrarsi la clientela degli agricoltori isolati appunto con la facilitazione del credito: poi perchè sarebbe loro difficilissimo di differire il pagamento delle materie agricole fornite finchè queste non si fosssero reintegrate nel ciclo produttivo.

91. *Perchè le società d'acquisto abbisognano del credito. Perchè non lo procurano e non possono procurarlo direttamente. Esigenze speciali del credito delle società.*

Sono questi due ultimi motivi: l'adescamento dei clienti fuori dell'associazione mediante il credito e il lasso relativamente lungo per cui questo deve esser concesso all'agricoltore, che hanno indotto i Consorzi e i Sindacati a provvedere, mediatamente o immediatamente, essi medesimi al credito: per avvincere vieppiù i soci all'associazione, per fornire loro il credito più conveniente al loro stato agricolo.

A vero dire di associazioni per gli acquisti che, senza essersi omai sdoppiate in mutue di credito e senza condurre innanzi di fronte, ma distintamente, la gestione commerciale e la bancaria, vendano esse medesime a lunga scadenza, più che commerciale, non abbiamo in Italia che scarsissime traccie; e questo fatto non deve riuscirci straordinario. Per noi, anzi, che abbiamo già veduto lo stato di soggezione in cui tuttora si trovano le organizzazioni di consumatori agricoli di fronte a quella dei produttori industriali, non vi può essere dubbio che Consorzi e Sindacati facciano questo e non possano fare che questo: è ovvio per i Sindacati nei quali, o il fornitore è in rapporto diretto con i soci e li obbliga a regola commerciale uno per uno, o il fornitore riversa tutte le obbligazioni sugli amministratori vincolandoli anch'essi alle esigenze della sua industria; è chiaro per i Consorzi cooperativi, nei quali il capitale sociale, che pur è indubbiamente una garanzia autonoma, non rappresenta tuttavia che una percentuale bassissima dell'importo delle merci acquistate e ne risponde poco più che, ripetiamolo, come premio di un'assicurazione.

Se nè i Consorzi nè i Sindacati, che sono dei commercianti, possono vendere a credito ai soci agricoltori, la ragione fondamentale è una sola ed è forse la principalissima delle molte per cui il fornitore stesso rifiuta di solito il credito ai Consorzi e ai Sindacati medesimi: mentre le associazioni dei produttori di materie agricole sono soggetti alla rapida vicenda del commercio, il consumo produttivo delle merci acquistate è soggetto alla lenta vicenda dei processi dell'agricoltura. Sebbene noi siamo inclinati a interpretare con certa discrezione questa opposizione, quasi organica, tra mondo industriale e commerciale e mondo agricolo e crediamo, anzi, che il fatto puro e semplice dell'organizzazione la attenui alquanto e più possa andarla attenuandola, tuttavia non possiamo certo, oggi come oggi, esimerci dal riconoscerla come una realtà incontrastabile. Se quando si parla di credito agli agricoltori si intende — e come no? — credito all'agricoltura bisogna anche consentire che esso deve proporzionarsi con più o meno di rigore alle esigenze di questa. Certamente che le associazioni per gli acquisti trovano, tanto nei bassi prezzi di compera che procurano quanto nelle disponibilità di solito non minime dei loro soci, due forti ragioni per procedere nella ven-

dita a contanti; conviene d'altra parte non dimenticare che, differentemente da quello che può accadere nelle cooperative di credito agrario e rurale, le associazioni per gli acquisti garantiscono, nella natura stessa della materia acquistata, che è materia di consumo produttivo, l'impiego esclusivamente agricolo che ne è fatto. Or questo importa che, se pur si vuole che l'agricoltore compia una operazione economica e non distruttiva, conviene attendere che la cosa consumata nel suo fondo si riproduca in un certo ciclo di produzione agraria, il quale resta a determinarsi, ma che è senz'alcun dubbio di parecchio più lungo che non la vece commerciale.

92. *Le esigenze del credito e l'organizzazione di esso. La forma affine e precorritrice di esso.*

Poiche i due cicli produttivi, commerciale ed agricolo, non coincidono è chiaro quale sia la situazione e il compito economico delle società per gli acquisti, che si trovano collocate proprio in mezzo tra le opposte esigenze del fornitore che vende e dell'agricoltore che compera: poichè le opposte esigenze sono contrasto di scadenze e di tempi le società ricorrono a quel mezzo che è sovrano nella conciliazione di tali contrasti: il credito; e poichè è contrasto di tempi, diremo, commerciali e di tempi agrarii esse ricorrono a sovventori di capitale che, attraverso il largo e pur lento giro di esso, possono servire insieme le pronte esigenze dei fornitori e alle tarde necessità dell'agricoltore. Tanto basta per farci comprendere che, proporzionatamente al movimento d'affari di cui le singole società sono centro, esse si rivolgano a istituti di credito più o meno potenti e di tal natura sopratutto che i lunghi investimenti agricoli di capitali spesso non trascurabili non spostino la loro normale economia interna: sono infatti, all'infuori delle Casse costruite *ad hoc,* le Banche popolari e sopratutto le Casse di risparmio, gli istituti che meglio degli altri, attraverso mille forme, hanno provveduto e provvedono al servizio del credito alle società per gli acquisti.

Le forme attraverso cui gli istituti maggiori, o d'emissione o di credito normali o cooperativi, s'adoperano a portare i capitali di cui essi dispongono nei loro grossi centri urbani fino a

contatto con l'agricoltore più remoto, sono innumerevoli. Ma fra tutte queste non ci interessa qui che il risconto *ad personam* fatto da qualche istituto di credito ai soci delle società per acquisti: ci interessa perchè è da essa che più direttamente hanno prese le mosse le varie combinazioni escogitate tra le società di credito e le società per gli acquisti. Uno dei gravissimi pericoli, infatti, alle quali queste si esponevano, nella loro timida concorrenza ai fornitori, consisteva nel fatto, già accennato, che questi ultimi, sia per chiamare a sè una clientela più lucrosa quanto — e più — per disgregare la compagine della società, offrivano agli agricoltori non associati e talvolta anche agli associati, di vender loro le materie occorrenti a prezzi non usurarii e, per di più, a credito. Con concorrenti siffatti il pericolo — lo si vede bene — è gravissimo per l'associazione: questa non solo deve disperare di raccogliere mai nuovi soci ma deve anche temere di vedersi portare via se non i soci clienti, almeno — che è poi lo stesso — la loro clientela. Bisogna dunque reagire; e, poichè la superiorità del fornitore è tutta nella concessione del credito, conviene che anche la società d'acquisti, che è il fornitore sociale, provveda sè e i proprii soci di quello stesso vantaggio.

93. *Il credito immediato alla società ed il credito mediato ai soci. Prevalere di quest' ultimo. I perchè.*

Tanto sè stessa, società, quanto i proprii soci. La cosa, a certi punti di vista, è perfettamente indifferente; e l'esperienza nostra ci dice, in verità, che Consorzi e Sindacati, nei limiti dei modi di addebitarsi rispettivamente loro consentiti, si sono valsi dell'una forma e dell'altra con versatilità che parrebbe di indifferenza. Non si può, però, disconoscere una lieve tendenza ad accentuare il credito fatto, per il vario tramite della società, ai singoli soci di essa a preferenza dell'altro e non si può non riconoscere ancora che questa tale tendenza non riesce affatto inesplicabile. A spiegarcela giovano sopratutto due considerazioni: la prima che, sebbene l'ascendente e l'importanza loro cresca di giorno in giorno, pure oggidì il totale delle società cooperative autonome di acquisti è inferiore al totale delle società di acquisti — sindacati autonomi o derivati, comizi agrari e sezioni di co-

mizi — che, essendo senza un loro capitale, sono costretti al semplice ufficio di intermediario e di garante tecnico e morale e così via tra l' istituto di credito e i soci; la seconda che (sebbene è questo un caso rarissimo) quando occorra per la restituzione del capitale prestato — o in natura o monetario che sia — venire agli atti giudiziarii la preparazione della Banca all' ufficio è superiore a quello delle società per acquisti, che sono relativamente nuove alla cosa e, di più, impacciate negli atti di rigore dalla loro natura o almeno dalle loro funzioni cooperative.

94. *Il credito fatto alle società. Modalità. Il conto corrente e il suo significato commerciale. Ipotesi illustrativa.*

Nonostante questa tendenza — di cui a suo tempo vedremo quanto sia pericolosa e fors' anco regressiva — troppi Consorzi e sopratutto i più cospicui fra essi si sono valsi del credito in conto sociale perchè noi trascuriamo di occuparci di questa forma e delle modalità di essa. La forma è, del resto, semplicissima e le modalità in cui è formata si riducono, in fondo, a due: la somministrazione globale e il conto corrente, e quest' ultima pratica tende anzi — ed è ben naturale — a soverchiare rapidamente la prima. Di solito l' istituto di credito apre al Consorzio un conto corrente annuo che questo utilizza via via che ne abbisogna, sia staccando uno *chèque* da un libretto apposito che la Banca gli rilascia a principio d' anno sia — ed è questa usanza più diffusa — rilasciando cambiali firmate da chi ha veste per farlo. Per un verso o per l' altro il Consorzio perviene non soltanto a fruire del credito, ma a fruire della somma accreditatagli quando meglio gli serve, vuol poi dire quando più opportuna gli si presenta la congiuntura del mercato.

Perchè, diversamente da quello che accade nell' apertura di conto corrente che alcune Banche fanno ai soci dei Consorzi e dei Sindacati, il significato di tal moderna maniera di distribuzione di capitali, usata direttamente con le società d' acquisti, è del tutto commerciale. A parer nostro bisogna tener ben distinta questa guisa di conto corrente da quella omai classica di credito agrario che la Scozia ha propagato col nome di *cash-credit:* mentre questo trae la propria ragion d' essere dal fatto che le varie

operazioni agricole si scandono necessariamente nella vicenda delle stagioni — e ciò spiega l' uso scarsissimo che ne fanno le Casse rurali miste ancora di credito consuntivo — il conto corrente aperto alla società per acquisti è dovuto al fatto che questa se vuole, come deve, profittare al massimo del mercato della materia in questione, deve essere sempre pronta a soddisfare alle esigenze dei fornitori.

Questo importa che i prelevamenti che la società può dover fare sul conto corrente apertole presentano, in confronto al *cash-credit*, due caratteristiche che possono anche convertirsi in due inconvenienti: la prima è che il prelevamento della somma oltre essere cospicuo, può essere improvviso, la seconda che, al contrario, la restituzione della somma non possa, economicamente, aver luogo che a scadenza piuttosto remota. In semplice via d' ipotesi dichiarativa possiamo pensare che, per coincidenze di mercato indeterminabili, il Consorzio abbia tutta la convenienza economica all' acquisto d' una grossissima partita di certa materia culturale poco dopo che quella tal materia — per la normale vicenda delle culture — ha già trovato in quell' anno il proprio impiego agricolo; in questo caso i soci non possono impiegare nuovamente di quella tal materia che nell' anno seguente e, perciò, nella ipotesi che non paghino a contanti, soltanto dopo due anni potranno essi — se l' economia agraria non è un gioco — restituire in moneta il capitale avuto in natura.

Quando le cose stanno così e evidente la posizione non facile in cui viene a trovarsi l' istituto di credito, il quale deve somministrare con prontezza tutta commerciale e riscuotere con lentezza tutta agraria. È ben vero che a tale inconveniente il rimedio è presto trovato e consiste nell' esigere — diffusissima esigenza — che il conto corrente si chiuda di anno in anno; ma è vero anche che, così limitata la sfera di credito del Consorzio, l' utilità del suo congiungimento con la banca è di parecchio diminuita.

95. *Il conto corrente e il credito ai soci. Versatilità di esso Sue tendenze. Esemplificazioni. Necessità e convenienza di quelle tendenze.*

Abbiamo già detto che la situazione or ora delineata non è che ipotetica: dobbiamo perciò dire che bene fanno gli istituti

di credito a non coordinare i loro rapporti con le società per acquisti a situazioni irrealizzabili. Dobbiamo anche aggiungere, tuttavia, che alla limitazione annuale del conto corrente con le società non è forse stato estraneo un esagerato senso di cautela e che crediamo che la prevalenza data al conto corrente aperto ai soci singoli si debba anche a questo.

Aprir credito con o senza conto corrente al socio agricoltore vuol dire subordinare il capitale somministrato non già alla doppia contradditoria esigenza, commerciale od agraria, ma unicamente a quest' ultima [1]: l' agricoltore si rifornisce, infatti, delle materie che gli occorrono presso la società, le impiega e ne attende la restituzione in nuova forma dal processo produttivo in un lasso di tempo che non può fallare. Quel tanto che vi è di comune tra le molte e dispari forme di far credito ai soci è, in verità, proprio questo. Sarebbe da stupire davvero che non fossero e molte e dispari le maniere di irrogar questo credito — complicato, per di più, del conto corrente — che perviene ai soci attraverso la società: è facilissimo intendere a quali e quanti intrecci di tempi, di quote ecc. possa dar luogo questo intreccio tra i rapporti che l' agricoltore obbligato ha con la terra e quelli con la Banca e i rapporti che la Banca ha colla società d' acquisti e quelli che quest' ultima ha con i fornitori. Pur ci sembra che non è difficile in questo groviglio sorprendere il filo rosso d' un' attitudine prevalente e riconoscere che tale attitudine conferma perfettamente l' induzione che noi abbiamo fatto poc' anzi: il credito fatto ai soci tenta di provvedere del suo meglio ai vantaggi che presenterebbe il credito fatto alla società e cerca insieme di salvaguardare la propria ragione fondamentale di esistere. Due atteggiamenti principali si possono, infatti, rilevare pur nelle movenze numerosissime che assume il credito fatto ai soci singoli di una società per acquisti: da un lato la Banca è intransigente nell' obbligare a sè le persone

---

(1) Certamente non si può pensare che un socio si fornisca delle materie occorrenti gran tempo prima che non gli occorrono e questo sopratutto quando già la sua società se ne è provveduta. Vero è, però, che le domande di credito per l' acquisto di certe materie possono accumularsi in un periodo breve e gravare così l' istituto.

Bisogna tener presente però che anche in questo caso la dilazione del pagamento non è poi rigorosamente annuale; e ciò per due ragioni: la prima che avendo l' agricoltore conto corrente certi prelevamenti hanno luogo prima e certi altri poi, la seconda che disponendo egli di qualche capitale può affrettare i tempi della restituzione.

dei soci, dall'altro tende a somministrare i capitali direttamente alla società.

Qualunque ne sia poi la sua forma giuridica: Consorzio e Sindacato. Se si volesse cercar la prova quasi tipica dell' identità funzionale delle due diverse forme giuridiche di società per gli acquisti converrebbe venirlo proprio a cercare in questo fatto. Perchè è un fatto vero e incontestabile che, così quando si tratta di un sindacato come quando si tratta di un consorzio, la Banca impegna i soci singoli e serve la società totale. Darne il documento per tutte le cinquecento società di questo tipo che abbiamo oggi in Italia sarebbe cosa troppo lunga e poi superflua: troppo lunga e si capisce bene il perchè e poi superfluo perchè le prove deduttive che se ne possono dare ci sembrano abbastanza esaurienti. Qual valore documentario [1] rigoroso può mai aver per noi il saper che p. es. il Consorzio cooperativo di Mantova — e sulle sue traccie alcuni altri dei maggiori — ricorre a certe e non certe altre modalità bancarie? che esso, p. es. ha fissato tali accordi con la Banca mutua popolare, in base ai quali il socio del Consorzio che chiede del credito deve presentare contemporaneamente agli uffici della Banca una *domanda* di prestito un *modulo* dove è l'elenco delle merci che gli occorrono, un *assegno bancario* a favore del Consorzio e una *cambiale* a favore della Banca? E quale valore documentario rigoroso può avere il sapere che p. es. il Sindacato agricolo di Padova indica alla Banca i proprii soci che vorrebbero credito per acquistare materie agricole, riceve esso le somme concesse e non interviene affatto negli effetti che i soci accreditati firmano direttamente alla Banca?

Il valore documentario di tali e consimili esposizioni è assai scarso. Tutto quanto il loro significato è esemplificativo: noi deriviamo da esse che è possibile alla società cooperativa per acquisti di combinarsi il credito in tal modo che la Banca diventi — e non già il Consorzio — la vera committente, come accade al Consorzio di Mantova da quando la Mutua popolare gli gira l'assegno bancario; noi deriviamo da esse che è possibile alle società

[1] Per aver notizie dirette ma molto sommarie del funzionamento di moltissime associazioni si può consultare l'*Annuario della Federazione dei Consorzi*, nella sua prima annata che, malauguratamente, è anche l'ultima. Vedi anche VALENTI, o. o., pp. 398-420 e NICCOLI, o. c., pp. 331-351.

libere per acquisti — pur inidonee come sono ad addebitarsi in conto sociale — di maneggiar esse il credito aperto ai soci singolari, come accade nel Sindacato agricolo padovano.

Che così accada è forse necessario. Quella stessa tendenza per cui abbiamo veduto prima le società per acquisti volgersi di preferenza alla forma di consorzio autonomo cooperativo, poi i consorzi, che giuridicamente possono farlo, valersi essi in conto sociale del credito, continua ad operare qui e converte ad uso economico della società anche quel credito per cui obbligato giuridico è il socio agricoltore. A parer nostro è sempre la tendenza — — ovvia e commendevole — a ordinare interamente la società per acquisti in tal maniera che essa sia preparata più che è possibile alla sua funzione principalissima di commerciante; di qui l'autonomia cooperativa, di qui il credito in conto sociale, di qui, ancora, l'uso sociale del credito in conto individuale. Affermare che in questa pratica di devolvere alla società le somministrazioni fatte ai soci non c' entri per nulla la diffidenza verso i soci e il timore di sviamenti di credito, sarebbe affermare cosa inesatta; inesattissima cosa sarebbe, però, affermare che la ragione preponderante di quella pratica non consista nella preoccupazione tutta commerciale di approntare la società d'acquisti, abolendo ogni impaccio da socio a società, al suo massimo compito di compratrice, cioè di concorrente in commercio coi grandi fornitori.

96. *Il credito alla società e il credito ai soci. Importanza e interesse rispettivi. Loro identità. Loro differenze.*

Così è e, ci sembra, così è bene che sia. Ci sembra, infatti, che, quando si parla di credito connesso con società agricole di acquisti, delle due questioni che si affacciano: credito alla società perchè possa comprare a sua posta, credito ai soci perchè possano pagare al lor termine economico, la prima sia non soltanto più rilevante ma, per noi, anche più interessante. Più rilevante è perchè tutti i vantaggi dei soci singoli derivano dal vantaggio iniziale di un buon atto di compera; più interessante perchè del credito fatto ai soci singoli — con più o meno di sorveglianza sull' impiego — abbiamo discorso nelle molte pagine della Parte precedente.

È palmare che le due questioni in causa sono tra di loro così strettissimamente connesse da potersi dire che ne fanno una sola, e, se discorressimo per pura teoria, dovremmo anzi dirlo apertamente: poichè non si può negare che tanto il credito aperto alla società e da cui questa non può a rigore prosciogliersi che quando i suoi soci acquirenti le abbiano pagate al termine loro conveniente le merci acquistate: quanto il credito fatto ai soci, il cui montante questi possono sì consegnar subito alla società ma non possono restituire alla Banca che al termine economico loro conveniente, importano sempre per l' istituto sovventore due esigenze: la prima di fornire prontamente la società di capitali, la seconda di attendere la reintegrazione agricola di questi.

Eppure la cosiddetta pratica — che è poi una teoria più complessa — ci avverte che questa impeccabile identità si rompe anch' essa nelle due già toccate notevoli differenze: la prima che l' impiego commerciale del capitale prestato al socio singolo non è mai così assicurato come quando il prestito è fatto direttamente alla società — e noi discorriamo qui espressamente del credito agrario per gli acquisti —; la seconda che prestito fatto alla società vuol dire prestito servito con quella celerità che si conviene alle funzioni commerciali — e abbiamo veduto che l' atto iniziale di commercio è l' essenzialissimo per la società.

---

97. *Il servizio di credito fatto dalla società stessa. Esempi embrionali.*

Poichè è la pratica che avverte queste due differenze, non dobbiamo stupirci se è proprio nel pratico funzionare del credito alle società per gli acquisti che noi le rileviamo. Ripetiamo: che cosa è il credito in conto sociale e in conto corrente fatto ai Consorzi e Sindacati se non il riconoscimento di dover sovvenire la società e presto e a sua posta? e non è forse questo stesso riconoscimento che sopprime almeno economicamente i soci e non ritrova che la società là dove, come nel Sindacato, i soci pur hanno esistenza giuridica e la società non la ha? Non vi può essere alcun dubbio e non vi deve essere allora meraviglia nello

apprendere che alcune associazioni abbiano già fatti — e più oltre ancora ne debbano fare — dei tentativi per rendersi ancor più idonee a usar esse stesse del credito in conto sociale, congiungendosi direttamente a un istituto speciale costruito a questo scopo.

Per vero dire i tentativi in proposito che abbiamo in Italia — dove l'associazione cooperativa o no per il credito agricolo ha preceduto ogni altra maniera di associazione – pur portando ad un congiungimento di società commerciale servita e di società di credito servente, si sono orientati, per il loro modo di nascere, in senso del tutto opposto: dalle società di credito son nate le società per acquisti. Società per modo di dire: chè, in realtà, si tratta assai più spesso, come si conviene nella fase d'inizio e di prova, di società meramente funzionali, o di servigi, o di comitati ecc.; resta fermo però, che in maniera più o meno spuria, abbiamo qui da noi un certo numero di istituti — di forma variissima tutti ma tutti di solida sostanza economica — i quali pongono al servigio di funzioni commerciali d'acquisto i loro capitali, le loro responsabilità. Così, ad esempio, la Società operaia di mutuo soccorso tra gli agricoltori di Crispino ha instituito nel suo seno un comitato per gli acquisti, distinto per la gestione ma unito per i gestori, al quale essa fa prestiti collettivi sopratutto per compera di concimi; così la Banca popolare di Parabita — e insieme con essa altre parecchie del Mezzogiorno — provvede direttamente agli acquisti con un cospicuo fondo stanziato a questo fine; così il Consorzio cooperativo di Montebelluna ha promosso il costituirsi di certe associazioni provvisorie o permanenti per gli acquisti alle quali esso somministra anche a credito su cambiale firmata da tutti i soci, radunati così in una specie di improvvisata cassa rurale; così parecchie Casse rurali di prestiti del Friuli ricevono merci dal loro comitato per gli acquisti o fanno credito sui fondi loro o s'addebitano sulla loro responsabilità illimitata.

98. *Valore di questi esempi. Le società per acquisto francesi e le nostrane.*

Sono questi gli esempi che a parer nostro ci conviene di utilizzare e di moltiplicare. Poichè vediamo un certo numero di

società agricole se non proprio tutte di credito, tutte però fortemente guernite di capitale, metterlo a disposizione di associazioni per gli acquisti e abbiamo presente del resto il caso di società per acquisti che costruiscono società di credito, ci sembra naturale che sia lecito di pensare di capovolgere quella pratica già diffusa e di condurre le società commerciali a guernirsi di istituti di credito dipendenti attenendosi, con le opportune modificazioni, al modello concreto che ci si offre nel surricordato Consorzio di Montebelluna.

A questo tipo nostrano noi dobbiamo uniformarci e non già a quello, pur di tanto imponente, che ci offre l'organizzazione agricola francese. È notissimo infatti che, in questi quindici anni — ma non prima — i *Syndicats agricoles* di Francia, valendosi d'una provvida legislazione sul credito agrario [1], si sono dati con grandissima fortuna a instituire numerosissime Casse locali e numerose Casse regionali di credito agrario. Si avrebbe gran torto però di ravvicinar come che sia l'opera compiuta dai sindacati francesi per l'organizzazione del credito con quella che potrebbero compiere — e vanno lentamente compiendo — i nostri Consorzi agrarii. Tra quella e questa corrono tre differenze principalissime: la prima che ben più vasta cosa sono i *Syndicats* francesi che non i nostri Consorzi; la seconda poi che, mentre in Francia era quella la prima e unica totale organizzazione del credito per gli agricoltori, in Italia è questa una forma derivata e connessa alla funzione commerciale dei Consorzi; la terza che mentre in Francia il credito è fatto sopratutto ai singoli soci [2] del sindacato direttamente, in Italia esso deve essere fatto quasi esclusivamente ai Consorzi per la loro funzione di acquisti.

---

[1] Questa legislazione si assomma sopratutto nelle leggi seguenti: Legge del 5 Novembre 1894 che autorizza i *Syndicats agricoles* a istituire delle Casse locali a base mutua: Legge del 31 Marzo 1899 che istituisce delle Casse regionali cooperative provvedute naturalmente di fondi dallo Stato.

[2] Cfr. le relazioni presentate dal Ministro per l'agricoltura Ruau al Presidente della Repubblica sul funzionamento dei due ordini di Çasse e le tabelle annesse. Vedile nel *Guide pratique des Caisses de Crédit agricole mutuel* pubblicato nel 1907 dal Ministro d'Agricoltura. Confrontando anche i testi delle leggi emanate con gli statuti esemplari si riscontra che, mentre quelle parlano di credito da aprirsi ai sindacati e ai loro soci, gli statuti insistono notevolmente in questi ultimi: ciò che appare più che mai vero alla consultazione delle tabelle.

99. *Composizione rispettiva della società e della Cassa. Perchè convenga che esse siano di composizione omologa.*

Poichè questo è il suo compito principale è ad esso che l'istituto deve essere principalmente ordinato e per esso che deve essere sostanzialmente composto. Noi non sapremmo in verità pensare che una società per il credito, promossa da una società per gli acquisti, per agevolarsi il compito delle compere, non avesse con questa sua società madre una certa identità di composizione. Si potrà discutere — e si è discusso anche in Francia — se tutti i soci del Consorzio o soltanto parte di essi debbano essere anche soci della società di credito, ma non può essere discutibile che la maggioranza almeno dei soci di questa debbono essere anche membri di quello.

È sì vero, che alla fin fine, promossa che sia, la società di credito diventa ed è qualcosa di autonomo, a gestione propria, a interessi proprii, ma non ci si può dissimulare che colui che è socio di entrambi gli istituti ha su colui che è socio solamente della società di credito, un vantaggio: di potersi valere di quest'ultima a titolo di socio di quella prima e di poter così, nella doppia partecipazione, assicurarsi delle eventuali perdite dell'una con i benefici dell'altra. Si pensi infatti che nella peggiore delle ipotesi, nel caso cioè che nè i soci del Consorzio paghino la merce, nè i soci della Cassa paghino la qualsiasi Banca sovventrice e che, quindi, il peso del debito contratto con questa gravi tutto su un solo socio questo avrà tutto il danno diminuito però del prezzo della merce che egli ha ricevuto dal Consorzio; la qual cosa non sarebbe nel caso che quest'unico socio superstite della Cassa non fosse socio anche del Consorzio per gli acquisti. Senza dubbio che tal diffalco, per quanto in sè ingente, può essere proporzionalmente minimo; questo non toglie però che esso non sia uno sgravio: il quale poi può diventare abbastanza sensibile quando dalla ipotesi si passi alla realtà e si pensi che questa non ci darà mai lo sconfortante esempio di due società che mancano simultaneamente e completamente ai loro impegni.

100. *La cernita dei soci della Cassa. Vantaggi.*

La realtà ci dice invece che, poco o molto che sia, tra i soci della Cassa il privilegiato è quello che è anche cliente del Consorzio e che conviene quindi scegliere quelli tra i membri di questo. Abbiamo scritto la parola *scegliere* e non è a caso: in tal parola è già indicato che non tutti i soci del Consorzio possono e debbono essere soci della Cassa dipendente. Non possono perchè troppo l'esperienza ci insegna, e sopratutto l'esperienza francese, quanto diverse siano le capacità di iniziative nei varii strati della classe agricola e come debba chi più ne ha trarsi dietro chi ne ha meno; non debbono perchè, in verità, quella stessa posizione di vantaggio che hanno i soci della Cassa che sono anche clienti del Consorzio in confronto a quelli che clienti non sono, trascorre dentro nel giro dei soci medesimi e li gradua in un certo ordine a seconda che più o meno cospicuo è l'ammontare dei loro consumi di cliente.

In effetti quel socio della Cassa che si fornisce ampiamente presso il Consorzio può detrarre dalle eventuali passività che quella gli imponga l'ampio beneficio delle materie provvedutegli dal Consorzio, può, cioè, ripartire in questo l'ammontare di quello; laddove questa detrazione è assai minore in chi sia scarso cliente del Consorzio e non possa suddividere il danno avuto dalla Cassa che su uno scarsissimo vantaggio avuto dalla società d'acquisti [1]; e tutto ciò è tanto vero che noi potremmo ragionevolmente pensare ad una Cassa nella quale gli obblighi contratti per fornire di materie il Consorzio, di cui uno solo si è fatto cliente, dovessero essere sopportati totalmente da tutti gli altri soci i quali non hanno avvantaggiato per nulla del Consorzio medesimo. Costoro si troverebbero nella peggiore delle situazioni: appunto perchè al lor danno di soci della Cassa non possono opporre nessun vantaggio nè grande nè piccolo di clienti del Consorzio.

---

[1] Trattando delle Casse rurali abbiamo veduto che esse assumevano con facilità maggiore o minore la responsabilità illimitata a seconda che la loro composizione era più o meno omogenea. Quest'argomento permane intatto anche per le Casse consorziali di cui qui si discorre: temperato però dal fatto che qui si può più ragionevolmente presumere che all'altezza del reddito, cioè della responsabilità effettiva corrisponde l'ingenza degli acquisti fatti al Consorzio, cioè un effettivo vantaggio.

101. *La cernita dei soci e la loro illimitata responsabilità. Convenienza di questa nell'organizzazione nostrana. Le Casse consorziali e sindacali in Francia e in Italia.*

Ma è facilissimo intendere che quanto fin qui abbiamo detto non regge che in un presupposto solo: che la Cassa consorziale sia a responsabilità illimitata. Non vi sarebbe stato senso a parlare di compensi più o meno proporzionali fra ciò che un socio può perdere nella Cassa a seconda che sia o che non sia cliente del Consorzio, tra ciò che può perdere di più o di meno a seconda che è cliente più o meno forte del Consorzio stesso, se non si fosse pensato per certo che la responsabilità sua debba essere illimitata e solidale. Certo che un rapporto di proporzione tra le due partecipazioni alla Cassa e al Consorzio non mancherebbe neanche nel caso che si avesse parte nella Cassa con azioni e quote definite, ma i termini suoi si ridurrebbero in media a cifre così piccole da diventar quasi incalcolabili e, quindi, praticamente negligibili: chè in rapporto ai vantaggi che il socio può avere dal Consorzio, sono trascurabili i danni che egli può aver dalla Cassa. Ma, soggiungiamo subito, come mai potrebbero essere trascurabili questi danni, se non fossero scarse le garanzie che la Banca sovventrice trova nella Cassa consorziale sovvenuta? Così è, difatto; ed è questo appunto che ci persuade dell'utilità, per questa specie di Casse, della responsabilità illimitata e solidale dei soci; perchè questa soltanto offre così sicura garanzia all'istituto sovventore da incoraggiarlo ad una larghezza di operazioni — per l'ammontare e per le scadenze — che altrimenti sarebbe incauto o caritativo compiere.

E non si citi l'esempio francese: esso, ripetiamolo, non è affatto calzante. Perchè innanzi tutto — e come in via pregiudiziale — noi potremmo opporre che perfino in Francia — paese tipicamente refrattario alle forme di responsabilità bancaria solidale — un buon numero di Casse si è andata trasformando in illimitata da limitata che era, a mano a mano che è venuto allargandosi — e non diciamo già facendosi più audace — il giro degli affari; poi per venire al punto nostro opporremmo che tutta quanta l'organizzazione del credito agricolo francese, attraverso

le donazioni perpetue dello Stato, è alquanto tòcca di caratteri non economici; poi riopporremmo ancora che in Francia le casse locali pur fuori uscite dai Sindacati non fanno tanto credito in blocco a questi quanto scontano effetti ai soci singoli; ciò che permette loro nel più ricco gioco delle scadenze di trovarsi via via esposti per somme minori.

A differenza di quel che accade al di là dalle Alpi noi abbiamo in Italia — e ci riferiamo sopratutto all'Italia settentrionale — una classe agricola dove la nozione della responsabilità illimitata non solo non è nuova ma ha ormai tradizioni notevolissime; in più vi è il fatto di quella surricordata vicenda di compensi che è un incoraggiamento, sia pur minimo, ma indubbio ad assumer quella guisa di responsabilità; in più ancora, e sopratutto, sta il fatto che, se la Cassa consorziale non deve essere un duplicato imperfetto del Consorzio ma una valida integrazione di esso, deve esser costituita con maggior solidità economica di questo e poterne colmar le deficenze innegabili, agevolandogli o moltiplicandogli il credito. Vi potrà così essere dubbio quale sia la forma di garanzia più conveniente ad una Cassa rurale o agraria autonoma: ma non può esservi dubbio quando si tratti di una cassa ausiliatrice di una società per acquisti, che già essa sola offre la sua limitata garanzia circoscritta all'ammontare delle sottoscrizioni dei soci. Perchè solamente attraverso la illimitatezza delle responsabilità de' suoi soci potrà la Cassa — ricca di tanto capitale — fornire al Consorzio tanta ampiezza e corrente prontezza di credito, che valga ad apparecchiarlo viemmeglio nella lotta con concorrenti, che nella abbondanza e nella fluidità del capitale hanno la loro arma migliore.

102. *Autonomia e dipendenza nella cassa. In rapporto al momento della richiesta del credito. Al tasso dell' interesse. Alla partecipazione degli utili.*

La Cassa è nata dalla società per gli acquisti e conviene che per questa società continui ad aver vita. Vita propria deve essere però e non già parassitaria, perchè è ovvio che quando vien meno la sua autonomia bancaria vien meno anche la sua utilità commerciale. È a questo criterio di indipendenza adattabile che la

Cassa deve inspirare tanto le proprie operazioni esterne quanto le interne disposizioni: così p. es. per la richiesta di credito alle banche designate, così per il fissamento dei prezzi, così per la partizione degli utili.

Si veda un pò: il grandissimo fra tutti i vantaggi goduti dalle Casse rurali era forse quello di poter, con l'appoggio incrollabile della responsabilità illimitata e influttuante, richiedere il credito quando meglio l'occasione se ne presentava sul mercato del denaro. Ora a questo vantaggio conviene che la Cassa annessa alla società per acquisti rinunci: messa come è al servizio di questa conviene che adatti i modi e i tempi della propria richiesta di denaro, non già alle circostanze del mercato dei capitali ma a quelle del mercato delle materie agricole da acquistarsi, e che faccia richiesta di credito, non già quando tornerebbe vantaggioso ad essa, come società di credito, ma quando torna vantaggioso all'altra come società di commercio.

Non v'è dubbio: per compensarsi di questo inconveniente la Cassa avrebbe in confronto della società un espediente semplicissimo: aumentare il tasso di interesse del prestito non solo di un tanto che reintegrasse del tasso pagato più il sovrappiù che le spetta per la sua sussistenza [1], ma di un'eccedenza ancora nella quale compensarsi del di più da essa pagato alla Banca per la sfavorevole coincidenza del mercato e che essa non avrebbe pagato se avesse potuto addebitarsi quando meglio le fosse piaciuto, in autonomia piena di società di credito. Or questa pratica non può nè deve essere permessa ad una Cassa che ha funzioni integrative: fissi essa tali tassi di interesse che la sua vita istituzionale ne sia assicurata, ma nulla in più di questo: si compensi sì dei danni che le sono emersi per la sua posizione soggetta, ma non già dei lucri che per questa soggezione medesima sono venuti a mancarle.

Perchè alla fin fine il vero e proprio lucro che i soci della Cassa hanno il diritto di ripromettersene è quello che proviene loro dall'essere soci d'una società per gli acquisti integrata dal

[1] È inutile avvertire che la società di acquisti messa al bivio tra una opportunità commerciale che la porta ad acquistare subito e a valersi subito del credito ed una opportunità bancaria a valersene dopo quando l'opportunità commerciale può essere già tramontata, sceglierà il da farsi in base a un calcolo utilitario prospettato su un ordine di probabilità.

credito. Certamente una qualche differenza fra il tasso pagato dalla Cassa alla Banca e quello che essa Cassa si fa pagare dalla società vi deve essere: e non solo per sopperire alle spese d'amministrazione ma anche per offrire agli effettivi soci della cassa un qualche compenso, non diciamo tanto per la responsabilità illimitata da essi messa in gioco, che può dirsi senz'alea, ma per il loro innegabile servizio d'intermediarii; però con tutto questo noi pensiamo che l'utile più grande sia e debba essere quello che ricade sui soci della Cassa in veste di clienti del Consorzio. Ed è per questo che, contrariamente alle opinioni ventilate da qualche pratico, noi pensiamo che quel tanto di utili che la Cassa intende di spartire tra i soci sia tra questi distribuito — poichè una misura di differenza non è data nè da sovvenzioni avute nè da responsabilità messe avanti — in parte esattamente eguali. Non ci sembra opportuna la pratica suggerita da qualcuno di misurare la distribuzione degli utili della Cassa in ragione inversa dei vantaggi avuti dai soci come clienti della società, attribuendone una quota bassa ai soci della Cassa che sono anche grossi clienti della società e alta ai piccoli: e non ci sembra opportuna per due ragioni. La prima che, se è vero che diverso è il vantaggio che il socio grosso cliente trae direttamente dalla società e mediatamente dalla Cassa, in confronto di quello che ne trae il socio cliente piccolo, è pur vero che in entrambi è eguale la responsabilità: la seconda che, appunto per ciò, tal pratica diverrebbe un ostacolo, e sia pure non insormontabile, a che i grossi agricoltori, cioè i più indicati a farlo, soci della società si unissero a costituire la cassa adiacente.

E come più potrebbe la Cassa contraddire al suo ufficio di indipendenza adattabile e servizievole che sopprimendo, attraverso queste sue disposizioni interne, l'unica sua ragione economica di esistere? Sarebbe questo veramente il caso quasi tipico in cui obliare la propria autonomia bancaria significherebbe venir meno anche alla propria funzione commerciale.

103. *Il vantaggio caratteristico e conclusivo della Cassa consorziale.*

Ora a questa non deve venir meno mai: non soltanto perchè è stata costrutta a quello scopo, ma perchè ogni possibilità di

sussistere viene a mancarle quando non corrobori e non raddoppi gli scarsi utili che essa serve ai proprii soci con quelli che essa immediatamente serve loro come soci della società d'acquisto. Cognate come esse sono, i rapporti tra la Cassa e la società sono mutuamente strettissimi: e obliare la propria autonomia vuol dire per la Cassa rendersi un apparecchio inutile, e obliare le proprie funzioni commerciali vuol dire togliersi anche ogni possibilità di sussistere.

Poichè in verità non si può negare che, oltrechè la sua ragione, anche la sua cagione di vivere è proprio lì: nel mettersi che essa fa a disposizione della società d'acquisti e nel derivarne benefici ai proprii soci medesimi. Se prescindiamo da questa colleganza di interessi, che è anche colleganza di uomini, tant'era ricorrere a uno qualunque degli altri molti mezzi che le società d'acquisto hanno per provvedersi di credito. Perchè non valersi del credito tempestivamente aperto da un istituto autonomo ai singoli soci della società? Avremmo così, con celerità forse non molto inferiore, l'approntamento dei capitali occorrenti a pagare a contanti il fornitore. Perchè non valersi del credito aperto in tempo da un istituto autonomo alla società stessa d'acquisti? Avremmo così non soltanto la rapidità della somministrazione ma anche la globalità, diciamo, di essa. E allora perchè? Rieccola la semplicissima ragione: il credito che la Cassa consorziale fa alla società non soltanto è tempestivo, non soltanto è globale, ma è anche in certo modo disinteressato. Mentre la Cassa, perchè è un debitore unico, s'avvantaggia nella richiesta del credito in confronto dei soci singoli e sparsi, mentre essa s'avvantaggia anche, perchè è a responsabilità illimitata, in confronto della società d'acquisti che è a responsabilità limitata, in compenso poi non fa che trasmettere alla società stessa, sotto forma di onestissimi tassi, questi vantaggi che essa ha ottenuto, e lo fa di buonissimo animo per la ragione semplicissima, che ciò che essa non guadagna come cooperativa di credito guadagnano i suoi soci come cooperatori per gli acquisti.

La base di tutto è qui; qui è la base della composizione della Cassa, della cernita de' suoi soci, della fissazione dei tassi, della partizione degli utili ecc.: e la Cassa consorziale o è come la *longa manus* della società d'acquisti o non è.

CAPITOLO IV.

Organizzazione e attività delle Società per acquisti.

104. *La composizione eterogenea della società d'acquisto per azioni. Proprietarii e fittavoli.*

Nelle pagine subito precedenti abbiamo notato che, differentemente da quello che accade per le Casse rurali autonome, nelle Casse consorziali si viene ad eliminar parte di quel fortissimo divario di responsabilità, che rende quasi incomprensibile la coesistenza di soci a troppo dispari reddito agricolo in una stessa Cassa a responsabilità solidale e illimitata; e abbiamo notato anche che, nella selezione che si opera tra i soci del Consorzio per cernervi i soci della Cassa, una certa omogeneità di redditi si viene a stabilire; l'omogeneità dei redditi alti.

Essa viene a stabilirsi allora e non prima d'allora; in verità la composizione delle società d'acquisti si può dire che è e che deve essere tra le più eterogenee. Che essa sia composta di ceti agricoli superiori a quelli che costituiscono le società di credito autonome, abbiamo già accennato più addietro come cosa che non dà luogo a dubbi: ora si può aggiungere che, in questa più grande elevatezza medesima dei ceti che la compongono, ha origine la loro più grande diversità interna. Non è davvero ardua cosa lo intendere come, una volta sorpassati quei bassi strati rurali per cui la cooperativa di credito oltre che ausilio all'economia agricola è presidio dell'economia famigliare, ci si venga a ritrovare nel bel mezzo di ceti i quali, mentre sono superiori ai precedenti tanto è vero che attendono ai modi più progressivi della industria agricola e vi attendono inizialmente senza l'aiuto del credito, anzi mediante l'aggravio di certe soscrizioni sociali, offrono anche tra di loro diversità tanto grandi quanto grandi sono le differenze che possono correre tra varie aziende agricole, tutte, qual più qual meno, non solo superiori alle conduzioni rudimentali, ma anzi aperte alle maniere industriali della cultura.

Abbiamo parlato di soscrizioni; è noto, infatti, che la grandissima maggioranza delle società cooperative per acquisti — sia locali che federali — sono anonime per azioni. Ora il significato di questo modo di costituzione è triplo: da un lato esso vuol dire che i soci non sono del tutto sprovvisti di capitale, dall'altro che la società non è nata per funzionare solo cogli spedienti del credito ma con le risorse del contante, da un terzo che la composizione della società stessa è tale che non tutti i soci hanno uguale vantaggio e svantaggio a obbligarsi per tutti i rimanenti. E donde mai questa disparità di situazione dentro alla società se non da una eterogeneità di situazione economica anche all' infuori di essa? Così è: e se una prova indiretta mancasse dei grandissimi divarii che separano le varie imprese agricole che si radunano in unica società per gli acquisti per provvedere agli interessi loro, questa potrebbe dirsi trovata nella responsabilità limitata assunta dai soci della società: il non rispondere che dell'ammontare delle proprie azioni torna a dire che, così non facendo, sarebbe possibile trovarsi di fronte a situazioni della società dove il beneficio sarebbe eguale per tutti e il danno riserbato ad alcuni: mentre appunto si intende invece che quello e questo siano proporzionali.

E tali riescono in effetti ad essere quando tutti i soci, per eterogenee che siano le loro posizioni economiche, non sono soci che in forza e sulla forza delle azioni possedute nominativamente: in confronto alla responsabilità che deriva dal possesso di azioni scompare ogni differenza tra socio ad alti redditi e socio a redditi bassi, scompare anche ogni differenza tra imprenditore e proprietario, tra locatore e fittavolo. Se quest'ultimo vuol far parte della società per acquisti nessuno certamente gli chiederà di ottenersi dal locatore la dispensa al privilegio locatizio; egli sarà accolto nella società come ogni altro socio e della rinuncia al privilegio in suo favore si farà parola, caso mai, soltanto quand' egli commetterà merci alla società e chiederà dilazioni al pagamento. Finchè ciò non accade egli è socio perfetto in virtù delle azioni che possiede, e in virtù di queste concorre a dividere gli utili della società esattamente come il più cospicuo e solvibile dei soci.

105. *I dividendi e la speculazione nelle società d'acquisto. Perchè le società d'acquisto diano dividendi agli azionisti e non utili ai clienti. Compensi.*

Non ci si allarmi però di questa parola « dividendi » che tanto ha di speculazione: e si riconosca invece che le nostre cooperative d'acquisto, per quel tanto almeno che dalle forme di condizione si può arguire dai modi di funzionare, hanno serbata fede ai più stretti principii della cooperazione. I richiami che gli Statuti vi fanno sono frequenti e tassativi: in essi si trova di solito disposto che i soci non abbiano diritto di recesso, che le azioni non siano cedibili, ereditabili, vincolabili e impegnabili che col consenso della società: vi si trova anche disposto che una cospicua quota parte delle eccedenze sia trasferito a beneficio della riserva, del personale del Consorzio, della propaganda ecc. [1]. È pur vero, tuttavia, che, nonostante queste lodevolissime disposizioni, i Consorzi, detratto che sia un ventesimo delle eccedenze alla riserva, devolvono il restante di esse a corrispondere un interesse fino al 5 per cento netto sul valore nominale delle azioni liberate: è vero sì: ma come non ci dobbiamo allarmare poichè il dividendo non può superare il 5 per cento, così non dobbiamo neppure stupirci che dividendo ci sia.

Intendiamoci: non vogliamo già dire una troppo ovvia verità che non c'è da stupirsi, cioè, che a delle azioni siano corrisposti dei dividendi: tal verità è davvero troppo ovvia. Vogliamo dire invece che se nei Consorzi, a differenza di quel che accade nelle cooperative rurali di credito e di consumo in genere, gli utili agli azionisti preponderano sugli utili ai clienti, questa disposizione ha un fondamento di ragione e di giustizia innegabile e semplicissimo. Se le Casse rurali (e non sempre, del resto, e non tutte) spartiscono i loro utili in ragione degli apporti di clientela dei varii soci, il motivo è che questi ultimi pagano alla Cassa un interesse proporzionale perfettamente all'ammontare

---

[1] Vedi Progetto di Statuto per un Consorzio cooperativo pubblicato a cura della Federazione di Piacenza. L'interno ci è risultato dalla consultazione di statuti di altre società.

delle somme avute a prestito; se i Consorzi, invece, non spartiscono le loro eccedenze al prevalere di questa stregua il motivo è che i soci dei Consorzi ricevono dalle società un beneficio proporzionale perfettamente all'ammontare degli acquisti che vi fanno (¹). Mentre per la Cassa rurale spartir gli utili in ragione delle soscrizioni — e siano pur piccole finchè si vuole — significherebbe sottrarre definitivamente al cliente il montante degli interessi pagati sulle sovvenzioni avute, e dar luogo così a uno squilibrio tra i varii soci; per il Consorzio, invece, l'identica pratica significa non aggiungere ai vantaggi, che il grosso cliente ha dalla associazione per il puro semplice fatto di farvi ingenti acquisti, il vantaggio di vedersi restituite a fin d'anno le differenze pagate in più sul prezzo di costo delle merci e dar luogo così al massimo equilibrio possibile tra i vari soci.

Abbiamo detto che tal pratica ci pare ben fondata in ragione di giustizia e di questo non possiamo dubitare noi che abbiamo toccato nella Parte I dei conflitti tra i soci d'una sola cooperativa. A tranquilizzare però chi non fosse soddisfatto appieno di quanto qui sopra abbiamo detto, possiamo ricordare due fatti: il primo che i grossi clienti sono di solito i grossi azionisti e possono in parte ricevere come dividendo d'azione ciò che non perviene loro come utile di clientela; il secondo che, soverchianti o no, utili agli acquirenti in ragione degli acquisti pur vi sono, e che su questi può il socio in parte rivalersi del divario che corre tra il prezzo delle merci pagato dal Consorzio al fornitore e il prezzo pagato da lui stesso al Consorzio.

(¹) Anche qui si potrebbero notare conflitti tra i soci, a seconda che sono clienti più o meno forti. I clienti a piccole partite si avvantaggiano più dei grandi del basso prezzo assoluto delle materie vendute: i clienti a grosse partite si rifanno, moltiplicando la ingenza delle commissioni, del minor vantaggio che risenton nel prezzo assoluto. Il piccolo, senza il Consorzio, avrebbe dovuto sottoporsi ai prezzi alti del dettagliante, il grosso ai prezzi meno alti del grossista; ma il primo compra poco, il secondo molto. Ora si noti che le differenze tra gli acquisti fatti sono assai più ingenti che non quelle tra le sovvenzioni avute. Di qui anche la giustificazione della pratica.

Tanto il criterio partitivo suenunciato quanto queste ulteriori modalità non hanno che un puro valore pratico. È ovvio che società di credito e società d'acquisto son tutte società di consumo; in entrambe la società rivende al socio la propria merce con una maggior azione proporzionale di prezzo; è però vero che nelle società di credito questo aumento è di solito — per più e più ragioni — assai più ingente. E di qui anche viene la differenza nei criteri partitivi degli utili.

106. *I prezzi possibili. I prezzi reali. Compensi tra i prezzi delle varie merci.*

Il prezzo delle merci è infatti il punto sostanzialissimo dei Consorzi, come d'ogni altra cooperativa di consumo, produttivo o no. Parlare di dividendi all'azionista o di utili al cliente è un completo fuor d'opera quando non sia ben certo che il prezzo di vendita del Consorzio ai soci è superiore al prezzo di costo che esso paga al grossista. E questa è, in verità, la regola generale che i Consorzi hanno seguita: mantenere i prezzi al disopra di quelli di costo per coprir le spese generali d'esistenza consorziale e d'amministrazione, mantenerli al disotto dei prezzi correnti per fare ai proprii soci una posizione di privilegio e accrescerne così il numero sempre di più. Questa è la regola generale, ma non la assoluta: può essere infatti (e anche da noi si sono dati entrambi i casi) che il Consorzio venda al disotto anche del prezzo di costo, reggendosi temporaneamente sui prestiti, per abbattere una concorrenza proterva; può essere anche, viceversa, che esso venda perfino al disopra del prezzo corrente per costituirsi più rapidamente un cospicuo fondo autonomo; possono darsi insomma tutte le combinazioni che è dato formare vendendo sopra, al pari e sotto del prezzo di costo e sopra, al pari e sotto del prezzo corrente.

In realtà poi l'aritmetica è più ricca di trovate che non la pratica cooperativa; e questa si limita, ripetiamo, a vendere le proprie merci qualche punto più sopra al prezzo di costo e qualche punto sotto al prezzo corrente ogni qualvolta non si presentino condizioni di mercato eccezionalissime, e sempre che le sia possibile di destreggiarvisi mediante la molteplicità delle merci vendute e i complicati compensi dei prezzi che ne possono risultare. È ovvio, in effetti, che il Consorzio non si espone a nessun rischio se abbassa temporaneamente, anche al disotto del prezzo di costo, il prezzo, mettiamo, delle scorie Thomas quando esso abbia un certo margine di elevazione nei prezzi di altri concimi usati in misura conveniente. Di qui si può anzi pensare che abitualmente siano bassi i prezzi di quelle materie soggette a monopoli di produzione e di commercio più potenti e che di essi il

Consorzio si compensi fissando prezzi relativamente alti per materie non diventate oggetto ancora di speciale speculazione.

107. *Le varie merci spacciate e il* Syndicat-épicier. *Suoi pericoli.*

Questi provvidi compensi tra i varii prezzi delle varie merci trovano modo di attuarsi anche nell' interno dei nostri Consorzii che pur si attengono strettamente alla loro soverchiante funzione di compratori di materie di consumo agricolo produttivo; ma più assai potrebbero attuarvisi se le nostre società di acquisto fossero disposte, sulle traccie di alcune poche francesi, ad allargar oltre misura la cerchia degli acquisti e degli smerci fino a convertire il Consorzio in un vero e proprio magazzino cooperativo di consumo. *Syndicat-épicier* hanno soprannominato in Francia quei sindacati dove, insieme con materie di consumo agricolo, si smerciano beni del più intimo e personale uso domestico: e in questa qualifica attribuitiva è tutta quanta la riprovazione che tale snaturamento regressivo di un istituto si merita, dovunque esso si verifichi.

Ma qui da noi sopratutto: non dobbiamo, infatti, dimenticare mai che qua in Italia la cooperazione d'acquisto è nata dopo e oltre la cooperazione di consumo e sopratutto di credito, rurale ed agrario; e che, quindi, per noi, accollare ai Consorzi funzioni ad essi anteriori ed anche inferiori, perchè non specificatamente agricole, sarebbe compiere a ritroso un bel tratto di cammino già percorso con certo vantaggio; e danneggiar, insieme, nell' improvvisato cumulo di uffici, le società per acquisti, diventate non più fide all' agricoltura e le società di consumo, strappate alla prudente modestia, quasi domestica, delle loro operazioni. Con questo non si vuol già vietare sempre e in tutti i casi al Consorzio di trovar in commerci accessori un riparo provvisorio a qualche malanno incontrato nel suo commercio principale: si vuol dire soltanto che quello deve essere un rimedio e non una funzione, subordinata ai servizi agricoli e non coordinata con essi.

108. *Il valore educativo specifico della società d'acquisti.*

E questo, a parer nostro, deve essere non soltanto perchè così domanda il principio economico della divisione del lavoro

— che accentra gli uffici affini e separa i disaffini — ma anche perchè attraverso quella commistione si oscura quella nozione morale che noi crediamo possa e debba promanare invece dal semplice e puro esercizio della funzione principale di un Consorzio. Non si tratta che di una nozione di morale professionale: attraverso il ripetersi degli acquisti collettivi delle materie, che più importano alla sua propria azienda, il socio agricoltore non apprende solamente i benfatti economici della cooperazione al punto di vista puramente commerciale, ma apprende anche, poco a poco, quale e quanta sia l'importanza che ha per le singole conduzioni agrarie la esperienza collettiva raccolta in un'associazione, diffusa da dei tecnici con la parola, fissata da dei periti nelle analisi e nei controlli delle materie ecc. propagata fino a lui in suggerimenti, consigli, ecc. ecc. Assai meglio che nel compito tutto mercantile del comperare per rivendere il valore educativo dei Consorzi per gli acquisti è qui: nell'iniziare, attraverso un tecnicismo sempre più sapiente, qualchecosa come una conduzione collettiva, una specie di grande industria dei campi. Oltre che strettamente economico il pericolo dello sviare, nella molteplicità dei consumi, lo sguardo dell'agricoltore dalla agricoltura è proprio qui: che esso non affini man mano il senso ad intendere che il Consorzio per gli acquisti ha un largo divenire in faccia a sè, se pur è vero che fin d'ora ha in sè molti germi di funzioni agricole collettive sempre più indipendenti dal singolo conduttore, inspirate a un collettivismo tecnico-agricolo sempre più pronunciato.

109. *Il valore tecnico-morale della società per acquisti che funziona a credito.*

Non è forse già un bel passo verso questa più evoluta guisa di impresa agraria il congiungimento oramai operatosi tra la società d'acquisti e le società di credito? A parer nostro anzi, se l'utilità immediata del credito applicato alla funzione d'acquisto è nel fatto che di questa viene a utilizzare anche chi a contanti non potrebbe, il suo significato più alto è altrove: a mano a mano che dal credito spicciolo — agrario talvolta ma talvolta anche rurale — fatto ai soci di una cooperativa di credito, si passa ai prestiti fatti ai soci di una cooperativa di acquisto e poi

ai prestiti fatti al Consorzio medesimo e poi alla immedesimazione della Cassa col Consorzio, a mano a mano che si compiono questi passaggi si opera anche una partecipazione sempre più accentuata della collettività degli agricoltori nell'azienda del singolo. Là questa offre all'agricoltore il semplice capitale in moneta indifferenziata, qua il capitale produttivo in natura già differenziato, più in qua ancora il capitale direttamente al Consorzio, che è esso stesso organo e garanzia di produttività tecnica, più in su poi è il Consorzio stesso che si asserve il capitale, cioè la tecnica agricola che riesce a sottoporsi per quanto può la necessità e la tecnica bancaria. Eccolo: è proprio qui il significato più alto del congiungimento della funzione di credito con quella di acquisti: perchè è solo qui che per la prima volta una collettività di agricoltori risponde essa di un capitale di cui vuole fin da principio che sia fatto un certo e non un certo altro impiego, di cui sa fin da principio che ne uscirà quella e non quell'altra valorizzazione agricola.

CAPITOLO V.

Federazioni e Banche, locali e centrali, delle società per acquisti.

110. *Le organizzazioni delle società per acquisti. All'estero. In Italia.*

Lungo tutte le pagine seguite fin qui noi non abbiamo discorso che di società per gli acquisti isolate, avessero poi forma cooperativa o libera, avessero poi circoscrizione vasta più o meno. Ma è chiaro che limitare la trattazione di simili organismi agricoli, ai quali abbiamo attribuito su fondate presunzioni così vasti uffici, alla lor fase iniziale di società locali è far cosa artificiosa e erronea. La realtà totale è che, esattamente come abbiamo veduto accadere delle Casse rurali, anche le società d'acquisti si sono trovate tratte, oppure sono state deliberatamente attratte, a collegarsi in più ampie associazioni talvolta interprovinciali e regionali; tal'altra estese a tutto quanto il territorio nazionale.

Questo è accaduto rapidissimamente, possiamo dire in questo ultimo decennio, in Ungheria, rapidamente in Francia omai due volte coperta da numerose Unioni regionali e da una Unione agricolo-economica nazionale, assai meno rapidamente ma su più solide assisi cooperative, in Germania: dove le cento centrali federate nella *Grande Società per gli acquisti* in Offenbach e tutte le sezioni commerciali delle Banche centrali federate a Neuwied hanno saputo in occasione del famosissimo *Thomas-Krieg* asserragliarsi nella colossale *Bezugsvereinigung der deutschen Landwirte.* Questo è accaduto dovunque la classe agricola si è organizzata modernamnete e questo non poteva non accadere anche qui da noi. E veramente da parecchi anni già funziona per tutta Italia quella reputatissima *Federazione dei Consorzi Agrari,* che or corona, dopo averlo instancabilmente promosso, il più cospicuo movimento unitario delle classi agricole nostrane; e già da alcuni anni si vengono istituendo, con nomi e circoscrizioni assai diversi ma con ferma unità di intenti, quelle accentrazioni di società agricole cattoliche che più frequentemente, per un intelligibile rispetto della terminologia tradizionale, sono chiamate *Unioni.*

111. *Dualismo delle organizzazioni italiane. Le loro vicende. Le loro opposizioni di idee. Germania e Italia.*

Donde mai questo doppio moto di unificazione, e donde mai tra i due il dualismo mal celato anche se tacito? Quand'anche non ne avessimo già fatto espressa parola, il perchè sarebbe pur sempre fin troppo chiaro. Noi abbiamo assistito e stiamo assistendo in Italia, in materia di società agricole con funzioni commerciali, all'istesso processo che già abbiamo rilevato in tema di società agricole a funzioni di credito. Se vogliamo assumere per cosa certissima e documentata che le *Unioni* sono società a composizione e a preoccupazioni confessionali cattoliche e insieme dar per cosa certa, anche se non documentabile, che la *Federazione dei Consorzi* ha quel tanto di carattere politico che non può non avere chi fa dichiarazioni di *neutralità,* dobbiamo anche riconoscere che nei mutui rapporti fra le Unioni cattoliche e la Federazione neutra i termini e i tempi della lotta — se pur tale è — si sono esattamente conservati quali erano quando la contesa cor-

reva tra la federazione Wollemborg delle Casse neutre e le federazioni diocesane delle cooperative di credito. In verità le Casse neutre tipo Wollemborg si trovavano federate fin dal 1887 e soltanto nel 1896 si contrapponevano (è pur questa la parola) a loro le primissime accentrazioni diocesane; in verità i primi Consorzi e con essi la loro Federazione piacentina hanno preceduto d'un decennio circa le prime Unioni agricole cattoliche, sorte poi a loro emulazione e contrasto e omai istradate a dar vita anch'esse ad una federazione italiana delle cooperative agricole, di cui mentre scriviamo circolano già con fortuna le liste di sottoscrizione [1].

E chi oserebbe negar la lotta di idee e di parte in questa silenziosa gara di influenze? chi vorrebbe ostinarsi a non vedervi dentro che un conflitto, economicamente puro, di interessi agricoli? Il vero è che qui in Italia, in ridotte proporzioni, con opposta fortuna, ma forse con maggior accensione di animi, si va svolgendo quella stessa competizione che ha diviso, ma fors'anche accelerato, il gran movimento cooperativistico di Germania. Ivi la lotta si è svolta — dacchè la federazione di Offenbach è diventata la Imperiale di Darmstadt possiamo parlare in tempo passato — tra i due grandi accentramenti di Neuwied e di Offenbach; ivi la fortuna ha sorriso al puro economismo cooperativistico di Guglielmo Haas passato a dirigere da Offenbach a Darmstadt; la contesa per l'esistenza delle idee è stata tra il vago evangelismo di *Vater Raiffeisen* e il cooperativismo tutto economico e impersonale dell'Haas. Ma pur tutto questo non basta ad abolire ogni identità con il paese nostro: dove i competitori non ignari sono la Federazione di Piacenza da un lato e le Unioni agricole prossime a federarsi dall'altro; dove non è impossibile che la fortuna possa sorridere a quest'ultime attraverso il maggior senso di idealità che probabilmente le investe; dove la gara è tra un largo neutralismo un poco fiacco e la dichiaratezza d'un confessionismo e d'una politica.

---

[1] Si noti però che questa costituenda federazione cattolica delle cooperative agricole è di carattere, anche economico, al tutto diverso. Essa non è affatto una società commerciale nè cooperativa nè altro: essa fungerà piuttosto come un grandissimo sindacato e ufficio di intermediario e di rappresentante; (cfr. Statuto — Bologna, 1908) non avrà azioni, non spartirà utili. Vedremo così un'esperienza in grande del valore comparativo della forma cooperativa e della sindacale.

La contesa e i contendenti, anche economicamente, si assomigliano a sufficienza ed è lecito, quindi, chiedersi se simiglianti saranno anche i risultati economici della contesa. Ma è anche doveroso rispondere che, mentre la fusione delle due correnti sembra abbastanza remota, come quelle che si alimentano di troppe altre ragioni ideali e pratiche loro proprie, può benissimo non essere nè sempre desiderabile, nè sempre giustificata. Non sarebbe desiderabile certamente se fusione volesse dire ristagno; non sarebbe certamente giustificata se, mediante quella fusione, si volesse pervenire ad ogni costo, anche anzitempo, ad una organizzazione unitaria delle classi agricole nelle loro funzioni di acquisto che fosse prematura e dovesse restarsi inoperosa, gravata dalla sua stessa mole.

112. *Possibili cagioni economiche del dualismo.*

Perchè — e noi che abbiamo fatto la debita parte al valore delle idee lo possiamo dire apertamente — il forte della questione può essere proprio anche qui: nella ragion commerciale di esistere di certi aggruppamenti e non di certi altri. Se le *Unioni* e la *Federazione* attendessero a tutti i compiti che esse si propongono negli Statuti sarebbe loro concesso ogni più illimitato ampliamento; ma così non è. Se gli Statuti parlano di molte funzioni in realtà i bilanci non danno quasi conto che di una: la funzione d'acquisti, ed è in questa attività pressochè unica e certo principalissima che esse debbono ritrovare il loro equilibrio interno. Or chi parla di equilibrio economico fa sopratutto e innanzi tutto una questione di limiti, cioè una questione concreta per eccellenza. Se noi dovessimo ora dire in concreto, data certa e non certa altra situazione del mercato interno e forestiero, quali definite dimensioni debba avere la coalizione dei consumatori di materie agricole non sapremmo certo raggiungere l'esattezza della cifra: perchè affermare — sopratutto in base al confronto coll'esempio straniero — che il limite estremo della domanda all'ingrosso di quelle certe materie non deve essere sul mercato nostro molto lontano sarebbe affermar cosa, certo non falsa del tutto, ma però non abbastanza concludente. La sola cosa, non già precisa, pur certissima, è: che prima o poi viene il momento nel quale anche

una società per gli acquisti — esattamente come una di credito — conviene che arresti ogni sviluppo ulteriore e si serbi nelle proporzioni possedute; e che ivi proprio, in questa prossima insormontabilità economica, può riposare buona parte delle ragioni che tengono distinte le due serie di aggruppamenti di società per la compera di materie agricole.

113. *Dilucidazioni. Soci collettivi e soci singoli nelle Federazioni. Valore diretto del fatto. Suo valore indiretto.*

A questo proposito vogliamo anzi fare un' osservazione molto semplice. Se si paragonano gli Statuti delle società locali a quelli delle società centrali appare subito che, mentre quelle sono composte in grandissima prevalenza di singoli soci agricoltori, le centrali invece accolgono insieme soci collettivi e soci individuali. Non indifferentemente, è vero: gli Statuti dispongono infatti che, là dove v' è una società federata il singolo non possa farsi socio della centrale che col consenso della locale; dispongono anche che appena il numero dei soci singoli d' una data circoscrizione è sufficiente — e bastano pochissimi — una società li obblighi tra di loro e pel proprio tramite li federi alla centrale; hanno insomma una innegabile tendenza, confortata dall' effettivo funzionamento della società [1], a favorire i soci associati in confronto dei soci isolati. Resta fermo però che e gli uni e gli altri sono parte della centrale.

Or questo cosa significa? Questo vuol dire che le grandi associazioni federali comprendono benissimo che, per certe commissioni, cioè in vista di certe funzioni commerciali, la presenza della società locale costituisce la presenza di un intermediario che non cessa di essere superfluo per ciò solo che è cooperativo, come, per il semplice fatto di essere cooperativo, non cessa di rappresentare un costo non rimunerato da nessun servizio economico. Se una volta si riesce ad intendere questa posizione rispettiva deve

[1] Questa tendenza può rilevarsi dovunque in Italia e fuori: la nostra Federazione che nei primi anni aveva tra soci particolari e soci collettivi un rapporto come di 3 ad 1 in questi anni ha veduto il rapporto passare a 1-1 e avviarsi anche ad invertirsi. Cfr. il *Rapport adressé au jury de l' Exposition internationale de Milan* 1906 dalla Federazione stessa nelle tabelle a pag. 16 e a pag. 22. La stessa cosa accade in Germania. Cfr. Camanni, o. c., pp. 212-213.

essere poi facilissimo intendere come essa possa venirsi a trovar capovolta: come possa darsi cioè che, in vista di certe funzioni commerciali, l'intervento della società centrale possa costituire, non pure una superfluità ma un ingombro, ma un sovrappiù di prezzi commerciali e un sovrappiù di spese generali d'amministrazione.

Quello stesso fenomeno che accade in proporzioni piccolissime tra la società locale d'acquisto e l'agricoltore refrattario ad entrarvi perchè, per la sua cultura specializzata, la società non può provvedergli alcuna materia non solo a prezzo di cooperazione, diremo, ma neanche a prezzo di bottega; quell'istesso fenomeno, ingrossato e complicato, si svolge tra la società singola e la centrale [1], quando questa o non possa fornirsi all'ingrosso di materie che le le son commesse in piccolissima quantità o, peggio, gettando sul mercato troppa domanda faccia salire i prezzi della materia richiesta; quell'istesso fenomeno, o ragione ancor maggiore, deve svolgersi tra due o più centrali che, per le loro stesse proporzioni, possono essere inidonee da un lato a provvedersi di piccole partite, e questo per lo sciupio di spese d'amministrazione che ne consegue, e fin troppo idonee dall'altro a provocare, col loro peso e col loro volume, dannosi spostamenti di mercato.

Così è nella realtà delle cose; e se nessuno contesta che alla base d'ogni funzione cooperativa vi debba essere l'omogeneità di un bisogno e l'economicità dei mezzi per soddisfarlo, nessuno potrà poi rifiutare a chicchessia il diritto di esaminare se per caso nel persistere dei due aggruppamenti delle società per gli acquisti non sia da ritrovarsi forse l'assenza del bisogno omogeneo e, più più probabilmente assai, dell'economicità dei mezzi cooperativi di soddisfazione.

114. *I varii gradi delle organizzazioni e il valore delle federazioni.*

Frattanto due netti stadi di aggruppamenti vi sono e l'opera loro è assai importante e potremmo quasi dire la più importante.

---

[1] Questo fatto è stato avvertito chiaramente dalla Federazione che ha notato il diverso attaccamento economico delle varie società e ha pensato di porvi riparo trasformando la natura giuridica dell'istituto di anonima cooperativa in società in partecipazione. Cfr. nel citato *Rapport*, ecc., p. 10.

In verità, se dovessimo parlare con rigore esclusivamente economico, dovremmo dire che questa vantaggiosità dei mezzi cooperativi è negata dal fatto puro e semplice che due gradi di cooperazione si sovrappongono l'uno all'altra: dal momento che una società locale d'acquisti — sia poi cooperativa di organi o solo di funzioni — trasmette le proprie commissioni ad una società centrale, essa ha cessato di esistere come organo dell'economia commerciale e non sussiste — e sia pure con mille buone ragioni — che come organo tecnico, amministrativo e contabile. Prova di questo abbiamo anche noi che abbiamo veduto le centrali ricever commissioni direttamente dai singoli, ma prova assai più tipica ne ha la Germania che avendo tre gradi di cooperative: le locali, le regionali e le centrali può mostrare come spessissimo queste ultime si mettano in rapporto direttamente con le prime riducendo le mediane all'ufficio di *Buchkassen*, se si tratti di cooperazione di credito, e di uffici raccoglitori di commissioni, quando si tratti di società per acquisti o di vendita, ecc.

Ciò vuol dire che intrattenersi di Unioni o di Federazioni non è già tener parola di qualchecosa che assomiglia ad una superfetazione in confronto a quella più reale realtà che sono le società agricole, come taluno pretende; ma è anzi parlare di istituti che hanno nella loro stessa vastità la prova dell'importanza della loro funzione agricola: in confronto a questi si potrà, se mai, dire che le locali sono un sovrappiù, ma non si potrà mai dire il contrario. In verità poi e quelli e queste hanno la loro ragione economica di esistere e come sarebbe fuor di luogo dire, in contrasto con la più concorde esperienza, che le società locali non dovrebbero mai porre in essere delle centrali, così sarebbe fuor di luogo dire che queste, sorte che siano, debbono sopprimere ogni autonomia delle società primarie: le une e le altre hanno la loro autonomia perchè e le une e le altre hanno una loro specifica funzione commerciale da compiere.

115. *L'attività della Federazione e delle Unioni. La vendita a contanti. I motivi di essa.*

Negare un'affermazione così assiomatica non è possibile: le cifre indicanti le vendite compiute dalla Federazione di Piacenza

e dalle più cospicue Unioni sarebbero lì a smentire il diniego; esse starebbero lì a provare non soltanto che oggigiorno queste società centrali per gli acquisti accudiscono a ingenti faccende, ma anche che d'anno in anno la capacità loro è andata crescendo mostrandosi via via più utili man mano che si sviluppava la loro compagine interna, mostrando, anzi, una percepibile tendenza ad aumentare l'importo delle vendite più che proporzionatamente all'aumento del numero dei soci e del capitale azionario.

Quest'ultimo fatto ha, a parer nostro, un notevole significato: se limitato è il capitale e insieme la responsabilità è limitata alle azioni, questo vuol dire che regola fondamentale di queste imprese unitarie d'acquisti è la vendita a contanti. Così è in fatto e si capisce che così sia. Sebbene, e lo vedremo subito poi non manchino, sopratutto per le *Unioni*, speciali intese e uso non parco del credito, tuttavia si può dire che le società centrali si valgono dei pagamenti a dilazione in misura assai minore che non le società singole. E a far ciò le persuadono sopratutto tre motivi: il primo che riesce loro sempre più difficile trovar credito presso i fornitori, sia per la tenuità sempre più accentuata dei capitali che per l'ammontare sempre più imponente delle merci vendute: il secondo che viene loro sempre più difficile trovar credito presso le Banche per l'elevatezza sempre maggiore delle somme loro occorrenti; il terzo che un'organizzazione del credito forse più conveniente e certo sufficiente è già pronto nelle singole società d'acquisto, che si addebitano sia in conto proprio sia in conto dei proprii soci. Dal congiungimento di questi tre motivi la pratica della vendita a contanti esce fuori come una cosa necessaria e non disconveniente insieme.

116. *La vendita a contanti e i prezzi. I prezzi commerciali. Loro utilità.*

Non disconveniente certo, quando pure i prezzi non siano svantaggiosi per la società che vende. Troppo facile, ma ancor più pericoloso, sarebbe per una centrale vender alle locali non solo sotto il prezzo corrente, ma anche sotto il prezzo di costo; facilissimo sarebbe in tal caso alle società primarie di trovar credito, perchè esse potrebbero rimunerare il capitale avuto con un

interesse così cospicuo quanto è grande la differenza tra il prezzo inferiore al costo che esse pagherebbero e il prezzo anche pari al corrente che esse potrebbero farsi pagare; ma ancor più facile e certa la rovina della società centrale. Anche questa, alla pari con ogni altra cooperativa di acquisto, se vuol esistere e resistere conviene che si adatti a vendere le materie comperate a tali prezzi che dalla differenza un beneficio netto le derivi; questa norma utilitaria è infatti quella seguita, in misura più o meno alta, tanto dalla Federazione di Piacenza quanto da tutte indistintamente le Unioni agricole.

E non è a credere — ripetiamo per la millesima volta questa umile verità — che comportandosi in questa maniera che potrebbe sembrare, diremo, assorbente, le società centrali siano di danno alle primarie loro socie. Anzi: esse ne tutelano così gli interessi più larghi: perchè così praticando, quando esse abbiano pagato alle società loro azioniste quel massimo dividendo loro consentito cioè il 5 % sulle azioni liberate, non solo dispongono di un più largo margine onde trarne le quote di utili proporzionali alla clientela; ma vanno anche accumulando un patrimonio di riserva che, mentre permette più libertà di moti alla società centrale ed a' suoi soci, rappresenta per questi come un asse ereditario cui possono concorrere tutti quanti in parti proporzionali all'ammontare delle azioni possedute.

117. *La spartizione degli utili delle società centrali in ragione della clientela. Soci collettivi e soci singoli di fronte a questa stregua. Vantaggi dei primi.*

Questo per un calcolabile futuro. Ma anche per il presente, del resto, i vantaggi per le società primarie di questa pratica utilitaria non mancano di certo: esse consistono sopratutto nel fatto che, detratte le quote della riserva e dei dividendi, una certa parte della rimanente eccedenza è devoluta ai soci, ripetiamo, in ragione dei loro conferimenti di clientela. Disposizione questa che torna a tutto vantaggio delle società socie in confronto dei singoli soci agricoltori: perchè spartire gli utili anche in ragione degli acquisti fatti significa in fondo favorire i grossi clienti, che sono sempre le società in confronto dei soci isolati.

In effetti quegli utili che vengono distribuiti a questa stregua alle società primarie si ripartiscono tra tutti i loro soci in gran parte in ragione delle azioni che essi possiedono e soltanto per una parte piccolissima in ragione degli acquisti singolarmente fatti: e danno mano in questo modo, come più sopra abbiamo accennato, a quella funzione egualitaria anche nella distribuzione degli utili, che è pur sempre consona alla più intima natura del fatto cooperativo.

Questo ausilio egualitario non verrebbe certo dato se la centrale spartisse gli utili esclusivamente in dividendi alle azioni: in questo caso il beneficio che ne avrebbe la società locale in confronto al singolo sarebbe di tanto minore di quanto è minore la differenza che di solito corre fra l'ammontare delle azioni possedute dall'una e dall'altro e la differenza che corre fra i loro rispettivi acquisti. È bensì vero che quegli utili che la società locale riceve pel titolo della clientela li distribuisce tra i propri soci prevalentemente in figura di dividendi alle azioni: ma è pur vero tuttavia che, mentre in questo modo l'ammontare degli utili si divide su tutte le azioni di tutti indistintamente i soci, nell'altro modo invece esso viene a spartirsi direttamente sulle sole azioni della centrale possedute per una certa parte dalla locale e per un'altra parte, non di molto inferiore, dal socio singolo.

Tutto questo si è detto, ben si intende, nel caso che questo socio singolarmente inscritto alla centrale sia anche socio inscritto alla locale: chè, nel caso che non avesse questa seconda partecipazione, è chiaro che, quando gli utili della centrale siano spartiti per clientela può non ottener nulla, e questo nel caso che non le abbia dato nessuna commissione, mentre è sempre certo d'un beneficio — il dividendo — quando le eccedenze siano distribuite alle azioni; perchè queste sono sempre in suo possesso, acquisti poi o non acquisti merci dalla società centrale.

118. *Le organizzazioni centrali e le loro tendenze economiche. Le loro tendenze ideali. Il loro valore morale e le operazioni internazionali.*

Riassumiamoci. O sia per immaturità economica o per maggior freschezza di sensi cooperativi, certo è che qui da noi ancora

non si è proposto nella realtà della pratica il problema se le organizzazioni centrali delle società per acquisto debbano avviarsi a costituire degli enti che abbiano una loro fondata autonomia economica o piuttosto mantenersi nella posizione di semplici commissionarii economici delle società singole. Il problema — che assomiglia moltissimo a quello già dibattuto a proposito della forma consorziale o sindacale — non si è ancora proposto: si deve riconoscere infatti che tanto la Federazione di Piacenza quanto le Unioni agricole hanno, con tonalità maggiore o minore secondo che più o meno grande è il soffio di idealità che le investe, seguito una linea di lodevolissimo disinteresse: tanto gli utili della prima quanto quelli delle seconde sono stati fin qui di una moderatezza estrema.

Su questo punto le ragioni di preferenza o per quella o per queste si ridurrebbero proprio al minimo. Non così al punto di vista ideale: chè ben diversi sono gli spiriti cui l'una e l'altra si inchinano. Qual giudizio si debba portare del carattere confessionale apertamente impresso sulle Unioni agricole non sta a noi dire qui. Non possiamo dispensarci, però, dal fare due osservazioni che a vicenda si compensano: la prima, derivata da quello che pare il più sincero orientamento della cooperazione agraria, che la commistione di elementi ideali in istituti di economia rappresenta una fase un po' attardata degli istituti medesimi: la seconda, facilmente comprensibile anch'essa, che, quando pure questa commistione significhi una arretratezza economica in ordine a una specifica funzione, essa significa ancora una superiorità in vista della superiorità delle funzioni. Non si può contestare, infatti, che la idealità religiosa non comunichi ai dirigenti delle Unioni una alacrità di opere e ai soci di esse una devozione nell'opera, da cui facilmente la attività di queste organizzazioni può uscire di molto accresciuta. Non già, intendiamoci, che là dove quella idealità manca e un'altra, altrettanto accesa e accendente, non la sostituisca, il compito dell'organizzazione centrale si sia letteralmente limitato al compito d'acquisti: no: ma è innegabile che, sopratutto se si pensa alle proporzioni degli organismi centrali cattolici, vi corre per entro più fervore di vita, di iniziativa, di innovamento.

Che tutto ciò sia fatto non in vista del bene agricolo ma

del bene politico, sarà anche vero, ma resta intanto che fatto è: e questa è per noi la cosa interessantissima. Alla luce di concetti più alti questa attività delle Unioni potrà essere apprezzata diversamente, ma al punto di vista del progresso agricolo e dell'incentivo morale il giudizio non può essere che uno e di speciale favore. Anche al punto di vista morale appunto; morale intendiamo nel suo senso più ristretto, più pratico, più professionale. Perchè su quello che è l'indirizzo morale definitivo dato dalle Unioni, attraverso l'opera loro, ai gruppi agricoli che vengono loro in contatto si potrà discutere; ma non si può certo disconoscere che, per quello che tiene allo sviluppo di quella moralità immediatamente aderente alle funzioni agricole promosse, l'opera loro non sia stata sotto ogni rapporto commendevolissima: esse hanno saputo, infatti, doppiar la muta lezione delle pratiche economiche, sapientemente indirizzate, con la lezione aperta del discorso e dell'insegnamento.

Or, se questa propaganda molteplice di solidarietà può sembrare, ripetiamo anche qui, un fuor d'opera in istituti económici e una superfluità per la loro funzione, non può certo sembrare nè un fuor d'opera nè una superfluità per quei compiti superiori cui queste organizzazioni sono chiamate: vogliamo dire sopratutto per quei compiti di larghi commerci con l'estero, sia per importazione di materie prime che per esportazione di prodotti, che, chiamando al grande repentaglio economico organizzazioni spesso economicamente non forti, domandano loro almeno largo suffragio di compattezza e di resistenza morale. Non sempre certo saranno queste sufficienti, e vedremo infatti nei paragrafi che seguono come proprio in vista di quelle operazioni internazionali le organizzazioni domandino l'ausilio di speciali istituti di credito, ma è pur innegabile che sono esse almeno la prima base su cui può collocarsi l'aiuto del capitale e delle Banche.

119. *Le organizzazioni centrali e il credito. Prevalenza della vendita a pronti.*

Abbiamo così toccato, sopratutto al punto di vista economico, dei due tipici aggruppamenti di società per gli acquisti che si presentano nel paese nostro: delle Unioni, cioè, e della Federazione;

abbiamo veduto le ragioni possibili della loro dualità, abbiamo veduto il senso commerciale di ognuno di essi e di entrambi abbiamo toccato l'organizzazione interiore, così al punto di vista della quantità e della qualità del capitale che della responsabilità dei soci, che del modo di vendita a contanti, che della stregua di spartire i benefici a fin d'anno. Ma tutto ciò non può bastarci. Se la diretta funzione d'acquisto è tale che, come abbiamo mostrato nel Capo I di questa Parte, essa si connette strettamente alla funzione di credito, è di questa che noi dobbiamo occuparci in via espressa, è di questa in quanto si collega con la funzione commerciale che noi dobbiamo tener qui breve discorso. Brevissimo anzi: chè già si son visti i tre motivi che insieme trattengono le società centrali dal valersi abbondantemente del credito e insieme impongono loro la pratica della vendita a contanti.

E per vero di rapporti che corrono fra Unioni agricole ed istituti di credito, tra Federazione dei Consorzi e Banche ci consta assai meno che non ci constino i rapporti — e abbiamo già veduto quali siano e possano essere — che corrono tra le società di acquisto singole e le singole società sovventrici di capitali: perchè è proprio a queste che incombe caso mai il carico di trovar prestiti per pagar le materie commesse alle centrali che han per rigoroso principio di riesitarle a pronti. Si sa, sì, ed è noto a tutti, che di solito le Unioni sono collegate con istituti di credito cattolici che fanno ad esse patti di favore, sia per il tasso dell'interesse che per l'ampiezza delle dilazioni e l'altezza dei fidi; si sa anche che la Federazione di Piacenza, che ha potuto annoverare tra le proprie attività di questi ultimissimi anni anche il credito, è in rapporti strettissimi, quando pure non privilegiati come accade delle Unioni, con Banche locali. Questo si sa e non è facile e non è necessario sapere gran che più di questo: chè tanto e tanto la sola cosa certa e interessante a conoscersi si è che le nostre associazioni centrali per gli acquisti di materie agricole si mostrano sempre più sicuramente incamminate — dietro le traccie maestre delle loro sorelle germaniche — a rendersi di giorno in giorno più autonome diminuendo proporzionatamente l'importo dei loro debiti coi venditori e dei loro crediti coi compratori: proseguendo così la via perfettamente inversa a quella che per necessità di cose si trovano a dover

seguire le società locali, le quali vanno di giorno in giorno aumentando i loro debiti coi venditori di capitali e i loro crediti coi compratori delle merci.

120. *La* Cassa centrale agraria *del Luzzatti e il credito nelle funzioni d'acquisto. La Cassa centrale al servizio dell'esportazione. Estraneità dell'argomento alla nostra trattazione.*

L'affermazione che qui abbiamo fatto è così naturale e vera che possiamo darne qui, quasi inattesamente, una doppia conferma: si riallude qui alla *Cassa centrale agraria* ideata dal Luzzatti.

È dall'esame di essa che escono due convalide di quanto abbiamo scritto: la prima si è che la Federazioue alla quale la Cassa dovrebbe essere ammessa tende, attraverso questo nuovo istituto, a liberarsi di quelle limitatissime funzioni di credito di cui si era andata gravando; la seconda è che essa, a mano a mano che s'amplia come società per gli acquisti, non soltanto non gerisce credito ma sempre meno lo utilizza, in prova di che si può notare che la *Cassa centrale agraria* si presenta come un istituto prevalentemente al servizio della esportazione di derrate e delle industrie agricole collegatevi.

Che così sia risulta, se non dagli scopi statutarii che sarebbero numerosissimi, dal titolo che è in testa alla Relazione con cui il Levi della Vida presentava il progetto al VII Congresso delle Banche cooperative e sopratutto della pubblica discussione passatasi sulla fine di aprile dell'anno scorso alla società agraria di Bologna fra l'on. Luzzatti e il Presidente della Cassa di Risparmio locale. Il calore della disputa ha messo in chiaro che la preoccupazione in tutti prevalente era quella di sapere se si dovesse o no dar vita ad un istituto di credito inteso a promuovere e a confortare l'esportazione dei prodotti agrarii. Comunque stiano le cose non è questa la sede opportuna a parlar di credito applicato a funzioni di commercio internazionale: vogliamo dire soltanto che la controversia si aggirò tutta su un capo che parve principalissimo e che a noi sembra sia invece un vero *caput mortuum*. Si trattava infatti di sapere se la Cassa dovesse promuovere un commercio internazionale ancora assente o confortarne

uno non più di là da venire. Impostata così, la questione ci par senza uscita; chè in realtà la Cassa si troverà — quando pur sarà sorta — a promuoverlo e a confortarlo insieme se pur è vero che l'esportazione di derrate non è poi per l'Italia un fatto inusitato, e se è anche vero che esso non sia — e non è di certo — cospicuo al punto di compensare p. es. la importazione. Dunque? Dunque si tratterà piuttosto di sapere a chi convenga assumersi di iniziare e spingere innanzi il commercio agrario con l'estero: al privato, alla Federazione, alla Banca stessa. È su questo punto, infatti, che i radunati alla società agraria di Bologna non seppero accordarsi: chè alcuni volevano che la Federazione stessa assumesse questo nuovo servizio, il bancario: altri, all'opposto, non si sarebbero ribellati all'idea della Cassa che avesse il servizio commerciale; altri infine, propendevano piuttosto per la distinzione tra i due organi e le due funzioni pur temperata da un reciproco aiuto. Dunque? Non sta a noi, lo abbiamo detto, ragionare di questo problema: di esso dobbiamo invece limitarci a dire che la soluzione più opportuna ci sembra quella, già implicita nel progetto e esplicita nella suesposta controversia, di tener distinti ma pur direttamente congiunti i due istituti e i loro uffici.

Dirne di più ci sembrerebbe un fuor d'opera: perchè dai termini stessi della disputa quale qui abbiamo esposta, risulta fino all'evidenza che questa Cassa centrale, sebbene si intitoli agraria senz'altro, pure sorgerà per compiere una funzione utilissima certo, ma esclusiva e in ogni modo estranea all'argomento che qui ci occupa. Per la stessa ragione per cui, discorrendo dei Consorzi e dei Sindacati, che pur accumulano in sè o, almeno, possono accumulare molteplici uffici, abbiamo tra questi prescelto quello — gli acquisti — che poteva essere ricondotto dentro il tema propostoci; per la stessa ragione dobbiamo tralasciare d'occuparci d'un ente di credito che, se anche si connette con una centrale prevalentemente d'acquisti come è la Federazione di Piacenza, non lo fa però che in vista d'una funzione al tutto diversa come sarebbe la rivendita dei prodotti agrarii: acquistare derrate dai soci, pagarle a pronti, venderle a respiro, questo dovrebbe essere infatti a un dipresso il compito della Federazione e questo correlativamente il compito cui la Cassa dovrebbe sopratutto prestare le agevolazioni del credito.

121. *L'intima differenza tra il credito per gli acquisti di materie prime e il credito per la vendita di prodotti omai pieni. Il credito per gli acquisti applicato alle organizzazioni centrali e applicato alle società locali.*

Non è questa, ripetiamolo ancora, materia che ci riguardi. Anzi: chè dalla sua stessa delibazione apprendiamo che nulla potrebbe esserci così estraneo: ufficio principale della Cassa dovrebbe essere in verità quello di permettere alla Federazione di pagare a contanti i suoi soci fornitori nell'attesa di un mercato propizio a rivendere. Ora perchè questo bisogno di pagare a contanti? perchè assai più difficile sarebbe ai soci, spossessatisi dei loro prodotti nelle mani della Federazione, ottenere del credito: chè questo non avrebbe nè la garanzia reale d'un prodotto nè la garanzia economica d'un processo riproduttivo. Il gran divario è infatti qui. L'agricoltore che ha già prodotto non offre alcuna sicurtà all'infuori dei prodotti medesimi e la Federazione infatti se ne impossessa e li immagazzina e solo a queste condizioni paga a quello il prezzo dovuto, anticipato poi dalla Cassa; l'agricoltore invece, che dispone di un processo produttivo che sta facendosi, può offrirlo come una garanzia non soltanto a chi verrà in possesso delle derrate attese, ma a chiunque abbia in certo conto le sue qualità di onesto debitore.

Ecco perchè il credito connesso alla funzione d'acquisti di materie prime necessarie a produrre è sostanzialmente diverso dal credito connesso alla funzione di vendita di derrate omai prodotte. Ecco perchè quest'ultimo modo di credito è assai più strettamente legato alla funzione commerciale cui provvede ed ha richiesto subito accanto all'istituto commerciante — la Federazione — l'istituto sovventore la Cassa centrale; ed ecco anche perchè, viceversa, il credito per gli acquisti non abbisogna che in misura assai limitata di questa Cassa centrale. Non avevamo forse ragione di dire che la semplice delibazione di questo tema ci avrebbe mostrato quanto esso sia estraneo a quello che ci siamo proposti?

Possiamo ora dire posatamente che un più o meno vasto istituto centrale di credito, applicato alle compere di materie prime

non compenserebbe certo con le utilità presentate le grandissime difficoltà che dovrebbe superare per poter esercitare una sensibile funzione: grandissima fra queste la seguente: di vincere, secondo le regole dell'economia, la concorrenza dei sovventori locali che possono sopratutto utilizzare i bassi interessi pagati al risparmio spicciolo; ma, insieme, di non alimentare, col credito troppo largamente concesso e paternamente esercitato, il sorgere di società locali nate-morte alla funzione commerciale, troppo rassomiglianti a quelle *Pumpgenossenschaften* illustrate per sempre dal Ministro prussiano Miquel.

CAPITOLO VI.

Di alcuni provvedimenti in favore delle società per acquisti.

122. *I pericoli della legislazione di favore alla cooperazione. Opportunità di leggi speciali per le cooperative agricole.*

È pur sempre il timore del contrabbando cooperativo l'argomento principale che si chiama in campo dagli oppositori d'ogni legislazione di favore per la cooperazione. Anche recentemente, mentre si discuteva di un progetto speciale di legge sulle cooperative agricole, questa obiezione è stata sollevata. Agevolate, si disse, le condizioni di vita di certi istituti e accanto ai genuini voi ne vedrete venir su una quantità che coprono sotto quella bandiera ben altra merce: tenete presente quello che è accaduto nel tal caso e nel tal'altro. È verissimo, infatti, e dire che questa obiezione è campata in aria non si può; ma neppur si deve darla per qualche cosa di insormontabile. Essa non ha, secondo noi, che il valore di un autorevole invito alla prudenza nel fissare le condizioni di favore e di un vivace stimolo alla sorveglianza delle effettive funzioni degli istituti favoriti.

Ma non più di questo. Sebbene la nostra legislazione sulle cooperative abbia saputo magnificamente utilizzare per la pratica del cooperare le grandissime imperfettezze teoriche di enunciazione

e di definizione di istituti che vi si ritrovano, tuttavia non possiamo persuaderci che essa, così come è, possa prestarsi ad una illimitata estensione a tutte le guise più diverse di cooperazione, di ricchi e di poveri, di città e di campagna; essa che è nata sopratutto in virtù e in vista della cooperazione di credito cittadino e, in ispecie, delle Banche popolari. Non possiamo persuaderci sopratutto che il legislatore non debba tener conto delle grandissime differenze concrete che corrono tra un istituto di credito organizzato da esperti di affari e provveduti di capitale e una minuscola società di commercio, quale è una cooperativa agricola per gli acquisti, che ha circoscrizione talvolta così limitata da permettere i rapporti personali tra i varii soci, che li ha vincolati personalmente per la incedibilità delle azioni, che ha azioni di taglio spesso bassissimo, che opera, per giunta, intermittentemente. Ci sembra che in questa particolarità di costituzione e di funzione delle cooperative per gli acquisti, come nel loro numero sempre crescente, come, anche, nel commendevolissimo ufficio che esse compiono per l'agricoltura vi siano ragioni più che sufficienti per approvare a un punto di vista più elevato quella legislazione speciale e di favore, che la pratica dei Congressi agricoli ha reclamato con ripetuti voti dalla Pubblica Autorità.

123. *Le leggi speciali sui Consorzi cooperativi. Immunità. Facilitazioni varie. L'ispezione e i suoi criterii.*

D'accordo: ma quali specialità, ma quali favori? La misura delle une e degli altri può essere certo alcun poco più bassa che non possa essere per la cooperazione di credito rurale. Per meritarsi dei favori specialissimi questa presentava il doppio carattere di una costituzione quasi arcaica e paternale e di un funzionamento non scevro di ogni elemento caritativo, mentre nulla di questo può dirsi per le cooperative d'acquisto, che hanno forma assai più commerciale di società per azioni e funzionano assai più con netto spirito di affari. Ma non per questo esse debbono essere ricondotte senz'altro sotto il diritto comune.

Sopratutto in vista delle piccole cooperative per gli acquisti, che sorgono in piccoli centri rurali, dove poche sono le persone

capaci di una iniziativa troppo laboriosa, e meno ancora le disposte ad assumerla, ci sembrerebbe, come già per le Casse rurali, indispensabile di ammettere la costituzione per privata scrittura; di semplificare e di sveltire tutte le formalità richieste per la registrazione, il deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali successive modificazioni a questi due atti, surrogandole con la sola inserzione in una pubblicazione locale e nell'atto della società; di sancire che l'inadempimento, nel termine prescritto, delle formalità di legge costituisce una semplice trasgressione di ordine civile e che, di più, gli amministratori debbono essere avvertiti della legge trasgredita e sollecitati ad uniformarlesi: di provvedere a che non sia defraudato il loro scopo agricolo-economico con eccessive maggiorazioni di prezzi e attribuzioni di utili a fini d'altra natura: di far obbligo a tutte le cooperative di redigere i bilanci su modello fisso da stabilirsi.

Questa ultima disposizione ci sembra essenzialissima perchè è la garanzia del buon uso che sarà fatto di tutte le facilitazioni enumerate sopra: attraverso essa può ben riuscire di penetrare nel vivo della pratica delle società in questione, di attuare quel compito di sorveglianza sul concreto funzionamento degli istituti che ci sembra l'indispensabile contrappeso, diremo, di ogni legislazione di favore. L'ispezione anche ai Consorzi agricoli è, infatti, la idea che, nel mondo cooperativo stesso, si va facendo innanzi di pari passo con le richieste e con i voti di particolari disposizioni di legge. Trattandosi però di cooperative di acquisto e non più di cooperative di credito la questione è semplificata per due ragioni: la prima è appunto che, non facendo esse del credito un esercizio continuo, vien meno a loro riguardo quel servizio principalissimo di garanzia morale che l'ispezione può compiere di fronte alla Banca che sovviene la piccola Cassa rurale; la seconda è che, non ricorrendo esse, se non in casi assolutamente eccezionali, al risparmio nè dei soci nè, meno ancora, dei non soci, non sono in gioco a loro riguardo quegli interessi pubblici anzi del pubblico, che sono incitamento fortissimo all'ispezione delle Casse rurali di prestiti a risparmio.

La questione è così semplificata: perchè nelle due suesposte ragioni si contiene anche, evidentemente, il perchè, se ispezione

vi ha da essere, debba essere autonoma e essa possa essere compiuta da quegli aggruppamenti centrali, che trovano nella loro cospicuità la ragione della loro imparzialità ed indipendenza, senza ulteriori regolari interventi della autorità pubblica. La quale dovrà poi anche riconoscere che le revisioni portate su quelle società che hanno funzioni di commercio dovranno essere inspirate a certi criterii non pedanteschi, non troppo minuziosi ma un po' liberi ed elastici: perchè quelle funzioni stesse, assai più che non quelle di credito in genere e di credito rurale in ispecie, sono fatte di movenze libere e pronte.

124. *Leggi speciali sui Sindacati per gli acquisti. Modificazioni singole e spirito di esse.*

Altrettanto — e forse più ancora — rispetto delle esigenze insite nella funzione commerciale dovrebbe inspirare le ispezioni esercitate sui Sindacati agricoli. Se noi, lungo il corso di queste pagine, abbiamo chiaramente mostrato di preferire, per le funzioni d'acquisto, le società cooperative alle libere è stato sopratutto perchè quest'ultime trovavano proprio nella libertà e vorremmo dire inconsistenza della loro costituzione la ragione della loro minore libertà di movimenti autonomi. Or sarebbe strano che dalla ispezione non dovesse derivare per loro una garanzia ma un impaccio: e che i pochissimi movimenti loro concessi fossero sottoposti ad un controllo esoso. Non si dovrebbe infatti dimenticare mai che la fragilità stessa della costituzione sociale è il più sicuro controllo esercitato sul funzionamento del Sindacato: il quale può, infatti, privo come è di vincoli d'azioni e di responsabilità e di riserva, disgregarsi e disciogliersi subito che avverta che per qualsiasi ragione il fine che l'aveva promosso viene ad essere frustrato, con facilità e, diremmo, impunità assai più grande che non possa fare una cooperativa.

Ma se la tenuità della compagine sociale è, così, una ragione di forza, è anche, però, un grave motivo di debolezza: costituito così il Sindacato ha tutte le lentezze più rischiose, in faccia al fornitore come in faccia alla Banca, del puro e semplice commissionario. Non ci sembrerebbe inopportuno, così, di attribuire ai Sindacati agricoli per gli acquisti la facoltà di un patrimonio

proprio [1], di poco superiore al percento medio di capitale occorrente a fornire i soci delle materie nella misura necessaria, e da non impiegarsi altrimenti che allo scopo dichiarato; di far acquisto in proprio — e non più come intermediario e non più sulla responsabilità degli amministratori — di certe quantità di certe materie da cedersi opportunamente ai soci; e la facoltà di possedere anche macchine attrezzi agricoli da noleggiare per turno agli agricoltori soci che ne facciano richiesta. Ci sembra conveniente insomma di portar nei Sindacati per gli acquisti più larghe possibilità di autonomia e di sveltezza: contenendole però sempre al disotto di quelle che sono fatte alle cooperative d'acquisto, le quali insieme con i favori non ignorano certi rigori delle leggi commerciali. Promuoverne misuratamente la libertà di funzionare pel commercio loro: promuoverla perchè ne avvertano i sensibili benefici; misuratamente perchè siano tratti ad assumere quella tal veste giuridica che meglio d'ogni altra li assicura.

CAPITOLO VII.

Le nostre Società per gli acquisti e il warrant agricolo.

125. *Il significato corrente del* warrant *e la accezione comune del credito agrario.*

Il *warrant* agricolo. Noi non vorremmo che il lettore che fin qui ci ha seguito fosse preso da un pò di stupore di fronte alla intitolazione di questo Capo e di primo acchito non comprendesse per quali vie questi pochi paragrafi sul *warrant* hanno ragione di essere in un volume che prende nome dal credito agrario. Non lo vorremmo, eppure certamente accadrà così. È naturalissimo che così áccada. Si pensi un po' quali e quante abitudini mentali suggeriscono al lettore quella meraviglia e si consideri se non sarebbe stranissimo che accadesse diversamente.

---

(1) Cfr. Alessandro Garelli: *Annali d'Agricoltura*. N. 211., pp. 137-138.

Che cosa si intende infatti, generalmente per *warrant?* L'istituto non è più recentissimo, in verità, anche se la nuova denominazione è di fresca data: e talune consuetudini di mente hanno avuto agio di fissarsi. Senza andar a cercar le traccie del *warrant* agricolo nella classica *actio serviana* o in alcuni altri di quei medioevalistici istituti che i tedeschi chiamano *Lombardgeschäfte*, è pur certo che, parecchio prima che la legge francese del 18 luglio 1898 lo delineasse ne' tratti oggi più noti, figure giuridiche somigliantissime ad esso popolavano i campi dell' industria e del commercio propriamente detti; e il *warrant* agricolo è stato anzi nulla più che una derivazione e un perfezionarsi del suo predecessore commerciale. Or è proprio di qui, per il fatto delle origini storiche del *warrant,* che si sono poco a poco venute formando quelle opinioni, d'altronde non affatto ingiustificate, per cui questo nuovissimo titolo di credito sarebbe tutto e solo al servizio del commercio, gioverebbe tutto e solo alla circolazione delle merci indicatevi e non potrebbe aver nessuna di quelle mediate funzioni produttive, per cui il capitale somministrato a credito viene introdotto in un processo tecnico e da questo processo esce fuori riprodotto e moltiplicato.

Conviene per di più riconoscere che a tali persuasioni hanno dato avviamento non soltanto i modi di nascere del *warrant* agricolo ma anche le espresse illustrazioni che di esso hanno fatto i più autorevoli suoi padrini legislativi: vogliamo dire gli onorevoli Chastenet, De Launay e Méline. Se si leggono infatti le relazioni e i discorsi con cui questi illustri parlamentari hanno presentato e difeso e portato alla vittoria dinanzi alla Camera francese il progetto di legge sui *warrants agricoles*, appare chiarissima ed unica la preoccupazione seguente: di dar tempo all'agricoltore, mediante il credito a pegno sui raccolti, per la vendita di questi, realizzando così non solo prezzi più convenienti, ma evitando anche sopratutto quel ribasso che colpisce i prezzi delle derrate quando v'è la pletora di subito dopo il raccolto; appar chiarissima ed unica, insomma, la preoccupazione di sollevare le sorti dell'agricoltore in quanto egli commercia i prodotti delle culture, non già in quanto egli si dà alle proprie culture per trarne dei prodotti.

Or, neanche a farlo apposta, è proprio invece in quest'ultimo

senso che oramai unanimemente si intende il credito agrario. Non si allude già qui, beninteso, alla partizione in credito personale e in credito reale. E chi non sa delle dispute interminabili per sapere se il credito agrario debba esrere personale o reale? Più ancora, chi non sa che da quelle dispute è uscita per moltissimi la vaga convinzione che il credito agrario sia di sua natura reale? Non si allude già a questo: perchè quand'anche il credito agrario ha assunto garanzie reali, colpendo di privilegio o gli *invecta et illata*, o le scorte o i frutti pendenti o che, questa garanzia è sempre, economicamente, la secondaria: perchè la sicurtà principale del creditore riposa sopratutto sul processo produttivo e riproduttivo dell' industria agricola sovvenuta di capitale. Sovvenire non già l' agricoltore per i suoi consumi, ma la agricoltura ne' suoi procedimenti di produzione di derrate, questo è, nella giustificatissima pessuasione degli edotti, lo scopo e la condizione indispensabile di ogni credito che non usurpi nome di agrario. È questa oggidì una persuasione indiscussa in tutti coloro che intendono al congiungimento del capitale con l' agricoltura, ma più indiscussa e indiscutibile che mai essa deve essere per chi ci ha seguito con attenzione incline lungo le già molte pagine tracciate fin qui. Lungo la molteplice trafila di esse è venuto via via consolidandosi questo concetto appunto; che credito agrario per eccellenza è quello che viene a irrogarsi a esclusivo beneficio della industria dei campi. Dalle indagini sulle Casse rurali cattoliche, non scevre ancora di un certo patronalismo caritativo e non repugnanti ancora alle somministrazioni consuntive fatte all' agricoltore, siamo passati a toccare delle Casse neutre che già ne sono un po' più spoglie, da queste siamo venuti ad accennare delle Casse agrarie dove l'elemento tecnico-produttivo è in aperta prevalenza e, infine, ci siamo indugiati con una intera Parte sulle società per gli acquisti, le quali nel puro e semplice fatto della somministrazione in natura — fatta a pronti o a credito — compiono una funzione agricola di rilievo inoppugnabile. Or se da questo lungo ordine di pagine conseguenti una persuasione si evince, non è essa appunto questa che credito agrario genuino è quello e quello soltanto che è offerto alla forza dei campi perchè producano e si rinnovino, quello insomma che è indirizzato non all' agricoltore, ma all' agricoltura?

126. *Il valore agricolo del* warrant. *Il* warrant *e il credito produttivo. Il* warrant *e il momento della vendita.*

Questa è infatti la convinzione — assai ovvia, del resto — alla quale si inspira quanto abbiamo scritto fin qui e che da quanto abbiamo scritto dovrebbe risultare ribadita e illustrata. Illustrata, aggiungiamo, con sufficiente ampiezza ed elasticità perchè anche coloro, i quali fondatamente pensano che il *warrant* sia un modo di credito commerciale e alla fin fine consuntivo, vedano per quali vie anch'esso possa essere ricondotto dentro l'ampia orbita del credito agrario vero e proprio, cioè produttivo. A parer nostro queste vie, per mediate che possano sembrare, non mancano di certo, ed è per esse che il lettore deve porsi se pur vuole intendere il perchè di questo Capitolo in questo volume. Questo perchè non parrà gran fatto complicato a chiunque dia mente al come e al quando può intervenire e di solito interviene nell'azienda dell'agricoltore il *warrantage.*

Lo spazio di tempo che il *warrant* ha per colpire utilmente il raccolto è piccolissimo e scorre dal momento stesso in cui le derrate sono raccolte a quello quasi subito seguente in cui col ricavato del raccolto l'agricoltore deve fronteggiare i proprii impegni; è tra questi due momenti che il *warrant* si innesta nella azienda al doppio scopo: di differire, con vantaggio probabile, la vendita dei prodotti e di liquidare senza indugio le obbligazioni pendenti. Questi due scopi sono forse scopi esclusivamente commerciali? Sì, certo, paiono tali perchè, raggiunti che essi siano, il tutto si riduce ad un gioco di scadenze, attive e passive, puramente pecuniarie, ma non paiono più soltanto tali quando si guardino le cose meno immediatamente. Per chi guardi così il valore non solo commerciale, ma anche agricolo e produttivo del *warrant* non può essere dubbio: mediante esso l'agricoltore riesce come a vendere due volte un raccolto solo e a potere così distribuire due volte sulla propria impresa ii beneficio della somma ricavata, di un capitale. Non si gridi alla duplicazione miracolosa; perchè non abbiamo qui che in maniera icastica quello che è il risultato e la funzione più normale di ogni operazione di credito. Si pensi: quando l'agricoltore stacca un *warrant* sul proprio

raccolto, lo addossa e colla somma che ne ritrae può pagare i suoi creditori con maggior sicurezza che non col ricavato della vendita, aleatoria sempre e in sè e nelle condizioni in cui è fatta, egli può ottenere da colui che lo ha sovvenuto per l'esercizio precedente, di cui ora il raccolto è impegnato, patti migliori di credito, perchè egli sa che il rimborso può essere e sarà più prossimo e più sicuro: più prossimo perchè può avvenire al momento stesso del raccolto senza attenderne la vendita, più sicuro perchè non corre i rischi, talvolta eccezionali, di ritardo e di ribasso nei prezzi. Dal momento che il *warrant* rappresenta una tranquillizzazione e un guadagno per l'agricoltore bisogna convenire che esso deve riversarsi in certa parte, come tale, anche sul sovventore dell'agricoltore. Immaginare che quest'ultimo quando stacca *warrants* sui proprii raccolti non abbia nè debba aver mai obbligazioni, non diciamo di mano d'opera, di riparazioni agli attrezzi ecc. ma con dei sovventori di capitali d'esercizio ci sembra cosa straordinariamente irreale. La realtà è, invece, che l'agricoltore che trae *warrant* sul proprio raccolto fronteggia col ricavato tutti quanti i conti dell'esercizio precedente compresovi quello del credito in capitale; e la realtà è dunque che fra il credito su *warrant* di prodotti e il credito d'esercizio vi sono rapporti e aiuti reciproci, è dunque che il credito cosidetto consuntivo del *warrantage* influisce così sul produttivo d'esercizio che, in verità, può considerarsi anch'esso come partecipe mediato del processo di produzione.

127. *Il* warrant *in rapporto con le associazioni agrarie. L'esperienza francese. I limiti del valore di essa.*

E sia, dunque: questo Capitolo ha il suo perchè in questo volume. Ma perchè propriamente in questa seconda Parte di esso che tratta delle società per acquisto? Questa funzione d'acquisto collettivo di materie agricole non è proprio quella dove è più strettamente implicata la natura produttiva del credito? Man mano che i paragrafi si seguiranno potrà il lettore apprezzare quali e quanti siano gli attacchi che si possono ragionevolmente stabilire tra il *warrant,* limitato e modificato in certi suoi atteggiamenti pratici, e le società per acquisti, considerate in certi loro sponta-

nei sviluppi e accrescimenti. Qui ci conviene dir subito però che non ci è parso affatto innaturale di connettere l' istituto del *warrant* con le forme, genericamente intese, della associazione agraria. Ci sembrerebbe stranissimo infatti che, quando l'associazione spontanea delle classi agricole investe, rinnova e moltiplica tutti quanti i rapporti dell'agricoltura e travolge nel proprio giro il maggior numero delle più rilevanti funzioni industriali e commerciali dei campi, quali la compera delle materie prime, e l' indirizzo tecnico del produrre, e la vendita dei prodotti, e il fornimento di capitali ecc. ci sembrerebbe stranissimo che un istituto di incontroverso valore progressivo quale il *warrant* rimanesse estraneo alle guise associative, non si innestasse, anch' esso, nella organizzazione agricola; sarebbe stranissimo davvero che quando il parallelismo che lega la modernizzazione dell'agricoltura con la associazione degli agricoltori è a tutt' oggi un fatto ineccepibile, esso dovesse soffrire eccezione per opera di questo istituto ostinantesi in un suo individualismo antiquato.

Abbiamo già accennato che il *warrant* di cui noi ci occuperemo in appresso è un *warrant* ridotto e proporzionato a certe circostanze, principalissima tra cui quella appunto di doversi inserire in certe associazioni agricole; e dobbiamo quindi riconoscere che per noi deve riuscire più comprensibile e più facile l'adattamento delle associazioni all' istituto nuovissimo. Dobbiamo soggiungere subito, però, che anche là dove il *warrant* vige nella sua forma purissima, in Francia, il connubio da noi auspicato non è parso punto irrealizzabile: si confrontino un po' i due testi della legge sui *warrants agricoles*, quello del 18 luglio 1898 e quello del 30 aprile 1906 che abroga il precedente, e si vedrà subito una marcata tendenza a connettere i *Syndicats agricoles* con i *warrants* nel doppio intento di dare a quelli la mobiltà anche di questo nuovissimo titolo di credito e a questi l'estensione e la garanzia di quelle cospicue organizzazioni. Due sono in verità i modi di contatto che la legge del 1906 pone tra gli uni e le altre: per un verso possono i Sindacati essere depositarii di merci su cui l'agricoltore che ne è ancora proprietario abbia tratto *warrant*, per l'altro verso possono i Sindacati stessi, costituiti come già sappiamo, trarre essi stessi, esattamente come dei privati, dei *warrants* sulle derrate venute in lor proprietà.

Or fra questi due modi di contatto noi vorremmo sopratutto richiamare l'attenzione del lettore sul primo di essi, che pure ha un aspetto assai più modesto e assai meno innovatore che non il secondo. Mentre quest'ultimo afferma il diritto nei Sindacati di emettere dei *warrants,* semplicemente; il primo invece enuncia piuttosto la persuasione della particolare attitudine dei Sindacati non solo ad essere depositarii materiali, ma come ottimi ragguagliatori e quasi garanti morali delle derrate date a *warrant* dagli agricoltori loro soci. È proprio questo suo carattere di disposto transizionale fra il diritto di proprietà che il socio tuttora conserva sulle sue derrate e la capacità e l'autorità tecnica e commerciale del Sindacato, quello che solo qui può interessarsi. Perchè di società, cooperative o no, che abbiano diritto di emettere titoli di vendita su pegno non mancano certo gli esempi: senza parlare di alcuni *Docks* privilegati, che non sono magazzinieri ma proprietarii delle loro derrate, che altro sono i famosissimi *Elevators* americani, che cosa i *Kornhäuser* germanici? Nulla più e nulla meno dei *Syndicats* francesi, ora che la legge del 1906 li ha arricchiti di questa nuova facoltà di emissione diretta di *warrants* sulle merci di loro proprietà; ma appunto per ciò essi non hanno per noi un valore diretto.

128. *La maturità delle nostre classi agricole e delle loro organizzazioni. Le possibilità di iniziative pratiche che esse comportano.*

E perchè questo? Se noi fossimo dei progettisti di professione e andassimo delibando dovunque il meglio della esperienza agricola e lo raccogliessimo poi in un gruppo di dettami ideali, avremmo molto torto di lasciar da parte questi squisiti e audaci portati della pratica agricola forestiera: ma questo non è l'ufficio nostro e noi siamo quindi incolpevoli di cosiffatte trascuratezze. Il nostro compito è troppo pratico per non essere assai più modesto: trasformare il vecchio e non formare il nuovo fu come la linea di condotta che ci siamo tracciati sullo scorcio della *Introduzione;* utilizzare le possibilità, le tendenze degli istituti agricoli che omai esistono e non stimolarne a forza e non proporne dei nuovi è la linea che dobbiamo seguire anche nella questione presente.

Or, presentemente, nel mondo agricolo nostrano due cose sono

ben certe: che l'istituto del *warrant* vi è completamente ignoto e vi riuscirebbe di difficile acclimatazione ([1]), che le società per la vendita in proprio delle derrate dei soci sono ancora una cosa poco più che embrionale.

Se questi qui enunciati sono i dati di fatto, val proprio la pena di chiedere se sia veramente pratico innestarvi sopra un istituto, che troverebbe un terreno due volte impreparato a riceverlo? La risposta si dà da sè. Ma da sè si dà anche allora il suggerimento della proporzione che deve essere tra la riforma e la realtà. Ora — enunciamo pur subito questa ovvia verità — la nostra realtà agricola, per quello che tiene sopratutto alla organizzazione delle classi e dei ceti e della maturità loro ad accogliere le forme nuovissime della produzione e dello scambio, si trova in un periodo che deve essere detto di transizione; di transizione — si può aggiungere — quasi esattamente misurabile nelle sue fasi successive dal confronto con quei paesi agricoli, in ispecie la Germania, che stanno dinanzi a noi come dei precursori e dei modelli. Ecco perchè poco sopra abbiamo richiamato l'attenzione di chi legge su quella combinazione tra i *warrants* e i *Syndicats* immaginata dal legislatore francese: essa rappresentava appunto quella tal fase di passaggio dell' istituto in discorso, che, convenientemente adattata, meglio di ogni altra poteva essere impiegata nelle condizioni reali della nostra organizzazione agricola.

129. *Il* warrant *e le società per gli acquisti. Le nostre società per gli acquisti e le deficienze della loro funzione di vendita. Utilizzazione di queste deficienze.*

Intendiamo qui parlare delle associazioni per la vendita collettiva dei prodotti agricoli dei soci, e si intende bene perchè; se noi parliamo di esse e non d'altre si è per due chiarissime ragioni: la prima che il *warrant* è, salve le restrizioni sopra indicate, un istituto che riguarda l'agricoltore come venditore del suo prodotto; la seconda che la funzione di vendita collettiva dei prodotti è di solito assunta propriamente da quelle società per acquisti,

---

[1] È notorio che, subito dopo la legge francese, l'on. Poli presentò al Parlamento italiano una traduzione letterale di essa in forma di progetto: ma non se ne fece nulla. Cfr. in proposito il *Bollettino della Società degli Agricoltori*, 30-XI-1897 e 25-VIII-1899.

che danno titolo e contenuto a questa seconda Parte. Or è appunto riguardo ad esse e ad esse sole che noi abbiamo asserito che la nostra organizzazione agricola si trova in una fase di transizione, è appunto riguardo ad esse che nel paragrafo precedente abbiamo affermato che la funzione di vendita collettiva si trova presso di noi in uno stadio poco più che embrionale.

Come accade sempre quando si tratta di provare l'inesistenza di un qualchecosa, non è facile dar la prova della inesistenza o quasi di questa funzione per la vendita. Potremmo sì citare a scelta un numero grandissimo di dichiarazioni fatte o da agricoltori singoli o da esperti di organizzazioni e mostrare, con il testo di esse alla mano, quanto bassa sia la cifra delle società per acquisto — delle Casse rurali non val neanche la pena di far menzione — che abbiano solo tentato di funzionare anche per la vendita, quanto più bassa ancora sia la cifra di quelle che non hanno abortito del tutto nel tentativo, quanto siano numerosi in compenso gli ostacoli, di indole puramente psicologica, che le classi agricole oppongono non pure alla vendita delle loro derrate alla società, ma soltanto alla commissione di vendita, ecc.: potremmo sì far tutto questo, ma non vogliamo farlo per un motivo che ci sembra molto ragionevole. Quand'anche fossimo riusciti a persuadere documentatamente il lettore che la funzione di vendita innestata nella società per acquisti è odiernamente assai poca cosa, non gli avremmo ancor dato nessun suggerimento su quello che sarebbe possibile fare, sia per utilizzare quel pochissimo che al proposito già in esse vi sia, sia anche per avviarle sempre più sicuramente ad assumere anche quel compito. Or sono questi due vantaggi che l'uomo pratico non deve trascurare ed è proprio in vista di essi che, invece di ricorrere alle prove induttive della deficienza di quella funzione, noi ricorreremo, pratici come vogliamo essere, alle prove deduttive, diremo, di essa: invece di recar qui le cifre del poco che si è fatto, recar qui gli argomenti per cui non è possibile far molto di più. Quando li avremo enunciati non soltanto si sarà compreso perchè la funzione di vendita sia ancora di sviluppo così arretrato, ma anche quali siano i punti di essa che offrono qualche possibilità di innesto del nuovissimo istituto, il *warrant,* e, attraverso questo, di sviluppo ulteriore di tutta quanta la funzione.

130. *Le difficoltà speciali della funzione di vendita in confronto con la funzione di acquisto. Omologia apparente dei loro compiti. La compera di materie prime dai fornitori e la compera di prodotti dai soci. La vendita di materie prime ai soci e la vendita di prodotti ai consumatori estranei.*

Di essa, se volessimo essere brevi ad ogni costo, potremmo dire senz'altro che è la funzione d'acquisti arrovesciata e che presenta, invertite, le identiche difficoltà. Questa definizione sarebbe sommaria, non inesatta forse ma non esauriente. E valga il vero: se abbiamo potuto dire che due erano gli scopi della funzione collettiva d'acquisti di materie prime ed erano: l'uno di garantire al socio consumatore il titolo e la qualità dei generi acquistati e l'altro di fornirgli questi generi a prezzi inferiori a quelli correnti al dettaglio, con ragione non minore ora potremmo dire che due sono gli scopi della funzione di vendita collettiva dei prodotti agricoli e sono: l'uno di garantire ai consumatori la qualità delle derrate loro vendute e l'altro di far ottenere ai soci venditori prezzi più convenienti. Tali due sono in verità i fini che si propone e deve proporsi ogni società, di forma o di funzioni cooperative, per la vendita dei prodotti dei soci.

Come si vede bene essi sono perfettamente omologhi ai due fini d'ogni società per gli acquisti. Soltanto al punto di vista formale, però: ben altra cosa è, in effetto, per discorrere del primo di essi, garantire ai soci agricoltori la qualità e il titolo delle materie prime ed altra cosa garantire ai consumatori la qualità delle derrate fornite. In confronto delle materie prime e sopratutto delle macchine e dei concimi, sono parecchi gli svantaggi che presentano le derrate e derivano tutte dal fatto inevitabile che mentre quelle sono prodotto dell'industria queste sono prodotto dell'agricoltura. Da questo fatto derivano sopratutto due conseguenze: *a*) mentre delle materie prime le società d'acquisti possono garantire e la qualità e il titolo con tutta la certezza con cui si garantisce dei processi tecnici della fabbrica, la società per la vendita, al contrario, non può garantire delle derrate che in quanto si può far sicurtà dei processi della terra che a mala pena ora apprende il trattamento della tecnica; *b*) mentre la società

d'acquisti ha trovato dinanzi a sè — e sia pur di contro — la produzione e la fornitura delle materie prime oramai organizzate e unificate, cioè semplificate al *maximum*, la società per la vendita al contrario trova dinanzi a sè i produttori agricoli e i lor prodotti multipli, diversi e concorrenti.

Ecco due consegnenze che, al punto di vista del commercio, sono due inconvenienti veri e proprii: ai quali la società per la vendita, se pur vuol funzionare, conviene che applichi quel rimedio che, come l'intuito e la pratica suggeriscono, unico essi comportano: vogliamo dire il lento graduale impossessarsi della società per la vendita dei modi di conduzione delle aziende agricole sue fornitrici allo scopo doppio: di assicurarsi di una certa qualità e di una certa quantità di derrate per lo spaccio e di agevolarne, in quanto è possibile, le maniere di produzione. Or chi non immagina d'un subito a quante difficoltà e psicologiche e tecniche ed economiche debba urtarsi questa penetrazione della collettività nelle imprese dei singoli soci, indipendenti e liberi fin qui? Eppure sono proprio queste le difficoltà di produzione che conviene superare se pure non ci si vuol trovare di fronte alle difficoltà ancor più ardue che presenta la vendita dei prodotti accaparrati. E, in verità, quale vantaggio avrebbe il singolo consumatore e, per lui, il compratore all'ingrosso di rivolgersi alla società di vendita piuttosto che ai singoli produttori se essa, in compenso di quella maggiorazione di prezzi che esige, non gli offrisse il comodo della partita di derrate grossa e garantita di qualità? Non è un caso se molte e molte società per la vendita — che non si fossero prima assicurati i compratori, come va ora accadendo fra cooperative e cooperative — sono andate via via in dissolvimento perchè mancava loro la produzione organizzata e i prodotti garantiti: non è un caso, ma la più evidente fra le necessità delle cose. Queste necessità impongono che ottimi siano i servizii che la società d'acquisti porta sul mercato, dal momento che essa non ha nessuna clientela preventivamente sicura.

È anzi proprio qui — per parlare ora della seconda conseguenza — il massimo divario che corre tra le società per gli acquisti e le società per la vendita: mentre le prime esauriscono la loro operazione di commercio tra i loro soci dei quali si conosce o il fabbisogno o, più ancora, le espresse commissioni e i quali

hanno certi obblighi — rigorosi più o meno — di conferimento di clientela, le seconde invece esauriscono le loro operazioni tra i non soci, di cui non conoscono che quello che si può conoscere di un vastissimo mercato e che non hanno verso di esse nessun obbligo di clientela rigoroso nè molto nè poco. Riconosciamo che anche questo è un inconveniente gravissimo; il quale, per giunta, non comporta anch'esso che un rimedio solo e di attuazione oggidì quasi impensabile: vogliamo dire l'organizzazione del consumo delle derrate agricole. Orbene: che a questa meta si sia avviati, sopratutto attraverso le già toccate combinazioni fra cooperative, è cosa certa, è cosa certissima però che, oggi come oggi, la meta è ancora incredibilmente lontana.

Non avevamo forse ragione di dire che l'omologia degli scopi tra le due specie di società non era che apparente e formale? se guardiamo oltre l'apparenza vediamo subito quali e quante siano, invece, le loro differenze e apprendiamo che esse possono condensarsi tutte quante in questa: la società per gli acquisti compera e vende con facilità e con sicurezza, la società per la vendita compera e vende con difficoltà e con incertezze grandissime.

131. *Ulteriore difficoltà speciale. La funzione di vendita nelle società per acquisti e il credito.*

Dopo quello che si è detto qui, non occorrerebbe forse andar in cerca d'altre difficoltà a carico delle società per acquisto. Ma una ve ne è che, sia per la sua gravità che per l'affinità con l'argomento che ci occupa, non può essere taciuta: alludiamo alla questione del credito.

La situazione è semplice: l'agricoltore, appena ha il suo raccolto, deve venderlo e venderlo a contanti. Non è certo una necessità agricola che lo porti a far questo ma semplicemente una necessità economica: la sua azienda finanziaria ha un gioco di tempi congegnato in modo che al momento del raccolto egli deve realizzarne subito il prezzo. L'istituto dei *warrants* a che cosa tenta di por riparo se non a questa necessità? E in qual modo vi ripara esso stesso se non somministrando, proprio in quel momento, del capitale all'agricoltore? Per un verso o per l'altro questo abbisogna in quel punto di disporre di una certa somma e la

società per la vendita, se pure le vuole comperare, bisogna che in quel punto gli paghi le derrate a pronti.

La difficoltà interviene qui perchè la società d'acquisti — consorziale o sindacale che sia — non ha certo capitale proprio sufficiente e conviene che si rivolga al credito. Ma dovunque essa si rivolga — o al privato o all'istituto autonomo o alla Cassa propria — le saranno sempre presentate due difficoltà: la prima che funzionando essa anche da società per gli acquisti ha esaurito in questa sua primaria funzione gran parte di quel credito che il suo capitale azionario, la sua riserva, i suoi fondi ecc. le facevano godere e non le può quindi essere concesso credito ulteriore se non a condizioni più onerose; la seconda che questo ulteriore credito che essa domanda, se presenta il vantaggio per l'impiego che riceve di essere rimborsabile più rapidamente, presenta anche lo svantaggio d'essere soggetto a tutte le alee di un commercio di per sè molto aleatorio. Ecco dunque anche il servizio del credito rendersi più ostacolato e costoso per la funzione di vendita che non per la funzione d'acquisto, allora sopratutto che — come è il caso nostro — quella funzione intervenga nella stessa società dopo che l'altra è già avviata e primeggiante: ecco, allora, le difficoltà di compera e di vendita, prima accennate, complicarsi e moltiplicarsi in quest'altra difficoltà grandissima: il credito e rendere tutte insieme assai ardua l'instituzione del servizio di vendita nel seno di un Consorzio o di un Sindacato agricolo.

132. *Quello che si è fatto nonostante le difficoltà surricordate. L'esperienza forestiera e il suo significato per noi. L'esperienza nostrana.*

Abbiamo scritto ardua e non abbiamo scritto: impossibile. Sarebbe stato veramente enorme che noi avessimo chiusi gli occhi dinanzi ad una rispettabile mole di esperimenti, in gran parte forestieri e un pò anche nostrani, che sono per convincere chiunque che se l'impresa non è facile non è però, appunto, neanche impossibile.

Guardiamo prima fuori d'Italia. Se si potesse conoscere per il minuto la storia interna delle singole associazioni per gli acquisti, come dal più al meno possiamo dire di averla per le or-

ganizzazioni centrali di esse, potremmo scoprirvi i segni della lenta cauta assunzione da parte di esse anche del compito di rivendita dei prodotti dei loro soci: così risulta da quelle notizie dirette che di poche fra esse eccezionalmente si hanno e non v'è ragione alcuna per pensare che altrettanto non sia accaduto là donde ci mancano ragguagli immediati. Poter sorprendere queste nuove formazioni sul loro farsi sarebbe stato certo interessante — sopratutto per la tesi nostra — più di ogni altra cosa; ma non per questo è vuota di significato la notizia che, dovunque abbiamo una storia dell'associazionismo agrario, possiamo trovar la prova provata che la associazione per la vendita segue sempre, e non mai precede, la associazione per gli acquisti. Non è già questo un indizio persuadentissimo che, se dentro alle società agrarie di commercio una evoluzione ha da aver luogo, essa si verifica dalla funzione d'acquisto verso la funzione di vendita? e non è questo un incoraggiamento a pensare che promuovere sulla base della funzione d'acquisto qualche operazione sociale che avvii la società a esercitare poi anche la vendita, non sia già voler metter insieme l'impossibile, ma soltanto stimolare il possibile a diventare realtà?

Tale deve essere, in verità, non soltanto il fondato presupposto, ma anche il convincimento di noi che abbiamo sott'occhio quel qualchecosa — e sia pur poco — che in proposito si è fatto nel nostro paese. Se non altro perchè il trapasso e l'assunzione dei servigi di vendita è per i nostri Consorzi e per i nostri Sindacati cosa assai più recente che non per i loro più anziani fratelli di Germania e di Francia, se non altro per questo si può dar per certo che in molte di quelle associazioni, e perfino in alcune pochissime cooperative di credito, si va diffondendo, con lentezza pari alla difficoltà moltiplicata per la prudenza, la pratica della vendita: si tratta, bene inteso, di partite piccolissime, di qualità scelte, di clientela sicura ecc. ma con tutto ciò non si può più dire che il principio e la fattibilità non si siano pian piano modestamente affermati.

Affermazioni più vistose ma meno persuasive, perchè non sempre riesce di distinguere la società d'acquisti che funziona per la vendita dalla vera e propria società per la vendita, si troverebbero anche nelle Relazioni annuali di alcune di quelle Unioni

agricole che, proprio in questo giro di tempo, stanno pensando di impiantare nelle principali capitali d'Europa dei magazzini cooperativi per lo spaccio dei prodotti dei loro soci, collettivi e individuali. Abbiamo già visto, parlando della *Cassa Centrale Agraria*, che su questa stessa via del commercio internazionale non si ristà dal porsi la benemerita *Federazione dei Consorzi Agrarii*; la quale anzi invoca sopratutto a questo scopo il sussidio del credito della *Cassa*. Non ci stupirà quindi di apprendere che prima di tentare i grandi mercati dell'estero anche essa aveva già provveduto, sopratutto in questi ultimi anni, o ad accumulare essa stessa derrate da rivendere all'interno o a promuovere sia espresse società per la vendita, sia l'assunzione anche di questo nuovo compito da parte dei vecchi Consorzi.

Sebbene ultimi venuti nella grande gara dell'associazionismo agrario europeo, pure neanche a noi lo stupore è più permesso di fronte a questi atteggiamenti delle associazioni d'agricoltori: essi non sono cosa nuova e allora non v'è più luogo a stupirsi ma invece all'opera pratica che ne accresca il numero e l'importanza e ne utilizzi tutti gli elementi ad applicazioni nuove e benefiche.

133. *Il* warrant *e le associazioni per gli acquisti. Il classico* warrant agricole *francese e lo innovato* warrant *agricolo nostrano. Il perchè delle innovazioni.*

Fra le moltissime che si potrebbero pensare e le molte che la esperienza delle associazioni ha oramai ritrovato, una ci sembra distinguersi sopra le altre per il suo congegno semplice e per la sua praticità: sottointendiamo il *warrant*. L'innesto di questo nuovissimo titolo di credito sul tronco delle società per acquisti ci sembra pratico e semplice perchè esso, ben lungi dal costituire per i Consorzi e per i Sindacati una importazione dal di fuori, artificiale e caduca, rappresenta, ci sembra, lo sviluppo ulteriore di tendenze e di modi di essere, che già vi sono radicati e sono in via di dare fuori spontaneamente i loro frutti. Non occorre, per dire la verità, molta acutezza per accorgersi che questa nuova maniera di credito su pegno utilizza in bel modo tanto i dati

favorevoli quanto i dati svantaggiosi delle associazioni per gli acquisti.

Innanzi tutto e sopra tutto essa utilizza a maggior bene e dell'agricoltore e dell'agricoltura il fatto della associazione agraria. Bisogna però subito dilucidare e distinguere. Abbiamo poco sopra toccato dei nuovi contatti che la legge francese sui *warrants* del 1906 ha stabilito tra essi e i *Syndicats agricoles* derivandone qualche valore di incoraggiamento e di esemplificazione. Or, mentre non dimentichiamo certo quanto significato abbia per noi l'atteggiamento di grande favore e di grande fiducia per i Sindacati agricoli contenuto in questa ultima legge francese e ci accingiamo, anzi, a utilizzarlo, pur non vogliamo tacere delle diversità grandissime a parer nostro e dei perfezionamenti notevoli che potrebbero essere portati nella legislazione sui *warrants* agricoli. Principalissimo tra questi il seguente: diversamente dalla legge francese, la quale attribuisce ad un pubblico ufficiale estraneo del tutto alle cose dell'agricoltura, il *greffier*, di accogliere la dichiarazione dell'agricoltore e attestare indirettamente così della esistenza delle derrate indicate nel *warrant*, ci parrebbe assai opportuno attribuire questa facoltà di rilasciare all'emittente quell'attestato alla società per acquisti medesima.

Vedremo via via nei paragrafi che seguono quali siano le utilità agricole generiche e più speciali allo stato attuale delle nostre organizzazioni agricole: qui dobbiamo affrettarci a dire subito quali sono le ragioni che ci hanno suggerito di proporre la succitata innovazione in confronto della legge francese. Esse sono due: la prima è derivata dalla già ricordata impreparazione dei nostri ceti agricoli a certi nuovissimi ritrovati creditizii di questa specie, quando non siano promossi e sorretti dall'autorità e della esperienza di quelle loro associazioni che rappresentano il nostro più alto sforzo di rammodernare l'economia agricola; la seconda è derivata dalla estrema convenienza, quando non pure della necessità sopraricordata dell'associazionismo agrario, di inserire quanto più è strettamente possibile quei ritrovati stessi sul tronco di società agricole già costituite e tendenti per di più ad assumere integre quelle funzioni di commercio, delle quali il rilascio del *warrant* agricolo non è che un primo atto iniziale.

134. *Il rilascio del* warrant *da parte della società per gli acquisti e i suoi vantaggi. Le garanzie tecniche sulle derrate.*

Sono queste le due ragioni principali che consigliano e, a parer nostro, giustificano anche l'adottamento di quella innovazione. Ma in verità sulla loro semplice base sarebbe stato azzardato proporla se mille altri già suaccennati vantaggi non vi fossero implicati e non le corroborassero: vantaggi di fronte al *warrant* come titolo di credito indefinitamente trasferibile e vantaggi di fronte al *warrant* come titolo circolante di fatto al di dentro delle associazioni agrarie.

Si pensi, infatti, alle superiorità diremo tecniche e materiali che presenta un *warrant* che è passato pel controllo effettivo di una associazione di agricoltori, a circoscrizione sempre abbastanza limitata, in confronto d'un eguale titolo di credito guernito della verifica tutta formale portatavi da un pubblico ufficiale del tutto estraneo. Se si è proposto che invece del pubblico ufficiale *greffier, maire* o *receveur* che sia, spetti alla società per gli acquisti di far le opportune indagini e poi rilasciare il *warrant* emesso dal socio lo abbiamo fatto perchè è nostro convincimento che nessuno meglio della società per gli acquisti, che attraverso questa sua funzione qualche po' si addentra nella azienda dei singoli soci, conosca lo stato di questa e la sua produttività e i suoi prodotti; e che quindi nessuno meglio di essa possa star garante della esistenza e della qualità delle derrate date a *warrant* come anche delle doti morali dell'agricoltore che lo emette [1].

Prima di venir alla nuova legge del 30 aprile 1906 in Francia si è discusso parecchio per sapere quale sia il pubblico ufficiale più atto a autorizzare il *warrant.* Delle molte preoccupazioni messe innanzi durante la controversia una ha emerso sopra tutte le altre ed è stata quella di avvicinar quanto più era possibile l'ufficiale pubblico alle derrate da impegnarsi: ecco perchè si sono fatte le proposte di delegare ai *warrants* sia il ricevitore del

---

[1] La cosa è tanto poco peregrina che in Francia, già due anni prima della legge del 1898 sui *warrants,* qualche *Syndicat agricole* aveva iniziata per suo conto la pratica del *warrantage,* limitatamente ai grani, però. Cfr. Charles de Kerangal, *La crise agricole et la loi,* ecc., Rennes 1903, pp. 88-89.

registro, sia il *buraliste*, sia il sindaco, che per il loro proprio ufficio possono essere più accanto alla economia dell' agricoltura, ed ecco perchè si è concluso col portare alla legge del 1898 una modificazione importantissima: stabilendo che sia bensì il *greffier* l'ufficiale delegato ai *warrants*, ma non già quello del luogo di domicilio dell'emittente, ma del luogo di giacenza delle derrate date a *warrant*. Or non è forse chiarissimo il senso di queste modificazioni? Anche il legislatore francese ammaestrato da parecchi anni di esperienza ha compreso che le garanzie del pegno debbono moltiplicarsi se il titolo non deve essere irrisorio e che non si può moltiplicarle meglio che confortando la dichiarazione dell'emittente con qualche sorveglianza tecnica sulle derrate oggetto del *warrant*. E chi meglio potrebbe esercitar questa sorveglianza di un Consorzio e di un Sindacato, che conoscono le varie situazioni agricolo-economiche e che sarebbero immediatamente danneggiate da un apprezzamento fallace?

135. *L'accettazione del* warrant *da parte della società per gli acquisti che lo rilascia. I vantaggi commerciali che la motivano.*

Questo che abbiamo qui delineato — il conoscere e il sorvegliare l'oggetto del *warrant* — è un vantaggio grandissimo che presenta l'associazione per gli acquisti in confronto d'ogni altro chiamatovi, ma essa ne presenta un altro ancora, rilevantissimo anch'esso e con questo connesso. Vediamolo. Se il vantaggio suesposto riguarda il *warrant* in quanto è un titolo di credito che può passare da giratario in giratario senza limite nessuno, un altro vantaggio v'è che lo riguarda invece come un titolo di credito consacrato, nella realtà, a servire l'agricoltore sopratutto nell' ambito delle associazioni agricole.

Ed ecco, semplicemente, come. Il Sindacato ed il Consorzio non sono soltanto organismi agricoli che vivono in contatto strettissimo con gli agricoltori e posson averne notizia e valutarli; essi sono anche quella tal maniera di associazione agraria che può più facilmente assumersi la funzione della vendita dei prodotti agricoli. È proprio questa la qualità di essi che il *warrant* può utilizzare, è proprio qui che si chiarisce la superiorità dei Consorzi e dei Sindacati in confronto di qualunque prenditore di

warrants. Senza pregiudicar per nulla, infatti, nè le possibili illimitate traslazioni del *warrant* in ordine alla sua speciale natura di titolo di credito e neanche le più probabili traslazioni di esso all' interno di un certo gruppo di associazioni agrarie, si può dichiarare, infatti, che quella medesima società per gli acquisti che ha rilasciato, tutte ragioni vedute, il *warrant,* possa anche per le stesse ragioni farsene la prima accettante.

È già questa una notevole superiorità tecnica e pratica dei *warrants* rilasciati da associazioni agricole commerciali: a differenza del *warrant* francese che è controllato e rilasciato da chi non lo può accettare, il *greffier,* e accettato sempre da chi non lo può controllare direttamente, i *warrants* così innovati potrebbero essere rilasciati, controllati ed accettati dallo stesso ente, la società per acquisti. È già questa una superiorità che implica poi un conforto, nella società, a lasciarsi girare per la prima il *warrant* che essa stessa ha rilasciato; ma ve ne è una seconda. Non soltanto la società che ha controllato il titolo ne conosce meglio d'ogni altro il valore effettivo commerciale, ma meglio di ogni altra può anche questo valore realizzarlo a pieno. Mentre a forza di circolare di giratario in giratario il nostro titolo di credito può cadere in mano — ed è un po' quello che le statistiche francesi ci fanno capire — di chi non ha alcuna conoscenza delle cose dell' agricoltura e dei mercati delle derrate e può quindi, sul semplice dato automatico della scadenza, fare eseguire la vendita, sia pur per colpa del debitore in mora, in maniera sconvenientissima, ciò non può accadere quando il titolo non esca dai confini della società d'acquisti: questa non soltanto ha, insistiamo, una conoscenza, così delle derrate in pegno come del mercato di esse, superiore a quella d'ogni probabile giratario, ma essa può anche, in caso di mancato pagamento, rimborsarsi con più sicurezza d'ogni altro della somministrazione fatta, appunto perchè può, senza ricorrere alle vendite pubbliche, spacciar del proprio le derrate in questione, valendosi di tutti i vantaggi che le provengono dalle notizie e dalle aderenze di clientela che essa possiede.

136. *Il* warrant *e le attuali difficoltà delle società per gli acquisti*

ad assumere la funzione di vendita. Come esso le eviti e le utilizzi. La compera dei prodotti. La vendita. Il credito.

Conoscere delle derrate date a *warrant* più d'ogni altro accettante e poterle spacciare con maggior fortuna d'ogni altro, sono le due superiorità che i Consorzi e i Sindacati posseggono per il fatto puro e semplice di essere associazioni per gli acquisti, non ignare di qualche funzione di vendita. Ma non è tutto qui: perchè se il *warrant* può avvantaggiarsi di queste speciali attitudini che queste associazioni presentano, esso può anche trarre giovamento da alcune delle deficienze che esse presentano in ordine a quella stessa funzione.

Se i Consorzi e i Sindacati fossero atti a comperare a contanti i prodotti agricoli e disposti a tenerli presso di sè a proprio rischio e pericolo fino al momento della vendita, non ci sarebbe più una questione dei *warrants* agricoli: al momento del raccolto l'agricoltore intascherebbe il prezzo, liquiderebbe le sue pendenze e tutto sarebbe finito. Ma così non è. Se le associazioni per gli acquisti hanno una innegabile tendenza ad assumere il servizio-vendita abbiamo veduto che sono però moltissime le difficoltà che esse debbono incontrare e sovente non superare. Or sono propriamente queste difficoltà che il *warrant* riesce a girare e, così, a utilizzare. Se la società per gli acquisti si urta contro la difficoltà del condurre i soci a produrre certe qualità di derrate, e in certe quantità, per la rivendita in nome proprio, essa non vi urta evidentemente più, quando si limiti ad accettare, previo un controllo che le riesce facilissimo, un *warrant* su dei prodotti qualsiansi e proporzionare ad essi una somministrazione, che non sarà mai il loro totale valore ma soltanto una quota parte di esso. Se la società per gli acquisti si trova impigliata nella difficoltà di rivendere i prodotti comperati dai soci, perchè le manca una clientela convenientemente preparata, essa se ne trova subito liberata quando, in caso di mancato pagamento da parte del *warranteur,* essa ha la scelta: o di far procedere alla vendita giudiziale se non può far di meglio, o vendere direttamente essa, che sa e può, se le si presenta la occasione propizia. Ancora: se la società per gli acquisti, che deve comprare a pronti dal socio e vendere quando le capita e forse a credito le derrate in que-

stione, abbisogna di un ingente credito in nome proprio, di un credito cioè difficilissimo a ottenersi, essa può assai più facilmente risolvere il problema quando debba chiedere un credito, che è inferiore a quello che le occorrerebbe per la compera perchè il pegno è valutato a una quota parte del suo prezzo e che, per di più, trova una garanzia specialissima sua propria nella quota del prezzo delle derrate non coperta dalla sovvenzione.

137. *I vantaggi del* warrant *in ordine allo stato attuale delle nostre classi agricole. Il carattere di libertà dell'operazione. Riassunto. I vantaggi agli agricoltori, alle loro associazioni, all'agricoltura.*

Abbiamo cercato di essere rigorosi: le tre principali difficoltà che noi avevamo opposto al funzionamento delle società per la vendita: cioè difficoltà di compera, di spaccio e di credito, sono ricomparse qui in veste di ostacoli che l'istituto del credito a pegno doveva sormontare e che — a parer nostro — abbiamo ora mostrati sormontabili. Siamo stati rigorosi nel mettere il *warrant* al cimento annunciato, ma non esaurienti nell'enunciare tutte le benemerenze agricole che, posto in tale combinazione, esso può produrre. Se alcune di queste riguardano infatti le società, per gli acquisti altre riguardano invece i soci di esse. Noi non oseremmo certo dire che tutti quelli che possono sembrare oggi vantaggi dell'istituto del *warrant* all'agricoltore siano anche obiettivi vantaggi dell'agricoltura perchè tra questa e quelli c'è questo grandissimo divario: che mentre noi pensiamo l'agricoltura o come un aggruppamento di singole economie e, meglio, come una ecomia totale, gli agricoltori invece sono degli uomini concreti in cui il senso e la volontà del loro utile agricolo sono sempre commisti di elementi estranei. Noi non lo vorremmo, dunque, dire perchè non lo possiamo: è però certo che i vantaggi che riguardano l'agricoltore non cessano di essere meno psicologicamente reali solo perchè sono economicamente illusori, e che di essi lo studioso, e sopratutto chi studia in vista di una politica agraria concreta, deve fare considerazione conveniente.

Trattandosi di metter in moto quell'istituto economico-giuridico che è il *warrant* e di metterlo in moto dentro quelle tali

circostanze che abbiamo suddescritte, converrà pur considerare: che le nostre classi agricole quali sono oggi, pur là dove la cooperazione di credito e di acquisto le ha allenate alla solidarietà degli interessi e alla parziale devoluzione della propria autonomia ad una collettività, sono ancora troppo restie all' intervento di una autorità esterna nella intima conduzione della loro azienda perche esse non si felicitino di un istituto che, come il credito a pegno, lascia ad esse un larghissimo margine di libertà nello impiantare, nel rinnovare, nell' allevare le colture [1]; converrà pur considerare che, nelle stesse classi agricole, accettissima deve cadere la possibilità di poter vendere del proprio [2] le derrate impegnate quanto di poterle far vendere dalla società quando si presenti la buona occasione; converrà pur considerare che ad esse non può tornare sgradito contrarre una tal guisa di credito che di solito non chiederà il proprio rimborso che quando siano ottime le condizioni per farlo, perchè ottime possono essere le condizioni che si presentano, dentro il lasso della scadenza, per la vendita.

Vogliamo continuare? Non sarebbe certo difficile farlo. Ma noi crediamo di poterci fermar qui, perchè anche i soli vantaggi che fino ad ora abbiamo enumerati, debbono essere sufficienti a persuadere del quanto questo nuovissimo istituto, il *warrant*, si accomodi per un verso alle condizioni del costume delle nostre classi agricole e ne rispetti il savio senso di libertà, per l' altro verso alle speciali condizioni economiche di quelle associazioni per gli acquisti dove lo vorremmo innestato e del come, sommando insieme quelle due serie di adattamenti, esso possa riuscire di grandissimo giovamento alla nostra agricoltura ancora e sempre bisognosa di credito, di varietà e di celerità di credito.

---

[1] Il limite estremo di questa libertà di coltivazione, in ordine alle possibilità del *warrant*, sarà dato da quelle derrate che per la loro qualità troppo inferiore sono di spaccio difficile e rovinoso o, anche, indecoroso. Anche indecoroso: non si dimentichi infatti che uno dei pregi che concordemente si esige nella società di vendita è la alta qualità delle derrate.

[2] Questa possibilità è riconosciuta anche dal nuovo testo della legge francese sui *warrants*: la quale fa obbligo soltanto all' emittente di farne avvertito l' ultimo giratario del titolo, pena il reato di storno, punito penalmente.

138. *Il* warrant *in confronto alla doppia tradizione: del* warrantage *commerciale e del* warrantage *agricolo.*

Se non che giunti qui, armati della convinzione che quello speciale istituto che abbiamo fin qui tratteggiato al punto di vista economico-sociale possa essere di utilità notevolissima alle nostre classi agricole più evolute, giunti qui siamo presi come da uno scrupolo di terminologia che è poi in realtà come la prima avvertenza della valutazione giuridica dell'istituto stesso. Val dunque la pena di approfondire.

Il lettore non avrà certo dimenticato che più volte parlando dello istituto or or tratteggiato, abbiamo detto che esso derogava dal *warrant agricolo* classico e tipico, e non v'è dunque luogo a meraviglie se noi ora ci poniamo nettamente la domanda: questo nostro istituto, pur dianzi delineato, può portare il nome di *warrant agricolo?* Dividiamo subito la risposta in due parti e cominciamo subito dalla prima. Che cosa è un *warrant?* Non è questa la sede per indugiarsi in sottili controversie di diritto: ma quand'anche lo fosse non tornerebbe forse conto di addentrarvisi tale e tanta è l'esaurienza tassativa delle risposte che ci dà la pratica industriale e commerciale da più che un cinquantennio. Questa ci dice concordemente — e non è ciò che siamo per dire una definizione ma solo un compendio di fatti — che a costituire un *warrantage* sono indispensabili due requisiti: *a*) la sottrazione delle merci varrantate alla disponibilità di colui che emette il *warrant; b*) la trasferibilità indefinita, per cessione o per girata, del *warrant* stesso, titolo rappresentativo delle merci. Infinite possono essere e sono le modalità dell'operazione di *warrantage* da quando essa si inizia con lo spossessamento dell'emittente fino a quando essa si compie con la reintegrazione dello ultimo possessore del *warrant*, infinite esse sono, ma per infinite che esse siano l'asse dell'operazione non si sposta d'una linea di fra quei due poli: così è dei *Docks* inglesi, così degli *Elevators* americani, così dei *Kornhäuser* germanici, così anche dei rarissimi *Docks-greniers* francesi.

Così non è invece — ed eccoci alla seconda parte della risposta — del famosissimo *warrant agricole* instaurato e propagato

in Francia in questi ultimissimi anni. Già la denominazione stessa lo suggerisce: mentre, dovunque un *warrant* funziona, tutte le sue circolazioni non cessano di aver per centro un domicilio ben noto, che è poi il luogo di giacenza della merce, e il nome suo è in tal modo sempre connesso al nome di una residenza determinata e si parla di *Docks*, di *Kornhäuser*, di *Sylos*, di *Magazzini generali* ecc. mentre questo accade dovunque, questo viceversa non accade per questo novissimo ritrovato della politica agraria francese; esso si chiama semplicemente *warrant agricole*. Aggiungiamo subito anche, che esso non potrebbe chiamarsi altrimenti che così: perchè è proprio lì, nel mancare, non già di un domicilio materiale certo, ma di un domicilio materiale comune precluso al debitore che è tutta la caratteristica e l'innovazione e la praticità dei *warrants* agricoli di tipo francese. Che anche le derrate servano di fondo ad operazioni di credito reale è cosa non più nuova e notissima e sebbene alcune legislazioni, come p. es. la nostra, siano restrittive su questo punto e non concedano l'uso dei pubblici magazzini che ad industriali e commercianti, pure, e per opera dello Stato come anche, e forse più ancora, per iniziativa privata, è già gran tempo che è possibile staccare dei *warrants* o dei titoli simiglianti su merci, convenientemente depositate e custodite. Che altro sono gli *Elevators* americani e, meglio ancora, i *Kornhäuser* germanici in quanto non funzionano da società per la vendita, ma proprio da società per l'immagazzinamento e la custodia? Quello che contraddistingue e sveltisce i *warrants* agricoli autorizzati dal legislatore francese è, viceversa, precisamente il fatto di potersi fare mediante essi operazioni di credito reale mentre la derrata, la *res*, continua a restare nelle mani del debitore.

139. *Il combinarsi delle due tradizioni e la posizione fatta al nostro* warrant *agricolo.*

Orbene, rispondiamo ora alla domanda che ci siamo fatta: può dirsi che l'istituto sopradelineato rientri nel *warrantage agricolo?*

Dobbiamo rispondere apertamente di sì: perchè avrà insieme le caratteristiche generali del *warrant* e le caratteristiche d'eccezione specifiche del *warrant* agricolo. Del primo ha la illimitata trasferibilità come titolo di credito, del secondo ha la giacenza delle

derrate presso il debitore. Riguardo al primo abbiamo già accennato ad uno dei motivi pratici per cui la illimitatezza delle girate del *warrant* viene in realtà a confinarsi dentro alla società stessa che rilascia il *warrant*, e accenneremo in seguito i motivi egualmente pratici per cui essa può venire a confinarsi dentro a certi aggruppamenti di associazioni agricole. Qui non sappiamo dispensarci — sopratutto di fronte a qualche minuscolo tentativo di simil genere fatto altrove — dal riconoscere l'azzardatezza grandissima al punto di vista giuridico e la più grande inutilità, al punto di vista concreto, di proporre e di sancire un *warrant* agricolo a limitata trasferibilità: perchè quegli stessi argomenti che ci persuadono della limitata circolazione di fatto cui andrebbe incontro il *warrant* ci persuadono, quando pure dell'altro non vi fosse, della superfluità di limitarne di diritto la circolazione.

Oppugnare nel caso nostro una così radicata tradizione giuridica sarebbe far davvero una rivoluzione per nulla. Diversamente stanno le cose quando si tratta non più di sancire in diritto la trasferibilità limitata dal *warrant*, ma di sancire invece, affermazione questa non meno rivoluzionaria dell'altra, un pegno senza spossesso, che vuol poi dire la caratteristica specifica del *warrant* agricolo da noi delineato e, insieme, dell'oramai tipico *warrant agricole* francese. A giustificar questa innovazione così profonda vi sono oggidì dei motivi dottrinarii rispettabili e, che è più, delle ragioni pratiche inoppugnabili. Il condividere questa innovazione caratteristica insieme con i *warrants agricoles* francesi è, infatti, d'una grandissima importanza non già perchè questi possano opporre la loro non cospicua autorità di istituto recente a quella tradizione imponente legislativa e pratica che essi hanno violato, ma per due ben diverse ragioni; che il tentativo francese è il primo tentativo statuale di applicazione dei *warrants* all'agricoltura ed ha quindi un valore particolarissimo e che, per di più, alla autorità del legislatore francese si può aggiungere quella assai più persuasiva della necessità delle cose.

In qual modo? Perchè la realtà ci dice che se la legge francese ha autorizzato l'emissione di *warrants*, con le derrate a disposizione del debitore, questo non si deve già ad una trovata cervellotica del legislatore, ma al fatto evidentissimo che, senza quella possibilità, è inconcepibile ogni operazione di credito reale

sui prodotti agricoli: i quali, differentemente da quelli che hanno in vista il commercio e l'industria, sono nelle condizioni disgraziatissime di esser distribuiti su larghissime zone di territorio, di importare spese ingentissime di trasporto, di essere quasi del tutto sprovvisti di magazzini di deposito? Ci troviamo forse noi in condizioni migliori che la Francia? Poichè affermarlo sarebbe derisione conviene riconoscere che anche nel paese nostro non è possibile applicare all'agricoltura i *warrants* che dopo aver fatto loro subire questa modificazione: della quale non si deve già dire che è una adulterazione, ma invece un proporzionamento di essi a circostanze di fatto diverse dalle originarie e in conclusione un moltiplicarsi e un arricchirsi di essi.

140. *Il* warrant *e le tendenze attuali della legislazione sul credito agrario e fondiario.*

Non è questa la sede opportuna a cercare per la seconda volta sulla traccia della legislazione e della dottrina francese e con la minuzia dovuta a con simili problemi, quale sia la figura giuridica ormai fissata e riconosciuta sotto cui potrebbe ricondursi il *warrant* agricolo. [1] È pur sempre questo luogo opportuno, però, a convincere il lettore che i paragrafi che egli ha letti fin qui non sono già un prodotto capriccioso e isolato ma corrispondono, anzi, a preoccupazioni eminentemente pratiche che sono largamente sen-

[1] In Francia, dal 1898 al 1906 i giuristi di ufficio e i pratici dell'agricoltura si sono trovati impigliati in grosse difficoltà di collocazione giuridica e di interpretazione a proposito della nuova legge sui *warrants* agricoli, e le pure discussioni loro di diritto erano spesso scompaginate da questo argomento estraneo e risolutivo: le necessità dell'agricoltura. Questo argomento ci sembra troppo estraneo per poter essere davvero risolutivo: esso è stato tuttavia concordemente invocato in questa controversia e così noi dobbiamo riconoscerlo almeno come un indice fortissimo delle grandi difficoltà che essa presenta per una soluzione. Esponiamone succintamente i termini.

Messi di fronte al *warrant* agricolo si è subito stati tratti a ridurlo sotto l'istituto del pegno (Cfr. Otto Goldschmidt – *Warrantrecht und Landwirtschaft in Frankreich — Archiv für burgerliche Recht. Band 30 — Heft* 3 – *Berlin* 1907) come garenzia determinata d'una operazione di credito; ma ecco presentarsi nello stesso tempo l'obiezione formidabile che nè il pegno civile nè il commerciale (se pur si può in tema di agricoltura parlare di commercio) comportano la giacenza dell'oggetto in pegno presso il debitore. E allora? Se pur si vuole sorpassare la difficoltà conviene pensare ad una complicazione del nuovissimo istituto il *warrantage*, o conviene dire che esso consiste non di una ma di due operazioni, una di pegno e l'altra di deposito; mediante la prima l'emittente consegna all'accettante il *warrant* e in esso le derrate rappresentatevi, mediante la seconda l'accettante riconsegna

tite e che già si sono, in più luoghi, aperto un vano nelle legislazioni. Che questa operazione di credito, da noi suggerita fra le società d'acquisto e i loro soci, risponda tanto alle condizioni reali di quelle quanto alle condizioni reali di questi ci sembra di aver mostrato a sufficienza: per mostrare ora che essa, al punto di vista del diritto non è straniata dagli indirizzi prevalenti nel diritto contemporaneo in argomento, ma vi si radica anzi e si sviluppa lungo tendenze chiarissime che quest'ultimo appalesa, ci limiteremo a ricordare che per opera del rinnovamento tecnico, industriale, commerciale, capitalistico insomma dell'agricoltura la legislazione e la dottrina e la giurisprudenza si sono avviate su due linee diritte: la restaurazione della ipoteca mobiliare, cioè la possibilità di fondare operazioni di credito reale su delle *res* mobili per natura loro, dichiarate immobili dal legislatore; la instaurazione della mobilizzazione dei titoli di credito ipotecario immobiliare, cioè la possibilità di trasferire dei diritti su degli immobili mediante la semplice traslazione del titolo che li rappresenta. Or a entrambi questi due indirizzi non è forse comune la preoccupazione di rispettare il carattere di immobilità locale che è proprio delle cose dell'agricoltura e insieme dar a queste tutti i caratteri e i benefici di quella mobilità che è propria degli scambi? E che altro è il *warrant* agricolo se non un tentativo di salvaguardare insieme la localizzazione materiale della derrata e la circolazione di essa economica e giuridica?

---

le derrate all'emittente a titolo di deposito (*Maurin* e *Brouilhet — Manuel pratique de crédit agricole* — Paris 1908, Libro I) Ma se ciò tutto non desse luogo che a un costituto possessorio e si dovesse poi sapere se su questo può fondarsi un diritto di pegno, a che avrebbe servito questo rigiro? (Umberto Navarrini — *I Magazzini generali* — Bocca 1901 — pp. 280-281), A nulla e converrebbe surrogarlo con qualchecosa di più remoto dal pegno ma di più esauriente. Si potrebbe pensare, p. e., a ravvicinare la figura del *warranteur* a quella di colui che è delegato custode su suoi beni colpiti di sequestro, e se da qualcuno fosse opposto che mentre il sequestratario è custode non della garenzia di un credito ma della liquidazione oramai avvenuta di esso, il *warranteur* è viceversa proprio custode di una pura e semplice garenzia, non rimarrebbe nulla di meglio a fare che inchinarsi all'obiezione e, ancora una volta, trovare dell'altro. (Charles de Kérangal — *La crise agricole et la loi du 18 juillet sur les warrants agricoles*, Rennes 1903 — p. 101-106. A Tibaldo-Bassia — *Les warrants agricoles* Commentaire de la loi du 32 Avril 1906) — Paris 1907 — pp. 30-35). Che cosa per esempio? Ravvicinare forse il *warrant* a certi privilegi fondati su una idea tacita di pegno, come è quello del locatore di fondi? e chi non sa che mai a questo proposito il legislatore ha parlato di pegno? Trasformare il *warrant* in una maniera di privilegio convenzionale? e chi non vede in quali difficoltà di sistema e di esegesi ci si mette anche per questa via e che si tratta di spiegare così *obscurum per obscurius?*

141. *I limiti della trasferibilità del* warrant. *La trasferibilità all'interno delle associazioni per gli acquisti e vantaggi di essa. Le possibilità pratiche da utilizzare.*

Ma è forse indefinita la pratica girabilità del titolo? Se tale fosse noi non avremmo dovuto avere nessuno scrupolo a qualificare questo istituto da noi disegnato non già per *warrant* agricolo ma per *warrant* senz' altro, senza attributi di limitazione.

Invece non lo abbiamo fatto e non lo abbiamo fatto appunto perchè, a parer nostro, questo titolo emesso dall' agricoltore sulle proprie derrate, non dovrebbe essere suscettivo di girate illimitatamente, anche oltre i limiti delle consociazioni e del mondo agricolo ([1]). Se il *warrant* è veramente un titolo agricolo non si può star paghi che esso nasca su garanzia per causa e per mano agricola, ma è opportuno che agricole siano anche la sua sfera d' influenza e le sue modalità d' estinzione. Abbiamo esaminato abbastanza a lungo le ragioni per cui è convenientissimo, nel triplice intento di utilizzare la situazione attuale dell' agricoltore e quella delle società per gli acquisti e di far beneficiare l' agricoltura di un nuovo mezzo di credito, che i Consorzi e i Sindacati si incarichino, salve le garanzie tecniche e morali del caso, di essere i primi accettanti del *warrant* emesso dal socio. Ora è chiaro che tutti i vantaggi di codesta accettazione iniziale verrebbero frustrati se fosse possibile alla associazione di trasferire ad altri completamente estranei, nonchè all' agricoltore emittente anche alla società accettante anche all' organizzazione agraria e magari anche al mondo agricolo, il titolo con tutte le azioni che sono collegate al possesso. Anche senza tener conto di tutti quei bene-

---

([1]) È omai nozione comune e inestirpabile e degnissima, ripetiamo, di essere rispettata quella che non dissocia in nessun caso la trasferibilità dalla illimitatezza di essa. Nè certo noi dovremmo, come già abbiamo dichiarato proprio a proposito del *warrant*, che già implica una innovazione così radicale d' ogni più fondata consuetudine di pegno come è lo spossesso del debitore della cosa data a pegno, l'apportare anche innovazione ancor più sovvertitrice della limitata trasferibilità del titolo. Noi dunque non proponiamo qui questa rivoluzione giuridica: ci limitiamo ad esporre prima le ragioni economiche per cui è conveniente che il titolo non esca dall' ambito delle organizzazioni agricole e a mostrare poi quali siano le ragioni di convenienza che hanno le organizzazioni a non lasciarlo uscire di sè e gli estranei all' agricoltura a non riceverlo. È dunque un suggerimento pratico che qui si dà, e non già, ripetiamo, una infondatissima rivoluzione giuridica che si proponga.

fici sussidiarii, impalpabili ma non negligibili, che potrebbero venire all'agricoltore emittente da quella solidarietà totale di interessi e di sentimenti per cui una classe si riconosce per tale, anche senza tener conto di questo rimarrebbe pur sempre che, quando il titolo fosse caduto nelle mani di un estraneo qualsiasi, questo potrebbe valersi del diritto di vendita diretta implicito nel possesso del titolo, non soltanto con danno mercantile dell'agricoltore proprietario delle derrate ma anche, dobbiamo aggiungere, con non improbabile danno proprio di venditore inesperto.

È anzi questo, ancora e sempre, il motivo principale che mentre da un lato ci convince — e l'esperienza francese ci suffraga — che il *warrant* rilasciato e accettato da una società per gli acquisti o non ne uscirebbe o ne uscirebbe per girarsi ad altre giratarie congeneri, ci convince anche della inutilità di proporre la limitazione di diritto delle girate a un certo numero e a una certa qualità di giratari. Noi troviamo infatti che una consimile proposta nonchè essere scandalosa al punto di vista giuridico e difficilissimamente regolabile al punto di vista pratico, sarebbe poi anche poco meno che superflua. Si deve pensare, infatti che, a questo proposito, la pratica sarà tanto esauriente e tanto spiccia quanto la teoria; si deve pensare infatti che, nè la società accettante vorrà trasferire il titolo ad un giratario spurio e sul quale non si possa fare quell'affidamento di savia condotta negli affari, alla quale è interessata anch'essa che del *warrant* è girante coobbligata e non già cedente omai sciolta; nè altri, estranei al mondo agricolo, vorranno accettare un titolo che per essere a fondo agricolo è già sempre un po' ancora diffidato [1].

---

[1] Questa pratica limitazione è già stata praticata con qualche fortuna dalla Unione dipartimentale dei Sindacati francesi del Sud-Est; e non è ignota anche, seppure in forme rudimentalissime, a qualche società per gli acquisti cattolica in rapporto con la propria Unione. Aggiungiamo poi che non riesce difficile comprendere come si possa contenere il *warrant* dentro le organizzazioni agricole quando questo è ciò che accade normalmente per tutte le cambiali presentate allo sconto sia alle Casse rurali che alle società per gli acquisti (Cfr. Parte I, capo V — Parte II, capo VI). A maggior ragione anzi questo deve accadere: chè il credito reale ha in sè caratteri di maggiore aderenza materiale allo stato sociale (agricolo, industriale, ecc. ecc.) del debitore.

142. *La trasferibilità del* warrant *e gli aggruppamenti centrali delle società per acquisti.*

Continare, dunque, il *warrant* dentro al giro delle organizzazioni agricole non è cosa tanto ardua da non essere fattibile. Essa sembrerà anzi fattibilissima a chi tenga presente che i Consorzi e Sindacati non sono già associazioni isolate ma aggruppate — lo abbiamo ben veduto — in Unioni e in Federazioni centrali. Sebbene, come è facile intravedere, la natura di questo titolo e i suoi rapporti iniziali lo inclinino a non uscire possibilmente dalla società prima accettante, pure è chiaro che se un giratario vi ha da essere il primo giratario naturale è l'aggruppamento centrale delle singole società. Esso presenta sopra ogni altro giratario due vantaggi: che per la sua qualità di organo dell'agricoltura è in continui rapporti, per giunta economici e morali, con la associazione locale e non vorrà far del titolo un uso che non salvaguardi insieme gli interessi dell'agricoltura e dell'associazione provvedendo alle vendite più opportune: che per la sua qualità di organismo centrale di moltissime associazioni è più idoneo di ogni altro a funzionare come un ufficio di compensazione tra l'eccedenza di titoli presso una di esse e la mancanza di essi presso un'altra, e anche tra le varie qualità di derrate o accumulando presso di sè i titoli che indicano una tal derrata o distribuendoli, a seconda della qualità indicata, all'una o all'altra delle associazioni.

143. *Utilità totale del* warrant *così trasferito: per le Unioni e le Federazioni, per le società singole, per l'agricoltore, per l'agricoltura.*

Per noi che abbiamo ripetutamente dichiarato di voler inserire l'istituto dei *warrants* agricoli su certe tendenze oggimai operanti nelle associazioni per gli acquisti non può essere discutibile il valore di virtualità e vorremmo dire procreativo contenuto nelle pratiche suesposte. Attraverso esse le Unioni agricole e la Federazione dei Consorzi potranno poco a poco e senza lor proprio rischio apprendere, sperimentalmente, nelle vendite operate delle derrate in garanzia, quali siano fra esse quelle che si prestano di più allo spaccio all'ingrosso e quali le qualità richieste e quali i

mercati più convenienti; potranno anche man mano venir raccogliendo intorno a qualche società locale, che abbia sede in una zona di grande mercato di certi prodotti, tutti i *warrants* che recano l'indicazione di quei prodotti: potranno anche, mediante opportune girate, addossare qualche titolo a qualche associazione deserta di simili operazioni e stimolarla così ed allenarla anche alle funzioni di vendita. Attraverso queste pratiche i Consorzi e i Sindacati singoli non soltanto vedranno moltiplicarsi la somma delle loro operazioni e crescere il loro patrimonio e salir sopra la pari le azioni e irrobustirsi il fondo di riserva, ma avranno anche il vantaggio più differenziato, diremo, di poter utilizzare alcune tendenze in essi riposte e svilupparle via via e abilitarsi man mano alla gestione totale dello spaccio dei prodotti agricoli. Frattanto, mentre ancora così le società come gli agricoltori sono immaturi a consacrarsi collettivamente a questa funzione, questi ultimi trarranno anch'essi giovamento da tale condizione transitoria di cose: in essa l'agricoltore ritrova il proprio utile, di serbare insieme, se vuole, il diritto di disporre a suo piacimento per la vendita delle derrate in garanzia e di poter nel contempo valersi di esse come base e fonte di oneste somministrazioni alla sua azienda agricola.

Alla sua azienda agricola, ben si intende, non già a sè stesso. Se tutto questo congegno, sia pur non molto complicato, di titoli di credito che si innestano su associazioni agrarie locali e, attraverso queste, su delle società centrali, non dovesse servire che all'azienda domestica dell'agricoltore non sarebbe valso davvero la pena di estruirlo e non varrebbe certo la pena di metterlo in moto. Ma così non è, e lo abbiamo già veduto. Così non è perchè si è visto per quali vie il credito sui prodotti si introduca in tal modo nell'impresa dell'agricoltore da convertirsi in un mediato credito per la produzione: così non è ancora perchè non soltanto è fuor di dubbio la natura meramente agricola delle società per acquisti, ma è anche fuor di dubbio — e la esperienza indigena e forestiera che ce lo dice — che questa natura agricola dell'associazione si manifesta via via più fortemente nelle varie funzioni successive che essa va assumendo. La destinazione economica dei *warrants* non dovrebbe così dar luogo a più dubbi che non dia qualunque altra guisa di quel credito classicamente agrario, che con essi si intenderebbe appunto di arricchire di un nuovo e semplice e utile istrumento.

PARTE TERZA

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL CREDITO AGRARIO

CAPITOLO I.

La legge del 23 gennaio 1887 [1]

144. *Credito agrario* artificiale *e credito agrario* spontaneo. *Diversa efficienza.*

Con questo paragrafo si inizia la storia dolente del credito agrario in Italia: se le pagine scritte sin qui hanno potuto registrare successi notevoli e ospitare cospicua fiducia per l'avvenire, le pagine che vanno a seguire non saranno altro che una magrissima cronaca di fatti e una più magra cronaca di speranze.

---

[1] La legge, di cui si discorre in questo Capitolo, doveva avere nella mente del legislatore una portata assai larga, eccedente di molto i normali confini di un' organizzazione del credito agrario. Dei tre Titoli in cui sono raggruppati i suoi 43 articoli il Titolo II è dedicato alle disposizioni riguardanti i mutui ipotecari per i miglioramenti agrarii e la trasformazione delle culture, e solamente il Titolo I e il III riguardano più precisamente il credito agrario e il suo esercizio. Di questi ultimi due, però, è il primo che supera di gran lunga in importanza il secondo, poichè è in esso che si contengono quei disposti sul privilegio convenzionale, che rappresentava la grande innovazione della legge e che dette luogo alle più ampie discussioni; e crediamo perciò bene riferire qui di esso sommariamente quanto la legge stabilisce.

A garanzia dei prestiti concessi ai proprietarii o conduttori di fondi rustici, dagli istituti esercenti il credito agrario, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi, e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo affidato od a fornire il fondo medesimo. Lo stesso privilegio può essere costituito a garanzia dei prestiti concessi dagli istituti di credito agrario ai mezzaioli o coloni parziarii che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale dell'invernata e gli istrumenti necessarii alla coltivazione del fondo stesso a norma dell'art. 1655 del Codice civile. Questo privilegio però è esercitabile, quanto ai frutti e alle derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici, ed ai frutti rac-

L'esperienza dolorosa ma istruttiva che noi offriamo su questo punto è veramente tipica. In verità se molti paesi di Europa ci sorpassano nella mole delle diversissime iniziative di credito agrario, nessuno primeggia su noi per quello che riguarda l'illustrazione quasi esemplare di quella diversità: in nessuno altro paese meglio che nel nostro la varia e opposta attività spesa in servizio del credito agrario è lì ad offrire a chiunque la prova squisita della relativa fralezza d'ogni iniziativa che si parta dall'alto a vantaggio del basso e della vitalità d'ogni iniziativa che, invece, muova dal basso e poi salga via via avvantaggiandosi per opera degli interessati. Intendiamoci subito: quando parliamo di iniziative che vengono dall'alto e di iniziative che vengono dal basso non abbiamo già presupposto nella nostra mente certe gerarchie di ceti nè abbiamo pensato a nessuna maniera di patronalismo; si è inteso solamente di dire che due sono le strade — entrambe economiche — per cui il capitale perviene all'agricoltura: l'una per cui esso le viene offerto spontaneamente attraverso qualche facilitazione fiscale o legale per volontà della legge e per il tramite di istituti autorizzati a questo scopo, l'altra per cui esso viene richiesto spontaneamente, attraverso qualche facilitazione economica fornita dal diritto comune (p. es. le norme sulle cooperative) per volontà degli interessati stessi e per il tramite d'istituti estrutti o ridotti a questo scopo. Servizio di credito che si

colti nell'anno, solamente sulla parte che spetta al mezzaiolo, non mai su quella appartenente al proprietario. Però nessun privilegio può costituirsi per gli imprestiti fatti ai mezzaioli, che non abbiano portato nel fondo il bestiame e i capitali di cui discorre lo stesso art. 1655 del Codice civile; semprechè, tuttavia, i proprietarii associati ai mezzaioli non abbiano fatto l'imprestito in comune.

Or questo privilegio, quando sia regolarmente costituito, è pareggiato per tutti gli effetti di cui trattano gli art. 1958, 1959, 1960 del Codice civile, riguardanti i privilegi sopra determinati mobili e il loro ordine, al privilegio concesso al locatore dei fondi rustici dal n. 3 dell'art. 1958 stesso. Tuttavia il locatore ha diritto di prelazione sull'istituto mutuante, ammenochè non gli abbia ceduto il proprio turno: e quando questa cessione non sia avvenuta e quindi i due privilegi vengano in concorso, il privilegio del locatore subisce delle restrizioni di fronte a quello dell'istituto mutuante: esso si restringe, per il credito dei fitti, a due annate scadute, all'annata corrente e ad una annata alla fine di questa, nel caso che la locazione abbia data certa; ed esso è, senz'altro, posposto a quello dell'istituto quando questo abbia fatte sovvenzioni all'affittuario per gli scopi indicati al n. 5 dell'articolo 1958 stesso; cioè, per le sementi, i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata. Quando poi invece che di crediti a affittuari si tratti di crediti a mezzadri, l'istituto è posposto al proprietario se questo abbia crediti verso il mezzadro per i titoli indicati nel n. 4 dello stesso art. 1958; e cioè essi crediti dipendano dal contratto di masseria, mezzadria e colonia parziaria.

compie dall'alto al basso abbiamo potuto chiamare il primo perchè in esso l'approntamento dei mezzi creditizii è estraneo e precorre il bisogno cui debbono soddisfare: servizio di credito dal basso all'alto abbiamo potuto chiamare il secondo perchè in esso il bisogno precorre e ordina i mezzi del credito che verranno servendolo via via.

145. *I risultati della legge del 1887.*

Sono queste le due strade maestre lungo le quali il capitale può raggiungere l'agricoltura ed è proprio a queste due che possono ridursi le varie iniziative nostrane in fatto di credito agrario: tutto quanto il cooperativismo di credito, diretto o mediato, in moneta e in natura batte a passi sicuri la seconda di queste due strade, tutto quanto il credito promosso, autorizzato, vigilato dallo Stato arranca penosamente su per la prima. Abbiamo già detto che nessun paese meglio del nostro porge quasi *l'experimentum crucis* del valore dei due indirizzi e delle due tendenze e abbiamo detto anche quale è il senso di questo esperimento cruciale; or ecco che toccando del credito agrario della seconda maniera ci esce dalla penna un particolare verbo: arrancare.

Tale è veramente l' amara impressione che si riceve seguendo nelle poche cifre che si hanno le poche vicende reali e pratiche avute dalla nostra gran legge del 23 gennaio 1887. Nulla di più squallido e sconfortante delle statistiche radissime e oggimai non più rinnovate, dove si sono venuti fissando via via i risultamenti di quella legge; ma nulla anche, potremmo dire, di più superfluo e di più trascurabile. Qual documentazione mai della mala fortuna della nostra *magna charta* per il credito agrario potrebbero aggiungere e tabelle e prospetti e diagrammi? Che cosa questa legge sia, che cosa essa abbia fatto e, sopratutto, che cosa non abbia fatto ci è dichiarato ad esuberanza da due ovvie constatazioni: la prima di esse è che in tutta quella larga zona del territorio nazionale — e perchè non dire il Nord? — dove questa legge dello '87 si e trovata a gareggiare con le iniziative della cooperazione agraria di credito, essa è stata battuta su tutta la linea e tenuta assolutamente in non cale; la seconda è che in tutto il rimanente d' Italia — che è quanto dire il Sud — essa ha avuto tali effetti

che d'anno in anno abbiamo veduto rinnovarsi i conati legislativi intesi a sopperire a quelle medesime necessità di credito agricolo, lasciate non tòcche dal suo passaggio tutto verbale su per quelle regioni. E si può forse aggiungere qualchecosa ad una prova così esauriente?

146. *I risultati della legge dell' 87 e i limiti posti a una indagine sopra di essi. Diversa maniera di indagine per il credito cooperativo e per il nuovo credito secondo la legge dell' 87. I tre oggetti della presente indagine: condizioni, costituzione, funzioni della legge.*

A suo tempo cercheremo anche noi di spremere quei pochissimi dati che si hanno sul funzionamento della nostra legge e trarre fuori, come meglio si potrà, qualche dettame di pratica. Ma fino da ora si può dire che l' insuccesso notorio della legge traccia a noi che ci accingiamo a discorrerne il piano del discorso.

Questo, contrariamente a ciò che è accaduto fin qui, non potrà essere, per così dire, che esterno ai congegni del credito. Mentre, parlando delle Casse rurali, tutte le nostre indagini erano rivolte a conoscere il meccanismo interiore di esse e ci siamo volta a volta occupati di sapere, quali sono i limiti che, p. es. una cooperativa di credito pone ai fatti di patronato e di fini accessorii, quali il rapporto p. es. tra il fondo di esercizio dato a essa dal risparmio e quello dato dal prestito passivo, quale anche il significato e tecnico e morale delle sue operazioni, ecc. ecc.; mentre delle società per gli acquisti abbiamo cercato di sapere quale forma costitutiva — se la cooperativa o la sindacale — si presti meglio alle loro funzioni, e quali queste funzioni siano, e quando e come siano a credito e quando e perchè non lo siano, ecc. ecc.; mentre tutto ciò abbiamo indagato riguardo alle maniere spontanee del credito agrario, questo non ci è possibile e non sarebbe proficuo riguardo alle nuove maniere, diremo, autoritative di esso, quali sono inscritte nella legge in questione. In verità, a proposito di queste norme emanate allo scopo di sovvenire di capitali la agricoltura, possiamo dire sì che v' è una legge per il credito agrario ma non certo che vi è un credito agrario secondo

la legge. Questa non è mai riuscita a diventare di verbo azione e non è quindi possibile di esaminare quali siano le regole e le tendenze di fatto che in questa si addimostrarono. Come potremmo dire quali e quante siano le diffidenze provocate nell' agricoltore dalla ingerenza dei privilegi attribuiti dalla legge al sovventore e quali e quante le diffidenze dal sovventore non vinte in ordine a quegli stessi diritti? Come potremmo dire per quali e per quanti perchè le cartelle agrarie non abbiano fatto presa sul mercato e per quanti perchè e per quali solo pochissimi istituti si sieno fatti autorizzare ad emetterle? È assolutamente impossibile: poichè nè del privilegio si è fatto uso più che in modo infinitesimo, nè delle cartelle si è neppure cominciata la emissione. La verità molto semplice ed ovvia è che, non essendosi giammai messo in moto quel meccanismo legale e bancario che prende nome dalla legge dell' 87, sarebbe dissennato volere indagare, dall' interno, le ragioni e i modi del movimento, e voler studiare in atto nella realtà ciò che non è stato che in riposo.... nella carta.

Ma non per questo ogni impresa dello studioso è finita, nè soltanto perchè questa tal legge è cosa morta noi possiamo limitarci a registrarne il decesso. Se essa non può offrirci materia a studiare le ragioni e i modi interni della sua vitalità, essa ci offre però amplissima materia a studiare le cagioni e le guise della sua morte o, più ancora, della sua mancata elevazioue alla vita. È proprio anzi questo l' argomento del presente capitolo. Poichè non vi è luogo a esaminare le interne maniere di esistere e le tendenze d' una legge, che nella realtà non è mai esistita, esamineremo quali possano essere le cause esterne di una insufficenza così radicale, quali anche le cause costituzionali insite nella legge medesima, quali, infine, le cause, diremo, funzionali che tengono al falso indirizzo dato alla legge dagli istituti di credito chiamati ad applicarla.

147. *L' indagine sulle condizioni e le ragioni speciali che la consigliano — Il valore delle condizioni rispetto al credito cooperativo e al credito secondo la legge dell' 87 — I due motivi.*

Sono questi tre punti di vista ben distinti tra di loro e tutti tre egualmente indispensabili per la comprensione totale dello

argomento che ci occupa. Il lettore non stenterà certo p. es. ad essere persuaso che allo studio della legge dell' 87, intesa come una composizione di norme, debba accompagnarsi l' esame delle circostanze di fatto dalle quali e per le quali essa nacque. Bisognerebbe però che a persuaderlo della opportunità di questo collegamento mentale valessero altre ragioni che non siano quelle dedotte dagli ovvii rapporti e di causalità e di interdipendenza, che sussistono sempre tra tutti i fatti umani. Sarebbe davvero un po' troppo poco: tanto più che non mancano di certo le ragioni specialissime, dedotte dalla natura della legge qui discorsa, per cui, a proposito di essa, quel collegamento si impone.

Esse sono tanto speciali al tema discusso qui che noi abbiamo trascurato in via assoluta di far indagini analoghe quando trattavamo della cooperazione di credito. Or, perchè mai questa diversità di trattazione? Ecco perchè. A nulla sarebbe valso preoccuparsi delle condizioni di fatto in cui la nostra cooperazione di credito è sorta e sta crescendo per due distinti motivi: il primo che essendo quella tal cooperazione una istituzione indubbiamente riuscita e vittoriosa, essa aveva in qualche modo superato il proprio ambiente e lungi dall' adattarglisi lo veniva anzi via via adattando a sè stessa; il secondo che quella tal cooperazione, per il puro e semplice dato di essere un fatto cooperativo spontaneo, recava quasi in sè stessa il suo proprio ambiente e, lungi dal subirne dal di fuori le conseguenze, veniva come elaborandolo dentro di sè attraverso i congegni del suo meccanismo di impresa.

A che prò occuparsi di condizioni di fatto alle quali e le Casse rurali e le società per gli acquisti si erano fatte come estranee per la semplice ragione che avanzavano e progredivano? e a che scopo occuparsene poichè, per quel tanto che esse potevano influire e sulle Casse e sulle società, erano state da queste fissate nei loro statuti liberamente accolti e tradotte nel consueto funzionamento speciale della loro gestione? A che prò? Il vantaggio sarebbe stato poco meno che nullo. Grandissimo è invece il vantaggio di quelle tali considerazioni, usiamo la bruttissima parola, mesologiche quando ci si mette a discorrere della nostra legge dell' 87: e le ragioni, che sono due anche qui, sarebbero quelle istesse presentate dianzi se non fosse che bisogna senz' altro capovolgerle. Capovolgiamo la prima: poichè quella tal legge nostrana

non è mai riuscita a passar dalla carta nella realtà, segno è che essa ha incontrato nelle condizioni di fatto in cui era chiamata ad operare delle resistenze inadattabili da cui dipese, come tuttora dipende, la sua inerzia agricola e il suo assenteismo di fatto. Capovolgiamo la seconda: poichè quella tal legge è legge fatta dallo Stato e fatta, per giunta, in vista di tutta quanta l' Italia, tutto ciò che è concretezza di ambiente agricolo, circostanzialità diverse di condizioni reali non poteva (e l' insuccesso avuto lo prova a meraviglia) non riuscirle quasi del tutto estraneo e non avere nessuna eco nelle sue norme e nel suo eventuale funzionamento.

Come non vedere l' utilità di indagare quali siano dunque queste situazioni di fatto, specialmente agricole, che hanno come accerchiata e quasi soffocata una legge, che pur era consacrata a migliorarle, che sono tuttora la ragione forse principale della mancanza di un credito agrario che non sia il cooperativo? E come non vedere poi l' utilità di indagarle direttamente quando di esse nulla o quasi nulla è passato nella costituzione di questa legge, quando pochissimo di esse si è tradotto nel funzionamento pratico della legge, non uscita spontaneamente dagli interessati, ma superiore ad essi e da essi immodificabile? La utilità della indagine è davvero due volte grande: e perchè le condizioni di fatto hanno soverchiata la legge e perchè il soverchiamento è stato dovuto alla estraneità di questa a quelle.

148. *L'indagine sulla costituzione della legge dell'87 e la ragione di fatto che la autorizza. Ragione speciale che la consiglia. Diversi rapporti tra costituzione e funzioni nel credito cooperativo e nel credito comune.*

Ma non esageriamo però e non prendiamo le cose troppo alla lettera.

Quando si parla di estraneità si intende sempre — è molto ovvio — parlare di più e di meno, non già di estraneità assoluta. Per provare che quelle tali condizioni e quella tal legge non sono tra di loro estranee *toto coelo* non diremo già, nè che tutto nelle cose umane si lega, nè che il legislatore dell' 87 doveva pur sapere il fatto suo, nè che noi stessi, che dobbiamo parlare di certe condizioni reali, sapremmo da che parte rifarci se non sapes-

simo di quali condizioni si tratti e in vista di che dobbiamo trattarle; non diremo già tutte queste superfluità, ma ricorderemo soltanto che, se l'applicazione della legge dell'87 fu scarsissima, qualche volta fu qua e là applicata, ebbe, cioè, qualche contatto con l'agricoltura. Questo è più che sufficiente, quand'anche non ne avessimo fatto deliberato proposito, per occuparci delle disposizioni della legge dell'87 con la sicurezza che, poco o molto per un verso o per l'altro, siamo pur sempre non solo a discorrere di credito fornito all'agricoltura, ma a discorrerne anche su un piano di lavoro ordinato e logico: dopo lo studio sulle condizioni di fatto dove la legge avrebbe dovuto operare moltissimo e non operò invece che molto poco, lo studio della legge stessa, inetta operatrice.

Abbiamo insistito ad arte su un verbo solo: operare. Su quella semplice insistenza chi legge ha senza dubbio compreso — e potrebbe, del resto, essere diversamente? — come l'indagine che si deve fare sulla legge dell'87 non sia solo di interna tecnica giuridica ma, anche, di proporzione alla realtà agricola da modificare e di efficacia pratica e fattiva. Ma appunto perchè il lettore ha compreso questo, egli avrebbe anche il diritto di sorprendersi che noi vogliamo occuparci delle disposizioni della legge dell'87. Ancora una volta egli potrebbe chiedersi: a che scopo vagliare le norme della legge, che sono l'immobilità per definizione, quando vi siete proposto di sapere invece quali siano le pratiche movenze della legge, a che scopo affaticarsi intorno alla sua costituzione quando soltanto il suo funzionamento ci interessa?

Il rimarco non manca certo di fondatezza, ma manca alcun poco di misura. A suo luogo noi stessi faremo notare tutta la scarsa utilità delle dispute condotte intorno p. es. alle garenzie del privilegio agricolo concesso al sovventore, intorno alla solidità delle cartelle agrarie ecc. ecc. quando, per lo meno, non si sia informatissimi sul punto degli interessi fissati via via dall'autorità agli istituti di credito, da questo imposti agli agricoltori sui prestiti e pagati ai possessori delle cartelle emesse; questo non ci impedisce però di riconoscere che il rimarco di cui sopra pecca gravemente di esagerazione. Che cosa voglia dire distinguere tra condizioni e funzioni di un istituto di credito nessuno può saper meglio di noi che di quel *distingue* ci siamo frequentemente serviti a proposito delle Casse rurali; ma non ci sembra per

questo di poterlo riapplicare qui, a proposito di una legge generale dello Stato, senza beneficio di inventario e non a ragion veduta.

Per chi vuol vedere le cose più da vicino appare subito che, a questo proposito, le differenze tra credito cooperativo e credito comune sono molto notevoli e culminano tutte in questa sostanzialissima: che la costituzione degli istituti di credito comune implica il loro funzionamento effettivo in maniera assai più rigorosa che non accada per gli istituti cooperativi. La ragione di questa sostanziale differenza è che, anche senza contare l'andatura bonaria e quasi familiare di certe cooperative di credito, in genere gli statuti delle Casse rurali sono assai più direttamente modificabili dai soci agricoltori interessati che non sia da parte degli stessi interessati una legge quale è quella nostra dell'87: la qual cosa significa che se quegli statuti rispecchiano via via, assai meglio che non possa fare una legge dello Stato, il funzionamento effettivo del gruppo economico-agricolo, per la buona ragione che più facilmente la costituzione dei gruppi spontanei di cooperatori si adatta alle specifiche funzioni che loro occorrono, d'altra parte, per questa stessa loro facile trasformabilità, essi implicano assai meno che non faccia una legge dello Stato il ripetersi indefinito e la stabilità di certi modi di funzionamento.

In altri termini se gli statuti delle Casse sono quello che le funzioni economiche della cooperativa domandano e mutano col mutare di queste, la nostra legge dell'87 invece è quello che è e gli agricoltori conviene che s'adattino ai costituti suoi che non mutano; e il fatto che essa si è ridotta bensì a esinanirsi ma mutata non si è dovrebbe essere la prova migliore che, a differenza degli statuti delle Casse rurali, essa contiene già nelle proprie norme gran parte dei modi del proprio funzionamento e sia pure, diciamolo sul serio, quel modo stranissimo di funzionare che consiste nella inerzia quasi completa.

149. *L'indagine sulle funzioni e le ragioni della sua gravissima importanza.*

Rinnoviamo qui l'ammonimento di non interpretare alla lettera le cose dette dianzi e di non passar sopra come se niente fosse a tutti i limiti che si sono posti. Abbiamo scritto che i co-

stituti della legge implicano gran parte dei modi di funzionamento e sarebbe stato assurdo che avessimo scritto che tutti quanti i modi vi sono implicati. Tanto assurdo quanto è ovvio capire che una legge non è solo promulgata ma va anche applicata. Or questa applicazione come è stata fatta? Qui sarebbero innumerevoli i dati da sapere e da vagliare. Anche se non volessimo preoccuparci di sapere quanta e di che specie sia la inclinazione, che i varii e moltissimi istituti autorizzati a esercitare il credito agrario, hanno avuto e hanno per le cose dell'agricoltura, quanto e di che specie l'interessamento che gli agenti degli istituti stessi hanno messo e mettono in quelle operazioni di credito, di sapere, insomma, in quali circostanze psicologiche e morali la legge è stata portata a funzionare, rimarrebbe pur sempre un punto importantissimo da illustrare: quali siano le spese d'amministrazione che gravano i varii istituti per il nuovo servizio del credito agrario; ed un altro ancor più importante, anzi il rilevantissimo tra tutti: cioè quale sia il gioco degli interessi pagati ed imposti nelle varie operazioni di credito agrario.

La cosa sembra a noi di pienissima evidenza; ma tale non è certo passa a tutti coloro che si sono posti con intento pratico — lo si noti bene — a disserire intorno alla vantaggiosità maggiore o minore dell'istituto del privilegio agricolo che della nostra legge è *magna pars:* costoro non si sono occupati nè punto nè poco di sapere se, per caso, al beneficio del privilegio non si contrapponesse per l'istituto il gravame di un troppo basso interesse e, neppure, se il gravame del privilegio non dovesse essere compensato per l'agricoltore dal beneficio di un interesse bassissimo. Or è proprio questo, invece, il punto che a noi sembra di rilievo capitale: veder, cioè, di comprendere quale sia e possa essere il gioco alterno che si svolge tra i vantaggi e i danni che la costituzione della legge attribuisce all'istituto sovventore e all'agricoltore sovvenuto e i vantaggi e i danni che, tanto all'uno che all'altro, provengono dai modi di funzionamento del servizio: importantissimo tra tutti dai tassi degli interessi a vicenda pagati e riscossi.

150. *Compendio e intreccio delle tre indagini e loro utilità totale.*

Ignorare le combinazioni effettive e le possibili tra i vari

tassi degli interessi, vuol dire rendere inutile ogni discussione e ogni induzione sulle norme fondamentali della legge: e dall'altro canto è inutile indagar delle condizioni di fatto in cui la legge deve funzionare se si ignorano gli organi con cui essa può funzionare, che sono poi proprio le sue norme costitutive. Rieccoli i tre punti di vista di cui abbiamo toccato al principio di questo Capitolo: rieccoli, ma corroborati di qualche chiarimento, ma confortati mutuamente dall'aiuto necessario che essi si porgono l'un l'altro. Tale aiuto reciproco è necessario perchè senza di esso ogni singola indagine riuscirebbe come campata in aria e monca; ma esso è anche sufficiente a renderci una totale ragione della mala ventura incontrata da questa famosissima legge del 23 gennaio 1887. Più ancora: esso, non solo è sufficiente e necessario a darci il perchè la legge abbia avuto quell'esito che ha avuto, ma a suggerirci anche il come esso possa in avvenire, al seguito di modificazioni intervenute così nell'ambiente agricolo come nella costituzione della legge e nelle sue movenze effettive, essere alcun poco migliore di quello che è stato fin qui.

151. *Le limitazioni e la limitatezza della indagine sulle condizioni. La differenza fra* necessità *di credito e* bisogno *di credito. Oggetto di questa indagine è il* bisogno *di credito.*

E cominciamo dunque dal rendere conto di quelle che erano le condizioni di fatto in cui la nuova legge doveva nascere e crescere. Di primo acchito la questione appare assai grave e, per ciò solo, quasi insolubile. E come mai, chiederà qualcuno, si potrà fare quel rendiconto, sia pur nel modo più sommario possibile? Non tema il lettore che noi andiamo a presentare un prospetto in iscorcio di quello che poteva essere l'Italia economica in genere ed agricola in ispecie sul farsi di quegli anni che hanno veduto venir su la legge ora in questione. Il nostro piano è assai più modesto ma più concludente. Sebbene la *Inchiesta Agraria* sia tale opera che noi potremmo con grande facilità attingervi le prove e i segni più diversi e più persuasivi di quello stato generale di depressione in cui si trovava l'Italia agricola intorno all'anno 1884, pure noi non ci avvarremo che molto limitatamente del tesoro di notizie e di induzioni che vi si contengono. Attin-

gervi a piene mani eppure a casaccio, come da molti si fa, ci sembra impresa greve e monca e inutile. A parer nostro è davvero di una utilità molto discutibile il sapere che in quei tali e tali anni l'*agricoltural depression* era tale che nessuna provvidenza o dello Stato o dei privati sarebbe stato superfluo a rimediare a tanti e così profondi malanni; è di una utilità ancor più discutibile sapere per quali cause questo radicale disagio si fosse prodotto e apprendere p. es. che la protervia della concorrenza americana, insieme con il gravame enorme delle imposte fondiarie, moltiplicata per i larghi acquisti fatti di molti beni demaniali in liquidazione, avevano in cosiffatto modo aumentata la scarsità del capitale di coltivazione e, insieme, la necessità di moltiplicarlo, che le vie del credito, di migliorie e di esercizio avrebbero dovuto, tutte quante erano, aprirsi a maggior sollievo della agricoltura affranta. Ripetiamolo: tutto ciò è per il nostro assunto di una utilità molto discutibile.

Acquistare anche la persuasione non soltanto che sarebbe un bene che l'agricoltura dell'Italia, *alma parens frugum*, salisse, attraverso i varii aiuti del credito, di qualche grado nel suo sviluppo tecnico ed economico e che sarebbe accessorio che questi tali aiuti fossero pôrti in tali e tali modi all'industria agricola, ha per noi un valore limitatissimo. Per dire il vero, non ci è mai riuscito di comprendere quale preciso pensiero abbiano nel capo quei moltissimi scrittori di credito agrario che mandano innanzi alle loro proposte l'affermazione o la dimostrazione dello stato di necessità di credito in cui si trova l'agricoltura. Si intenda bene: non è già che noi rimproveriamo a consimili enunciati di essere correnti e notissimi e, alla fin fine, troppo veri, ma, al contrario, di essere troppo poco veri, perchè troppo imprecisi. Questa necessità del credito così spesso invocata ha, in effetti, significati e confini troppo larghi: talvolta si intende per necessità dell'agricoltura l'aspirazione tutta soggettiva di colui che la enuncia che l'agricoltura si muova e s'avvii a certa e non certa altra meta, tall'altra si intende invece — ed è il caso più frequente — la necessità fin troppo obiettiva dedotta da un evidente stato di arretratezza e di penuria nei processi tecnici ed economici; tal'altra ancora in un altro modo. Orbene, si deve dire qui che nessuna di queste maniere di intendere la *necessità* di credito ha niente di

comune con quell'altro modo di essere delle economie, al quale l'economista anche meno restrittivo limita la qualifica di *bisogno*. Non è questo il luogo di disquisire per il sottile che cosa sia e che cosa non sia il bisogno economico: limitiamoci soltanto a dire che, per una via o per l'altra, alla nozione del bisogno non è mai del tutto estranea la nozione dei mezzi con cui si potrebbe e si vorrebbe soddisfarlo. È ben vero che talvolta si parla di mezzo esclusivo per soddisfare un bisogno, di tale mezzo, cioè, che, quando anche esso venisse a mancare, pure il bisogno continuerebbe economicamente a sussistere, ma non è certo questo il caso del credito agrario in Italia.

Si sa fin troppo anzi a quali e quanti mezzi — e sia pur fra questi troppo spesso anche l'usura esacerbata — l'agricoltore nostrano è ricorso e ricorre per sostentare la propia azienda domestico-agricola, e non sono certo questi mezzi quelli che bisogna trascurare per rendersi conto delle condizioni di fatto su cui cadde la legge del 1887. Anzi è proprio qui il centro e quasi il tutto della questione: attraverso la cognizione dei varii mezzi di credito usati o non usati dall'agricoltura italiana in quel torno di tempo, pervenire a comprendere quale posizione preventiva fosse fatta alla nuova legge e quale dovesse esserne per conseguenza l'esito prevedibile.

152. *Limiti del bisogno di credito. Lo stato di questo bisogno nel torno di tempo precedente la legge dell'87.*

Non sono i dati di induzione che fanno troppo difetto. Sebbene un mal vezzo di considerare le cose dell'agricoltura induca a ravvisare la panacea d'ogni disagio agricolo nell'irrogamento sempre più abbondante di capitale, nel moltiplicare le affluenze di credito, pur noi ci permettiamo di dubitare che lo stato di depressione in cui giaceva la nostra agricoltura nel giro di anni che qui ci occupa derivasse, almeno immediatamente, da mancanza di credito. Non immediatamente, abbiamo detto: è ovvio, infatti, che in ultimissima analisi ogni disagio agricolo può ridursi ad una insufficienza di capitale, che è poi l'attività umana stessa nelle sue forme più svariate, e quindi può anche, mediante una immissione conveniente di capitale, essere poco a poco eliminato. Questo non vuol dire,

però, che a seconda dei casi il problema del disagio agricolo non assuma aspetti diversi e si presenti via via come problema ora più propriamente agronomico, ora in ispecial modo commerciale, una terza volta doganale, una quarta di contratti di lavoro e così via: e non vuol dunque dire che si possa in tutti i casi ammanire lo stesso *recipe:* credito. Più che mai, poi, ci si deve guardare dall'usare di questo trisillabo come di una parola magica, quando si può raccogliere qualche indizio che coloro stessi i quali dovrebbero servirsi, con la massima larghezza, di questo infallibile rimedio, non fanno invece che un uso abbastanza limitato dei mezzi di credito che sono messi a loro disposizione.

Confessiamo con candore: sebbene gli elementi di fatto, sopratutto gli elementi funzionali più minuti, non siano in tutto bastanti difetto e non conosciamo quindi nel concreto che cosa fosse quel credito agrario, che moltissimi istituti per molte vie mettevano a servizio dell'agricoltura, pure rimaniamo molto perplessi di fronte al risultato semplicissimo che gli agricoltori si sono serviti del credito in misura di parecchio inferiore a quella che sarebbe stata a loro disposizione. Senza dubbio sarebbe temerario, all'oscuro come siamo delle precise condizioni in cui il credito era offerto, trarre delle conseguenze serrate dal fatto della domanda inadeguata che se ne fece, senza dubbio (ma val proprio la pena che lo diciamo noi?) non v'è bisogno, per determinato che sia, che non arretri di fronte a mezzi troppo difficili e ostacolati; ma non per questo ci si può sottrarre alla generica impressione che l'agricoltura nostra fosse, per mille ragioni che qui non ci riguardano, notevolmente restia ad aprirsi al credito che per più versi le era apparecchiato. Insistiamo sulla parola: se durante quel ventennio che precede la legge dell'87 agli agricoltori nostrani non fossero state aperte che le vie normali del credito offerto dagli istiuuti comuni, la nostra constatazione di dianzi avrebbe un valore scarsissimo. Ma così non è: la verità è che quel ventennio è anzi tutto pieno di preoccupazioni per l'agricoltura, così pieno, anzi, che qualcuno vi ha ravvisato una alacrità non indegna di un secondo *risorgimento*. Anche se lasciamo da parte queste esagerazioni resta pur sempre che i tentativi concreti, gli esperimenti reali di credito agrario fatti in quel tempo sono degnissimi di nota e sarebbero stati degni davvero di miglior fortuna.

153. *Gli indizii di fatto. I tentativi generici per organizzare il credito agrario. I tentativi specifici. I risultati di essi e la partecipazione presavi dagli agricoltori.*

Dobbiamo forse enumerarli tutti? L'impresa non sarebbe nè facile, nè concludente. A che scopo, p. es., ricordare dei molti Monti frumentarii e poi pecuniarii e poi nummarii che popolavano intorno al '60 sopratutto il Mezzodì d'Italia e le Isole, e ricordare che verso il 1880 l'incuria li aveva poco meno che dimezzati di numero e il prevalere d'altri interessi non agricoli deformati in microscopici istituti di risparmio e di prestito e di beneficenza generici? A quale scopo, p. es., tener parola, quand'anche l'opera loro fosse stata più ampia che non sia stata in realtà, delle Banche popolari dispensatrici dirette del credito agli agricoltori e mallevadrici di esso di fronte alle Casse di Risparmio erogatrici effettive? Come abbiamo detto non è tanto il fatto puro e semplice della disponibilità di certo credito che può interessarsi quanto del suo presumibile preordinato adattamento alle esigenze e alle capacità dell'agricoltura. Or se da questo punto di vista si può trovare o che i Monti frumentarii sono antiquati e ritardatarii o che le Banche popolari, per cooperative che siano, non cessano di essere destinate ad altre aziende cbe non sono le agricole e, potremmo quasi dire, in anticipo sulla economia dei campi, questo non accade più quando si prendano a considerare degli speciali servizii di credito organizzati espressamente per fittavoli, proprietari, coloni, ecc.

Ora sono appunto di questo genere le iniziative prese da alcuni istituti di credito e anche da parecchie di quelle Banche di emissione nelle quali, perchè, allora sopratutto, monopolizzavano il credito, si volle per molto tempo vedere la causa precipua della penuria del credito fatto all'agricoltura. È il Banco di Napoli infatti — quel Banco che il Bonardo chiamava il *redentore nato* dell'agricoltura meridionale — che in sullo scorcio del 1881 stanzia due milioni per il risconto a tasso normale e a tasso di favore di effetti emessi da Banche popolari autorizzate o anche impiantate all'uopo e nel primo anno di esercizio sconta per questo nuovo servigio di credito — dove l'agricoltura aveva la sua parte —

per più che settantasette milioni di lire. È la Banca Romana che è disposta — e gliene fu fatto perfino appunto — a costituire la terza parte del proprio portafoglio di cambiali agrarie, è essa che si mette al servizio quanto più può di quella specie di *farmers* indigeni che coltivano, allevano e commerciano nella campagna romana; e dell'altro o del meglio vorrebbe fare moltiplicando le Agenzie per farsi sempre più a contatto coi ceti interessati e da interessare elevando poi le Agenzie al grado di Succursali. È la Banca toscana di Credito che, insieme con la Banca nazionale Toscana, provvede nei limiti non angusti delle sue possibilità e della legge a scontare effetti a possidenti e tenta come più può di forzare quei limiti per poter essere più larga di sussidi all'agricoltura. È la Banca Nazionale del Regno che moltiplica dovunque i suoi Uffici corrispondenti, che allarga via via le loro attribuzioni, che li autorizza via via ad operare con le clientele più diverse.

Dobbiamo insistere ancora, allungare la lista? Non ci sembra necessario: anche soltanto i pochi e vaghissimi cenni dati sin qui ci paiono sufficienti a fare intendere come in quel torno d'anni non mancasse, e sopratutto in quelle regioni meridionali che tuttora si mostrano quasi impermeabili al credito agrario, lo spirito di intraprendenza e le intraprese effettive. Certamente sarebbe illudersi pensare che tutti quei numerosissimi servigi di credito discentrato si fossero dedicati esclusivamente o anche solo prevalentemente agli agricoltori, ma sarebbe anche erroneo pensare che questi ne fossero esclusi senz'altro come una clientela economicamente immatura.

Eppure se dovessimo guardare ai risultati dovremmo concludere che questa immaturità, per quanto non sospettata nella giusta misura, pure era effettiva, fin troppo effettiva. [1] La partecipazione degli agricoltori alle Banche popolari, come i loro conterimenti di clientela presso tutti gli altri istituti, oscillano sempre intorno a percentuali assai basse. Non è il caso di presentar cifre per il minuto: basti soltanto sapere, per tenerci agli unici due indici, che comprendono tutto il territorio del Regno, che il per-

[1] Cfr. in proposito le osservazioni fatte dal Miraglia nella sua Conclusione alla *Relazione* per la modifica del Reg. per la legge 7 luglio 1901 nel Credito agrario — *Annali del Credito* N. 53.

cento dei medi agricoltori azionisti di quelle Banche popolari, che nel Mezzogiorno accumulano più specie di operazioni per l'agricoltura, non superava che di pochissimo il 20 e che l'ammontare degli sconti fatti alle Banche agricole nel 1883 dalla Banca Nazionale del Regno si abbassava, alla quota irrisoria del 10 % [1].

154. *La legge 21 giugno 1869 sul Credito Agrario. I suoi risultati completamente negativi. Insegnamenti e progetti uscitine.*

Anche solo dalle cose esposte fin qui si potrebbe concludere che, assai più che mancare le iniziative, mancava la capacità negli interessati non solo di promuoverle e come che sia di moltiplicarle, ma anche soltanto di accoglierle intelligentemente e di farle fruttificare. Forse si potrebbe; ma sarebbe azzardato e un po' anche insensato farlo quando si può disporre per l'assunto di una prova provata, quale è quella che ci offrono le vicende della legge del 1869.

Perchè, ad onta dei miserevolissimi effetti da essa sortiti, noi non dobbiamo dimenticare che, già diciotto anni prima che il ministro Grimaldi pensasse alla legge del 1887, il collega suo Cordova aveva inteso di provvedere alle istesse esigenze dell'agricoltura, l' esigenza, sopratutto, di un abbondante capitale d'esercizio. Abbiamo già detto che gli effetti furono miserevoli ed è appunto qui la ragione dell' interesse, non già retrospettivo ma tutto pratico, che si deve prendere a questa legge: poichè in essa vi è la documentazione palmare che già prima della sfortuna incorsa dalla legge dell' 87 un'altra cospicua esperienza di credito agrario aveva aperta la via dell' insuccesso.

Perchè? Non staremo qui certo ad indagare i mille perchè della cosa: non staremo certo a cercare se le operazioni cambiarie che gli istituti autorizzati facevano a tre mesi e rinnovavano fino ad un anno fossero o a scadenza troppo breve o a procedura troppo complicata, non cercheremo neanche di sapere se lo stacco di fedi di deposito di derrate custodite in magazzini generali rendesse costosa fino alla impossibilità l' operazione, non cercheremo neanche se lo sconto degli estagli ai proprietarii non fosse

---

[1] Cfr. Alberto Quarta: Il Credito agrario e le Banche di Emissione — Roma 1884 p. 146 e passiva.

qualcosa di troppo macchinoso e improprio e talvolta anche vessatorio e quasi usurario: e neanche staremo a cercare se la famosissima facoltà di emettere dei *buoni agrarii*, che vuol poi dire fabbricare della carta-moneta bella e buona, concessa ad istituti recenti e anche piccolissimi fosse la migliore delle garanzie offerte al pubblico che avrebbe dovuto accettarli e fornire così, attraverso essi, i capitali occorrenti all'esercizio del credito agricolo. Non staremo dunque a cercare tutto ciò, convinti d'altra parte come siamo che questa legge del '69 sia tutt'altro che una cosa perfetta: ma non possiamo però esimerci dal riconoscere che essa, ispirata come era a quel cosidetto liberalismo bancario che in quel fare di tempo si andava imponendo, portò, così nel numero grandissimo delle operazioni di credito che offriva all'agricoltore come nel modo stesso con cui gli istituti avrebbero potuto guernirsi di capitale, certi sensi di progressività agricola ed economica, che avrebbero dovuto essere utilizzati con assai maggiore larghezza che non abbia saputo o potuto o voluto fare — la cosa è sempre quella — la nostra agricoltura.

Questa invece non ne ha saputo cavar che poco più di nulla e la ha tratta a quegli effetti che abbiamo già detto miserevoli. Basta gettare un'occhiata sulle statistiche che si hanno per persuadersene senza contrasto: illimitato era il numero degli istituti o casse o consorzi che la legge poteva autorizzare, eppure non mai più di una dozzina si sono presentati a esercitare il credito agrario ed erano tutti di ingenza molto limitata; sebbene l'ammontare dei depositi si facesse d'anno in anno più alto e sebbene anche l'ammontare dei buoni emessi si facesse sempre più alto, segni chiari della fiducia riscossa dagli istituti, pure non certo nella stessa proporzione vennero a crescere le operazioni attive compiute con gli agricoltori. Al contrario: accadde ad esse peggio ancora che non accadesse al numero degli istituti: se questi che erano 10 nel 1871 ed erano diventati 13 nel 1881 si ritrovano di nuovo a 10 nel 1884, è anche vero che i buoni emessi che quando ammontavano nel 1871 a poco meno che due milioni si trovavano di fronte a un portafoglio di cinque milioni, quando aumentarono fino a 12 milioni nel 1883, non ebbero a riscontro che 24 milioni di portafoglio.

Le cambiali e i biglietti all'ordine rappresentavano il mezzo

principalissimo delle operazioni di questi istituti, ed ecco perchè abbiamo dato qualche indicazione sommaria di essi: ma la stessa cosa si potrebbe ripetere di tutte le altre maniere secondarie di accreditare i clienti: cioè delle anticipazioni su pegno delle cartelle di credito fondiario e sui prodotti agrarii, dei conti correnti e dei canoni d'affitto pagati per conto di terzi. La conclusione sarebbe sempre eguale e sempre egualmente sconfortante: questi istituti, che pochissimo avevano sempre operato, stavano per giunta, camminando all'indietro [1] quando li rilevò dalle loro funzioni la nuova legge dell'87. In verità che cosa sono mai 48 milioni di operazioni attive (1883) per una legge che era nata a redimere, se non la terra, almeno l'agricoltura? Una trascurabile cosa, senza dubbio: eppure quella cifra già così poco lusinghiera apparirà esageratissima quando si pensi che una delle ragioni principali per cui questa legge Cordova fu abrogata è proprio la seguente: che per più indizi si entrò nel convincimento che grande, troppo grande parte delle operazioni che gli istituti autorizzati compievano, non soltanto erano estranee all'agricoltura perchè meramente consuntive, ma erano anche estranee agli agricoltori perchè un'altissima percentuale dei clienti degli istituti era costituita dai ceti industriali, commerciali, professionistici ecc. ma non già dai ceti dei proprietarii di fondi dei fittavoli ecc. ecc.

Fu anzi questo convincimento che stimolò più da presso quella corrente di idee, amorfa ancora ma larga, che circolò in quel tempo negli ambienti bancarii e diventò voto di congressi, negli ambienti giornalistici e diventò piato incessante, negli ambienti parlamentari e diventò progetto di legge. È infatti del 1884 quel primo progetto Pavesi-Luzzatti che si intitola *Le Garenzie del Credito agrario* e dove per la prima volta in Italia si lancia la idea del pegno a domicilio; ed è già dall'85-86 che il ministro Grimaldi ventila e propone un suo disegno di legge sul Credito agrario inspirato allo stesso pensiero, che divenne poi, salvo qualche ritocco conservativo apportatovi dal Senato, il nostro Statuto fondamentale in materia: cioè la legge 23 gennaio 1887.

[1] Per maggiori dati cfr. il citato lavoro di Alberto Quarta-Tonelli, pp. 116-119.

155. *L'indagine sulla costituzione della legge e il* privilegio agricolo. *Ragioni speciali per occuparsene.*

Quantunque il quadro di questa legge sia vastissimo, anche nei soli riguardi del credito agrario, ed essa si dilati pure nel suo Titolo II ad abbracciare un credito per le migliorie agricole di così lunga portata da rasentare talvolta il vero e proprio credito fondiario, tuttavia restringeremo la nostra indagine ad un punto essenzialissimo del Titolo I, che sebbene si intitoli « Dei Prestiti e dei Conti Correnti Agrari » pure è tutto consacrato a regolare il *privilegio agricolo convenzionale.* È proprio questa in verità la grande innovazione e la caratteristica della legge; e quando altro non ci fosse, per questo e per le interminabili discussioni giuridiche ed economiche che si sono levate intorno a questo istituto sovvertitore e non sperimentato, varrebbe la pena di tenerne un discorso non del tutto sommario. Ma noi abbiamo anche un altro motivo specialissimo per discorrerne non sommariamente: e il motivo è che il privilegio agricolo rappresenta il mezzo più acconcio che il legislatore abbia escogitato per incoraggiare gli istituti di credito — tutti quanti gli istituti di credito esistenti non colpiti da particolari divieti come è di quelli di emissione — a esercitare il credito agrario e ad offrir loro in questa nuovissima garanzia reale mobiliare un sovrappiù di adescamento a sovvenire l'agricoltore in confronto dei loro clienti abituali.

È ben vero che ci si potrebbe opporre una obiezione semplicissima: con che risultato andar disserendo, con intenti che non siano di analisi giuridica, un istituto che è già stato liquidato da un intero ventennio di esperienza virtuale, durante cui il privilegio agricolo non è mai riuscito di diventare una reale pratica creditizia? Non saremo certo noi a ribellarci a questa lezione di cose, che veramente non ammette replica: ma non riusciamo però a comprendere che sia del tutto inutile il tentare, almeno, di capire il perchè di quell'incontrastato insuccesso. Ora è appunto e soltanto questo ciò che noi vorremmo fare qui. Lo abbiamo già detto e ripetuto parecchie altre volte: di questa nostra legge dell'87 non ci si può occupare con qualche serietà pratica che in un modo solo: non già decomponendo il modo suo di funzionare

ma ricostruendo invece, per quanto è possibile, le ragioni per cui essa non ha funzionato affatto. È vero sì che nei Paragrafi precedenti abbiamo tentato di comprendere le ragioni esterne di circostanze e di ambiente, per cui la legge dell'87 doveva trovare un aspro cammino dinanzi a sè: ma questo non basta. Oltre le condizioni esterne alla legge vi sono anche quelle interne da studiare, vi sono da studiare cioè i costituti principali della legge medesima. E non è forse il privilegio agricolo il principalissimo tra essi? Quivi dunque deve essere portata la indagine; ed è sopratutto indagando su questo punto che si dovrebbe venire a comprendere perchè mai il privilegio agricolo a vantaggio del sovventore (già assai poco giustificato della relativa condiscendenza degli istituti e dalla dura retrattarietà degli agricoltori a battere le vie del credito) sia andato incontro a quella sorte che tutti sanno.

156. *L'istituto del privilegio e il punto di vista giuridico. Il punto di vista pratico e gli inconvenienti sperimentati nel privilegio.*

Quale che essa sia una cosa possiamo dare per sicuro: che le ragioni di essa non ci saranno certo date da un esame sulla specialissima natura giuridica del privilegio agricolo convenzionale. Quale questa natura, così *sui generis*, sia non è cosa semplice spiegare: ma si deve essere ben convinti che le alte e squisite dispute che i giuristi hanno condotto tanto qui da noi quanto in Francia per la loro squisitezza medesima sono condannate alla sterilità pratica. Veramente, chi volesse procedere a strettissimo rigore, la diversa collocazione giuridica del privilegio potrebbe portare con sè notevoli conseguenze contenziose, sopratutto su quel che tiene alla procedura di esecuzione: a strettissimo rigore altro è dire p. es., che il privilegio convenzionale rientra, tardivo e degenere, nella serie tassativa dei privilegi e altro è dire che esso ha la figura classica del pegno temperata o arricchita della giacenza dell'oggetto presso il debitore medesimo. Ma in realtà spessissimo queste conseguenze dileguano strada facendo e nel caso nostro poi esse non hanno mai avuto neanche il tempo di affacciarsi per la semplice ragione che del privilegio si è fatto un uso assolutamente trascurabile.

Gli inconvenienti radicali che questo istituto presenta a chi dovrebbe maneggiarlo non consistono tanto in non so quali controversie di procedura — non fatte certo, del resto, per agevolare le cose — quanto nelle sue più essenziali ragioni di esistenza economica. Quand'anche si volesse dare per soppressa ogni più vessante incertezza di procedimenti, rimarrebbero pur sempre delle difficoltà pratiche gravissime, insite nel normale e più pacifico funzionamento dell'istituto. Non è una osservazione dedotta questa e non è neanche un'osservazione nuova: è anzi fin dal 1893 che una inchiesta promossa dal Lacava metteva in luce alcuni dei gravissimi ostacoli in discorso [1]; è fin da quell'inchiesta, che doveva servire di base a riforme della legge stessa invano poi tentate dal Lacava stesso prima e poi dagli on. Barazzuoli-Boselli, che sono apparsi i vizi pratici dell'istituto del privilegio e in specie i due principalissimi tra essi e cioè: che il privilegio del creditore agrario è scarso perchè è larghissimo il concorrente privilegio del locatore, che il privilegio è poi anche malcerto perchè il creditore non è affatto garantito da alienazione e manomissione degli oggetti su cui cade il privilegio.

157. *Inconvenienti pratici, secondari e principali. L'inconveniente principalissimo: il conflitto tra il privilegio locatizio e il privilegio creditizio.*

Il problema del valore pratico del privilegio agricolo non è certamente tutto quì: basterebbe aver presente il magistrale volume che il defunto Ippolito Luzzati [2] ha dedicato alla questione speciale per convincersene direttamente, ma basta anche scorrere i 17 articoli dal titolo I. della legge per averne una fondatissima intuizione. Come pensare p. es. che non debba essere di gravissimo rilievo, tanto per l'agricoltore che per l'istituto, il sapere che il privilegio può anche essere costituito per una durata di tre anni e rinnovabile poi, può, insomma, aver una durata superiore alla vita dell'obbligazione che pur sta a garentire? E come pensare che non debba essere di rilievo altrettanto grave la ragione di pre-

---

[1] Cfr. *Annali del Credito e della Previdenza*, N. 27, pp. 92-104.

[2] Ippolito Luzzati, *Il privilegio agrario*, Torino 1888, Cfr. pp. 97-189.

lazione o di posponimento in cui si trova il privilegio agricolo di fronte alle ipoteche inscritte prima e a quelle inscritte poi? Non può pensarsi davvero, ma con tutto ciò noi vorremmo limitar l'indagine ai conflitti di privilegio creditizio e locatizio; e non già soltanto per non ingolfarci in dispute troppo sottili e non già soltanto perchè sia evidente che il punto sostanziale è quello, ma invece e sopratutto perchè quei tali conflitti sono stati denunciati nella esperienza e dalla pratica di omai venti anni come gli ostacoli primi e insormontabili [1]. L'esperienza e la pratica di un ventennio ci dicono infatti che se la legge dell'87, dedicata come era sopratutto ai conduttori di fondi, ha avuto quell'esito fin troppo noto, questo si deve in gran parte al concorso sregolato e impari e quasi vorremmo dire alla concorrenza, che, attraverso il doppio privilegio, la legge autorizza tra l'istituto sovventore e il locatore del fondo. L'articolo 4 della legge dell'87 asserisce, infatti, che per tutti gli effetti di cui agli articoli 1958, 1959, 1960 del codice civile il privilegio del creditore è pareggiato al privilegio del locatore, regolato dal n. 3 dell'articolo 1958 del Codice stesso. Or è proprio da questo loro pareggiamento che deve nascere la gara tra i due privilegi: è una necessità. Il legislatore ha infatti ben compreso che il pareggiamento tra le due ragioni di prelazione poteva essere sì una ottima posizione astratta per dedurne una norma in quei problemi di graduatoria di privilegi, di cui si occupano gli articoli 1959 e 1960 espressamente richiamati, ma non poteva essere nulla più di questo. Il puro e semplice pareggiamento dei privilegi, quando non sia confortato di ulteriori disposizioni discriminative, non risolve proprio nessun problema ma, anzi, li pone tutti. Il legislatore lo ha compreso benissimo e l'art. 5, infatti, rompe subito il pareggiamento e stabilisce tra i due privilegi, che sono due ragioni di prelazione, un ulteriore diritto di prelazione; ed è in verità al locatore che vi si riconosce diritto di prelazione sull'istituto mutuante, a meno che, aggiunge la legge, non abbia ceduto il suo turno a quest'ultimo.

---

[1] Cfr. i citati *Annali del Credito e della Previdenza*. N. 27.

158. *Il conflitto tra i due privilegi e i criterii di risoluzione.*

Ora i malanni cominciano qui. Perchè di locatori che abbiano ceduto il proprio turno — ciò che darebbe all' istituto assai meno limitata ragione di soddisfarsi sugli oggetti colpiti dal privilegio — non abbiamo assolutamente notizia e d' altro canto, se quella cessione non c' è, il concorso tra i due privilegi si fa inevitabile. Quale sarà la regola di questo concorso? Dice benissimo il Venezian: « Per comporre il conflitto non era da cercare fra gli opposti interessi una recisa separazione, ma conveniva adoperare un certo tatto legislativo in guisa da rendere al locatore meno sensibile l' alterazione nella posizione di cui fruisce e da non determinarlo a cercare, con danno del conduttore, un compenso ». E invece? Per poco non siamo andati incontro ad un mezzo scandalo legislativo. Il disegno di legge del Ministero che era pieno di ostilità quasi cieca contro il locatore -- come se il fitto del fondo non fosse già in sè e per sè una cospicua operazione di credito a vantaggio del conduttore — proponeva che il conflitto si risolvesse per ragioni di materia: in caso di collisione tra i due privilegi, sia il locatore preferito sui prodotti del suolo e posposto sugli *invecta et illata* e sia il conduttore, viceversa, posposto su quelli e preferito su questi. La grandissima preoccupazione che aveva il Senato di toccare il meno possibile il privilegio locatizio ha salvata la legge dal contenere una disposizione bizzarra e contradditoria come la succitata: la quale verrebbe a sottrarre al locatore non solo la più solida e più sicura, ma anche la più naturale delle guarentigie dovutegli. Da codesta contradditorietà la legge è riuscita ad andare immune, ma non da tutte però. La risoluzione del conflitto per ragione di materia è stata scartata, ma al suo posto se ne è messa una per ragione di tempo che, se val molto meglio, non è però gran che di buono.

159. *La risoluzione adottata dalla legge dell' 87. Sua valutazione capitale. Esame di una opinione del Venezian. Il significato pratico della nostra valutazione.*

Il citato art. 5 stabilisce che il privilegio del locatore che venga in concorso con quello dell' istituto che ha fatto il prestito

agrario, si restringe, rispetto ad esso istituto, per il credito dei fitti, a due annate scadute, all' annata corrente e ad una annata alla fine di questa se la locazione ha data certa. Queste sono le disposizioni: or diciamo senza preamboli il nostro pensiero, che è semplicissimo. Il pensiero nostro è che un apprezzamento esatto di esse non possa darsi che quando si conosca quale sia la proporzione concreta in cui il più delle volte si trova l' ammontare del fitto col valore degli oggetti colpibili da privilegio; il pensiero nostro è che soltanto quando si conosca sia pure la media approssimativa di questa proporzione, soltanto allora si possa misurare l' utilità della garanzia privilegiata che resta all' istituto mutuante, il quale soltanto in questa guarentigia superstite ha il criterio esatto delle sovvenzioni al coperto che esso può fare. Disgraziatamente le notizie di media per risolvere questo che è un problema di quantità tutto economico ci mancano, nè sembra che chi preparò la legge in discorso, nonchè occuparsi di conoscerle, ne sospettasse neppure l' importanza. Eppure l' importanza della questione, anche solo enunciata che sia, è grandissima e non vi sarebbe affatto da stupire che tutto l' insuccesso della legge si dovesse propriamente a questo: che con l' art. 5 si viene di fatto ad impicciolire in tal modo la capacità del conduttore di accendere privilegio creditizio che egli non può più richiedere la somma strettamente occorrente all' esercizio della sua azienda. Non è forse un rendere del tutto inutile e quasi irrisoria l' attribuzione del privilegio creditizio se poi nella realtà della economia non si trovano gli oggetti che ne siano supporto? Questo almeno è il pensiero nostro: che la questione del privilegio sia essenzialmente una questione di quantità concreta di garanzia disponibile e non già di quote astratte di essa [1].

---

[1] Tanto la legge italiana quanto la belga attribuiscono privilegio al locatore su quattro annate di fitti scaduti. Sarebbe interessantissimo sapere perchè il legislatore abbia scelto il numero di quattro, invece che di tre o di cinque. Certo le ragioni del diritto comune vi hanno avuto il loro peso ma non tutto è lì. Bisogna supporre che tanto nei Codici civili quanto nelle leggi speciali il legislatore abbia fatto un calcolo economico, sia pure molto approssimativo, e abbia concluso che il valore degli oggetti di privilegio locatizio non sia inferiore a quattro volte l' ammontare del fitto; e la remotezza di tali disposizioni porta a credere che il calcolo non fosse erroneo del tutto. Ma la cosa cambia aspetto quando lo stesso legislatore fa intervenire un secondo privilegio: perchè, alla fin dei conti, ci troviamo ad avere che i crediti privilegiati aumentano e l' oggetto del privilegio resta quello medesimo. Si può sì concedere che parte del capitale avuto a prestito dall' istituto si reintegri nell' anno; ma se con questo mutano le dimensioni non mutano certo i termini del pro-

Questo è il pensiero nostro, ed ecco perchè non ci riesce bene di intendere a che cosa possano approdare le discussioni che si vanno facendo sulla distribuzione delle annate di fitto alle quali debba limitarsi, in caso di conflitto, il privilegio locatizio. Il Venezian p. es. pensa che è male che la legge attribuisca al privilegio locatizio un'annata posteriore a quella corrente quando si inizia il procedimento esecutivo e vorrebbe escluso ogni privilegio del locatore sulle pensioni successive alla annata corrente. Non

---

blema. Il quale è, nudo e crudo, il seguente: la totalità degli oggetti del privilegio locatizio ha tal valore da guarentire di fatto i fitti di quattro anni più i crediti dell'istituto? Finchè non si può dire risolutamente di sì ogni giudizio sul privilegio deve essere riservato ed ogni modificazione al suo ordinamento interno è sostanzialmente nulla. Se è vero che anche il fitto di un fondo è economicamente una vera e propria operazione di credito esattamente come l'imprestito avuto da un istituto, ci pare ovvio che è vano pretendere di guarentirli con una garanzia reale tutti e due, se i due crediti messi insieme valgono di più delle *res* offerte a garanzia. Il problema è quello stesso che si presenterebbe, in tema di credito fondiario ipotecario, se il credito fatto a un fondo superasse in valore il fondo dato in ipoteca. Quello che ci sorprende anzi è che mentre la legislazione è piena di cautele nel valutare gli immobili da ipotecare, essa sia così corriva nel caricare di un nuovo privilegio giuridico dei beni che economicamente non lo comportano.

Possono infatti non comportarlo e proprio in linea assoluta. Abbiamo chiesto perchè il legislatore abbia fissato a quattro le annate con fitti privilegiati e abbiamo risposto che fu in base a un calcolo economico che l'esperienza ha dimostrato verace; e bene sta. Noi vogliamo soltanto dire che, quand'anche la legge gli avesse riserbato solo tre annate o anche solo due e perfino una, il risultato della combinazione dei due privilegi non sarebbe stato gran che diverso. Ecco come: esaminando la legge dell'87 a molti è venuto in mente che il locatore mutilato ne' suoi privilegi per la liquidazione dei fitti potrebbe compensarsi aumentandone l'importo; e questo rimarco è giustissimo e ci si può provare ad ampliarlo. Che cosa farebbe il locatore che non avesse quel tal privilegio nè per la terzultima nè per la penultima annata? Sarebbe assai più sollecito e intransigente nell'esigere l'importo del fitto e questo sarà pur pagato con quei prodotti dell'azienda, frutti, derrate, ecc., che dovranno essere venduti subito invece che trattenuti nel fondo. Ora è proprio anche su questi frutti, derrate, ecc., che si dovrebbe accendere il privilegio creditizio: e allora l'ingenza del privilegio dell'istituto viene ad essere diminuita esattamente dell'ammontare dei fitti pagati al locatore.

Questa maniera di ragionare ci sembra molto semplice e conclusiva. Essa porta anche a comprendere quanto scarsa sia l'importanza di fondo delle controversie riguardanti la collocazione nel tempo delle annate di fitto privilegiate per il locatore. Se è vero che non ha nessun valore economico il numero delle annate privilegiate, ancor meno ne deve avere la loro disposizione: anteriori o posteriori che esse siano all'inizio del conflitto tra i due privilegi la cosa resta, al punto di vista economico, sempre la stessa: è sempre uno stesso credito dello stesso ammontare che chiede garanzia su uno stesso gruppo di oggetti. Questo non è stato ben compreso da coloro che hanno mostrato di preferire che il privilegio locatizio preferisca le annate anteriori alla corrente piuttosto che le annate successive: essi hanno detto che, così ordinando, l'istituto poteva aver la prova che il fitto delle annate scadute era ormai stato pagato e che quindi il suo privilegio aumentava di altrettanto di estensione. Abbiamo già veduto come questa asserzione, in un certo lasso di tempo, possa mostrarsi fallace: perchè se è vero che, pagati i fitti, aumenta la quota di privilegio dell'istituto è anche vero che è diminuita l'ingenza degli oggetti privilegiati. Tuttavia al punto di vista della pratica più immediata questo coordinamento interno dei due privilegi presenta vantaggi notevoli.

si comprende bene il perchè. Non già, intendiamoci, che la proposta del Venezian, da altri poi condivisa, manchi di ogni utilità; è chiaro invece che essa può essere utilissima per una ragione, diremo, accessoria, su cui il Venezian stesso insiste: quando il privilegio locatizio non può colpire che le annate scadute, come è all'art. 9 della legge belga dell'84, l'istituto mutuante ha il gran vantaggio di poter richiedere al conduttore le quietanze dei fitti pagati e di sapere così che, in caso di conflitto, il locatore non potrà vantar dritti di prelazione che sull'annata corrente. La utilità della proposta è indiscutibile ma, ripetiamolo, è accessoria; è indiscutibile perchè in verità la presentazione delle quietanze del fitto amplia di tanto di quanto è il fitto omai pagato la quota di garanzia privilegiata dell'istituto; è accessoria perchè bisognerebbe poi sapere se, anche ampliata così, la garanzia privilegiata è economicamente utile, è sufficiente a coprire l'ammontare del capitale d'esercizio indispensabile. Non v'è dubbio che, dal momento che la amplia, essa la avvicina vieppiù alla sufficienza, ma è anche certissimo che per quanto le si avvicini può sempre restarne lontanissima; e il torto della legge è proprio qui. Il torto del privilegio creditizio così costituito consiste proprio in questo: che la quota parte degli oggetti privilegiati che rimangono a garanzia dell'istituto, dopo che il locatore ha esercitato il suo diritto di prelazione, può essere notevolmente inferiore all'ammontare del capitale di esercizio: di tanto inferiore che, nella realtà determinata della economia, nè il conduttore abbia alcun oggetto da offrire in privilegio all'istituto nè l'istituto possa quindi fare all'agricoltore nessuna idonea sovvenzione con effettiva guarentigia di privilegio.

Alla fin fine poi questo che noi diciamo non è già una nostra faticata deduzione, ma piuttosto un commento semplicissimo alla constatazione fatta dalla inchiesta Lacava. Che altro mai era risultato da quella indagine se non che l'estensione del privilegio locatizio era eccessiva? Or è precisamente questa la conclusione alla quale perveniamo anche noi: soltanto che a questo, che è un puro dato di fatto, aggiungiamo un raffinamento e una illustrazione. Un raffinamento perchè non ci siamo limitati a dire che il privilegio locatizio è eccessivo, ma si è aggiunto che i limiti dell'eccesso sono segnati dalla insufficienza del privilegio creditizio

superstite a coprire le indispensabili anticipazioni di esercizio (1); una illustrazione perchè si è fatto comprendere che l' eccesso del privilegio locatizio e l' insufficienza del creditizio non derivano già da una diversa ripartizione giuridica che si possa fare degli oggetti dell' uno e degli oggetti dell' altro, o in ragione di materia anche di tempo; ma possono derivare invece dal crudo fatto economico, malnoto ancora, per cui la somma totale degli oggetti colpibili da privilegio sia inferiore alla somma dei fitti e degli imprestiti messi insieme (2).

160. *L' integrità delle* res *colpite da privilegio e il suo significato economico. Inconvenienti in proposito dell' art. 10 della legge dell' 87.*

Se così stanno le cose e già tanta può essere la insufficienza degli oggetti economici colpiti da privilegio, si può immaginare quanto sia l' interesse del locatore, ma sopratutto dell' istituto sovventore, a che il valore di essi non sia in nessun modo menomato. Anche qui la quistione che pur parrebbe di pure posizioni giuridiche è invece, prevalentemente, questione di ingenza di valore: si può dar per certo che le difficoltà sollevate contro la facile menomabilità degli oggetti dati in privilegio sarebbero state assai minori se fosse stato maggiore l' ammontare degli oggetti da colpire; e precisamente tanto grande, non si dice già da lasciare un gran margine libero di beni all' agricoltore sovvenuto, ma tanto però da non destare degli allarmi nel sovventore al primo e più piccolo segno di disporre in guisa non consentita degli oggetti del privilegio. Se cercassimo una prova della irre-

---

(1) Si vuol soltanto dire che il valore della parola *eccesso* è relativo al totale del valore degli oggetti colpiti dal privilegio: e che non vi sarebbe eccesso del privilegio locatizio, per quanto sconfinato, se vi rimanesse pur margine per guarentire con privilegio le sovvenzioni in capitale fatte dall' istituto.

(2) Diversissimo si presenta invece il problema riguardo a mezzadri e coloni. L' art. 1 della legge attribuisce loro la facoltà, salvo il prescritto del 1655 C. C. di accendere privilegio sulla parte di frutti, derrate, ecc., che spetta ai mezzaioli stessi, non già su quella che appartiene al proprietario. Ecco la differenza grandissima che presenta il problema del privilegio di fronte al mezzadro e di fronte al conduttore: che il privilegio offerto dal conduttore colpisce gli stessi oggetti su cui ha già privilegio il locatore, mentre il mezzadro offre privilegio su oggetti già di sua proprietà sui quali nonchè privilegio il proprietario non ha neanche nessun diritto. Deriva di qui che tra i due privilegi non vi può essere concorso perchè non vi è comunità di oggetto.

altà economica che è nel doppio privilegio, potremmo trovarla proprio in questa vigilanza diffidente sulle cose date in garanzia. E non si dica che noi facciamo qui una specie di arcadia del credito. Perchè o noi sbagliamo di grosso o ci sembra che quella stessa tendenza che porta le guise del credito — che è fiducia — a trasformarsi vieppiù di reali cioè fondate sul presente, in personali cioè fondate sull' avvenire, che dentro al credito reale stesso ritrova il pegno senza spossesso, possa andar anche un po' oltre; a non esercitare sull' oggetto del privilegio vigilanza come su cosa che non può e non deve essere trasformata, ma invece come su un bene che può essere introdotto in un nuovo processo produttivo ed uscirne reintegrato e fors' anco accresciuto. Se di questo passo si vada soltanto a sveltire o ad abolire tutte le forme del credito reale noi non vogliamo dire qui: è però certo che almeno per alcune di esse la tendenza è questa, è questa almeno là dove il credito si muove in mezzo alla ricchezza agricola e al rinnovamento delle ricchezze.

Ma frattanto — ed ecco la riprova di quella insufficienza economica — questo non è avvenuto a proposito del nostro privilegio agricolo: gli istituti si sono dimostrati inflessibili nella difesa dei loro diritti di creditori privilegiati. Tuttavia bisogna riconoscere che, date le condizioni attuali della nostra agricoltura, tutto il torto non era poi loro. L'art. 10 della legge, infatti, sottopone completamente al diritto comune il privilegio dell' istituto: quando questo venga a conoscenza (e come può farlo? e quando?) che il debitore alieni gli oggetti colpiti dal privilegio senza surrogarli o li lasci deteriorare grandemente e abbandoni la coltura del fondo o in qualunque modo, per dolo o per colpa, diminuisca notevolmente le guarentigie prima offerte, esso può chiedere la risoluzione del contratto ai termini dell'art. 1115 del Cod. Civ. Or questo che cosa dispone? Esso dispone che la risoluzione del contratto deve domandarsi giudizialmente e può essere concessa al sovvenuto una dilazione secondo le circostanze. Con molta giustezza gli istituti hanno ravvisato in questa disposizione della legge comune, non pure una dissonanza alla specialissima natura del loro rapporto di credito, ma sopratutto un impaccio incompatibile con la celerità e la sicurezza che è propria delle operazioni delle banche. La cosa è tanto naturale che il disegno di

legge ministeriale lo aveva già preveduto e vi aveva ovviato: e se non fosse stata l'opposizione del Senato, sollecitissimo sopratutto del locatore e restio a certi innovamenti, la legge dell'87 conterrebbe nel suo art. 10 un alinea dove si spoglierebbe il magistrato della facoltà suenunciata di concedere al convenuto per risoluzione di contratto, un qualsiasi dilazione. L'alinea non è passato però e, in sua assenza, si è venuto così ad aggiungere alle molte ragioni di incertezza contenute nel concorso dei privilegi delle altre ragioni riguardanti l'integrità reale dell'oggetto a privilegio. E se non dimenticheremo che incertezza di rapporti di credito vuol tanto dire refrattarietà a offrire sovvenzioni quanto difficoltà a chiederne (1) comprenderemo subito come le prime più profonde ragioni sommandosi con le seconde abbiano portata la legge a quei risultati che tutti conoscono (2).

(1) Dal riassunto delle operazioni fatte in conformità del Titolo I della legge dell'87, pubblicato negli *Annali del Credito e della Previdenza* (n. 27) risulta che, su 1077 prestiti consentiti, soltanto in 74 casi fu costituito il privilegio: si aggiunga poi che dei 1077 prestiti ben 1062 furono fatti a proprietarii di fondi rustici, non più di 5 a conduttori e 10 a mezzadri e coloni parziarii. Anche da queste cifre che rispecchiano un anno di attività della legge in tutta Italia emerge: che la diffusione dei prestiti è pochissimi, sopratutto ai conduttori, che è trascurabile il numero dei privilegi accesi e che in questo numero è irrisoria la quota accesa sugli affittuari: nella migliore delle ipotesi non più di 5 sono i crediti privilegiati sul conduttore.

(2) L'insuccesso della legge non può certo attribuirsi all'istituto delle cartelle agrarie regolate dal Titolo III della legge e da apposito regolamento. Prima di giungere alla emissione delle cartelle gli istituti hanno un largo campo di attività dinanzi a sè: possono far sovvenzioni ai patti comuni, possono valersi del privilegio, possono insomma valersi dei proprii fondi. È cosa nota, infatti, che non sono già i capitali economicamente fatti per gli investimenti agrarii che siano mancati e, meno ancora, che vadano mancando, quanto l'opportuno congegno che li porti a investirsi: e le cartelle agrarie rappresenterebbero uno di questi congegni che, così al punto di vista della sicurezza che della sveltezza, bisogna riconoscere abbastanza ben costruito.

Si pensi infatti che qualunque istituto di credito ordinario o cooperativo e le Casse di Risparmio (e date certe condizioni anche gli Istituti di emissione, come le Associazioni Mutue di proprietarii, come anche i Monti frumentarii) posson emettere cartelle purchè però una metà del fondo versato alle operazioni di credito all'agricoltura sia già garantito da ipoteche. È già una buona garanzia, per delle cartelle semplicemente agrarie, l'avere dietro a sè un notevole fondo ipotecario cautissimamente costituito. Ma c'è di più: non si può emettere una cartella agraria che in corrispondenza esatta di valore e di tempo di sovvenzioni versate su privilegio agricolo. Doppia è così la garanzia reale offerta delle cartelle agrarie, l'una parziale immobiliare, l'altra mobiliare. Con tutto ciò esse non mancano di una certa scioltezza data sopratutto dal fatto che sono di taglio relativamente basso (L. 100) e che sono rimborsabili a scadenza determinata. Quello che invece si può rimproverare alla legge è: di aver imposto agli istituti una condizione preliminare per la emissione delle cartelle forse troppo gravosa; l'investimento ipotecario di metà del fondo assegnato: di aver poi autorizzato qualunque istituto anche se di poca ingenza a emetterle; di averne poi sminuita, almeno apparentemente, la garanzia col provvedere con il medesimo fondo ipotecario, tradotto in *iscorta permanente di cartelle*, tanto alle cartelle del titolo I quanto a quelle del titolo II, di durata e di gravezza quasi fondiarie pei prestiti per migliorie.

161. *Indagine sul funzionamento della legge. Ragioni di fatto che la consigliano.*

Ma siamo veramente autorizzati ad affermarlo? Se il lettore ricorda quello che sul principio del Capitolo abbiamo detto riguardo alla necessità di conoscere non soltanto le condizioni poste dalla legge ma anche le sue funzioui effettive, egli reputerà certo azzardate le affermazioni di dianzi. In verità fin qui, discorrendo del privilegio, non abbiamo toccato che di ciò che non può non accadere: vogliamo ora sapere — ed è il terzo punto che ci siamo proposti di trattare — che cosa sia in realtà accaduto. È ben vero che alcuno potrebbe dirci: a che prò? la legge di cui si è discorso fin qui non è una legge come tutte le altre: i disposti che essa contiene determinano già abbastanza quali ne saranno le funzioni e i risultati: essa stabilisce un privilegio speciale a favore di certi istituti esercenti il credito agrario e questo privilegio è tale che esso li mette in condizioni quasi di monopolio di fatto nelle quali la loro attività economica è già fermamente delineata. Noi non neghiamo certo ogni fondatezza a questa interlocuzione, ma non la crediamo però sufficiente ad esimerci dallo obbligo di discorrere in concreto della legge che ci occupa. Senza dubbio a mano che una legge di generale si fa speciale, di speciale si fa, come nel caso nostro, legge di privilegio essa viene a stringere sempre più da vicino proprio quella realtà concreta delle cose, che è compito delle indagini sulle funzioni di rivelare; senza dubbio il privilegio giuridico attribuito agli istituti si converte in una specie di situazione di monopolio economico, procedente con tutto quel calcolato rigore di operazioni, che è proprio di tutte le economie ma, ripetiamolo, non è ancora sufficiente ad esimerci. Per persuadersene basta por mente ad una semplicissima cosa soltanto: che la legge non ha avuto che una applicazione minima e che di quel privilegio sopratutto gli istituti non si sono valsi che in misura irrisoria.

Questo significa che gli istituti, posti dunque dalla legge in una specie di situazione di monopolio attraverso le moltiplicate garanzie dei loro crediti, non ne hanno potuto — e vedremo perchè — fare quel largo uso che la legge se ne riprometteva. Tali risul-

tati non stupiscono certamente noi che più sopra, toccando delle condizioni di fatto in cui la nuova legge veniva su, abbiamo fatto notare che in esse la quantità dei capitali che si sarebbero offerti all'agricoltura era, tutto sommato, superiore a quella che gli agricoltori si mostravano disposti a utilizzare, ma essi non cessano perciò di essere meno inoppugnabilmente veri. Ma se essi sono quello che sono, e cioè eguali a zero, segno è che l'istituto del privilegio, tutto a favore come è degli istituti, non è stato accompagnato da corrispondenti vantaggi a favore degli agricoltori: e segno è anche che è proprio qui, nelle effettive condizioni di credito fatte all'agricoltore, che si deve trovar un' altra fondamentale ragione dello sfortunatissimo esito della legge.

162. *Il funzionamento pratico e i tassi dell' interesse. I disposti della legge e le loro conseguenze.*

Or queste condizioni effettive di credito — che vuol poi dire il pratico funzionamento della legge — se sono moltissime in teoria, nella pratica si riducono poi ad una sola, ma essenzialissima: il tasso dell' interesse che si paga sulle sovvenzioni. Ebbene su questo punto essenzialissimo la legge dell' 87 tace. Se qualcuno chiedesse la prova letterale della mancata corrispondenza tra i vantaggi accordati al sovventore nel privilegio e quelli accordati al sovvenuto nel tasso non avrebbe che a confrontare l' art. 1 della legge con l' art. 15 della legge stessa e l' art. 5 del Regolamento generale. Mentre nell' art. 1, che già ben conosciamo, si attribuisce al mutuante quel tal privilegio creditizio, all' art. 15 della legge e 5 del Regolamento non si fa che stabilire che ogni anno, e anche più spesso, sarà fissato il *maximum* del tasso, libero ogni istituto di fissar il saggio che vuole purchè sia minore del massimo. Come facilmente si rileva combinando i disposti di questi due ultimi articoli, il tasso dell' interesse è subordinato a tre ragioni di mobilità: la prima che spetta al Governo insieme con gli istituti interessati (si noti) di fissare il *maximum* del tasso medesimo, la seconda che il tasso massimo viene nuovamente fissato ogni anno e anche più di frequente, la terza che sotto a quel massimo ogni istituto fissa alla sua volta il tasso che crede meglio.

Il significato di queste liberalissime disposizioni è evidente. Quand'anche non sapessimo l'uso concreto che di esse è stato fatto, basterebbe tener presente le discussioni [1] che hanno preparato queste disposizioni e il testo delle disposizioni medesime e insieme combinare le due cose con quella che è la inevitabile natura economica degli istituti di credito chiamati a valersene, per prevedere senza troppa difficoltà l'uso che doveva esserne fatto. Si comprende alla perfezione che questi istituti che potevano cooperare con grandissima autorità a fissare il *maximum* dell'interesse e che quindi lo fissavano alla stregua economica, non abbiano poi voluto rinunciare a nessuno dei benefici che il tasso dell'interesse stabilito in quel modo poteva dar loro; e che essi che avevano ottenuto, solleciti sopratutto delle ragioni dell'economia, di determinar il tasso massimo non volessero poi mostrarsi nella pratica meno ligi alle ragioni economiche e concedere prestiti a un interesse inferiore a quello statuito. È accaduto così quel che doveva accadere: che il tasso adottato dalla grande maggioranza degli istituti fosse precisamente il massimo consentito dalla legge [2].

163. *Contraddizione tra le norme e le funzioni della legge. Il conflitto tra il privilegio al creditore e il tasso al debitore. Il risultato necessario.*

Or ecco qui che si mostra il vizio capitale della legge: essa non ha saputo trovare nelle proprie funzioni un corrispettivo e un compenso alle proprie condizioni, essa non ha saputo richiedere agli istituti un compenso del privilegio che assegnava loro, nè attribuire agli agricoltori un beneficio che sanasse i gravami della garanzia reale. Eppure un compenso qualsiasi era indispensabile. Il Monzilli, che fu relatore in seno alla Commissione per il Regolamento generale, giunto che fu a riferire e a replicare su questo tema, disse che, a parer suo, il tasso sui prestiti agrarii avrebbe dovuto tenersi di un punto sotto al tasso corrente, chè a tanto può valutarsi, aggiungeva egli, il vantaggio dei privilegi

---

(1) Cfr. *Annali del Credito e della Previdenza*, 1887. — *Atti della Commissione reale incaricata di compilare il Regolamento per la legge 23 gennaio 1887*. Seduta del 27 aprile, pp. 69-79. — Cfr. anche la discussione avvenuta sulle Cartelle agrarie, pp. 199-222.

(2) Cfr. *Annali del Credito e della Previdenza*, 1893. — *Sul credito agrario*. Relazione Magaldi.

legali o fiscali attribuiti agli istituti. Il Monzilli, a parer nostro, diceva giusto. Noi non diremo già che quei privilegi siano pari ad un punto di interesse piuttosto che a meno o che a più; diciamo soltanto che la veduta sua portava diritta nel segno in quanto pretendeva che si dovesse stabilire tra garanzia e tasso equilibrio di pesi e di compensi. Alla Commissione, stimolata sopratutto dal Luzzatti, non mancarono certo i buoni argomenti per difendere liberalmente le ragioni economiche e bancarie, ma il risultato ne fu qualchecosa che assomiglia ad una contraddizione interna della legge: la quale mentre a beneficio dell' istituto esercitava una aperta protezione, attribuendogli un privilegio speciale, abbandonava poi, in fatto, l' agricoltore alla piena balìa dei tassi del mercato dei capitali.

E non ci si opponga che nonostante tutto i tassi fatti all' agricoltore furono mitissimi. La questione non è qui: non si tratta già di sapere se i tassi siano stati alti o bassi, economicamente riproducibili e pagabili dal mutuatario o piuttosto no. Si tratta invece di sapere se essi furono di tanto più bassi di quelli correnti che il sovvenuto potesse trovarvi un compenso alla gravezza del privilegio che avrebbe dovuto sopportare. Or è questa condizione appunto che non si è verificata e che, dati i sensi della legge, difficilmente poteva verificarsi; è la mancanza appunto di questa condizione di economici equilibrii che ha trattenuto l' agricoltore dal far uso della legge medesima. In forza di questa al mutuatario non doveva soltanto richiedersi un interesse tale che fosse compatibile con la sua azienda agricola produttiva, ciò che è il limite assoluto d' ogni interesse per prestiti agrarii: ma anche che fosse di tanto di sotto a questo limite di quanto occorreva per indennizzarlo del vincolo cui doveva sottoporre certi determinati beni mobili. A questo la legge non ha saputo o voluto provvedere e il risultato è stato quello che tutti sanno: irrisorio, cioè, il numero dei prestiti agricoli privilegiati.

164. *Il riassunto delle tre indagini fatte. L' intrecciarsi degli inconvenienti denunciati.*

Il malo esito della legge: è stata questa la dolente nota con la quale abbiamo aperte e chiuse le tre brevi indagini che pre-

cedono. O che narrassimo delle condizioni in cui la legge in questione si è trovata a nascere, o che discorressimo del suo stato costitutivo, il privilegio, o del suo funzionamento concreto, sempre la conclusione è stata una sola: che la legge dell'87 non poteva aver fortuna molto diversa da quella che ha avuta. Le tre ragioni di insuccesso che abbiamo separatamente indicate durante quelle tre indagini si sono poi congiunte — è facile capirlo — e compenetrate a determinarne i deplorevoli risultati.

La nostra *magna charta* sul credito agrario è nata, in verità, in circostanze già pregiudicate. Già prima d'essa non mancavano sporadiche organizzazioni di credito all'agricoltura le quali, per di più, mostravano di essere disposte a sovvenirla in misura alquanto maggiore che essa non comportasse; e si può dire anzi che se si potesse parlare con avvedutezza di domanda e di offerta di credito agrario, così specializzato e idoneo, era piuttosto quella che questa che abbisognava in quel tempo di incoraggiamenti. Al contrario invece — ed ecco un grave vizio d'origine della legge — il legislatore si è adoperato a stimolare e guarentire gli istituti sovventori ed è giunto a munirli di guarentigie specialissime e ha dedicato loro quel tal privilegio agricolo senza preoccuparsi poi gran fatto di sapere se esso riposasse su una realtà economica corrispondente e se potesse, eventualmente, realizzarsi con quella svelta procedura d'esecuzione che è una necessità di ogni organismo bancario. Ma vi è dell'altro: il privilegio stesso, quando pur fosse stato possibile per l'istituto, sarebbe stato tollerabile per l'agricoltore se la legge avesse ordinate le cose in modo che nella pratica questo potesse compensarsi della garanzia reale offerta ottenendo migliori patti per le sovvenzioni. Invece, no; di quanto il legislatore è stato esageratamente e forse inutilmente sollecito degli interessi dell'istituto di altrettanto è stato incurante degli interessi dell'agricoltore: il quale a tenore di legge e a conti fatti si trova nella condizione antieconomica per eccellenza di dover offrire una garanzia eccezionale per delle sovvenzioni fatte a patti normali.

165. *I rimedi e il loro valore. Gli ostacoli dati dalle condizioni e maniera di combatterli.*

Tre, dunque, le indagini compiute e tre gli inconvenienti della legge rilevati. Non è per vana euritmia del Capitolo che

vorremmo ora dedicare qualche parola ai modi di riparare per quanto è possibile a quegli inconvenienti. Sebbene un ventennio di insuccessi ininterrotti, confermati per giunta da risultati somigliantissimi pòrti da analoghe leggi posteriori, sarebbero lì per farlo pensare, pure non ci sembra ancora che quegli inconvenienti rappresentino una specie di fatalità. Questo è un po' il vezzo odierno, ma noi crediamo invece che sia obbligo di chiunque si preoccupi delle cose della nostra agricoltura non già di piegarsi rassegnato alla mala fortuna, ma di reagirvi anzi con lena moltiplicata. L'insistenza con cui i disegni di legge e le leggi stesse si rinnovano e si sommano non è già un indizio che, se il progresso è lento e non è sicuro, pure a molti valentuomini la situazione non sembra sia priva di ogni risorsa? Questa è infatti anche la nostra opinione.

Noi stessi, che pure abbiamo tentato di mostrare come, or son vent'anni, le condizioni dell'agricoltura e dei ceti agricoli fossero assai impreparate a valersi economicamente del credito, noi stessi non possiamo ora dimenticare che nella Introduzione abbiamo offerto qualche indizio dei rinnovamenti tecnici e psicologici che vi si sono andati via via operando. È ben vero che tali rinnovamenti si sono compiuti in grandissima parte nelle regioni settentrionali e che ivi essi sono stati così rapidi e audaci che l'agricoltura ha fatto a meno dei servigi di credito regolati dallo Stato e ha provveduto in maniera autonoma, nelle mille guise della cooperazione, ai proprii bisogni di capitale; ma questo fatto, pur nella sua limitatezza, oltre che confortante, è profondamente istruttivo. A noi, che sappiamo per quali forze la cooperazione di credito abbia assunto così largo sviluppo in quelle regioni, esso insegna che lo Stato si mostrerebbe molto disavveduto se si ripromettesse di giungere ad una completa organizzazione del credito mettendo in gioco la sola forza dell'economia; e che più disavveduto che mai esso sarebbe se pensasse di giungere a quella organizzazione proprio in quelle regioni dell'Italia meridionale che, per consenso unanime, hanno grandissima penuria di forze economiche e sopratutto agricole. L'invidiabile fortuna della cooperazione di credito, che è apertamente confessionale e politica, potrebbe suggerire allo Stato la scelta di qualche provvidenza accessoria nella instituzione

di un servizio di credito agrario. Non è il caso di specificare: basti qui dire, in linea generalissima, che non deve lo Stato, sotto pretesto che l'economia è il fondamento di tutto, mandar innanzi a tutto e isolare dal rimanente della vita sociale e politica i problemi del credito agli agricoltori. Questo appunto si deve aver presente: che se il punto di arrivo del credito è di essere consacrato all'agricoltura, esso non fa il suo cammino che attraverso la persona dell'agricoltore, investendone le qualità totali di uomo e di cittadino.

166. *I rimedi alle difficoltà date dalla costituzione della legge. Il conflitto dei privilegi. L'integrità dell'oggetto colpito da privilegio. I prestiti più propriamente agricoli.*

Sarebbe pericolosissimo però perdere quella giusta misura, di cui si mostrano maestre le sullodate Casse rurali, e sacrificare l'agricoltura all'agricoltore: chè nella legge dell'87 si contengono già abbastanza inconvenienti di pretta natura agricolo-economica che converrebbe eliminare. È la diagnosi stessa che ci suggerisce i rimedii. Prima di tutti il più radicale di essi: accertarsi, cioè, se e in quali limiti il valore degli oggetti colpiti dal doppio privilegio corrisponda davvero alla ingenza dei due crediti garantiti, cioè all'ammontare totale e normale dei fitti correnti e del capitale di esercizio occorrente. E se esso valore si dimostrasse, come è probabilissimo, insufficiente in questo caso delle tre cose l'una: o aumentare gli oggetti passibili di privilegio, o restringere il privilegio del locatore o restringere il privilegio del creditore.

Del primo avviso dovevano essere gli on. Barazzuoli-Boselli che nel loro progetto, passando sopra a parecchie difficoltà di ordine giuridico, stabilirono che anche i frutti pendenti potessero darsi in privilegio creditizio; nè noi vediamo ragione di respingere questa proposta. Non si vede però perchè essa non potrebbe integrarsi con altra che tendesse a restringere il privilegio del locatore e a rendere più certa e spedita nell'istituto mutuante la realizzazione del suo credito privilegiato. Al primo scopo ci sembra ottima, salve le riserve già esposte, la proposta del Venezian: trasportare il privilegio locatizio sulle annate scadute e la corrente

a lasciar libere le pensioni successive a questa (1). Al secondo scopo, di render più sicura e sciolta la garanzia del creditore, troveremmo opportuni due provvedimenti: di spogliare il magistrato della facoltà attribuitagli dall'art. 1115 del Codice civile in forza del quale egli può concedere una dilazione al convenuto per inadempimento di contratto: di dar qualche maggiore estensione, a beneficio dell'istituto mutuante, al n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile in forza del quale chi ha sovvenuto per sementi, lavoro di semina e di raccolta è privilegiato anche in confronto al locatore (2) o, quando meno, di raccomandare agli istituti di far sovvenzioni a quegli scopi prettamente agricoli enunciati appunto dal n. 5 di quell'articolo.

Oltre che una via per isveltire il privilegio creditizio questo sarebbe anche un grande incentivo a che gli istituti si dedicassero ad operazioni che, oltre ad aver per soggetto un agricoltore, avessero anche per oggetto la agricoltura: a quelle operazioni insomma, la cui assoluta deficienza è stata non ultima ragione dell'esito sortito alla legge (3).

167. *I rimedi alle difficoltà di funzione. Il valore pratico dei suggerimenti dati e delle proposte fatte.*

Tutto ciò sarebbe già abbastanza, ma non ancora tutto: bisogna sopratutto provvedere a che l'agricoltore trovi credito non soltanto

---

(1) È indubbiamente questo il criterio cui si è inspirato il Governo approvando entrambe le redazioni del Regolamento per l'esecuzione della legge 7 luglio 1901, che autorizza la Cassa di Risparmio del Banco di Napoli a esercitare il credito agrario. All'art. 8 del Regolamento in questione è detto che, quando gli affittuari vogliano accendere privilegio a termini della legge 23 gennaio 1887, debbono dimostrare « di non avere pendenze verso il proprietario »; e nel caso che invece pendenze vi siano « occorre l'intervento del proprietario che volontariamente ed espressamente cede a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto ». Si aggiunge ancora che « l'affittuario deve dimostrare che il proprietario trovasi in corrente col pagamento delle imposte ». Sono queste tre garanzie fortissime per l'istituto; il quale non ha a temere nè l'esattore delle imposte nè il locatore del fondo. Altrettanti privilegi creditizi non possono certo attribuirsi ad ogni istituto e non bisogna dimenticare che questo Regolamento contempla un istituto di emissione, fuoruscito da traversie notissime. Bisogna però insieme riconoscere il valore grandissimo dell'indirizzo.

(2) Nella nostra legislazione neanche questa non sarebbe più una novità. Tale estensione di privilegio è stabilita a vantaggio della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli in quanto eserciti il credito agrario a termini della legge 7 luglio 1901. L'art. 5 di questa legge estende ai concimi e alle materie anticrittogamiche il privilegio in discorso.

(3) Cfr. *Annali* ecc., 1893. Dalla tabella a p. 100 risulta che su 1077 prestiti soltanto 94 avevano destinazione agraria.

a un tasso economicamente riproducibile dalla sua impresa ma tale, insistiamo sul già detto, che lo compensi del gravame del privilegio. Insieme colla maggioranza dei valentuomini che componevano la Commissione per il Regolamento generale, noi riconosciamo volentieri che sarebbe estremamente pericoloso non soltanto lasciare alla Pubblica Autorità di fissare d'anno in anno (e qualcuno aveva proposto di fissarlo una volta per sempre) il tasso da pagarsi sui prestiti agrarii, ma anche di chiamare gli istituti stessi a fissarsi un qualsiasi tasso immodificabile. Il concetto che, anzitempo, non si debba determinare che un *maximum* ci sembra ottimo. Vorremmo soltanto che, contrariamente a quello accaduto fin qui, gli istituti e nel fissare il tasso massimo e nell'adottare il tasso effettivo si liberassero di ogni preoccupazione di lucro troppo smodata o anche solo normale e non dimenticassero che l'agricoltura si trova ancora, sopratutto nell'Italia meridionale, in tali condizioni tecniche ed economiche che, ben lungi dal farne un lucroso cliente di banche, ne fanno un bisognoso di essere rilevato e aiutato. L'agricoltura ha bisogno di aiuti: questo dovrebbero ricordare gli istituti di credito; ai quali la legge deve avere attribuito certi favori speciali soltanto nel pensiero, crediamo, che essi se ne sarebbero valsi per favorire alla lor volta, in maniera speciale, l'agricoltura. Ma in queste poche proposte e in questi pochi provvedimenti è dunque tutta l'opera di riparazione alla legge dell'87? No di certo: di quanto è stato rovinoso il suo esito, di altrettanto dovrebbero essere radicali e molteplici le modificazioni e le rettifiche. Quelle indicate brevemente qui sono, però, le più rilevanti non soltanto perchè intaccano a fondo la legge, ma anche perchè sono quelle che già la pratica ha indicate come indispensabili e urgenti. Così, infatti, è risultato dalla già citata Inchiesta Lacava; e a noi piace di poter constatare che le conclusioni che abbiamo dedotto concordano in modo singolare cogli accertamenti indotti dalla viva esperienza; perchè in tale concordanza con la realtà vi è una solida garanzia che i provvedimenti suggeriti possono essere di una qualche utilità pratica.

CAPITOLO II.

La legge del 7 luglio 1901 [1].

168. *La legge dell' 87 e i suoi effetti nel Mezzogiorno d' Italia. La legislazione* sperimentale *sul credito agrario nel Mezzogiorno e nelle isole.*

Chi guardi i vantaggi che dalla legge dell' 87 ha potuto derivare il Mezzogiorno d' Italia deve per forza fermarsi nel triste convincimento che essa è fallita a pieno. Anche di fronte ai risultati di questa legge fondamentale l' attitudine del Nord e del Sud è diversissima. Anche nel Nord i risultati diretti sono stati minimi; ma si può, invece, pensare che i risultati mediati non siano stati nulli del tutto: perchè si può credere almeno che, se è intorno all' anno 1892 che noi vediamo improvvisamente prosperare le Casse rurali cattoliche, a questa loro così ricca insorgenza non siano stati estranei anche i risultati di quella legge mostratasi omai insufficiente e impropria. Nulla di simile accade invece nel Sud: non è certamente qui nè che si moltiplicano gli istituti esercenti il credito agrario secondo i disposti dell' 87, nè che pullulano i privilegi convenzionali a termini del Titolo I della legge, nè che si disseminano per ogni dove quelle cartelle agrarie che dall' 1887 in qua nessuno ha mai viste, eppure nulla, assolutamente nulla si sa surrogare a queste fallite organizzazioni della

---

[1] Questa legge del 1901 poco innova al punto di vista giuridico, in confronto della legge del 1887. Essa si richiama anzi espressamente nel suo art. 4 a ciò che è disposto nel titolo I della legge dell' 87 e accoglie dunque, immutato, l' istituto del privilegio convenzionale; il solo notevole mutamento è quello per cui si estende il privilegio stabilito al n. 5 dell' art. 1958 del Codice civile alle somme dovute, oltrechè per le sementi per la coltivazione e la raccolta, anche a quelle dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche.

La vera innovazione di questa legge riguarda l' organizzazione bancaria del credito agrario: e, sopratutto, la molteplicità degli istituti intermedii. La Cassa di Risparmio del Banco di Napoli è infatti autorizzata ad operare: sia scontando effetti di agricoltori cedutele dagli istituti intermedii; sia scontando effetti emessi direttamente dagli istituti stessi; sia anche — ma questo qui non ci riguarda — scontando effetti emessi direttamente dagli agricoltori medesimi; e l' art. 2 del Regolamento 21 luglio 1904 dà degli istituti intermedii il seguente elenco: *a*) Consorzii agrarii legalmente costituiti; *b*) Comizii agrarii che eser-

legge: e se si eccettua la Sicilia, dove abbiamo una vegetazione improvvisa e non caduca di cooperative di credito rurale, possiamo dire che su per tutte le provincie meridionali la legge è passata senza aprire un solco, senza lasciare una traccia.

Non pure si badi bene una traccia di istituti alcun poco ridotti alle esigenze del credito agrario, ma neanche, ed è questo che più deve amareggiare, una traccia di insegnamenti, meno ancora, di pura e semplice coscienza. Parrebbe, non è vero? che quando una legge, cioè una somma di rapporti da uomo a uomo fissi e inviolabili, è stata, diremmo quasi, immersa per un quindicennio in un certo ambiente economico e sociale essa potesse, sì, aver mancato al suo scopo principale di ottener certi risultati voluti, ma non passare del tutto, così, inutilmente. Quando a quello scopo principale venga meno parrebbe che per lo meno questa utilità dovrebbe rimanerle: sapere perchè essa sia venuta meno: se la legge non è una forza che opera e modifica l'ambiente, sia almeno una scandaglio che avverte e rivela. Invece no: dopo un quindicennio se non altro di applicabilità della legge dell'87, siamo a promulgare la nuova legge 7 luglio 1901 che autorizza la gestione del credito agrario da parte della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli a dichiarato titolo di esperimento, nel 1904 siamo daccapo a modificare le disposizioni pratiche della legge e nel 1906 rieccoci per la quarta volta e ritentare con un altra legge quasi del tutto nuova.

Ora se di questo così rapido e anche farragginoso succedersi di saggi legislativi ci si deve rallegrare perchè indicano in chi di dovere una alacrità instancata di iniziative di esami e di prove, ci si deve dolere perchè tanta intraprendenza, sorretta da scarsa

---

citino le funzioni di Consorzii; *c*) Casse agrarie o rurali dipendenti da cooperative a responsabilità illimitata; *d*) Casse di prestanze agrarie; *e*) Società di mutuo soccorso legalmente costituite.; *f*) Monti di Soccorso della Sardegna; *g*) Banche popolari, Casse agrarie e rurali a responsabilità limitata, Società di credito agrario legalmente costituite e Casse di Risparmio, quando operino in certe condizioni.

Notevole è pure l'indirizzo agricolo che questa legge imprime all'organizzazione del credito: poichè l'art. 4 del succitato Regolamento stabilisce che nella concessione dei fidi sia data la preferenza a quelle istituzioni che abbiano caratteri e fini esclusivamente agrarii: che facciano prevalentemente prestiti in natura di sementi, concimi, materie anticrittogamiche, ecc. e in istrumenti utili alla coltura; che si propongano a preferenza di acquistare per conto proprio o di terzi sostanze utili all'agricoltura, di vendere per conto proprio o di terzi i prodotti agricoli, di far anticipazioni su deposito di derrate, di partecipare a imprese di esportazione all'estero, ecc.

informazione e da poco ragguaglio, cada poi così miseramente nel vuoto. Rallegriamoci perchè il legislatore nostro ha, per la prima volta nella legge per il Banco di Napoli del 7 luglio 1901, parlato con chiarezza di esperimento legislativo, dando a vedere così di aver compreso che una legge, che ogni legge, può e deve prestarsi a una specie di esperienza di sociologia in azione: ma doliamocene perchè, in verità, questo indirizzo sperimentale di quella legge, e delle successive, non la ha preservata da un esito ancora abbastanza sfortunato per far dubitare alquanto della conoscenza sperimentata che il legislatore avesse del reale stato delle cose.

169. *Il Mezzogiorno e l'effettivo* bisogno *di credito.*

Già questo non è gran che di confortante. Ma c'è di più. Quando si pensa al numero grandissimo di valentuomini, edotti nelle dottrine e nelle pratiche più diverse, dalle bancarie alle agricole, che già da molti anni vanno dedicando la loro intelligenza e la loro premura in pro' della organizzazione del credito agrario nell'Italia meridionale e si pensa poi agli scarsissimi progressi nei risultati ottenuti vien fatto di credere: che, laggiù, lo stato reale delle cose agricole sia tale che non vi sia che un margine ristrettissimo per il credito d'esercizio all'agricoltura. È quest'ultima infatti una ipotesi che si va affacciando qua e là omai con qualche frequenza e che si consolida via via di dati e di fatti.

Ricorda il lettore quanto abbiamo azzardato di dire riguardo alle condizioni agricole in cui la legge dell'87 era chiamata ad operare? Quello che allora poteva sembrare — e noi stessi lo riconoscemmo — un'asserzione, fondata bensì ma non facilmente documentabile, diviene ora, attraverso questa seconda e più consaputa esperienza legislativa, qualchecosa di certo quasi quanto una constatazione di fatto. Noi osavamo allora — era cosa audace solo perchè era cosa inconsueta — distinguere tra ***necessità*** di credito agricolo e ***bisogno*** di credito agricolo e asserire che soltanto questo ultimo può essere terreno propizio per una organizzazione di esso. Ciò che là si affermava con certa cautela qui ci è confer-

mato quasi documentariamente [1] senza contrasti. Mediante la vigilata applicazione della legge del 7 luglio 1901 si è potuto conquistare la prova che quel tanto famoso stato di necessità in cui si troverebbe l'agricoltura meridionale è, sì, tale di fronte o ai *desiderata* dei singoli studiosi e anche, e più, di fronte a quelle che sembrano le esigenze inevitabili del progresso agricolo, ma non è tale certamente di fronte a coloro stessi, gli agricoltori in causa, che dovrebbero esserne i supporti umani.

Solo se si scorrono, infatti, quelle specie di inchieste che per ottima iniziativa del Miraglia sono state compiute dalle filiali del Banco e dagli Istituti intermediari nelle rispettive zone agricole, una nota caratteristica insiste dinanzi alla mente del lettore e vi introduce una persuasione incontrastata: quasi tutti gli inquirenti richiamano l'attenzione del Banco sulla noncuranza, sull' indolenza, sul misoneismo tranquillo dei ceti agricoli chiamati invece a rinnovarsi attraverso i benefici della legge loro fornita. Dire che simili sostantivi possano acquetare del tutto sarebbe dir troppo: bisogna però ben guardarsi dal vuotarli d'ogni significato, anche dal più indiziario, e fingere di credere che quei sostantivi non indichino neppure l' assenza di uno stato di bisogno. Così è, invece, e si potrebbe quasi dire che nella maggior parte — non in tutte beninteso — delle provincie meridionali la necessità del credito ne ha quasi ucciso il bisogno.

170. *Lo scarso* bisogno *di credito e le sue cause. La natura progressiva del credito agrario e le condizioni di generale arretratezza economica del Mezzogiorno d' Italia.*

Non si creda ad un bisticcio: chè in appoggio di queste parole stanno invece due buoni argomenti: l' uno di indole largamente sociale, l' altro, invece, strettamente agricolo. Il primo di essi torna a dire che in Italia non v' è già una questione isolata del credito agrario meridionale, ma v' è quel problema complessivo serrato e unitario che è detto problema meridionale e torna quindi a dire che la mancanza assoluta e lo sviluppo scarsissimo

---

[1] Cfr. p. es. la *Relazione sulla gestione del Credito Agrario da parte del Banco di Napoli.* Vol. II, pp, 42-45-49. Vol. V, p. 57. Vedi anche la *Relazione della Commissione* sui « Provvedimenti per le Provincie meridionali, ecc. », pp. 47-57.

di tutti quei rapporti di economia i quali, come la frequenza dei mercati, la facilità delle comunicazioni, l'elasticità delle relazioni contrattuali, l'apprendimento della tecnica agricola, la consuetudine al nuovo ecc. sono i naturali compagni d'ogni evoluta forma di credito, hanno reso e renderanno sempre difficilissima ogni fortunata applicazione del credito agricolo; torna a dire, insomma, che la arretratezza generale in cui, sotto troppi punti di vista, si trova il Sud d'Italia fa sì che esso non possa adeguatamente utilizzare quelle immissioni di credito d'esercizio agricolo, che deve rappresentare, per quel carattere tra il commerciale e l'industriale che gli è proprio, non già una delle forme più statiche, diremo del credito all'agricoltore, ma invece una delle forme più progressive di esso.

Ci sono corse sotto la penna le parole: commerciale e industriale e vi insistiamo; ci sembra infatti che esse, contrariamente a una comune opinione, colpiscano la natura propria del credito agricolo. Di solito si intende per credito d'esercizio certa somministrazione di capitale con l'aiuto della quale ogni azienda rurale riesce a condursi innanzi conservando quasi immutato lo stesso piede di potenzialità produttiva, senza quasi nessuna crescita nei processi tecnici ed economici della conduzione. Or questo concetto ci sembra non colga la natura della cosa. Per provarlo non ci richiameremo certo a quella nozione del credito agrario che abbiamo accennato nella Introduzione; e neppure faremo appello all'ovvio riflesso che il credito agrario non può essere che un ausilio di eccezione quando si contenga nei limiti del credito agrario di conservazione dello stato della azienda la quale, se è economicamente condotta, deve pur in un certo lasso di tempo bastare a sè stessa, non faremo certo richiamo a questo: ma ci limiteremo a ricondurre qui le più cospicue recenti esperienze, le quali ci danno per cosa certa che il credito agrario non prospera che là dove cade in un ambiente agricolo economico omai relativamente progredito.

Se si potessero esaminare qui, anche brevissimamente, le condizioni in cui hanno prosperato le organizzazioni di credito agricolo, troveremmo che ciò è accaduto solo là dove erano già abbastanza avanzati non solo i procedimenti tecnici dell'agricoltura, ma anche le sue relazioni economiche interne e con l'economia in

genere e si potrebbe contrapporre il Nord della Francia al Sud, l' Ovest della Germania all' Est, il Nord della Italia stessa al Sud e così via; ma basterà ricordare tre semplici fatti dei quali possiamo dire che hanno proporzioni europee: vogliamo dire: che il credito agrario appare piuttosto tardivamente, di gran lunga dopo il credito fondiario, quando l' agricoltura è già presa nel gran congegno trasformatore dello industrialismo dei campi; che esso spunta e vigoreggia soltanto in quelle forme cooperative, che vuol poi dire spontanee, che sono per l' agricoltura come il facsimile della grande industria; che esso tenta rapidamente di contrapporsi o almeno di resistere colla organizzazione della domanda di capitale in denaro o in natura agli istituti delle altre classi economiche della società.

Guardiamoci bene dall' attribuire a queste esperienze un valore conclusivo e dal misurar ogni tentativo di organizzare il credito agrario al loro rigido metro; ma non dimentichiamo neppure nè che esse sono straordinariamente concordi, nè che, per nostra sventura, il Mezzogiorno d' Italia non offre ancora quasi nessuna di quelle tali condizioni d' ambiente agricolo ed economico. Per amara che tale verità possa sembrare essa non cessa di essere la verità: troppo gran numero di quelle provincie, alle quali è stata dedicata la legge del 7 luglio 1901, manca di ogni terreno favorevole alla fortuna delle istituzioni del credito agrario e, attraverso esso, della redenzione dell' agricoltura. Avevamo ben ragione di dire che, laggiù, la necessità del credito ne ha ucciso il bisogno: si voleva e si vuol dire con questo che lo stato di depressione generale in cui si trova tutta l' economia, ma la agricola in ispecie, di quelle regioni è la vera e più profonda causa per cui i volonterosi e intelligenti tentativi di radicarvi il credito agrario non hanno mai potuto allignare.

Questo è, a parer nostro, il senso tutto e solo economico di quei rilievi di indolenza, di trascuranza, di misoneismo ecc. che le inchieste del Banco di Napoli hanno messo in luce. Essi non significano già, come qualche pessimista va dicendo, una tal quale irrimediabile incapacità etnica, ma soltanto un laboriosissimo e invincibile complesso di circostanze sociali ma prevalentemente economiche, in forza delle quali il puro e semplice credito agricolo, staccato da ogni altro provvedimento, si trova a urtare contro

cento ostacoli che gli impediscono quasi ogni espansione produttiva e veramente economica. Come pretendere che si espanda e prosperi e si moltiplichi quella forma modernissima di credito, che è l'agricolo, quando esso si svolge in condizioni infinitamente arretrate? La verità semplicissima e non certo peregrina è che il credito agrario non è che una delle mille faccie del problema meridionale, che è complessissimo ed uno, e che presumere che esso si risolva con fortuna quando resta insoluto il problema totale è pretendere cosa che è fuori del corso naturale della realtà.

Tutto ciò sembra del resto aver assai bene inteso il legislatore nostro, il quale dopo i rinnovati tentativi tutti egualmente infelici per impiantare il credito agricolo sulle zolle secche del Mezzogiorno come una pianta esotica, ha inteso la necessità di accompagnarlo d'una serie numerosa di sapienti provvidenze che gli siano insieme preparazione e conforto; e risultato di questa nuova esperienza, che a parer nostro non potrà però essere certo la definitiva, è stata la legge del 15 luglio 1906 che si intitola: *Provvedimenti per le provincie meridionali per la Sicilia e per la Sardegna*, dove al Credito agrario non è dedicato che un titolo speciale tra moltissimi altri.

171. *Lo scarso* bisogno *di credito agrario e le condizioni agricole immediate del Mezzogiorno.*

Di questa legge ci riserbiamo di trattar brevemente nel Capitolo seguente: possiamo dir subito però che, secondo il nostro avviso, anche essa insieme con tutte le altre speciali che la precedono, presenta il seguente difetto: di organizzare il credito agrario senza preoccuparsi gran fatto delle condizioni agricole immediatamente precedenti su cui esso viene a innestarsi.

Qui non si parla più delle circostanze generali della agricoltura e della economia ma piuttosto delle condizioni speciali tecniche, in cui le singole aziende rurali possono trovarsi; ed è questo il secondo argomento, strettissimamente agricolo, onde arguire che la necessità del credito, insistiamovi per chiarezza, ne ha ucciso il bisogno. Non ci sfuggono certo le grandissime cautele di cui bisogna circondarsi trattando di simile tema. Come valutare veramente se non con calcoli minutissimi, eppure approssimativi, il vero

stato tecnico, e quasi diremmo agronomico, delle aziende rurali del Mezzodì d'Italia? Non abbiamo forse già rilevata la desolante scarsità di statistiche agricole genuine? Il senso della prudenza nell'indagare e nel concludere non ci manca certo: eppure ci sembra di poter affermare al lettore quanto segue in veste di cosa verosimile: verosimile, intendiamo, non già soltanto perchè essa si appoggia sui dati più sicuri dello sviluppo agricolo moderno, ma anche e sopratutto perchè è sorretta da qualche concreto indizio di fatto, da qualche testimonianza esplicita e diretta, da qualche lieve tendenza concreta che si va delineando.

Di solito, quando si tratta di classificare le varie forme di credito fatto, si intende, non già al fondo ma all'agricoltura si distingue il credito per migliorie, le quali consisterebbero in quella abbondante serie di lavori, come drenaggio, irrigazione, arginatura ecc. che modificano dal profondo e durevolmente lo stato della terra e la arricchiscono così di nuove e grandi capacità tecniche di produrre, dal credito per l'esercizio, che consiste nella riproduzione quasi identica d'anno in anno delle stesse operazioni agricole, nel rinnovato sfruttamento delle medesime capacità tecnico-produttive del fondo. Sono queste le due forme tra cui si distingue e bene è che si distingua. Sarebbe anzi opportuno che la partizione si accentuasse ancora di più e si dicesse che tra l'una forma di credito e l'altra la differenza di grado può esser così profonda da dar luogo ad una relativa differenza di natura. Essa sarebbe la seguente: mentre del credito per migliorie può dirsi che porta quasi il fondo ad una nuova superiore fase tecnica di possibilità di produrre, del credito d'esercizio si deve dire invece: che esso si contiene dentro una data fase di produzione agricola e ne esaurisce la non illimitata possibilità interna; che esso non interviene proficuamente che dentro ai limiti di una certa fase di produttività e quando questa tal fase sia già stata, per mille vie che possiamo anche ignorare, preparata [1].

Or ecco anche il secondo argomento per cui talvolta la necessità del credito significa la mancanza del bisogno di esso: giunta ad un certo tal punto del suo sviluppo l'agricoltura d'una certa

---

[1] È inutile avvertire come la nozione qui abbozzata del credito agrario non contrasti per nulla a quella fermata nel paragrafo precedente; si tratta di una ovvia questione di limiti.

zona tocca quel limite oltre il quale ogni ulteriore aggiunta di capitale d'esercizio è vana quando non pure dannosa, ed essa non può rilevarsi che mediante somministrazioni di capitali così ingenti da introdurla in una nuova fase tecnica produttiva e così via. È questo propriamente lo stato dell'agricoltura meridionale? l'agricoltura di laggiù ha già toccato o varcato quel limite? Rinnovate le proteste di prudenza, può essere giovevole far sapere che a tanto si dovrebbe concludere se si volessero generalizzare gli indizii messi in certo dalle Inchieste già citate e certe tendenze fattesi innanzi in questi ultimissimi tempi riguardo al trattamento da farsi all'agricoltura meridionale: quegli indizii che ci danno l'agricoltura di varie zone del Mezzogiorno come non affatto bisognosa di capitale d'esercizio in istretto senso, queste tendenze che danno per urgente ([1]), invece che il credito d'esercizio, precisamente il credito per migliorie.

172. *Il credito agrario nel Mezzogiorno e la attività del Banco di Napoli fino alla legge del 7 luglio 1901.*

Indizii, tendenze e nulla più, obietterà il lettore, e non saremo certo noi a esagerare il loro valore probatorio. Aggiungeremo subito però che quegli indizii e quelle tendenze non hanno già l'obbligo di render conto essi da soli, della mediocrissima fortuna avuta dalla legge. Già parlando della legge dell' 87 abbiamo mostrato come una spiegazione abbastanza completa del suo insuccesso non poteva darsi che con la triplice indagine sulle condizioni, sulla costituzione e sul funzionamento della legge; e il programma che abbiamo tracciato e svolto nel Capitolo precedente torneremo a svolgere nei paragrafi presenti. Anzi in parte lo abbiamo già svolto: poichè che altro sono le certezze e le induzioni esposte sin qui se non un esame sommario delle condizioni generiche e specifiche in mezzo a cui la legge era votata a operare e tra cui giacque poi quasi inoperosa?

Ma, lo abbiamo già detto ed è nel piano anche di questo Capitolo, questo non basta. Sebbene che le condizioni di cui ab-

[1] Di Vincenzi. *Modo efficace per iniziare il risorgimento delle Provincie del Mezzogiorno.* Napoli, Salvati, 1903. — E. Cavalieri. *Relazione per la riforma del Regolamento per la legge del 1901.* — *Rivista di Credito agrario*, direttore Pasquale Indrio, Potenza, 1908, *passim*.

biamo fatto parola debbano sembrare a chicchessia notevolmente inidonee ad ogni fortuna del credito agrario, pure potrebbe non mancare chi pretendesse che, a forza di alacrità di buon volere e di conoscenza di cose, si potrebbe pur vincere anche quegli ostacoli per formidabili che siano. L'esperienza darebbe però torto a questo oppositore ostinato. Quali e quanti siano stati i tentativi pieni d'intraprendenza e pur privi di ogni fortuna che si sono fatti, sopratutto nell'Italia meridionale, dall'80 fino all'87 in tema di credito agrario abbiamo già veduto nel Capitolo precedente: ma ciò che da quel Capitolo non risulta è che dall'87 alla gran crisi bancaria del 1890-93, il Banco di Napoli fu sempre in primissima fila tra gli Istituti — sopratutto d'emissione — che organizzassero servigi di credito e li organizzassero, si può aggiungere, con larghezza e audacia così sproporzionata alla recettività dell'agricoltura che talvolta potè il Banco essere, di fra i molti elogi, ripreso per eccesso non certo per difetto di erogazioni.

Or è pur sempre la medesima l'attitudine del Banco di Napoli di fronte al credito agrario e bisogna riconoscere che la legge del 7 luglio 1901 non la si deve già a coazioni governative, ma invece a ripetute richieste fatte dall'Istituto stesso. Come avrebbe esso potuto smentirsi? Alla meritoria sollecitudine nel domandar lo investimento nelle funzioni di sovventore dell'agricoltura, non poteva corrispondere che la premura più grande nell'esercizio delle funzioni assunte. Così è infatti accaduto. Non è facile, e non sarebbe questo il luogo, per stendere l'elenco delle benemerenze grandissime che ha il Banco di Napoli di fronte all'agricoltura meridionale: anche senza contare quelle che non si concretano in un atto determinato e preciso, ma che sono fatte di consigli dati agli uffici incaricati di esercitare il nuovissimo servizio del credito, di incitamenti dati ai singoli istituti, di promovimenti offerti ad istituti nascituri e così via via, anche senza contare tutto ciò, che pur costituisce il nerbo di ciò che potrebbe chiamarsi l'inclinazione agraria di un istituto, restano sempre a onore grandissimo del Banco di Napoli due fatti certi e calcolabili in cifre: il primo che il Banco ha fissato per le operazioni attive con gli istituti intermediarii un tasso inferiore a quello permessogli dalla legge del 7 luglio 1901: il secondo che il Banco ha stanziato castelletti anche a molti istituti che non ne avevano fatto richiesta e a tutti

poi ha aperto fidi assai superiori alla somma che essi poi utilizzarono.

173. *La legge del 7 luglio 1901 e gli istituti intermedii locali di credito. Il loro valore.*

Ancora una volta: non tutto è qui e converrà certo sapere p. es. quale fosse quel tasso pur inferiore a quello fissato dalla legge, di quanto si maggiorasse passando attraverso l'istituto intermediario in diretto contatto con l'agricoltore, e inoltre di quali garanzie il Banco si munisse per somministrare a quel dato tasso e così via. Molte cose converrebbe sapere e di alcune di esse terremo espresso discorso. Ne abbiamo però accennata una che val la pena di rilevare fin d'ora. Abbiamo parlato di maggiorazioni che i tassi dell'interesse possono subire attraverso gli istituti intermediari; e l'istituto intermedio è, infatti, la grande innovazione portata dalla legge del 1901 nella nostra legislazione sul credito agrario. Quale ne è il valore? Se volessimo disquisire sugli istituti intermedii al puro punto di vista economico bancario potremmo ripetere qui buon numero delle cose dette riguardo ai limiti economici delle Casse rurali singole e delle loro organizzazioni finanziarie e potremmo quindi non approvare incondizionatamente l'intervenzione diretta, mediante il risconto, di un banco centrale in tutte le operazioni degli istituti secondarii; ma non è di questo che ora si tratta. Questi inconvenienti di pura economia, oltre che sono eventuali, sono quasi sempre poca cosa di fronte ai vantaggi concreti che l'istituto intermedio può recare all'agricoltura e conviene così dar piena lode al legistatore che ne autorizzò il collegamento col Banco di Napoli, e a questo istituto che volle moltiplicarne liberamente e i generi e il numero.

Noi non sappiamo veramente se quelli che in forza della legge del 1901 divennero poi gli istituti intermedii del Banco di Napoli, fossero in molta parte diversi da quelli stessi che avrebbero potuto gestire e non gestirono (non certo per insufficienza di capitali) il credito agrario secondo la legge del 1887: ma in ogni modo è certo che va data lode e alla legge del 1901 e al Banco per aver insistito con più fermezza che per lo passato del concetto della località del credito. Perchè è stato questo, indubbiamente,

il principio conduttore dell' on. Luzzatti e del Banco: avvicinare più che è possibile la sorgente del credito a chi ne abbisogna. Forse a far questo il Luzzatti è stato condotto dall' esempio suggestivo che offre lo sviluppo delle cooperative di credito rurale in Italia, nate tutte e tutte sviluppatesi, per benemerenza anche se non per opera del Luzzatti stesso, come istituti rigorosamente locali: certo è, in tutti i modi, che in questa legge per il Mezzogiorno, dove sono così sensibili gli influssi mentali della economia agricola settentrionale, il pensiero della località del credito agrario è asserito e ribadito con una fermezza della quale non possiamo che compiacerci.

Senza dubbio altro è la località delle cooperative rurali di credito ed altro la località implicata nella esistenza anche di numerosissimi istituti, intermedii e vicini sì agli agricoltori beneficiarii, ma da loro indipendenti: senza dubbio i valori contenuti da quelle sono più molteplici e assai più intimi, ma non per ciò il valore di questi ultimi è nullo. No, certo: questi ultimi hanno almeno dei grandissimi vantaggi: di trovarsi non lungi a coloro che debbono essere sovvenuti, di poter essere da essi conosciuti, di potere, se sanno, inspirar loro una fiducia che li incoraggi a chiedere; di poter per l' altro verso, per la contiguità col sovvenuto medesimo valutarne i bisogni agricoli, la solvibilità morale e sorvegliare anche l' impiego che egli faccia delle somministrazioni.

174. *Gli istituti intermedii e la loro diversa natura. Molteplicità di essi.*

Tali vantaggi in misura maggiore o minore sono però inerenti alla qualità di istituto intermedio e possono ritrovarsi in ciascuno di essi, per diversi che ne siano, come è il caso nostro, i numerosi tipi. Gli istituti intermedii accolti dal legislatore sono, infatti, delle più diverse specie. È vero sì che duraute le discussioni che hanno preparato tanto il Regolamento del 13 febbraio 1902 quanto quello del 21 luglio 1904, si era tentato da alcuni, più direttamente inspirati alle condizioni speciali del Mezzogiorno, di accentuare l' importanza dei piccoli istituti di risparmio e da altri, tutti pieni delle modernità agricole settentrionali, di dar il massimo possibile rilievo ad istituti come i Consorzi e i Sindacati; ma è

anche vero che la tendenza vincente è stata la mediana liberale o indifferentistica che dir si voglia. Se si consulta infatti l'art. 2 del Regolamento 21 luglio 1904 si trovano elencati come istituti intermedii i seguenti: *a*) Consorzi agrarii legalmente costituiti; *b*) Comizi agrarii i quali esercitino le funzioni di Consorzi; *c*) Casse agrarie o rurali, sia istituite da Enti morali, sia da società di private persone nella forma cooperativa a responsabiltà illimitata; *d*) Casse di prestanze agrarie; *e*) Società di mutuo soccorso legalmente costituite; *f*) Monti di soccorso della Sardegna; *g*) Banche popolari, Casse agrarie o rurali a responsabilità limitata, Società di credito agrario legalmente costituite e Casse di Risparmio che facciano operazioni di credito agrario a norma, ecc.

La più rapida scorsa data a questo elenco persuade subito che non v'è istituto che eserciti il credito, o come servigio principale o anche come servigio secondario, che non sia stato autorizzato a esercitare anche il credito agrario: le tendenze liberali, come si è detto, appaiono chiare da questo elenco e appariranno poi evidentissime quando si pensi che, p. es., gli istituti indicati ai numeri *e* e *f* nel Regolamento del 13 febbraio 1902 non c'erano e sono stati inseriti in quello posteriore, perchè frattanto l'esperienza aveva suggerito di moltiplicar più che fosse possibile i punti di contatto del Banco e delle sue Filiali con gli agricoltori destinatari del credito. Poichè questo si può dire: che se nei primi preparatori della legge — auspice l'on. Luzzatti — la tendenza liberale, che coincide poi colla tendenza a moltiplicare il numero degli istituti, trionfò in vista di fondate presunzioni di economia agricola e anche di elevate e larghe opinioni politiche, in coloro che dovettero poi rimaneggiare il Regolamento, essa trionfò in forza delle istruttive lezioni dell'esperienza. Istruttive e, possiamo dire, anche perentorie: chè, nonostante tutto, il numero degli istituti che si sono prestati al servigio del credito agrario si è mantenuto sempre di poco oltre al sesto di quelli dichiarati idonei: donde, a ogni buon fine, la convenienza della massima libertà.

175. *Lo scarso concorso degli istituti intermedii e le sue cause. Il conflitto tra credito ordinario e credito agrario.*

Quali le cause di questo magrissimo concorso degli intermediarii alla coraggiosa iniziativa del Banco? Perchè un così largo

rifiuto a quel risconto degli effetti accettati dagli agricoltori, offerto loro dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli? Pare proprio che la risposta debba essere alquanto prosaica e che tutto si riduca ad una semplicissima questione di gioco di tassi. Pare dunque che gli intermedii abbiano trovato, non soltanto che le operazioni di credito ordinario erano assai più rimunerative che non quelle di credito agrario, ma abbiano trovato anche che queste non venivano già a compensarsi con quelle, ma a surrogarle; e questo per la buona ragione che gran parte della loro clientela è fatta di agricoltori. Posti fra questi due congegni di tassi di interesse: sovvenire per le vie del credito ordinario l'agricoltore scontandogli a un saggio indeterminato e di solito non bassissimo con la libertà di riscontare presso il Banco ad un saggio non determinato ma onesto e incoraggiante, oppure sovvenirlo per le vie del credito speciale agrario scontandogli a un saggio determinato e non alto e con facoltà di riscontare presso il Banco ad un tasso non molto inferiore, gli istituti intermedii hanno scelto nella grande maggioranza dei casi la prima via; e, quando pure hanno assunto il servigio del credito agrario, ebbero un portafoglio agrario non solo di gran lunga inferiore al portafoglio ordinario, ma anche al disotto di quell'ammontare proporzionale che la prudenza bancaria ha sempre consigliato di non superare mai.

Fin dal 1902 infatti il Miraglia, che si vedeva così deluso nelle sue più generose attese, lamentava la poca chiarezza di nozioni che gli istituti intermedii sembravano avere in fatto di credito ordinario ed agrario e vedeva già delinearsi quella opposizione tra le due forme la quale non poteva risolversi che a beneficio del credito ordinario, il quale aveva sull'altro il grande vantaggio dell'anteriorità e il vantaggio grandissimo della lucrosità maggiore. Negli anni successivi il fenomeno si è andato certo, poco o molto, accentuando e, infatti, il Regolamento del 21 luglio 1904 modifica abbastanza dal fondo e a tutto favore degli istituti intermedii le disposizioni dal Regolamento 12 febbraio 1902. Mentre infatti l'art. 22 di quest'ultimo dispone che la differenza lucrata dall'intermediario tra il tasso di sconto all'agricoltore e quello di risconto al Banco non possa essere inferiore all'uno e mezzo per cento e che d'altra parte il *maximum* del tasso di sconto sia il cinque per cento; il corrispondente art. 22 invece del Regola-

mento posteriore non pone limiti alla differenza lucrata tra i due tassi e eleva il *maximum* del tasso di sconto al sei per cento.

L'intendimento di incoraggiare gli istituti a moltiplicare le operazioni di credito speciale, diminuendo più che è possibile il divario di remunerazione tra quel credito e il credito ordinario, è chiarissimo e non possiamo dire che sia stato frustrato. Qualche progresso di espansione relativamente rapida si nota infatti dacchè il Regolamento riformato è passato in atto; e conviene elogiare vivissimamente chi seppe in qualche modo conciliare due esigenze che parevano e paiono tuttora contradditorie, e alla cui coesistenza certo si deve se neppure l'organizzazione del credito per via di istituti intermedii ha avuto quella fortuna che era lecito sperare: vogliamo dire da un lato l'esigenza bancaria degli istituti i quali non tendono che al tasso più alto, dall'altro l'esigenza agricola dei sovvenuti per i quali la legge del 1901 sarebbe lettera morta se non riescissero per essa a pagar il denaro, non si dice nè poco nè molto, ma in ogni modo meno di quello che lo pagavano prima.

176. *Lo sconto diretto del Banco e le funzioni d'acquisti collettivi. Le tendenze « agrarie » della legge.*

Ma a raggiungere questo scopo, che è poi il fatto stesso del credito agrario che non sia solo sulla carta, si è stati fertili di trovate e di riforme. Le operazioni che il Banco compie con gli istituti sono di due specie: l'una consiste nel risconto del portafoglio agrario, l'altra nello sconto diretto a certi e non certi altri intermediarii. Il risconto abbiamo già visto a quale iniziale difficoltà possa andare incontro. Orbene: nessuna difficoltà di questo genere si presenta quando il Banco sconta direttamente gli effetti a quegli istituti che li emettono: in tal caso l'operazione non può dar luogo a nessuna complicazione perchè tutto il gioco di interessi si riduce al saggio non mai superiore al cinque per cento che essi debbono pagare alla Banca che sconta [1]. L'operazione, lo

[1] L'art. 3 della legge 7 luglio 1901 stabilisce che la Cassa del Banco non possa mai percepire interessi superiori al quattro per cento. Or come mai, chiederà il lettore, la Cassa sconta direttamente al saggio del cinque per cento? Bisogna distinguere: la legge del 1901 si richiama – salve delle speciali estensioni ben determinate — alla legge del 23 gennaio 1887; ammette cioè soltanto due specie di crediti: quelli che son muniti di privilegio legale (per con-

si vede bene, è semplicissima e non è forse azzardato attribuire a tanta semplicità la relativa fortuna che essa ha incontrato e anche l'audace riforma portata in proposito dal Regolamento del 1904. Questo accresce di molto i tipi di istituto intermedio che possono presentare allo sconto cambiali emesse direttamente: i Monti di soccorso, le Società di mutuo soccorso, le Casse di prestanze agrarie e le Casse agrarie o rurali a responsabilità illimitata si sono infatti aggiunte, dopo soli due anni di esperienza, ai Comizi funzionanti dai Consorzi e ai Consorzi veri e proprii.

Abbiamo detto più sopra dal liberalismo cui si è inspirato il legislatore nell'accogliere d'ogni dove gli intermediarii di qualunque natura essi fossero: abbiamo anche detto, però, delle tendenze diverse manifestate in seno ai presentatori e ai riformatori della legge a proposito delle preferenze da dare a certi tipi di istituti piuttosto che a certi altri. Or ecco che una di queste

---

cimi, sementi, ecc.) e quelli che possono munirsi di privilegio convenzionale (attrezzi, bestiame ecc.); e soltanto per gli effetti emessi per questi scopi dagli agricoltori, scontati loro dagli istituti intermedii, essa ammette il risconto della Cassa del Banco e soltanto per queste operazioni di risconto impone alla Cassa il *maximum* del quattro per cento. Le operazioni di sconto diretto per il servizio compere e vendite collettive entra così poco nel giro della legge dell'87 che il Miraglia fu in principio dubitoso se prestarvisi o no; ma si pensò poi che se la lettera della legge non le copriva di privilegio lo spirito della legge, però, non le respingeva e che il Banco, quindi, non poteva assumere lo sconto per il servizio vendite come una comune operazione di credito reale e per il servigio compere come una comune operazione di credito personale. Così si fece, infatti, e la fortuna toccata sopratutto a quest'ultimo servigio ci convince dell'assennatezza del Miraglia nell'assumerlo. Le operazioni che vi si riferiscono non sono fatte, però, senza cautele. Il Banco, a tenore dell'art. 51 del Regolamento 1904 deve accertarsi se l'atto costitutivo dell'istituto richiedente consente le emissioni di cambiali dirette e se ed in quale misura i consorziati possano obbligarsi e siano responsabili per le obbligazioni assunte dal Consorzio; in ogni caso la Commissione di sconto può chiedere una garenzia supplementare, o personale agli amministratori della società o reale sotto forma di depositi di titoli ecc. Altre cautele riguardano poi la proporzione della sovvenzione col fabbisogno quando si tratti di acquisti, colle derrate immagazzinate quando si tratta di vendite. (Cfr. *Annali del Credito e della Previdenza*, n. 45, pp. 43-46 e Regolamento del 1904, art. 30-37).

Con l'art. 6 della legge 29 marzo 1906 che istituisce una speciale sezione per il credito agrario presso il Banco di Sicilia, anche il Banco di Napoli fu autorizzato a operazioni di prestiti diretti con gli agricoltori là dove non funzionasse, per qualsiasi ragione, un istituto intermedio. Il Regolamento per l'applicazione di detta legge non è stato approvato che il 23 dicembre 1906 e non v'ancora margine per una esperienza istruttiva. Dalle statistiche per la gestione 1906 appare che i prestiti diretti — tutti coperti da privilegio legale — furono 17 e ammontarono complessivamente a 8258 lire. Per quello che riguarda la convenienza maggiore o minore di sopprimere l'istituto intermedio — sia al punto di vista delle garenzie del Banco centrale riguardo a un creditore lontano e dell'impoverimento che dalla nuova pratica potrebbe conseguire agli istituti intermedii — si possono confrontare con vantaggio le *Relazioni sulla gestione del credito agrario* da parte del Banco di Napoli. Vol. IV, p. 36. Vol. V, pp. 37-47 e VENEZIAN: *Il credito agrario* — Messina. D'Angelo, 1903, pp. 35-36.

tendenze, quella che, tanto per intenderci, possiamo chiamare *agraria* riesce quasi surrettiziamente a prevalere. La legge del 1901 e il Regolamento sono tutti pieni di questo atteggiamento agricolo e non domestico e ci capiterà di rilevarlo a mano a mano che parleremo e delle operazioni di credito, e del privilegio legale e convenzionale, e della destinazione della sovvenzione ecc. Fino da ora possiamo dire però che queste particolari disposizioni del legislatore si fanno aperte non pure nell' ordine di elencazione — e non è forse sempre un po' anche l' ordine di importanza? — dei varii tipi di istituti tra i quali primi nominati sono i Consorzi, ma nella particolare predilezione che il Banco ha dimostrato per i Consorzi medesimi. Quando si parla di preferenza del Banco non si allude già, si intende bene, a qualche *desideratum* platonico a tutto favore dello istituto: Consorzio, espresso da alcuni, competentissimi certo in fatto di cose agricole ma forse troppo preoccupati della economia dell' agricoltura del Nord, non si allude già neppure agli incoraggiamenti che il Banco stesso ha forse dato alla Federazione dei Consorzi di Piacenza quando questa ha distaccato un suo *Ufficio regionale,* ma della grandissima confidenza che esso ripone nell'esercizio, da parte di istituti molto diversi, di quelle identiche funzioni di acquisto collettivo di materie prime e di vendita dei prodotti agricoli, nelle quali sappiamo bene che si esaurisce l' attività dei Consorzi propriamente detti.

177. *L' importanza ottenuta dallo sconto per acquisti collettivi. Possibilità della funzione. Suoi pericoli.*

Perchè è proprio questa una delle caratteristiche della legge del 1901: che la operazione bancariamente più semplice e meno costosa, come è lo sconto diretto, è dedicata alle funzioni più complesse della economia agricola: poichè le sei sovracitate categorie di istituti, che sono autorizzate a presentare allo sconto gli effetti emessi, non possono farlo però che o per procurarsi i mezzi di procedere ad acquisti, in base alle commissioni dei soci, di cose utili alla conduzione agraria, o per fare anticipazioni agli stessi soci in caso di vendite collettive dei loro prodotti agrarii.

Non saremo certo noi a protestare contro l' introdursi di queste modernissime funzioni agricolo-economiche nell' ambiente, per

tante ragioni e in tanta parte arretrato, del Mezzogiorno. Per protestare dovremmo prima di tutto disconoscere che il Sud di Italia ha plaghe ristrette sì ma intensissime di agricoltura, nelle quali si possono impiegare con fortuna i più recenti ritrovati della economia agraria creditizia, come è appunto del credito per gli acquisti e per le vendite: e poi non porre mente al fatto che in grandissima parte delle provincie, che ha di mira la legge del 1901, quelle stesse condizioni agricole che fanno le aziende quasi sature del puro e semplice credito d'esercizio le rendono assai proprie forse a questa nuova forma di credito; perchè essa presenta non solo il vantaggio solito della dilazione concessa al pagamento ma anche quello di poter abbassare contemporaneamente i prezzi di acquisto delle materie prime o alzare quelli di vendita, di offrire insomma dei vantaggi mercantili.

Nonostante questi argomenti di fortuna che hanno portato la cifra degli sconti diretti ad una cifra notevole, noi crediamo che sia da usare la massima cautela nell'accreditare queste due funzioni. Sebbene che altro siano queste funzioni ed altro i Consorzi, pure in realtà il 95 per cento degli acquisti e delle vendite collettivi sono stati fatti dai Consorzi e il pochissimo che rimane da Casse agrarie o rurali: mentre nè le Casse di prestanza agraria, nè i Monti di soccorso della Sardegna, nè le società di mutuo soccorso si sono valsi neppure una volta, neppure per una lira, del libero sconto che è loro garantito: e già questo, il fatto cioè che i soli Consorzi abbiano acquistato o venduto collettivamente coll' aiuto del credito, dovrebbe farci comprendere che la coraggiosa iniziativa della direzione del Banco è andata forse oltre il segno e non ha trovato che tutte le classi agricole volessero o sapessero servirsi nella loro generalità di quello strumento che veniva loro offerto.

Noi che conosciamo quale sia la abituale composizione agricole delle cooperative per gli acquisti e per le vendite, possiamo ragionevolmente temere che lo sviluppo esclusivo del tipo, Consorzio, significhi un avviarsi del credito disponibile, non già verso i ceti campagnuoli più bisognosi, ma, invece, verso quelli dei quali si può pensare che potrebbero disporre di altre fonti di credito. Questo pericolo — non prossimo certamente, del resto — è già stato avvistato e si è già promesso di tenere dell'avvertenza

il conto dovuto, ciò che è tanto più opportuno in quanto alla maturità agricolo-economica di certe zone del Meridionale alle maniere cooperative della compera e della vendita non sempre risponde quello spirito di solidarietà morale fra i cointeressati, che è pur sempre il cemento migliore d'ogni intrapresa collettiva. Anche questo infatti si sa: cioè che si sono formati all'ombra della legge alcuni Consorzi i quali, sotto l'usbergo o della forma o almeno delle funzioni cooperative, vennero ospitando invece uno esiguo gruppo di speculatori, che si valsero delle apparenze cooperative per usufruire di quelle facilitazioni di credito che altrimenti sarebbero state loro negate. Vero è che il Banco ha già tentato di provvedere disponendo che i Consorzi, e con essi tutte le società che acquistano materia e vendono prodotti collettivamente, facciano pubblici i varii prezzi di costo, di spaccio e di acquisto su cui poggiano le loro operazioni commerciali; ma è anche vero che se questa disposizione garantisce in parte gli estremi del loro funzionamento essa si lascia pur sempre sfuggire molte di qnelle piccole modalità interne, come è il tempo dell'acquisto, il tempo dello spaccio, la differenza maggiore o minore tra i due prezzi, di cui è fatta la sostanza di consimili funzioni e che sono suggerite soltanto da quelle vaghe e complesse consuetudini di spirito che si suole chiamare senso cooperativo.

È questo un prodotto molto laborioso delle condizioni e dei rapporti economici; e sarebbe già grandissimo il risultato di questa legge se, attraverso essa confortata da opportune cautele, le classi agricole meridionali — e sia pure non i più bassi ceti di esse — apprendessero ad adoperare con sicurezza e con sincerità economica quello che fino ad ora si è rivelato per il più perfetto strumento di elevazione agricola: la cooperazione in tutte le sue forme. Con sincerità economica, tuttavia: perchè quando questa dovesse mancare non soltanto verrebbe meno quel grande compito di educazione al quale gli istituti cooperativi si mostrano tanto idonei, ma verrebbero anche a fallire quei più immediati scopi agrarii che da essi ci si deve ripromettere. Non è forse ovvio? Quali risultati agricoli ci si potrebbe attendere dalla attività di una società qualsiasi per gli acquisti e per le vendite collettivi, la quale si curasse di altro che di fornire di materie prime di buon titolo e di buona qualità e a prezzi economici i proprii soci e di

procurar a questi buone condizioni di spaccio per i loro prodotti? Sarebbe evidentemeute del tutto frustrato il più diretto di quei fini agricoli, e soltanto agricoli, che la legge del 1901 tiene in conto grandissimo per non dire esclusivo.

178. *Il risconto offerto dal Banco di Napoli agli istituti intermedii. Indole dei prestiti ammessi al risconto. Il privilegio legale. Estensione ai concimi ecc. del n. 5 art. 1958 C. C. Il privilegio anche ai prestiti in denaro.*

Perchè, come abbiamo già accennato, è proprio questa la caratteristica principale di questa legge: la prevalenza grandissima data alla natura puramente agricola delle sovvenzioni fatte dal Banco tanto per via di sconto diretto quanto per via di risconto agli istituti intermedii. Abbiamo già rilevato come questa prevalenza del puro elemento agrario si mostri, e in forme quasi quasi eccessive, nel fatto che il Banco non ammette allo sconto diretto che cambiali emesse in vista di compere e di vendite collettive di materie prime o di prodotti agricoli: ora si vuol far notare che la legge munisce il Banco e gli intermediarii delle più valide garanzie giuridiche soltanto quando essi concedano prestiti, sia in natura sia in denaro, per certi scopi determinati, tutti strettamente agricoli (1).

Infatti il capoverso 1 dell' art. 3 del Regolamento riformato del 21 luglio 1904 stabilisce chiaramente che, per ottenere il risconto del proprio portafoglio agricolo, gli istituti debbono far sovvenzioni « per le operazioni che godono del privilegio stabilito dagli art. 1958 n. 5 e 1960 Codice Civile, dall' art. 7 della legge 23 gennaio 1887 e dall' art. 5 della legge 7 luglio 1901 e cioè: *a*) per le sementi; *b*) per i concimi; *c*) per le materie anticrittogamiche; *d*) per la coltivazione; *e*) per la raccolta ». Or che risulta da questo simultaneo richiamo ad articoli di legge, comune o speciale? Risulta, per la prima volta nella nostra legislazione,

(1) È superfluo aggiungere che vi sono altre condizioni perchè gli effetti siano ammessi ai risconto: l'una riguarda il loro ammontare che normalmente non può essere superiore a 1000 lire e solo in via eccezionale salire a 5000; l'altra che essi siano proporzionati al reale fabbisogno agricolo; la terza che la loro scadenza non vada oltre l'anno, salvo speciali ragioni di cultura e di reintegrazione economica delle somme prestate. (Cfr. *Regolamento* 1904 - Articoli 18-19-20).

un ampliamento del privilegio speciale fissato originariamente nel citato n. 5 del 1958 del Codice Civile. Questo dispone infatti che hanno privilegio speciale sui frutti della raccolta le somme dovute per le sementi ed i lavori di coltivazione e raccolta dell'annata: e a determinarne il valore in maniera più concreta intervengono i disposti degli articoli 1959 e 1960 del Codice Civile dal cui combinamento appare che, eccettuato il privilegio generale indicato nel n. 1 dell'art. 1956 e che riguarda le spese di giustizia e il privilegio speciale indicato nel n. 1 dell'art. 1958 che riguarda i tributi indiretti, tutti quanti gli altri privilegi, sia generali che speciali, sono posposti al privilegio di chi è creditore per sementi, per lavori di coltivazione e di raccolta. Or è proprio questo fortissimo privilegio che la legge del 1901 al suo art. 5 estende anche ai creditori per fornimento di concimi e di materie anticrittogamiche.

È inutile far notare quale e quanta sia la importanza dottrinale e pratica di questa innovazione. Dottrinalmente il valore suo è grandissimo: il testo dell'art. 5 della legge 1901 può considerarsi come una interpretazione autentica del disposto del n. 5 dell'art. 1958 del Codice Civile, intorno al quale già parecchie sentenze si erano aggirate suscitando moltissime controversie ([1]).

---

[1] Scrive infatti il Luzzatti nella sua *Relazione* per la legge 7 luglio 1901 « In parecchie autorevoli decisioni le nostre Corti di giustizia hanno dimostrato la razionale e liberale tendenza a estendere alle concimazioni il privilegio sancito dall'art. 1958 n. 5 del Codice civile, ma la giurisprudenza è esitante intorno alla possibilità e ai limiti di tali estensioni e la dottrina è anch'essa controversa ». Sono due infatti le sentenze di Corte di Cassazione che hanno deciso in tale materia e le loro decisioni discordano singolarmente. La Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 29 agosto 1895, nega che il privilegio sia estensibile ai concimi perchè, essa dice, senza concimi si hanno raccolti e frutti lo stesso, nè vi è proporzione tra frutti e concimi, come vi è tra frutti e sementi. Contro a questa sentenza si leva quella, emanata il 22 giugno 1886 dalla Corte di Roma, che suona « ..... fra i lavori di coltivazione danno certamente compensi, come tanti altri, anche gli occorrenti per la concimazione imperocchè senza concimi la terra o non dà frutto o ne dà poco e di pessima qualità..... Se la ragione del privilegio sta in ciò che col denaro e coll'opera del terzo si è potuto assicurare una buona raccolta, questa ragione deve valere tanto per le sementi quanto per il concime..... ». Non meno controverso è tuttora l'argomento nel campo della dottrina, dove tuttavia, sopratutto per l'impellenza delle ragioni pratiche, si accentua la tendenza ad interpretare con larghezza quel disposto dell'art. 1958. Vedi in proposito una serie di articoli pubblicati da Ghino Valenti in seguito ad una sua inchiesta dottrinale fatta su questo argomento nel *Bollettino della Società degli Agricoltori Italiani*. (Anno 1896, nn. 7, 12 e 15).

Non meno controversa è la questione se possa farsi rientrare nello stesso n. 5 dello stesso art. 1958, sotto il titolo di cose occorrenti per la coltivazione, la somministrazione in conto mercede del vitto nella stagione morta, agli operai addetti ai lavori di conduzione del fondo. Fin da quando si discuteva del primo Regolamento del 1902 il Cavalieri

L'interpretazione che la legge del 1901 ne da è esplicita e definitiva e, possiamo soggiungere, anche generale: non limitata cioè alle operazioni di credito compiute dagli istituti intermedii del Banco di Napoli, ma estesa anche a beneficio di qualunque altro istituto eserciti il credito agrario ([1]). Praticamente poi il valore della innovazione in discorso è grandissimo, perchè mediante essa si viene a riconoscere, non diciamo già, che è perfino troppo ovvio, l'importanza generica delle materie concimanti e delle sostanze anticrittogamiche, ma il particolarissimo interesse che si può avere ad usarne là dove l'agricoltura, come è di troppe e troppo larghe plaghe del Meridionale, giace in uno stato di arretratezza e sopratutto di ristagno donde conviene smuoverla ad ogni costo.

Ma avviatasi a riconoscere queste semplici verità, alla legge si imponeva una seconda innovazione: dopo aver esteso il privilegio indicato nel n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile anche a quei crediti che hanno a base la somministrazione di materie utili all'agricoltura, essa doveva perfezionare ancora quel privi-

---

sostenne che come alcune Corti non avevano escluso dal privilegio le mercedi dei coltivatori e talune avevano anche, ammesse al privilegio le somme mutuate per fornirle, così non si poteva rifiutarne l'ammissione alle somministrazioni in conto mercede durante la stagione morta e, quindi, alle somme mutuate per fornirle. Di parere opposto era invece il Miraglia, il quale si appoggiava sopratutto sulle tendenze della giurisprudenza da lui trovata restrittiva su queslo punto e della nessuna autorità riformatrice del diritto comune posseduta dalla Commissione per il Regolamento e delle molte cautele che si imponevano ad un Istituto di Emissione. Fra i pareri diversi prevalse quello di chi aveva impegnato maggior numero di responsabilità e, di fatto, nel Regolamento del 1902 non v'è parola che accenni nè a questa causa di prestito nè a un privilegio legale che lo copra. Il Cavalieri però, in occasione delle riforme del Regolamento ribadì le sue idee che trionfarono sì ma non completamento però: infatti il Regolamento del 1904 porta bensì al n. 3 del suo art. 3 l'indicazione di somministrazioni di vitto in conto mercede agli operai, ecc. ma non lo ricopre espressamente di nessun privilezione legale nè convenzionale. Vero è però che dai rendiconti delle gestioni degli anni 1905 e 1906 appaiono inscritti i crediti per somministrazioni tra quelli che sono coperti da privilegio legale: inscrizione questa che, stando al lesto del Regolamento al n. 3 dell'art. appare non del tutto spiegabile. (Cfr. *Annali del Credito e della Previdenza* n. 45 pp. 37-39 o 63-64 e n. 53 pp. 17-19).

Spiegabilissima è invece l'altra parte dello stesso n. 3 dell'art. 3 del Regolamento 1904, dove si fissa intorno alle somministrazioni di vitto di coloni in dipendenza del contratto di masseria, mezzadria o colonia parziaria; chè i crediti che hanno questa causa si riconducono a quelli privilegiati a termini del n. 4 del 1958 del C. C. (Cfr. *Annali*, ecc. Vol. cit. l. c.

([1]) Così risulta dalla relazione che accompagna il disegno del Credito agrario per la Sicilia (*Atti Parlamentari* - Camera dei Deputati - Legislatura XXI - Sessione II 1902-1903 n. 368). Ivi è dichiarato espressamente che il disposto dell'art. 5 della legge del 7 luglio 1901 è di carattere generale e per conseguenza profitta a tutti senza distinzione gli istituti che esercitino il credito agrario. (Cfr. *Relazione sulla gestione per il 1903 del credito agrario da parte del Banco di Napoli*, pp. 28-29).

legio concedendolo anche a chi abbia somministrato denaro per la provvista di quelle materie. Così è stabilito, infatti, dall' art. 3 del Regolamento del 1904 là dove esso dice che « gli istituti debbono concedere prestiti, *sia in natura, sia in denaro,* ecc ». L' innovazione anche su questo punto è tanto profonda quanto giustificata. Quella legge che per prima aveva deliberato di utilizzare degli istituti intermedii per venire a contatto sempre più stretto con gli agricoltori e che, inoltre, per modificare i punti di contatto aveva accolto con somma libertà gli istituti della natura la più diversa — dalla Cassa di Risparmio ai Consorzi cooperativi — non poteva comportarsi diversamente se non voleva fallire fin dal primo inizio. A che prò infatti incoraggiare gli istituti — tutti gli istituti, si noti bene — a compiere operazioni di credito specificamente agricolo garantendoli in proposito col privilegio legale sopraricordato, quando alla loro natura di istituti di credito, fosse repugnante anche perchè troppo inconsueto, il compito di acquistare sementi, concimi, ecc. per sommistrarli in natura agli agricoltori richiedenti? Offrir quella garanzia e poi imporre questa condizione sarebbe stato praticamente contradditorio: chè in realtà nessun istituto, eccettuati forse quei pochissimi di indole strettamente campagnuola, si sarebbe prestato a complicare le proprie funzioni creditizie di parziali funzioni di commercio. Quella stessa preoccupazione della natura agricola del prestito che aveva portato il Banco ad ammettere allo sconto diretto solo le cambiali fatte in vista di vendite o di acquisti collettivi, doveva portarlo ad ammettere al risconto cambiali emesse per somministrazioni fatte in sementi, concimi, ecc. anche quando esse si fossero verificate in denaro: perchè soltanto così il gran numero degli intermediarii, fossero poi essi o non fossero di indole agraria, poteva prestarsi a quelle somministrazioni di natura e di utilità strettamente agricole che la legge aveva in vista a preferenza di ogni altra ([1]).

[1] La legge viene così ad attribuire il privilegio legale, di cui al n. 5 del 1958, anche ai prestiti in denaro. Ora ciò contrasta a fondo con la dottrina e con la giurisprudenza prevalenti. Per il diritto comune, sotto l'impero del Codice Civile italiano, non si può ritenere privilegiato il credito di chi abbia prestato il proprio denaro per uno degli scopi enumerati al n. 5 del 1958 del Codice Civile, aggiuntivi quelli enumerati all'art. 5 della legge 7 Luglio 1901. È vero, sì, che si potrebbe contrapporre il testo della legge speciale, cioè l'art. 3 del Regolamento 21 Luglio 1904, ma questo fa alla sua volta richiamo all'art. 7 della legge 23

179. *Il risconto offerto dal Banco e i prestiti coperti da privilegio convenzionale. Le due specie di privilegio e la tendenza della legge.*

Quando non bastassero i numerosissimi accenni a queste inclinazioni della legge che si trovano sparsi qua e là, basterebbe citare l'art. 4 del Regolamento del 1904, nel quale è detto che « nella concessione dei fidi sarà data la preferenza a quelle istituzioni che abbiano carattere e fini esclusivamente agrarii, che facciano prevalentemente prestiti in natura segnatamente per gli scopi di cui al n. 1 dell'articolo precedente » cioè per fornitura di sementi, concimi, ecc. Lo stesso art. 4 però soggiunge subito che saranno preferiti al risconto del Banco i crediti per prestiti in *istrumenti utili all' agricoltura.* Sebbene non così tassativamente come per i prestiti di cui al n. 1 dell'art. 3 del Regolamento 1904, pure con la frase sottolineata è fuor di dubbio che il legislatore ha inteso riferirsi al n. 2 dello stesso art. 3, il quale stabilisce che è ammesso il risconto del portafoglio agricolo degli istituti intermedii « per le operazioni che godono del privilegio a mente degli art. 1 e 11 della legge 23 gennaio 1887 e cioè: per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine e attrezzi rurali, di arnesi coi quali manipolare e conservare i prodotti agricoli e di quant'altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura ». Abbiamo detto che l'art. 4 del Regolamento non fa un richiamo tassativo a questo n. 2 dell'art. 3 e la ragione è assai ovvia: come risulta dal testo stesso di questo n. 2, i crediti per i titoli elencativi non godono già del privilegio legale a norma del n. 2 dell'art. 1958

Gennaio 1887 ed è a questo che bisogna alla fin fine ricorrere per venire in chiaro della cosa. L'art. 3 del Regolamento 21 Luglio 1904 stabilisce che godranno di privilegio legale quei crediti fatti a termini dell'art. 7 della legge dell'87. Ora quest'ultimo suona: « Se il prestito è fatto in tutto od in parte... » La legge dell'87 dunque, osserva giustamente la *Relazione sulla gestione* 1902 del credito agrario da parte del Banco di Napoli, parla di *prestito* all'art. 7 e collegando questa dicitura con quella usata agli articoli 1 e 6 della legge stessa, risulta che per prestito il legislatore ha compreso anche il *mutuo in danaro*; ciò che è poi riprovato dal fatto che all'art. 8 della stessa legge è detto « Se il danaro è servito a pagare... », con la qual frase non ci si può riferire ad altro che al danaro del prestito fatto all'Istituto. Così e non altrimenti, continua quella Relazione, può interpretarsi l'articolo 7 della legge, in esame; e una diversa interpretazione, oltrechè dallo spirito e dalla lettera della legge sarebbe resistita anche dalla giurisprudenza (Cfr. Corte di Cassazione di Napoli. Sentenza 7 Febbraio 1888. Causa Jannucci e Tarallo).

del Codice civile, ma invece del privilegio convenzionale a termini degli art. 1 e 11 della legge dell'87. Qui non si vuol risolvere la questione se la medesima estensione del privilegio legale indicato nel n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile non avrebbe potuto legittimamente abbracciare anche qualcuno di quegli scopi indicati nel n. 2 dell'art. 3 del Regolamento: ma si vuol soltanto dire che, dopo aver esteso ai prestiti fatti in vista di certi scopi il privilegio legale, munito di così grandi garanzie, sarebbe stato se pure non logicamente contradditorio certo praticamente fuor d'opera darsi a raccomandare di dare, nel risconto, la preferenza a quei prestiti garantiti soltanto dal privilegio convenzionale. È questo tanto vero che, allo iniziarsi delle operazioni, il Direttore del Banco mostrò di dubitare per un momento se non fosse meglio di limitare tassativamente i prestiti agli scopi indicati nel n. 1 del Regolamento e coperti dal privilegio legale, e lasciar da banda quelli indicati nel n. 2, coperti soltanto dal privilegio convenzionale. È vero sì che egli, in omaggio allo spirito della legge del 1901 e in omaggio anche della propria instancata sollecitudine nel tentare, si ritrasse da quel pensiero e aprì il risconto del Banco a entrambe le specie di prestiti: è però anche vero che allora come sempre fu sua grande preoccupazione quella di far ben capire agli agricoltori che le due specie di prestiti erano diverse l'una dall'altra: e questo nello scopo evidente di non far gravare sui prestiti muniti di privilegio legale tutti gli ingombri e le diffidenze che colpiscono i prestiti circondati del privilegio convenzionale ([1]).

180. *Il privilegio convenzionale nella legge del 7 luglio 1901. L'aumento di garanzie pel mutuante. Garanzie giuridiche.*

Abbiamo detto espressamente circondati invece che muniti. Il lettore forse ricorda quanto abbiamo detto sulle ragioni in gran parte economiche per cui il privilegio convenzionale, come è delineato e collocato dalla legge dell'87, non può sortire che mediocri risultati. Or se di quello che abbiamo mostrato in quei

[1] Cfr. *Guida pratica per l'agricoltore che desidera contrarre prestiti agrarii a mente della legge 7 Luglio 1901*. Pubblicata a cura del Banco di Napoli - Napoli 1902. Vedi anche la *Nuova Guida pratica per l'agricoltore* nell'Allegato I della relazione del Banco sulla gestione 1904 del credito agrario.

paragrafi cercassimo la prova sperimentale potremmo dire di averla trovata nelle vicende di questa legge del 1901 e del suo Regolamento: perchè se mai il privilegio convenzionale ebbe un insuccesso totale questo è propriamente il caso, e d'altra parte se mai esso cercò di attorniarsi di garanzie questo è anche propriamente il caso. È verissimo: ogni maggior garanzia di cui l'istituto sovventore si circonda per il sicuro recuperamento della somma dovutagli si converte in altrettanta difficoltà opposta alla richiesta di sovvenzioni, in tal modo, si può dire, che ciò che si guadagna da una parte si perde dall'altra. È però anche vero che le organizzazioni di credito che riescono hanno saputo trovar tra le due esigenze quella via media di guarentigie all'istituto e di agevolazioni al sovvenuto per cui entrambi trovano il loro interesse alle operazioni, e che è stranissimo ed allarmante che tale via media il legislatore non abbia saputo trovare sulla base del privilegio convenzionale.

Dalla scarsità di garanzia della legge 1887 si è passati alla esuberanza di esse nel 1901 e in ambidue i casi l'esito è stato egualmente disgraziato. Secondo la legge dell'87, la quale aveva in vista sopratutto il privilegio creditizio in confronto col locatizio nei riguardi del conduttore e del mezzadro, la rispettiva situazione dei due privilegi era la seguente: il privilegio del creditore era pareggiato a quello del locatore nell'art. 4 ma, viceversa poi, l'art. 5 concedeva un diritto di prelazione al locatore in misura di quattro annate del fitto, a meno che egli non avesse ceduto il proprio turno all'istituto sovventore. Ora quanto fosse minacciosa per l'istituto l'esistenza di questo diritto di prelazione da parte del locatore è molto facile intenderlo e lo intesero perfettamente quegli istituti che non s'arresero a guarentirsi di un privilegio che sul più bello poteva sfumare nel niente. A questo pericolo il Regolamento del 1904 ha riparato radicalmente: l'articolo 8 stabilisce, infatti, che quando il prestito che si vuol garantire con privilegio convenzionale, è chiesto da un affittuario egli deve dimostrare di non aver pendenze verso il proprietario; e quando invece pendenze vi siano occorre l'intervento del proprietario che volontariamente ed espressamente cede a favore del mutuante il proprio turno nell'ordine dei privilegi, in modo che il medesimo possa con preferenza essere soddisfatto. Ma con tutto

ciò i crediti coperti da privilegio convenzionale sono stati in quel numero che abbiamo già detto. A diffonderne l'impiego non è valsa nè la rinuncia del locatore al proprio diritto di prelazione, nè altre guarentigie radicali che il Regolamento richiede per la semplice presa in considerazione delle domande di credito; fra le quali rilevantissima la seguente: quando si tratti di un proprietario, gli è fatto obbligo di esibire le quietanze al corrente delle imposte prediali e dei canoni e pesi relativi al fondo, quando si tratti di un enfiteuta di essere al corrente col pagamento del canone, quando si tratti sia di affittuarii che di mezzadri e di coloni di provare che il proprietario del fondo affittato a mezzadria o a colonia è in corrente col pagamento delle imposte.

181. *Garanzie tecniche per la effettiva esistenza dei beni dati in garanzia.*

Ma non tutte le guarentigie richieste sono di questo genere: se quelle fin qui accennate sono intese ad accertare l'istituto che nella graduatoria dei privilegi che effettivamente gravano sugli stessi valori che si trovano in un fondo, vi è un sufficiente posto assicurato al privilegio creditizio, vi sono molte altre garanzie intese ad assicurare il mutuante del corrente valore economico del privilegio levato. Così è, p. es., che chiunque domandi un prestito, su cui si vuole costituire privilegio convenzionale, deve descrivere le cose da offrire in privilegio, indicandone il loro valore venale, i fabbricati nei quali si trovano, il fondo da cui provengono, se esistono sopra esse pegni, sequestri, cessioni. Ancora: se l'istituto lo esige, la richiesta del prestito dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di un perito rurale, di fiducia dello stesso sovventore, che attesta l'esistenza ed il valore venale dei frutti, delle derrate, delle scorte vive e morte o degli altri oggetti sui quali il privilegio dovrà costituirsi e, per di più, certifica la quantità approssimativa dei generi e del denaro necessario allo scopo per cui il prestito viene domandato; la qual cosa non esclude però che l'istituto, per giudicar della convenienza dei prestiti, chieda il parere dei titolari delle Cattedre ambulanti, dei direttori delle Scuole agrarie, dei presidenti del Comizi agrarii, ecc.

Ma poi, a guardarci bene, tutte queste cautele sono forse

sufficienti? A stretto rigore, no. Sapere che, nella graduatoria dei privilegi, il privilegio creditizio ha un suo posto che giuridicamente è certo ed economicamente tranquillizza, non basta ancora: chè può darsi benissimo o che i valori su cui cade il privilegio non vengano ad essere prodotti o che, prodotti che siano, vengano in qualche modo menomati, ecc. A tutto ciò provvede quell'articolo 15, che nonostante qualche ragionevole opposizione fatta da Enea Cavalieri in seno alla Commissione incaricata di redigerlo e approvarlo, è apparso nel primo Regolamento del 13 febbraio 1902 ed è ricomparso tal quale, senza la benchè minima modificazione, in quello del 21 luglio 1904. Ivi è detto che l'atto di costituzione del privilegio deve contenere: l'impegno a impiegare a scopo agricolo la somma mutuata, a riconoscere al mutuante il diritto di verificare e sindacare in qualsiasi tempo l'esecuzione dell'impiego assunto, a cedere all'istituto le somme eventualmente dovute al mutuatario da società di assicurazioni, ecc. ecc., il patto della immediata risoluzione del contratto coll'immediata restituzione della somma presa in prestito per qualsiasi caso di inadempienza degli obblighi assunti.

182. *La mancata applicazione del privilegio convenzionale e le sue cause. Le cause generiche.*

Nonostante tutto ciò l'istituto del privilegio convenzionale, così riformato nella legge del 1901, ha sortito, come si è visto, un effetto assolutamente nullo. Or quali sono le cause di tanta mala fortuna? È difficilissimo dare una risposta seria a questa domanda. Anche a prescindere dal vizio fondamentale che noi abbiamo a suo tempo rilevato nell'istituto del privilegio al punto di vista economico, cioè della presumibile insufficienza degli oggetti colpiti da privilegio a garantirli tutti, compreso il creditizio, secondo l'ordine di preferenza stabilito, altre gravissime difficoltà d'indole interna al privilegio stesso si presentano. Malauguratamente non è certo l'esperienza di questa ultima legge del 1901 che può illuminarci in proposito: il privilegio convenzionale non vi ha trovato che una applicazione sempre derisoria e d'anno in anno decrescente e non è, quindi, possibile di indagare quali siano più precisamente le disposizioni riguardanti o la costituzione del pri-

vilegio o la iscrizione di esso o la sorveglianza sugli oggetti in garanzia o i mezzi di esecuzione, ecc., che si siano levate, sia di fronte all'istituto come una insufficiente tutela dei suoi interessi, sia di fronte al mutuatario come un eccessivo ingombro nelle operazioni. Indagini di questa specie non è possibile farle sul terreno induttivo e d'altra parte mancherebbero di ogni valore pratico se compiute soltanto coi mezzi della deduzione tanto più che, come già si è detto, ogni qual volta si tratta di discutere quali debbano essere le garanzie da offrire al mutuante per la restituzione e quali le facilità da offrire al mutuatario per la concessione della somma, ci si trova dinanzi ad una alternativa quasi senza uscita: perchè di solito ciò che è per il mutuante incoraggiamento a dare e per il mutuatario difficoltà a chiedere e ciò che è per quello diffidenza a concedere è per questo conforto a domandare.

Il vero è che consimili questioni non possono risolversi che in vista della realtà più concreta tenendo conto di tutti gli elementi che compongono i soggetti che si trovano di fronte nel rapporto di credito; e che è vano sperare di poter trovare la soluzione di primo acchito, che conviene invece attendersi di potersi man mano avvicinare ad essa soltanto giovandosi via via delle lezioni che l'esperienza dà. Malauguratamente, ripetiamolo, l'esperienza della legge del 1901 è troppo completamente fallita perchè da essa si possa trarre qualche lume su quelle che sono le cause interne della mancata applicazione dell'istituto del privilegio. Gli unici ammaestramenti che essa ci dà sono due: il primo, generalissimo e molto generico, ci apprende che il cumulo di guarentigie di tutti i generi richiesti dagli istituti tengono lontani dalle richieste gli agricoltori i quali, bisogna notare anche questo, si trovano aperte dinanzi due vie assai più comode per alimentare di capitale la loro azienda: l'una la partecipazione ad una società che acquisti e venda e che possa scontare direttamente, l'altra le operazioni di credito protette dal privilegio legale a scopo di fornitura di sementi, concimi, ecc.; il secondo, più speciale, ci apprende che il cumulo di guarentigie stesse è viceversa insufficiente a tranquillare l'istituto, e che il privilegio convenzionale non cessa di essere una sicurtà molto aleatoria anche quando manchi il privilegio locatizio perchè tra il mutuatario e il locatore non sussistano più pendenze di nessuna specie.

183. *La legge 7 luglio 1901 e il suo funzionamento. Il gioco dei tassi e dei saggi di sconto e di risconto.*

Le ragioni della mancata applicazione del privilegio convenzionale sono da ricercarsi propriamente qui: nei troppi impacci frapposti al mutuatario dalle guarentigie impostegli dal mutuante e dalla incertezza in cui, nonostante tutto, lasciano il mutuante medesimo. Ma non tutto è lì beninteso. Dovremmo forse mostrare ancora una volta che l'indagine sulla costituzione di un istituto è praticamente nulla senza l'esame del come esso funziona? e che principalissima tra le modalità di funzionamento d'un istituto di credito è il tasso degli interessi pagati sulle operazioni? Vedremo dopo quali i tassi e i saggi siano stati in concreto: limitiamoci qui a dire che combinando l'art. 3 della legge del 7 luglio 1901 con gli art. 22 di entrambi i Regolamenti del 13 febbraio 1902 e del 21 luglio 1904 risulta innanzi tutto che essi si sono inspirati a criterii di disinteresse e di misura degni di ogni elogio. Qualcuno potrebbe perfino rimproverare alle norme in proposito di aver talvolta forse passato il segno nell'applicazione di quei criterii: e noi che sappiamo quanto ingente sia il numero degli istituti intermedii che, attraverso il conflitto già denunciato tra il credito ordinario e il credito agrario, si astennero dall'esercitare quest'ultimo perchè troppo meno lucroso, potremmo essere tentati di riconoscere qualche base a quell'appunto.

Ma fatto questo accenno, che contiene in sè un suggerimento, dichiariamo subito che non è di questo che qui si tratta. Se sapere perchè alcuni istituti intermedii hanno rifiutato di accettare il credito agrario non è certo cosa di poco conto, pure ha per noi un interesse maggiore, perchè più sperimentale, sapere quali sono le condizioni effettive in cui lo esercitano quegli istituti che lo hanno assunto. Queste condizioni di fatto, per quel che riguarda tassi di interesse e saggi di sconto, sono di tre specie, perchè tre sono le operazioni riguardanti il credito agrario che compiono il Banco di Napoli e gli istituti intermedii: la prima consiste nello sconto che il Banco fa direttamente alle società per acquisti e vendite e specialmente ai Consorzi; la seconda nel risconto che

il Banco stesso offre agli effetti agrarii giratigli dagli istituti intermedii: la terza sullo sconto che questi ultimi offrono agli effetti agrarii emessi dagli agricoltori.

Tre le operazioni e tre le condizioni di credito. Per quel che riguarda la prima, cioè lo sconto diretto, che è indipendente da ogni intermedio di istituto, la condizione unica e rimasta immutata durante tutta la applicazione della legge, è che le società di acquisto siano ammesse allo sconto al saggio del 5 per cento. La seconda e la terza sono invece collegate strettamente insieme e hanno subìto maggior numero di mutazioni.

L'art. 3 della legge 7 luglio 1901 dispone che « per le operazioni suddette di risconto la Cassa di risparmio del Banco di Napoli non potrà mai percepire un interesse superiore al 4 per cento ». Or non soltanto la Cassa vi si è attenuta, ma contrariamente a ciò che forse si attendeva, ha in realtà abbassato fin da principio il saggio al 3 $^1/_2$ per cento. Neanche questo è valso però a sovraccaricare il suo portafoglio agrario: e la ragione si induce facilmente. Se la Cassa ha un *maximum* per il saggio di risconto agli istituti, questi alla loro volta ne hanno uno per il loro saggio di sconto agli agricoltori, e la differenza tra i due saggi costituisce il beneficio degli intermediarii. Secondo l'art. 22 del Regolamento 13 febbraio 1902, il massimo della differenza che essi potevano lucrare fra i due saggi era di 1 $^1/_2$ per cento e il massimo del saggio di sconto agli agricoltori era di 5 per cento. La Cassa del Banco per incoraggiare vieppiù gli istituti e moltiplicare le operazioni di credito agrario, aveva a bella posta abbassato al 3 $^1/_2$ il proprio saggio di risconto: gli istituti intermedii potevano così lucrare il *maximum*, 1 $^1/_2$ per cento, della differenza tra i due saggi fissato dal Regolamento e, insieme, non varcare quel *maximum* 5 per cento, che il Regolamento stesso imponeva loro per il saggio di sconto agli agricoltori. Ma di queste condizioni gran parte di quegli istituti stessi, che si erano volontariamente consacrati al credito agrario, non erano soddisfatti, e la Cassa, che già aveva abbassato di mezzo punto, a loro vantaggio, il proprio saggio di risconto, dovette avvantaggiarli un'altra volta di un punto intero elevando al 6 per cento il *maximum* del saggio di sconto degli istituti agli agricoltori: così dispone, infatti, al suo art. 22 il Regolamento del 21 luglio 1903.

E bisogna convenire che il trattamento di favore fatto dal Banco agli istituti si è convertito in un più abbondante ausilio di credito fornito all'agricoltura: mentre il maggior saggio di mezzo punto non sembra che abbia trattenuto gli agricoltori dal richiedere, sembra che il maggior lucro di mezzo punto abbia stimolato gli istituti a concedere prestiti. Abbiamo detto mezzo punto e non punto intero: perchè se il limite massimo dello sconto agli agricoltori fu fissato nel 6, in realtà poi gli istituti lo hanno, nella loro grande maggioranza, fissato a 5 $^1/_2$. È questo un ottimo indizio. Esso ci fa pensare che non sia poi altissimo quel saggio di risconto che chiami un grande numero di istituti all'esercizio del credito agrario, sopratutto nella sua forma più sciolta e sicura di credito coperto da privilegio legale; e tanto più lo si può pensare in quanto già altra volta il governo propose alla Cassa del Banco di abbassare il saggio di risconto anche sotto al 3 $^1/_2$ portandolo al 3. La Cassa è stata costretta a rifiutare, è vero: ma non è irragionevole pensare che il crescere stesso delle operazioni di risconto, moltiplicandone il lucro sia pur minimo, permetta un giorno alla Cassa di agevolare ancora di più le condizioni del risconto, dando così alla sua volta nuovo incremento allo sviluppo del credito.

184. *L'applicazione della legge 7 luglio 1901 e i suoi risultati. L'indirizzo generale. Statistiche per il 1907 e loro significato.*

A far questo debbono portarla non soltanto le generose tradizioni che l'Istituto ha in proposito, ma anche le più prosaiche ragioni del tornaconto. Sulla base infatti delle statistiche stesse pubblicate a cura del Banco si può venire ad una conclusione che, se molto non conforta per quello che già si è fatto, può incoraggiare però per quello che si può fare in un avvenire prossimo. Due sono infatti le certezze che emergono dall'esame comparativo dei resoconti della gestione del credito agrario a termini della legge 1901: la prima è, non già che le somme stanziate pur piccole siano scarse, ma che sono anzi troppo abbondanti perchè minimo è l'uso che se ne è fatto per il credito agrario: la seconda che, sia pur lentamente, le operazioni di credito agrario vanno di anno in anno crescendo.

Così è che si possono presentare delle cifre assolute sconfortanti e delle cifre relative incoraggianti. Si può, p. es., dire che di ben 986 istituti accertati al 31 dicembre 1906 nelle provincie contemplate dalla legge, soltanto su 677 il Banco poteva fare assegnamento, e che di questi 677 soltanto 137 entrarono con esso in relazioni di affari: ma si deve subito soggiungere che nel 1902 gli istituti accertati erano 373, e gli assegnati 162, gli operanti 70. Si può p. es. dire che di: 8,446,600 aperte in castelletti, agli istituti intermedi, d'ufficio o a richiesta, soltanto 1,630,467 riuscì a diventare fondo collocato, ma si deve subito aggiungere che i castelletti aperti nel 1902 non ammontavano che a 3,328,100 e a non più di 118,859 il fondo collocato. Si può dire che il totale generale, cioè di risconti, dei prestiti diretti e degli sconti diretti, è salito solamente a 2,552,458 nel 1906, ma si deve subito opporre che lo stesso totale nel 1902 non era che 143,891.

Molte altre cifre, più minute, si potrebbero mettere innanzi per documentare viemmeglio una cosa già però fino da ora accertata, cioè a dire che quell'organizzazione del credito agrario, che è contemplata dalla legge cel 1901, si fa di anno in anno più larga e più intensa. Ma questo non basta: sapere così, genericamente, che l'iniziativa del credito va prendendo piede può essere, sì, un incoraggiamento notevole per il Banco a moltiplicare gli sforzi, ma non indica, non suggerisce per nulla su qual punto converrebbe meglio che quegli sforzi si dirigessero: se qua dove occorrerebbe rilevare una deficienza o là dove occorrerebbe utilizzare una pronunciata tendenza. Or quelle stesse statistiche ci illuminano anche su questi problemi. Esse ci dicono che quei 677 istituti assegnati erano così divisi per tipi:

Istituti intermedii	Affidati al Banco	Non affidati al Banco
Banche popolari	128	33
Consorzi agrari	3	82
Casse agrarie rurali	—	38
Casse di prestanze agrarie	—	85
Società di credito agrario	—	1
Monti di soccorso della Sardegna .	1	289
Società di mutuo soccorso	1	1
Casse di risparmio	5	11

Apprendiamo che di queste varie specie di intermediarii alcuni, tra quelli che sono dalla legge autorizzati a questa specie di operazioni, si valsero dello sconto diretto in misura di gran lunga maggiore che non alcuni altri.

Di 690,183 lire di effetti ammessi allo sconto diretto del Banco di Napoli, ben 675,690 appartenevano a Consorzi, soltanto 14,492 a Casse rurali ed agrarie: mentre nè le *Casse di prestanze agrarie*, nè i *Monti di soccorso della Sardegna*, nè le *Società di mutuo soccorso* compierono neppure una, benchè minima operazione di compre e di vendite collettive.

Divarii non minori nella attività dei varii istituti si nota nelle operazioni di risconto: tanto quelle riguardanti i prestiti per sementi, concimi ecc. di cui al n. 1 dell'art. 3 del Regolamento 1904, quanto quelle riguardanti i prestiti per macchine, bestiame, attrezzi ecc. di cui al n. 2 dello stesso articolo.

Ecco per quel che riguarda i prestiti della prima specie, sorretti da privilegio legale:

Istituti presentatori	Somma
Consorzi e Sindacati agrarii.	729,788
Casse agricole e rurali	245,764
Casse di prestanze agrarie	———
Società di credito agrario	———
Monti di soccorso della Sardegna. . .	———
Società di mutuo soccorso	4,668
Banche popolari	277,683
Casse di risparmio	51,663

Ed ecco per quel che riguarda i prestiti della seconda specie, sorreggibili da privilegio convenzionale:

Consorzi e Sindacati agrarii.	142,955
Casse agrarie e rurali	58,297
Casse di prestanze agrarie	———
Società di credito agrario	———
Monti di soccorso della Sardegna. . .	———
Società di mutuo soccorso	———
Banche popolari	252,2[illegible]3
Casse di risparmio	———

Se passiamo ora a esaminare quale fu l'impiego agricolo delle somme così, per tre vie, somministrate, troviamo che:

le 690.183 lire scontate direttamente dal Banco alle società si spartirono in:

acquisti collettivi 664,398, vendite collettive 25,783;

le 1.317.825 riscontate dal Banco per prestiti a termini del n. 1 dell' art. 3 del Regolamento si spartirono in:

per la raccolta	76,205
per la coltivazione	435,989
per le sementi	256,302
per i concimi	117,762
per gli anticrittogamici	234,394
per vitto ai coloni	———
per vitto agli operai	1,300
per più scopi	196,871

le 453.516 riscontate dal Banco per prestiti a termini del n. 2 dell'art. 3 del Regolamento si ripartirono in:

bestiame grosso	376,547
bestiame minuto	10,318
macchine	43,189
attrezzi rurali.	9,169
scorte morte	1,592
più scopi	12,700

Se poi desiderassimo di conoscere quale era lo stato agricolo dei mutuatarii delle somme qui date per riscontate dal Banco, troveremmo che le 1,862,274 si spartivano così:

Proprietarii conduttori	1,150,201
Enfiteuti	49,028
Mezzaioli e coloni parziarii	76,418
Affittuarii.	585,625

Chè se oltre a questo volessimo conoscere, attraverso l' ingenze delle sovvenzioni, quali siano i ceti di agricoltori più beneficati dalla legge, se i bassi o i medii o gli alti troveremmo le cifre seguenti: per i prestiti sorretti da privilegio legale

Prestiti	da L.	1	a	100	N.	3261	per L.	187,683
»	»	101	a	500	»	2479	»	570,835
»	»	501	a	1000	»	495	»	406,466
»	»	1001	a	2000	»	28	»	43,589
»	»	2001	a	3000	»	12	»	33,503
»	»	3101	a	5000	»	17	»	75,477

e per i prestiti sorreggibili da privilegio convenzionale

Prestiti	da L.	1	a	100	N.	128	per L.	14,323
»	»	101	a	500	»	311	»	97,234
»	»	501	a	1000	»	132	»	105,600
»	»	1001	a	2000	»	107	»	187,327
»	»	2001	a	3000	»	16	»	36,731
»	»	3001	a	5000	»	3	»	13,300

Sono queste le cifre più significative che rispecchiano la gestione 1906. Dal loro esame emergono alcune interessantissime risultanze:

Emerge p. es. che il maggior numero degli istituti intermedii è dato, quando si escludano i Monti di soccorso della Sardegna, numerosissimi ma inerti, dalle Banche popolari e dai Consorzi agrarii; che l'ammontare totale delle operazioni è di gran lunga superiore nei Consorzi, non soltanto là dove per legge più limitato è il numero di istituti che possono concorrere allo sconto diretto per acquisti e spacci collettivi, ma anche per entrambe le specie di risconto; che fra queste è di molto soverchiante quella fondata su prestito per sementi, concimi ecc. e sorretta da privilegio legale che non l'altra fondata su prestiti per bestiame, attrezzi, macchine ecc. sorreggibile da privilegio convenzionale; che una percentuale altissima delle cambiali presentate al risconto era emessa da agricoltori proprietari, una percentuale alta da affittuarii ed una bassissima da enfitenti mezzaioli e coloni; che le somme oscillanti da 100 a 1000 lire trattandosi di sovvenzioni per sementi, concimi ecc. tengono il più alto posto, mentre sono prevalenti i prestiti da 500 a 2000 trattandosi di fornire il fondo di bestiame, attrezzi ecc.; che nei loro gruppi rispettivi, le somme impiegate in sementi, anticrittogamici e per la coltivazione sono le più elevate, come sono di gran lunga le più elevate quelle

impiegate nell'acquisto di bestiame grosso in confronto di quelle impiegate nell'acquisto di macchine, attrezzi ecc.

185. *Le risultanze della gestione. La preminenza dei Consorzi Cooperativi. I vantaggi dei piccoli agricoltori. Proprietarii e affittuarii e il privilegio convenzionale.*

Queste le risultanze: e le conclusioni che possono trarsi da esse non sono poi così disperate come potrebbe sembrare a chi non avesse in vista che l'ingenza assoluta delle cifre. All'infuori di essa ci sembra che la gestione del credito agrario nel Mezzogiorno debba essere lodata sopratutto per questo: per aver saputo realizzare la prevalenza del credito diretto all'agricoltura in confronto di quello rivolto alla economia domestica dell'agricoltore. Abbiamo più volte indicato che tale era appunto la preferenza della legge: ci conviene ora riconoscere che almeno su questo punto la legge non è stata inutile: l'indirizzo del credito che essa si proponeva è stato quello che in realtà si è seguito. La partecipazione all'esercizio del credito di un notevole numero di Consorzi in gran parte cooperativi e, più ancora, la molteplicità e la abbondanza delle loro operazioni dovrebbero persuaderci che la economia agricola di laggiù per qualche verso si rinnova e si fa più agile, che essa comincia ad aprirsi a quelle forme semicollettive di gestione delle aziende nelle quali per esperienza concorde sono da riporsi le più grandi speranze. Non può certo restar senza rilievo il fatto che la quasi totalità delle compere e delle vendite collettive è stato compiuto da Consorzi cooperativi di formazione recentissima, ad esclusione di tutti gli altri Enti già istituiti ed autorizzati anch'essi dal Regolamento a compiere quelle funzioni. Questo dovrebbe persuadere quanto sia stata vantaggiosa, salve le cautele suenunciate, l'opera del Banco che, e dalla legge e dal Regolamento, era chiamato a preferire, non soltanto i prestiti di esclusivo uso agricolo ma anche quelle istituzioni le quali, come appunto è dei Consorzi, oltre ad esercitare il credito agrario potessero adunare in sè quelle molteplici funzioni agrarie, economiche didattiche e anche politiche — come diffondere l'uso razionale dei concimi, istituire scuole pratiche e speciali di agricoltura, promuovere l'esportazione dei prodotti, difendere in ge-

nere gli interessi agricoli — che sono oramai indispensabili per il normale, ma continuo sviluppo della economia dei campi. Vantaggiosa è dunque stata senza dubbio l'opera del Banco: attraverso i favori di preferenza che esso ha assicurati, confortati dalla propaganda della Federazione di Piacenza, è sorto un certo nerbo di associazioni che assorbono in sè, zona per zona, l'elemento agricolo, forse più ricco e certo più intraprendente, che sia disposto a servirsi delle guise più moderne del credito per uscire ad un tratto, con rapidità inattesa, da uno stadio assai arretrato di agricoltura.

Ma non per questo si deve temere che tutti i benefici del credito siano toccati a questa che potremmo dire una minoranza di avanguardia agricola.

Dalle cifre esposte risulta che l'organizzazione del Banco ha fatto beneficiare anche i bassi e i medii ceti agricoli: e di questo ci convincono parecchi fatti. Innanzitutto l'ammontare, abbastanza tenue in sè ma pur sempre più che doppio che le somme scontate direttamente dal Banco, delle somme da questo riscontate agli istituti intermedii; poi il fatto che i risconti per sementi concimi ecc., cioè delle sostanze indispensabili alla più piccola e modesta conduzione hanno superato di gran lunga quelli per fornitura di attrezzi, macchine ecc. cioè degli oggetti che presumono già aziende di maggiore entità e più progredite: poi ancora il fatto che le sovvenzioni fatte per sementi, concimi ecc. come anche quelle fatte per macchine attrezzi ecc. si sono contenute entro cifre abbastanza limitate. Tutto ciò fa pensare che il maggior numero dei richiedenti appartenga ai modesti ceti agricoli e in ispecie alla categoria dei piccoli proprietari, conduttori essi stessi della loro azienda: proprio di quei piccoli proprietari che, come mille inchieste hanno messo in chiaro, debbono scontare a prezzo di isolamento economico e di abbandono la loro qualità di imprenditori indipendenti: e che più d'ogn'altro, forse, abbisognano dei soccorrevoli presidii del credito.

Vedremo nel Capitolo seguente come la nuova legge del 15 luglio 1906 provveda per altra via ad agevolare ancora di più il credito ad affittuarii, sopratutto piccoli, coloni e mezzadri: qui dobbiamo riconoscere che la legge del 1901 di fronte al proprietario minuto non ha del tutto mancato al proprio compito. Disgraziata-

mente le statistiche, pur tanto accurate e ingegnose, pubblicate anno per anno dal Banco di Napoli, presentano una lacuna: esse indicano sì, sul totale dei risconti, quale fu la percentuale dovuta ai proprietarii, quale quella agli affittuarii coloni e così via; ma non indicano quale quella percentuale sia di fronte alle due singole specie di prestiti favoriti dal risconto. Noi non sappiamo così se la percentuale dei prestiti fatti ai proprietarii a titolo di concimi sementi ecc. sia superiore o inferiore alla percentuale dei prestiti fatti agli stessi preprietarii a titolo di macchine attrezzi ecc. Eppure saperlo sarebbe interessantissimo: se, p. es., si potesse provare che ai proprietarii si è somministrato per macchine e attrezzi ecc. in confronto degli affittuarii assai più che non si sia loro somministrato in sementi concimi ecc. in confronto degli affittuari stessi, si potrebbe indurre la ragione per cui il privilegio convenzionale, su 453.516 lire di prestiti che avrebbe potuto sorreggere durante il 1906, non ha coperto che un solo credito di lire 300; si potrebbe indurre che il privilegio non è stato acceso perchè alla garenzia giuridica che esso offre si preferisce di gran lunga la garenzia economica offerta dalla pura e semplice presenza del fondo in proprietà. In altri termini si potrebbe indurre che proprietario e affittuario sono messi alla pari quando le somministrazioni fatte loro sono coperte dal rigore del privilegio legale: l'affittuario invece posposto al proprietario quando la somministrazione dovrebbe essere coperta dal privilegio convenzionale, faticoso e molesto: perchè in tal caso ci si garentisce altrimenti e si preferisce ad ogni altra la garenzia presentata dall'esistenza d'una proprietà.

186. *La pratica della legge di fronte: al privilegio convenzionale, al privilegio legale, ai tassi e ai saggi di sconto.*

Sapere tutto ciò sarebbe d'una importanza pratica indiscutibile, sarebbe la riprova definitiva dallo scarsissimo valore economico dell'istituto del privilegio agricolo.

Ma, ripetiamo, disgraziatamente le statistiche su questo punto non ci illuminano e a noi non resta da far altro che constatare due cose: la prima che il proprietario conduttore beneficia più largamente d'ogni altro del servizio di credito del Banco di Na-

poli: la seconda che il privilegio convenzionale, per ragioni economiche che non si possono analizzare per il minuto, ha sortito un insuccesso completo. Il nuovissimo istituto, invano chiamato per la prima volta dalla legge dell'87 a redimere l'economia agricola nazionale, fallisce dunque una seconda volta ancora e in maniera che sembra irreparabile. Irreparabile? così vien fatto davvero di giudicare quando si pensa che a ravvivarlo non è valsa, nè la relativa libertà in cui poteva muoversi secondo la legge dell'87, nè le moltissime guarentigie di cui l'hanno circondato la legge del 1901 e il Regolamento del 1904; e quando si pensa anche che fortuna non troppo bella è toccata tanto a quell'istituto analogo — eppure di tanto più semplice e sicuro — che è il *warrant* agricolo, quanto a quello che è il genitore del nostro privilegio cioè il *privilege agricole* contemplato dalla legge belga del 1884.

Innovazione fortunata, invece, deve ritenersi quella di aver esteso a certe altre materie utili all'agricoltura il privilegio legale del n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile. Se mediocri sono stati i risultati per quello che tiene alla somministrazione del vitto agli operai durante la stagione morta, commendevolissimi sono stati invece per quello che tiene alla fornitura di concimi e di anticrittogamici; commendevoli tanto che, confortati anche dallo esempio dato dall'art. 23 della legge 29 marzo 1906 per il credito agrario in Sicilia la quale estende il privilegio di cui al n. 5 dell'art. 1958 alle materie curative o insetticide, si può pensare se non convenga di esaminare la possibilità e la convenienza di allargarlo ancora fino a comprendervi alcuni di quegli scopi, i prestiti fatti in vista dei quali non sono finora coperti che dal privilegio convenzionale.

Sembra essere questa una riforma assai più urgente che non l'altra di abbassare i tassi di sconto e i tassi di risconto. Le due cose sono, del resto, assai ben distinte: e se si può desiderare, come già si è accennato, che la Cassa compia ancora un sacrificio e, abbassando il saggio del risconto, attiri maggior numero d'istituti a una maggiore intensità di operazioni, sembra per ora superfluo chiedere un abbassamento del saggio di sconto degli interessi stessi agli agricoltori. Quand'anche non si volesse tener conto del fatto, pur da più parti apertamente dichiarato, che gli interessi oggi imposti dagli istituti sono miti relativamente a quelli prima

pagati (e il conflitto denunciato tra credito ordinario ed agrario ci deve illuminare) dagli agricoltori, si dovrebbe tener conto del fatto seguente: che il credito stesso fatto fin qui all'agricoltura deve aver sempre più preparato gli agricoltori a saper trarre dal nuovo capitale somministrato loro la possibilità di pagare interessi non quasi caritativi. Deve essere anzi questo il più lieto risultato e il principale scopo della legge: applicatasi, in sul suo nascere, a condizioni agricole tecnico-economiche tali da far poco sperare della sua vitalità, riescire, attraverso la elevazione sia pur lentissima di quelle, ad assicurare a sè stessa una esistenza non precaria e non stentata.

CAPITOLO III.

L'ultima legislazione sul credito agrario nel Mezzogiorno e nelle Isole [1].

187. *La legge del 7 luglio 1901 e la legislazione* sperimentale *sul credito agrario nel Mezzogiorno. I rapporti tra le varie leggi.*

Abbiamo già detto che la legge del 7 luglio 1901 non voleva essere altro che una legge di esperimento; e, se pure è vero che il glorioso motto: *provando e riprovando* è come la formula di

[1] Ecco l'elenco completo delle nuove leggi e regolamenti riguardanti il credito agrario:

Legge 7 Luglio 1901 che autorizza la Cassa di Risparmio del Banco di Napoli ad esercitare il credito agrario nel Mezzogiorno d'Italia e nell'isola di Sardegna.

Regolamento 13 Febbraio 1902.

Regolamento 7 Luglio 1904.

Legge 21 Dicembre 1902 che istituisce in Roma un Istituto con la denominazione di « Credito agrario per il Lazio ».

Statuto dell'Istituto di Credito agrario per il Lazio 5 Ottobre 1903.

Regolamento 26 Maggio 1904.

Modifica allo Statuto organico del Credito agrario per il Lazio 16 Agosto 1906.

Regolamento 28 Novembre 1906.

Legge 31 Marzo 1904 (Titolo I) portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata.

Regolamento 26 Marzo 1905.

Legge 29 Marzo 1906 che istituisce presso il Banco di Sicilia una Sezione per l'esercizio del credito agrario.

ogni sperimentalismo onesto e paziente, conviene riconoscere che quella legge merita quell'attributo. A noi non interessa che assai poco, qui, di sapere se veramente la nuova legislazione per il credito agrario meridionale (integrato poi di cento altri provvedimenti, di mille altre sollecitudini) abbia avuto in chi vi presiedeva non so che reconditi moventi di grande politica; quello che ci preme di sapere e di poter provare è che, se pur quei moventi furono non di pura natura economica, tuttavia appena cominciarono ad operare nella pratica si ridussero alle ragioni dell'esperienza economica e a queste ragioni cercarono poi di tenersi ligi via via ripetendo i tentativi, moltiplicando le attenzioni. Ad un periodo di noncuranza per l'Italia agricola del Sud durato un lungo e faticoso trentennio è succeduto, in verità, dall'alba del secolo nuovo un gruppo di anni pieni di una attività redentrice che non si saprebbe lodare e incoraggiare abbastanza.

La prima legge del 7 luglio 1901, chiamata a spargere i vantaggi del credito agrario su tutto il Mezzogiorno peninsulare e sulla Sardegna, non è infatti che la timida ma volenterosa inaugurazione di una serie ininterrotta di analoghe provvidenze legislative. Già essa stessa, quella legge, non pure era stata concepita dal Governo come legge di esperimento, e in questo senso predisposta, ma fu in realtà passata all'esperienza e poi rimutata sugli insegnamenti di questa. Che altro sono quei due Regolamenti per la applicazione della legge, che si succedono a distanza di due anni — il 1902 e il 1904 — se non la prova della grandissima

---

Regolamento 23 Dicembre 1906.

Legge 25 Giugno 1906 concernente provvedimenti a favore della Calabria.

Regolamento 27 Gennaio 1907.

Legge 15 Luglio 1905.

Norme regolamentari 19 Maggio 1907.

Tutte le leggi e i regolamenti qui indicati si trovano raccolte nel fascicolo N. 73 degli *Annali del Credito e della Previdenza* - Anno 1907 - Credito agrario.

Chi scorre l'elenco qui presentato avverte subito che, se si escluda la legge del 7 Luglio 1901 di cui abbiamo già parlato e quella del 21 Dicembre 1902, tutte le leggi rimanenti e sopratutto i regolamenti che vi si riferiscono sono cosa tanto recente che non v'è luogo non che ad una esperienza istruttiva, neanche alla raccolta di dati statistici che non siano insignificanti a forza di essere esigui. Bisogna riconoscere che queste sono tutte leggi sperimentali di intento ma non ancora sperimentate in realtà. A maggior ragione dobbiamo dir questo a proposito della legge del 2 Agosto 1907 per la Sardegna, la quale, in modificazione alle precedenti del 28 Luglio 1902 e 2 Agosto 1897 commette alle *Casse ademprivili* di Cagliari e Sassari l'esercizio del credito agrario, per il tramite dei Monti frumentari esistenti e di Casse agrarie da istituirsi.

vigilanza che gli Istituti medii e il Banco di Napoli prendevano e vanno tuttora prendendo ai reali indirizzi e alle deviazioni che la legge assume al contatto con le condizioni agricolo-economiche della vasta e multipla zona assegnata? Non vi è dubbio: e se dubbio vi fosse basterebbe per cancellarlo por mente alla serie accuratissima delle Relazioni sulle gestioni annuali del Credito agrario che il Banco è andato pubblicando fin dall'inizio dell'assunzione di quel servizio: è la prima volta, noi crediamo, che si impieghino tanta finezza e tanta insistenza nell'osservazione delle movenze effettive e pratiche di una legge, i ritrovati più acuti della indagine e della induzione. In quelle Relazioni la vita reale della legge del 1901 è seguita passo passo, nei suoi movimenti minimi, nei suoi minimi impacci ed è poi interpretata e commentata e corretta alla stregua di veri sensi di esperimento; e provando e riprovando è il vero motto che delinea la intelligente pazienza con cui il Banco di Napoli intende alla continua revisione e alla rettifica incessante di quella prima legge sul credito agrario, di cui può disporre e, insieme, deve rispondere dinanzi al paese.

Ma, ripetiamo, la legge del 1901 non fu che la legge inaugurale. Ad essa, che già s'era sdoppiata nella duplicità dei Regolamenti che si erano succeduti, altre leggi sono via via seguite: e tra quelle e queste, attraverso il complicato gioco delle date di approvazione delle leggi e degli istituti e delle norme di applicazione e delle modifiche successive a tutte queste disposizioni, è stato poi ed è tuttora, ed è ad augurare che continui, uno scambio mutuo di prove fatte e di dettami emersine. Così è, per esempio, che lo Statuto dell'Istituto per il Credito agrario del Lazio, sorto per legge sul finire del 1902 e regolato prima nel 1904, venne a modificare il proprio Regolamento nel 1906 utilizzando l'esperienza, accumulatasi frattanto intorno alla legge per il Mezzogiorno del 1901, correttasi, anche essa, abbiamo visto, nel 1904. Così è, anche, che questa stessa legge del 1901, pur così già due volte rifatta, riebbe qualche ritocco non del tutto superficiale in forza della legge per il credito agrario in Sicilia del 1906, nella quale si conteneva qualche pratica che anche il Banco di Napoli avrebbe potuto assumere con fortuna: i prestiti diretti agli agricoltori. Così è anche per la legge del 1906 che, intitolata ai *Provvedimenti per il Mezzogiorno* ecc. contiene al suo Titolo II disposizioni sul Cre-

dito agrario, alle quali non furono certo estranei i suggerimenti scaturiti dalla prova avuta di una deficienza comune a tutte le leggi precedenti — sia quelle estese a tutto quanto il Sud che a quelle limitate o alle isole e a qualche singola regione: in questa ultima legge si dispone infatti per la prima volta — vecchia e savia idea dell'on. Sonnino — che il locatore stesso debba essere il sovventore del colono e dell'affittuario in quando essi siano in istato di bisogno.

188. *Gli esperimenti legislativi regionali e il loro valore.*

Gli esempi si potrebbero moltiplicare ma non ne varrebbe proprio la pena. È molto facile intendere che, da quando si è fatto strada in chi di ragione il convincimento che le leggi non basta farle e non basta applicarle, ma conviene anche sorvegliarle nella loro applicazione, quello che è accennato in quegli esempi può e deve essersi ripetuto e si ripeterà: si ripeteranno, vogliamo dire, questi fatti di volontaria e multipla collaborazione sperimentale tra le varie leggi che allignano o anche tralignano sul terreno del credito agrario meridionale, e si stabilirà tra esse come una mutua associazione ideale per il buon successo di tutte e per la miglior fortuna dell'agricoltura.

Intendere tutto questo processo di scambievole appoggio tra le varie leggi che si succedono è cosa molto facile davvero: ma non è allora cosa difficile comprendere e apprezzare un notevole raffinamento di quel processo. Lo sperimentalismo legislativo si è andato davvero perfezionando. Se qualcuno poteva trovar alcun poco inetti gli esperimenti di legge estesi a tutto un terzo del territorio nazionale, come fu della legge del 1901, nessuno avrà certo nulla ad eccepire contro, diremmo quasi, il rigore di metodi scientifici cui si può dire ispirata la legislazione successiva. Essa ha in vantaggio sulla precedente questo fatto: di essere applicata ad una zona relativamente limitata ed omogenea, che si può conoscere con più sicurezza, che si può osservare più da vicino nelle sue modificazioni spontanee, su cui meglio si possono registrare gli effetti prodotti dal nuovo elemento artificiale: la legge. Quando una legge opera in cosiffatte condizioni si può dir veramente, quasi senza esagerazione, che essa è introdotta in una specie di

laboratorio sociale e che chi ne sorveglia l'andamento assomiglia molto da vicino alla classica figura dello sperimentatore.

Or questo è appunto ciò che un poco si è fatto e più si farà e si dovrebbe fare a proposito della nostra legislazione sul credito agrario meridionale. Dopo che fu lanciata quella prima legge del 1901, che aveva giurisdizione estesissima, altre molte ne seguirono, per il Lazio, per la Basilicata, per la Calabria, per la Sicilia, le quali hanno tutte una ovvia caratteristica comune: esse sono tutte regionali. A che questo accadesse hanno giovato certo e gli avvenimenti particolari che avevano colpito certe regioni — come fu del terremoto per la provincia di Catanzaro e dei molti disastri in Basilicata — e anche le difficoltà di più larghe organizzazioni: tutto questo ha giovato certo, ma non è di questo che dobbiamo preoccuparci. Donde che venga, il fatto è quello che è: e qui il fatto è che noi abbiamo in atto un gruppo di leggi speciali, introdotte in ambienti agricolo-economici alquanto diversi: il Lazio da un lato, la Basilicata dall'altra e poi la Sicilia ecc. ecc. Bene è che il legislatore ne tragga partito: che si valga dell'una legge, eperimentatasi come capace di portar certi frutti e incapace di portarne certi altri, per correggerne, integrarne o mutilarne un'altra: bene è anche che si utilizzi se è possibile i risultati — buoni o cattivi che siano — ottenuti da una legge regionale o locale a beneficio di più larghe disposizioni legislative: che l'esperienza fatta p. es. dall'Istituto per il credito agrario in Basilicata [1]) illumini le norme e la pratica della seguente legge generale per il Sud del 15 luglio 1906, come già la legge del 7 luglio 1901 potrebbe trar consiglio dalle prove della legge per il credito agrario nel Lazio.

189. *Il principio fondamentale di tutta la nuova legislazione sul credito agrario settentrionale. L'intervento dello Stato e la determinazione degli istituti di credito. Gli istituti centrali.*

Così deve essere fatto e, dianzi lo dicevamo, così proprio è stato fatto: e lo stato attuale della legislazione in proposito ci fa subito

[1] Confronta in proposito la seguente pubblicazione: *Proposte di riforme legislative per il funzionamento della Cassa Provinciale del Credito Agrario per la Basilicata.* - Potenza 1908. Essa è stata fatta a cura del Dottor Pasquale Indrio solerte Direttore dell'Istituto Vittorio Emanuele III; e vi si contengono proposte, derivate dalla esperienza dello stesso Istituto e di altri per l'aumento del patrimonio della Cassa, per l'allargamento delle operazioni che le sono permesse e per alcune agevolazioni fiscali.

convinti di questa opera di reciproca integrazione fra le varie leggi regionali e le leggi generali. Errerebbe, però, chi credesse che il carattere spesso locale delle disposizioni significasse una profonda diversità di cose: anzi; e noi crediamo che difficilmente potrebbe darsi una prova più persuasiva della somiglianza sostanziale di condizioni agricole ed economiche in cui si trova il Mezzogiorno, sopratutto nei rapporti di esse con quelle più superficiali provvidenze che sogliono aggirarsi intorno al credito agrario. Sebbene qualche varietà non manchi — specialmente per quel che tiene al fornimento dei fondi finanziari e all'organizzazione degli organi intermedii — pure possiamo dire che la nostra ultima legislazione sul credito agrario si ispira a principii di dottrina o a condizioni di fatto che nelle grandi linee sono eguali e comuni. Pure obbediente come essa è ad accomodarsi alle particolari situazioni dell'ambiente in cui volta a volta è chiamata ad operare, quella legislazione non ha potuto dispensarsi dal riconoscere che le condizioni generali del Mezzogiorno le comandavano un principio generale nelle disposizioni di legge: cioè, che alla mancanza di spontanee iniziative da parte degli interessati doveva supplire un qualche attivo intervenzionismo dello Stato.

Se sul principio del primo Capitolo di questa Parte avevamo ragione di contrapporre il credito agrario artificialmente organizzato dalla legge dell'87 al credito agrario quale si era spontaneamente organizzato nella cooperazione rurale, più che mai avremmo ragione ora di insistere su questo contrapponimento. Si può, in verità, dire senza ambagi che tutta quanta la legislazione in proposito, iniziatasi con la legge del 1901, rappresenta una notevole accentuazione di intervento statuale in confronto della gran legge costituzionale del Grimaldi. Mentre questa alla fin fine delegava ad ogni istituto di credito, comune e cooperativo e anche alle Casse di Risparmio, il servigio del credito agrario, munendo bensì i mutuanti di quella particolare garanzia che è il privilegio convenzionale, ma rinunciando di poi ad ogni guisa di attinenza e di sorveglianza, se si eccettua quel che tiene alla emissione, circolazione e ritiro delle cartelle agrarie, mentre così stavano le cose secondo la legge dell'87, ben diversa è la situazione secondo le leggi susseguitesi dal 1901 in giù. In tutte queste leggi l'intervento dello Stato si pronuncia da bel principio mediante la

determinazione tassativa che la legge fa — o riserva al Governo di fare — delle Banche, degli Istituti e degli Enti che sono autorizzati a esercitare il credito agrario, sia in veste di organi intermedii di primo grado che di organi terminali di secondo e ultimo grado. Sarebbe negare l'evidenza affermare che i criterii più liberali non abbiano assistito la pubblica autorità, più che nella cernita, nell'assunzione dei più diversi centri creditizii ad organi specialmente intermediarii della distribuzione del credito, ma non sarebbe meno crasso errore contestare che la presenza dello Stato — commisuratamente del resto alle diverse e più arretrate e più torpide condizioni dell'ambiente agricolo-economico in questione — non sia assai più sensibile nella legislazione speciale in discorso che non nella legge generale del 1887. Questa presenza assumerà, sì, maniere diverse da legge a legge, da regione a regione, ma vi sarà pur sempre in un grado abbastanza notevole.

Anche se tralasciamo di considerare l'autorità che i poteri centrali si riserbano intorno all'accettabilità maggiore o minore dei varii tipi di istituti, non ci mancano certo le prove del nostro asserto: la qualità degli istituti centrali ne porge a sufficienza. Nessuno, a parer nostro, vorrà dubitarne quando avrà posto mente che la legge 7 luglio 1901 per il credito al Mezzogiorno e quella del 29 marzo 1906 per la Sicilia demandano rispettivamente il servigio del credito agrario al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia, cioè a due istituti che, perchè sono di emissione, sono sottoposti a quelle norme restrittive e a quelle vigilanze accurate che tutti sanno; che la legge del 21 dicembre 1902 per il Lazio, quella del 31 marzo 1904 per la Basilicata, quella del 25 giugno 1906 per la Calabria e anche quella del 15 luglio 1906 per tutto il Mezzogiorno e le isole demandano rispettivamente il servizio del credito all'*Istituto del Credito agrario per il Lazio*, alla *Cassa Provinciale pel Credito agrario* con sede in Potenza, ad un *Istituto Vittorio Emanuele III* con sede in Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, ad una *Cassa provinciale per il Credito agrario* in diciotto provincie del Sud e siciliane, ad una serie di Enti, cioè, i quali, per essere nati tutti per opera e stimolo della pubblica autorità, non possono poi — e le leggi e gli statuti e i regolamenti parlano chiaro anche se in forme diverse — durante la vita loro essere sottratti ad ogni ingerenza da parte di essa.

190. *L'intervento dello Stato e il fornimento dei fondi di esercizio. I capitali per il credito agrario al Nord e al Sud. Il fornimen'o dei fondi secondo le varie leggi dell'ultima legislazione.*

La cosa è perfin troppo chiara: ma a renderla evidente del tutto basterà ricordare brevemente donde sono tratti i fondi finanziarii per l'esercizio del credito agrario. Perchè la caratteristica di questa nuova legislazione creditizia è proprio qui: che, in una forma o nell'altra, è lo Stato che anticipa, esso stesso, direttamente i mezzi, oppure provvede, gravando se non altro con la sua grandissima autorità morale, a che qualche istituto di credito, che per la sua stessa importanza nazionale abbia quasi figura di un ente di pubblica utilità come è appunto delle Banche di emissione, si assuma di darli.

Su questo punto il contrasto già ripetutamente toccato tra il credito agrario spontaneo del Nord d'Italia e quello artificiale delle regioni del Mezzogiorno è veramente tipico. Al Nord abbiamo il prosperare per molte vie del credito agrario cooperativo, abbiamo cioè i singoli bisogni di capitale che si avvicinano e che si organizzano e tentano con fortuna di rendersi atti e capaci di disporre dei mezzi finanziarii necessarii a soddisfarli; nel Mezzogiorno abbiamo invece il moltiplicarsi degli esperimenti legislativi del credito agrario, abbiamo quindi i mezzi occorrenti di soddisfazione che si fanno incontro, omai ravvicinati e organizzati in un istituto maggiore, al bisogno sentito o, almeno, alla presunta necessità del credito. Mentre al Nord possiamo quindi tracciare la storia economica e finanziaria del credito agrario toccando successivamente di queste tre fasi: la presenza viva e stimolante del bisogno, la costituzione di minimi nuclei creditizi, il radunarsi di questi in raggruppamenti centrali; la storia economica e finanziaria del credito agrario nel Sud è perfettamente l'opposta: si comincia con un grande adunamento centrale di capitali, si procede irraggiando il credito per i mille istituti intermedii, si finisce col soddisfare e con lo suscitare insieme il bisogno in questione. E se volessimo parafrasare con verità questo stesso pensiero potremmo dire che, mentre là dove il credito agrario ha assunto le spontanee forme cooperative, l'organizzazione economica dei bisogni

è andata innanzi alla organizzazione finanziaria dei mezzi; là, invece, dove quel credito ha tratto forza da una legislazione speciale, l'organizzazione finanziaria ha preceduto l'organizzazione economica.

Per persuadersi delle verità qui dette non c'è affatto bisogno di ricorrere alla prova che, così per la legge del 1901 come per altre, i capitali pur non ingenti impostati al fondo agrario sono rimasti in grande parte inutilizzati: basta semplicemente pensare, come dicevamo in principio, all'origine di quei fondi d'esercizio. Essa è diversa perchè è implicita nella diversità degli organi centrali che, nelle varie leggi, presiedono al credito agrario. Quando questi organi siano istituti di emissione è chiaro che veri e proprii contributi finanziarii da parte dello Stato non vi sono: è questo il caso della legge 7 luglio 1901 e di quella 29 marzo 1906. La prima autorizza non direttamente il Banco di Napoli, ma la Cassa di Risparmio, che da essa dipende e che ne impegna la responsabilità, a impegnare gradatamente due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario, salvo a una nuova legge di aumentare il fondo fino a un terzo dei depositi, dopo un triennio di felici risultati [1]; la seconda instituisce direttamente presso il Banco di Sicilia una sezione per il credito agrario costituendole un fondo formato di 3 milioni forniti dal Banco di Sicilia stesso, di una anticipazione in conto corrente fruttifero dato dalla Cassa centrale di Risparmio *Vittorio Emanuele* in Palermo sino alla somma di 2 milioni e infine di tre decimi dei depositi della Cassa di Risparmio del Banco di Sicilia medesimo [2].

Questo accade quando gli organi centrali del servigio sono i normali Istituti di emissione, ma le cose stanno diversamente quando quegli organi sono instituiti espressamente, come è il caso di tutte quattro le altre leggi che compongono questa legislazione speciale. Si guardi la legge del 21 dicembre 1902 che riguarda il Lazio: essa dà vita a un istituto detto del *Credito agrario per il Lazio* al quale attribuisce un capitale di 1 milione concorrendovi la Banca d'Italia con 500,000 lire, la Cassa di Risparmio delle provincie lombarde con 300,000 e la Cassa di Risparmio di Roma

---

(1) Confronta la legge del 7 Luglio 1901, Art. 1 e il Regolamento d'applicazione 21 Luglio 1904, art. 41.

(2) Confronta la legge 29 Marzo 1906, art. 1.

con 200,000, e rinunciando queste ultime due a una qualsiasi quota anche minima di utili [1]. Si guardi, più ancora, all'*Istituto per la Basilicata* in Potenza dove l'intervento finanziario dello Stato è aperto e cospicuo. La legge del 31 marzo 1904 stabilisce infatti che il patrimonio dello Istituto sia formato nella maniera seguente: di una somma di 2 milioni che sarà prelevata dagli avanzi risultanti dai conti consuntivi degli esercizii 1903-1904 e 1904-1905; di tutti i terreni disponibili patrimoniali dello Stato esistenti in Basilicata, non boschivi, e della provincia; di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi [2]. L'intervento dello Stato non potrebbe essere più palese di così; ma più cospicuo ancora parrà quando si sarà saputo che per ben dieci anni, a partire dall'ultimo versamento fatto, lo Stato ha rinunciato a percepire rendite einteressi su tutte queste ricchezze anticipate e che soltanto all'undicesimo anno esso esigerà sui 2 milioni versati l'interesse del 2 per cento.

Altrettanto e forsanco più cospicuo, ma certo più mediato, è l'aiuto in capitale che lo Stato dà all'Istituto per il credito agrario in Calabria e per le diciotto Casse provinciali del Mezzogiorno e della Sicilia. Tanto nella legge 25 giugno 1906 quanto in quella del 15 luglio 1906 è trovato bensì un tramite nuovo per cui lo Stato riesce a costituire il capitale degli organi centrali di credito, ma non per questo esso cessa dall'essere il vero e disinteressato capitalista del nuovo servigio. Stabiliscono infatti entrambe quelle leggi che alla formazione del capitale di ciascuna delle tre sedi dell'Istituto calabrese e di tutte le Casse provinciali venga destinata una somma uguale alla metà della imposta erariale sui terreni inscritta nei ruoli per il 1905; e stabiliscono inoltre negli articoli successivi che il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi alla *Cassa depositi e prestiti*, la quale è incaricata, su decreti del Ministro del Tesoro, di fare alle sedi dell'Istituto calabrese e alle Casse provinciali, i

---

(1) Confronta la legge 21 Dicembre 1902, art. 1 e 3.
(2) Confronta la legge 31 Marzo 1904, art. 2.

versamenti del caso [1]. Come già dicevamo la mediazione prescelta dalla legge per sovvenzionare gli enti in discorso, cioè quella di rinunziare alla metà dell'imposta fondiaria erariale, è senza dubbio nuovissima e può anche esser detta felice: ma essa non sposta di una linea però il fatto fondamentale dell'attivo intervento finanziario dello Stato nella organizzazione del credito agrario che qui ci interessa.

191. *L'intervento dello Stato e il fissamento dei tassi e dei saggi di sconto. I disposti delle varie leggi di riguardo.*

Ma lo Stato, come si può ben pensare, non si limita a anticipare i fondi per contenersi poi come un estraneo capitalista qualsiasi e richiedere sulle somme sborsate un interesse di mercato: abbiamo anzi veduto, toccando della legge del 1904 sulla Basilicata, che la decorrenza degli interessi era dilazionata a dieci anni dall'ultimo versamento fatto all'Istituto e che, quando pure cominciavano a decorrere, la ragione loro era mite fino alla derisorietà, il 2 per cento. L'ovvio principio, infatti, cui si inspira lo Stato in consimili operazioni considerate di pubblico interesse è non solo di non lucrare affatto ma, anzi, di sorpassare più che è possibile i modi della economia di scambio. Ma esso compie questa rinuncia ai suoi diritti e ai suoi interessi particolari soltanto in vista di un più alto interesse e non può, quindi, permettere che del danno suo s'avvantaggino, nel caso nostro, altri che non siano gli agricoltori e l'agricoltura.

Vengono di qui tutte le legittime restrizioni che le varie leggi e i varii regolamenti contengono per quel che riguarda il fissamento dei tassi dell'interesse e dei saggi dello sconto e del risconto. Abbiamo veduto come sono ordinate le cose nella legge del 7 luglio 1901: per legge la Cassa di Risparmio del Banco non può percepire interessi superiori al 4 per cento, per l'ultimo regolamento essa non può riscontare che a istituti intermedii i quali non percepiscano più del 6 per cento [2]. Or possiamo dire che — salve lievi varianti e salva sopratutto una maggior indeterminatezza dei saggi e dei tassi degli enti intermedii, che non si

[1] Confronta la legge 15 giugno 1906. Art. 46 e 47 e la legge 15 luglio 1906. Art. 6 e 7.

(2) Confronta la legge del 7 luglio 1901. Art. 3 e Regolamento 21 luglio 1904. Art. 22.

fissano più anticipatamente, nè per legge nè per Regolamento, ma che si lasciano alla discrezione dei direttori degli organi centrali, i quali li fisseranno in ordine alle locali condizioni in cui ogni singolo Istituto intermedio deve funzionare — questo è il procedimento adattato da tutta quanta questa ultima legislazione sul credito agrario.

Così è della legge sul Lazio, il cui ultimo Regolamento del 1906 all'art. 25 dispone che non possa l'istituto di Roma percepire interessi superiori di più che un punto a quello che è il tasso minimo al quale lo sovvengono gli Istituti di Emissione e che neanche possa riscontare effetti ad enti intermediarii che, nella differenza tra il tasso riscosso dall'agricoltore e quello pagato all'Istituto, lucrino più di due punti per cento. Così della legge del 29 marzo 1906 per la sola Sicilia: all'art. 47 del Regolamento è prescritto che il Banco di Sicilia non possa operare con Istituti che scontino agli agricoltori a più del 6 per cento. Così l'art. 149 del Regolamento per la legge sulla Basilicata fissa che lo Stato non darà nessun contributo a quegli istituti intermedii che abbiano aumentato oltre il 5 per cento gli interessi delle somme avute a prestito dalle Casse e dalle Banche indicate all'uopo al tasso di favore del 3 per cento. (1) Così la legge sulla Calabria e quella ultima per il Mezzogiorno del 15 luglio 1906 hanno un centro di ristretta oscillazione dei tassi e dei saggi in quell'interesse del 4 per cento che lo Stato paga alla *Cassa Depositi e Prestiti* sovventrice diretta dell'Istituto calabrese di credito e di tutte le rimanenti Casse provinciali.

192. ***La bassezza dei tassi e dei saggi. Il privilegio legale e il convenzionale. Il significato agricolo della loro combinazione. Il privilegio legale in confronto al convenzionale.***

Intorno al rilievo che abbiano questi tassi e questi saggi così limitati nella economia agricola meridionale, si discute da gran

---

(1) L'art. 22 della legge sulla Basilicata autorizza infatti i Monti frumentarii le Casse agrarie ed i Consorzi agrari della Basilicata a ottenere prestiti, da Istituti designati all'uopo, a un interesse non maggiore del 3 per cento e per una durata non superiore ai 3 anni. L'art. 23 dispone poi che lo Stato compenserà agli Istituti in questione la differenza tra il tasso del 3 per cento e il tasso normale, non oltre l'ammontare annuo, però, di L. 50,000.

tempo senza grande utilità. I pareri sono due: v' è chi sostiene la possibilità di interessi relativamente alti e v' è chi sostiene al contrario la necessità di interessi bassissimi. Secondo il nostro avviso le due opinioni sono egualmente sostenibili perchè esse partono da due punti di vista al tutto diversi: per la prima il problema è sopratutto finanziario, per la seconda è sopratutto agricolo-economico. Senza dubbio che il più alto interesse bancario può essere di gran lunga preferibile al più basso degli interessi usurarii e in questo senso lo si può fissare anche elevatissimo senza eccessive preoccupazioni; ma è anche vero, per il contrario, che anche l' interesse bancario più basso può essere quasi insopportabile per la produttività dell' azienda agricola e in questo senso conviene fissare l' interesse al tasso minimo compatibile con le esigenze del mercato del denaro. Or tra questi due punti di vista la legislazione sul credito agrario per il Mezzogiorno ha scelto, forse con una esclusività non sempre vantaggiosa come vedemmo per la legge del 1901 [1], il secondo: essa è tutta pervasa da questo semplice e alto pensiero, che gli istituti di credito debbono mettersi al servizio dell' agricoltura e non già trattar l' agricoltara come un nuovo soggetto di grossi lucri; ed è a quest' uopo che abbonda di molte limitazioni e restrizioni allo ammontar degli interessi da percepir dallo Stato sugli istituti centrali, da questi sugli intermedii, da questi ancora sugli agricoltori.

Ma, dicevamo, due sono le opinioni a questo proposito, due i punti di vista; e l' una non è meno vera dall' altra e l' uno non è meno reale dell' altro, e, messi tra i due, non si può non venir ad una specie di compromesso. Si tratta qui di una di quelle inevitabili transazioni che sono nelle cose dell' economia; la legge che ha vietato agli istituti gli alti interessi ha però garantito loro i crediti come meglio ha potuto, la legge che ha largito — si può quasi dire così — agli agricoltori la mitezza dei tassi, esige in compenso da loro la solidità indubitabile, perchè fatta di valori omai presenti, delle guarentigie offerte; e il doppio istituto

---

[1] Abbiamo veduto che moltissimi Istituti intermedii si sono rifiutati di assumere il servigio del credito agrario perchè troppo poco lucroso in confronto al credito ordinario. È questo un esempio tipico: vi si apprende la necessità di contemperare in armonia le due esigenze economiche; del sovventore che non esercisce il credito che in quanto i tassi siano alti, del convenuto che vi si presta tanto più quanto i tassi sono miti.

del privilegio — legale e convenzionale — ha trovato posto nelle leggi per queste evidenti preoccupazioni di equilibrio. Come questo laborioso congegno di pesi e contrappesi sia riuscito a mettersi in moto abbiamo già veduto due volte, nè è il caso, qui, di ripetersi una terza: non possiamo tacere però che nel fatto puro e semplice della esistenza di quel congegno si denuncia una caratteristica, ben nota del resto, della economia rurale del Mezzogiorno d' Italia.

Avevamo ben ragione poche righe più sopra di affermare che tutta la legislazione che qui ci occupa è tutta piena della persuasione che lo stato dell' agricoltura meridionale sia tanto depresso e così scarsamente produttivo da non poter sopportare tassi meno che lievi sul capitale circolante d' esercizio che le occorre. Se volessimo cercare la riprova di questo convincimento potremmo trovarla, palmare e irrefutabile, nel fatto che tutte quante le leggi in questione assicurano al sovventore, attraverso il privilegio, una garanzia anche reale. Che il privilegio — legale e convenzionale — sia come un compenso offerto all' istituto mutuante, abbiamo già visto e ci par cosa certa: ma ci pare anche cosa certa che la legge non avrebbe provveduto ad un compenso di questa specie, se avesse potuto, nella normale situazione agricola, trovar compensi d' altro genere altrettanto sicuri pel mutuante e meno gravosi per il mutuatario: e che, quindi, l' economia agricola meridionale — e quella sopratutto di quelle piccole aziende alle quali la legge si rivolge preferibilmente — è ancora cosiffatta da non poter normalmente garantire, se non di riprodurre, almeno di restituire alla fine dell' anno agricolo tutti quanti i capitali straordinarii introdotti nel processo di produzione.

L' istituto dei privilegi — cioè di una forma reale di garanzia — trae origine e forse necessità proprio di qui. Nell'atto di affidare i capitali degli istituti o dello Stato agli agricoltori tutte quante le leggi in discorso hanno sentito la estrema convenienza, in mancanza della certezza della futura produttività economica di quei capitali stessi, di assicurare il mutuante sui beni presenti del mutuatario: l' oggi è più sicuro del domani e il credito fatto alle cose più sicuro di quello fatto alle persone. La solidità reale della garanzia sarà più o meno immediata a seconda che sarà più o meno immediata la disponibilità delle cose date in ga-

ranzia, ma garanzia reale è pur sempre dal momento che il creditore ricupera la somma anticipata valendosi di beni determinati sui quali ha levato un diritto di preferenza. Certamente il divario è notevole tra il privilegio legale, a termini del n. 5 dell' articolo 1958 del Codice Civile ampliato e corroborato espressamente dalla legge del 7 luglio 1901, attribuito all' istituto che abbia fatto somministrazioni per sementi, concimi, anticrittogamici e il privilegio convenzionale che, a termini del Titolo I della legge 23 gennaio 1887, può costituire quell' istituto che abbia fatto anticipi per bestiame, attrezzi, macchine ecc. ecc.; il divario è certo notevole perchè mentre il primo di essi non colpisce che i frutti della raccolta, cioè il futuro, il secondo colpisce anche le derrate già immagazzinate, tutte le scorte e tutti i fornimenti del fondo, cioè ciò che è omai presente. Ma questo non toglie loro di aver entrambi in comune quello che basta a definirli per due maniere di garenzia non personale ma reale: non personale, perchè tanto al privilegio legale quanto al convenzionale fa più o meno difetto quell' elemento di assoluta fiducia nel debitore onde l' istituto dei credito è derivato dal credere; ma reale perchè, ripetiamo, entrambi i due privilegi si posano su un gruppo determinato di beni dati a garanzia.

193. *Il privilegio convenzionale e i suoi insuccessi. Probabili ragioni della sua persistenza in tutta la nuova legislazione.*

Or tutte due queste maniere di privilegio sono utilizzate da tutte, senza eccezione, le leggi speciali per il credito agrario nel Mezzogiorno. La cosa può forse stupire il lettore che ha appreso la prova infelice che il privilegio convenzionale ha fatto nella legge dell' 87 e quella non molto più felice fatta nella legge del 1901, ma è pur un fatto innegabile che l' istituto del privilegio convenzionale insieme con il privilegio legale — ben altrimenti fortunato, quest' ultimo — si può oramai dire che costituisce il nerbo della nuovissima legislazione ([1]). A spiegare l'insistenza,

[1] La legge del 7 luglio 1901 dispone in proposito all' art. 5, che vuol essere integrato coll' art. 3 del Reg. 21 luglio 1904.

La legge del 21 dicembre 1902 dispone all' art. 5 da integrarsi coll' art. 1 del Regolamento 28 novembre 1906.

che altrimenti parrebbe sconsigliata, di questa forma speciale di garanzia — il privilegio convenzionale agricolo — si potrebbe forse citare un fatto: che in realtà esso non copre sovvenzioni restituibili in un ciclo annuale, ma invece sovvenzioni erogate in acquisto di materiale rurale che, come le macchine e gli attrezzi e le scorte vive o morte e gli arnesi per la manipolazione e conservazione dei prodotti, richiedono un tempo relativamente lungo per poter essere restituite; un tempo abbastanza lungo perchè nella economia del mutuatario possano avvenire mutamenti dai quali è bene premunirsi, poichè, lo si sa bene, credito personale e credito a breve scadenza fanno quasi tutt' uno. A spiegare insomma la resistenza del privilegio convenzionale agricolo si potrebbe dire che in realtà non è propriamente agricolo il credito che esso garentisce, ma che ne sorpassa i confini sia per quello che tiene all' ammontare delle somministrazioni che alla dilazione delle scadenze. E tanto più facilmente ci si deve persuadere di questa spiegazione in quanto è evidentissimo, pur nella breve storia di questa legislazione, che quando ci si è trovato di fronte ad anticipi fatti per iscopi attinenti all' esercizio dell' agricoltura, la legge non ha esitato a colpirli dei benefici, ben altrimenti sensibili, del privilegio legale. Questo è accaduto nel passaggio dalla legge dell' 87 a quella del 901, la quale ha aggiunto egli scopi agricoli enumerati dal n. 5 del 1958 del Codice Civile — e cioè alle sementi, ai lavori di coltivazione e di raccolto — altri due scopi: i concimi, le materie anticrittogamiche [1]; questo è accaduto ancora nel passaggio dalla legge del 1901 a quella del 29 marzo 1906 per la Sicilia, la quale ai due scopi già aggiunti ne aggiunge altri due larghissimi: le materie insetticide e le materie curative, rimasti poi in tutte le enumerazioni successive [2].

La legge del 31 marzo 1904 dispone all' art. 2 da integrarsi cogli art. 104 e 108 del Regolamento 26 Marzo 2905.

La legge del 29 Marzo 1906 dispone agli art. 22 e 23.

La legge del 25 giugno, 1906 dispone all' art. 53 da integrarsi coll' art. 29 del Regolamento 27 gennaio 1907.

La legge del 15 luglio 1906 tratto dei privilegi legali agli art. 10-12 da integrarsi coll' art. 23 del Reg. 19 maggio, 1907.

(1) Confronta la legge del 7 luglio 1901, art. 5.

(2) Confronta la legge del 29 Marzo 1905, art. 23.

194. *L'ampliamento del privilegio legale e l'indole apertamente agricolo-produttiva delle nuove leggi. Modalità di questa tendenza.*

La attribuzione del privilegio legale non è davvero mai mancata, nel testo di tutte queste leggi, a quei crediti fatti per gli scopi strettamente agrarii che le leggi stesse mostrano di preferire. Abbiamo scritto preferire e non un verbo che indicasse più fortemente la esclusività dei servizi cui queste leggi si vogliono chiamate, soltanto perchè alcune di esse, nate in circostanze specialissime, come è di quella per la Basilicata e dell'altra per la Calabria, contengono alcune norme onde gli scopi loro si allargano di molto sopra il credito agrario [1]. Ma se per un momento volessimo trascurare la lettera di alcune di quelle leggi e cogliere lo spirito di tutte esse, dovremmo affermare che questo spirito è dichiaratamente incline a che esse funzionino a vantaggio più che degli agricoltori della agricoltura, più che di ogni azienda indistintamente delle piccole aziende in modo speciale.

Ed ecco che tutte, senza eccezione, queste leggi accolgono e attuano come meglio possono il principio di distribuire il credito mediante i piccoli istituti locali intermediarii: esse raggiungono così il doppio scopo di avvicinare le fonti del credito fino ai più umili bisognosi di esso e, d'altra parte, di accertarsi che il credito non sarà frustrato in meri scopi consuntivi. Ma non basta: agli organi intermedii è fatta raccomandazione — e le statistiche intorno alla legge del 1901 per il Mezzogiorno e quella del 1902 per il Lazio ci dicono che non è inutile — di dar preferenza a chi chiede piccoli prestiti e insieme le leggi promuovono la formazione di quei Consorzi, che rappresentano fino ad ora la organizzazione più perfetta e più progressiva dei ceti esclusivamente agricoli. Del carattere rigorosamente agrario di questa legislazione non si può dubitare davvero: se si eccettuano le disposizioni contenute nella legge del 1901 per quello che riguarda il vitto ai coloni e in conto mercede agli operai e quelle contenute nella

[1] La legge sulla Basilicata del 31 marzo 1904 alle lettere *b* e *c* dispone di prestiti a scopo non più di servizio agrario ma di vere e proprie migliorie; irrigazione, rimboschimento, costruzione d'edifici ecc. La legge per la Calabria del 25 giugno 1906 al suo articolo 1 provvede in più modi a riparare i danni dei precedenti terremoti.

legge del 15 luglio 1906 riguardanti le somministrazioni anche alimentari che il locatore è obbligato a passare a' suoi coloni bisognosi ([1]), si può dire che da tutta questa nuova legislazione il credito di consumo è bandito del tutto e non vi è posto che per il credito di produzione, di diretta produzione agricola. Accade così che tutti gli istituti centrali o mediani, di risconto o di sconto, non accettino effetti che quando sia chiaramente indicato la natura dell'impiego agrario della sovvenzione: accade pure che le sovvenzioni non siano accomodate soltanto alla richiesta dell'agricoltore, ma anche al suo fabbisogno agricolo debitamente accertato per la via delle perizie tecniche; inoltre che i mutanti si riserbino il diritto di tenersi informati dell'impiego effettivo dato alle somme anticipate; infine che le scadenze siano misurate sulla maggior convenienza del mutuatario di pagare, accettando le scadenze annuali quando annuale sia il ciclo di reintegrazione della cultura, e adattandosi in più modi a seconda dell'opportunità dell'agricoltore.

195. *La tendenza essenziale di tutta la nuova legistazione, Integrazione delle spontanee esperienze del credito agrario del Nord con l'efficienza dell'autorità statuale.*

Questa attenta sollecitudine delle più piccole esigenze agrarie del credito d'esercizio non può stupire affatto noi che abbiamo potuto sorprendere nella storia interna, diremo, della legge del 7 luglio 1901 e dei due Regolamenti che l'hanno applicata la maniera di origine e di formazione della iniziale e possiamo anche dire della fondamentale di queste leggi. Accennavamo allora come, e nella facitura del primo Regolamento come anche, e più, nella riforma di esso nel 1904, molte suggestioni proprie della economia agricola settentrionale si fossero introdotte in quei progetti, pieni d'altronde di preoccupazioni dirette della agricoltura meridionale; e questa ci sembra infatti, nella storia del credito agrario italiano, la caratteristica essenziale di tutta questa nuova legislazione in materia: essa utilizza più che le è possibile i portati, i dettami

---

([1]) Confronta la legge del 15 luglio 1906, art. 10-12. Ivi è fatto obbligo al locatore di somministrare al contadino affittuario i soccorsi necessarii alla vita fino all'epoca del raccolto, le sementi e le somme strettamente necessarie alla buona conduzione del fondo.

e le esperienze del credito agrario quale si è sviluppato spontaneamente nelle regioni settentrionali d'Italia e li trasporta, di poco modificati in mezzo all'agricoltura del Sud, sostituendo alla privata iniziativa degli interessati la volontà e le sollecitudini della pubblica autorità. Non v' è gruppo di norme, si può dire, di nessuna delle nuove leggi nella quale non sia possibile di ben rilevare questa tendenza a combinare insieme i modi economico-giuridici proprii dell' intervento dello Stato con i modi economico-tecnici proprii delle spontanee organizzazioni del credito agrario.

Ecco, p. es. che lo Stato sceglie bensì e crea esso stesso, invece di lasciarli sviluppare per l' opera degli intesessati, i mille piccoli istituti incaricati di prendere contatto con i ceti da sovvenire. ma intanto viene a riconoscere nel credito agricolo quel carattere di stretta località che, prima, la cooperazione rurale di credito ha messo in luce piena e applicato con pieno vigore. Ecco immediatamente dopo lo Stato procacciar esso stesso, per più vie, i fondi occorrenti all' esercizio del credito in questione invece che attendere che gli interessati stessi o sottoscrivano i capitali o almeno offrano quel capitale che ha nome: la responsabilità illimitata dei soci delle Casse rurali, ma ecco che intanto anch'esso viene a riconoscere la opportunità di fare d' autorità quello che la cooperazione di credito agrario ha ottenuto per il gioco spontaneo delle economia: abbassare il tasso dell' interesse e i saggi dello sconto. Ecco, un' altra volta ancora, lo Stato instituire sì, oltre al privilegio legale ampliato, quella specialissima garenzia reale che è il privilegio convenzionale, ma, nel contempo, moltiplicare i provvedimenti affinchè la garanzia effettiva del crediio non sia già nelle cose date in privilegio ma nella produttività agricola dell' impiego agricolo dato al capitale avuto a prestito, nel contempo, cioè, tendere ed attribuire al credito di esercizio quel carattere di personalità che, ancora e sempre, è merito delle Casse rurali di aver messo vittoriosamente in evidenza.

196. *Valutazione di questa tendenza.*

Non moltiplicheremo gli esempi perchè è molto semplice intendere che, se tale cambiamento della attività statale piegata nelle maniere della attività spontanea si ritrova nei principali

istituti della legislazione, essa può ritrovarsi facilmente anche nelle disposizioni minori. E non moltiplicheremo gli esempi anche perchè quelli che abbiamo dianzi toccato sono bastevoli, ci sembra, a far persuasi della verità della nostra asserzione: a persuaderci, cioè, che questa ultima legislazione sul credito agrario rappresenta una felice collaborazione di tutta la sapienza dettata dai fortunati esperimenti settentrionali con tutte le forze finanziarie, amministrative e anche morali che sono proprie della autorità di uno Stato. Noi non vogliamo qui discutere se e quanto questa autorità dello Stato, per volonterosa e ricca di mezzi che essa sia, possa surrogare la libertà delle iniziative promosse e stimolate dagli interessi degli interessati: oggi come oggi anzi parrebbe, dalle esperienze fatte, che il surrogato sia ancor troppo impari al suo compito; ma non per questo si può tacere che è difficile pensare qualche programma di organizzazione del credito agrario nel Sud d'Italia in cui non si tenga conto di quei due punti sostanziali in ogni problema di credito agrario: il punto di partenza che sono poi le condizioni di fatto in cui il credito è chiamato a sorgere e a operare e che, nel caso nostro, rendono indispensabile l'intervento multiforme della pubblica autorità: il punto di arrivo, che sono poi i risultati che da ogni organizzazione di credito ci si attende di veder operare e che, per noi, non possono essere che quelli che la spontaneità della cooperazione rurale di credito ha già irremovibilmente raggiunto. L'esperienza non ci ha detto ancora se questi risultati saranno raggiunti, se questo punto d'arrivo sarà toccato: il semplice esame delle leggi ci dice, però, che il legislatore ha tentato ogni via di avvicinarsi a quel punto d'arrivo, di interpretare più da presso che fosse possibile quelle condizioni di fatto. E questo deve essere sufficiente, salvi sempre gli imprescrittibili diritti della esperienza, perchè di quest'ultima legislazione si lodi non soltanto l'intento ideale ma anche, e sopratutto, l'indirizzo generale.

CONCLUSIONE

197. *Breve riassunto del contenuto del volume.*

Ed eccoci giunti in fondo al nostro cammino non breve. Nessuna delle manifestazioni organiche, solo un poco notevoli, del credito agrario in Italia è passata almeno senza un cenno nelle pagine che precedono. Abbiamo cominciato col richiamare le umili e obliate origini delle cooperative di credito rurale, col mostrare gli elementi estranei, patronalistici, religiosi e politici di cui possono essere e difatti furono e sono tuttora commiste, col saggiarne gli schietti elementi di economia che le compongono, col riassumerne la fisionomia e le funzioni totali e concrete, con l'additarne gli avviamenti ad aggrupparsi in Federazioni e Banche regionali e centrali. Abbiamo proseguito col chiarire come la Cassa rurale si complichi, si amplii di altre funzioni: delle funzioni d'acquisto collettivo delle materie utili all'agricoltura e, nello sviluppo della organizzazione delle classi agricole, si integri con le espresse società per gli acquisti: di queste abbiamo dichiarato le varie più frequenti forme di costituzione, e la loro convenienza maggiore o minore ai compiti commerciali della società e al fruimento del credito: di questo si è indagato per quante e quali vie possa servire a quei compiti commerciali e tra esse quale sia quella che più deve preferirsi e che più tende ad affermarsi nella realtà, attraverso, sopratutto, quella centralizzazione dei servigi di compera, che anche qui è un fatto innegabile come già nelle Casse rurali. Prima di trasportare il lettore dal Nord agricolo, che per

il credito agrario si associa, coopera e si sforza, all'Italia meridionale dove è lo Stato che associa gli agricoltori agli istituti di credito e opera e tenta, ci siamo fermati a parlar dei *warrants* agrarii e del loro innesto sul tronco delle società per gli acquisti medesime. Dopo di che eccoci subito a discorrere della nostra *magna charta* per il credito agrario: la legge dell'87, a mostrare le sfortunatissime condizioni agricolo-economiche in cui era destinata ad operare, i vizi intrinseci di alcuni suoi istituti costituzionali, l'inconvenienza di alcune sue maniere di funzionare e ad additare, come consegue alla diagnosi, qualche provvedimento. Di seguito alla legge dell'87 eccoci ancora un'altra volta su un'altra legge anch'essa non troppo fortunata: quella del luglio 1901 per il Mezzogiorno e la Sardegna: eccoci anche qui a indagare sulle condizioni, sulla costituzione e sul funzionamento e poi sui servigi già resi dalla legge e su quelli che essa potrà rendere ancora se pure l'esperienza la illuminerà. Le leggi *sperimentali*: sono queste il soggetto dell'ultimo Capitolo dove si passano in rassegna rapidissima le tendenze più accentuate della nuova legislazione per il credito agrario meridionale e se ne dichiara lo spirito informatore: nel quale per avventura si integrano tutte le sapienze accumulate dalla spontanea pratica cooperativa del Nord d'Italia con tutte quelle provvidenze di Stato, tuttora indispensabili nell'Italia meridionale.

198. *Lo stadio attuale del credito agrario in Italia e i problemi che non vi si possono proporre.*

Il credito agrario quale da un ventennio a questa parte si è venuto svolgendo nel Settentrione e nel Mezzogiorno del nostro paese: questo ha costituito la trama e la tessitura dei molti paragrafi succedutisi fin qui e questo deve anche costituire e costituirà il fondamento e il limite dei pochi paragrafi conclusionali che seguiranno. Quando si pensi quale e quanta parte tenga l'agricoltura nel gioco della economia sociale non sarà difficile pensare che i temi vasti ed importanti non mancano certo neanche in fatto di credito agrario: innumerevoli sarebbero, infatti, gli argomenti suscettivi d'essere trattati al punto di vista sopratutto delle ripercussioni economiche che l'introduzione di nuovo capitale nelle

aziende agricole può avere su ciascuna di queste e, attraverso la loro totalità, sulla economia tutta intera di un dato paese. Non mancherebbe certo l'interesse teorico a indagini intese, p. es., a conoscere quale sia la media proporzione del capitale d'esercizio con lo stato normale delle aziende e, perciò, quando possa accadere che una nuova immissione di capitale sia poco rimunerativa e fors'anco dannosa: perchè così si verrebbe a portar un po' di luce sui limiti del credito agrario e quando sia che vi è vero bisogno di credito e quando invece non si tratta che di richieste di capitale del tutto improduttivo. Non mancherebbe certo l'interesse teorico ad indagini intese p. es. a conoscere quando avvenga che nella economia agricola di un paese il problema non sia più di vero e proprio credito agrario, cioè di aumento e di versatilità di produzione, ma sia diventato invece un problema più propriamente commerciale di prezzi di mercato, di tariffe di trasporti o di tariffe di dogana ecc. e importi, quindi, certe conseguenze per tutta intera l'economia — civile e statuale — del paese in quistione. Non mancherebbero certo gli oggetti di simili indagini, nè a queste mancherebbe un notevolissimo interesse teorico. Ma non è di esse che noi vogliamo e dobbiamo occuparci.

Senza dubbio anche queste indagini, che direttamente non hanno che un interesse teorico, mediatamente hanno anche un interesse pratico che dovrebbe stimolarci ad occuparcene: ma noi crediamo che in verità anche il valore pratico di consimili questioni sia più indisputabile teoricamente che sensibile nella attuale o anche prossima realtà delle cose agricole nostrane. In altri paesi — in Germania sopratutto — quei problemi possono presentare un vero interesse pratico: in prova di che potrebbe citarsi il fatto semplicissimo che essi hanno già veduto le loro spontanee organizzazioni di credito moltiplicarsi di altre funzioni, diventare società per gli acquisti per le vendite, per la produzione, per la difesa degli interessi generali dell'agricoltura amministrativi economici politici ecc. In altri paesi certamente è così ma non già, certissimamente, nel nostro: ivi, anche senza contare le regioni meridionali dove a mala pena in questi ultimissimi anni lo Stato ha tentato seriamente di organizzare il credito agrario per il quale quindi i problemi tutti economici della saturazione delle imprese e della necessità di provvedimenti del tutto diversi, ecc. sono ancora di

là da venire, ivi, pur senza tener conto di questo, resta sempre che anche la cooperazione di credito rurale, per prospera e promettente che sia, non ha certo ancor raggiunto il sommo della sua diffusione e della sua intensità è, anzi, proprio in questi anni, in via di assestarsi in quegli aggruppamenti regionali e nazionali onde pensa di trarre sempre maggior vigore per le sue funzioni: alle quali, poi, bisogna subito aggiungere, le Casse rurali provvedono tuttora non già in forza di stimoli economici puri e semplici, ma anche, come è notorio, di moventi religiosi, confessionali, politici.

199. *Il carattere concreto del credito agrario. Credito agrario e credito commerciale. Le ragioni della concretezza di quello.*

Nel paese nostro non v'è, dunque, ancora posto per l'importanza pratica reale di cosiffatti problemi: eppure è proprio del credito agrario quale è in Italia che noi dobbiamo occuparci, eppure è proprio di esso al punto di vista della pratica che noi vogliamo occuparci. Or pratica non v'è se non v'è esperienza di fatti e concretezza di indagini. Quand'anche noi non fossimo già impegnati dai precedenti di questa nostra trattazione a inspirare anche questi paragrafi conclusivi a quelli che sono i problemi, non del credito agrario in genere ma del nostro specifico attuale credito agrario, saremmo condotti a ispirarli così anche in forza di una altra persuasione: e questa è che il credito agrario a preferenza d'ogni altra forma di credito vuol essere studiato nelle varietà concrete che esso presenta.

Quell'illustre francese che lanciò la frase omai celebre: *il n'y à pas de crédit agricole, il n'y à que du crédit*, disse cosa verissima se intese così di ricordare agli immemori le esigenze economiche anche del credito agrario, ma disse cosa molto inesatta se presunse di cancellare nel nome dell'economia ogni differenza tra credito agrario e ogni altra forma di credito.

In verità quando il Say pronunciò quel motto ebbe bensì l'aria di contrapporre l'attributo *agricolo* al sostantivo *credito*, ma in realtà non fece che assimilare quell'attributo ad un altro sotto inteso: *commerciale*. È infatti al credito commerciale che si pretende da molti di ricondurre il credito agricolo ed è proprio questo il ri-

ducimento che secondo noi è erroneo. È erroneo, secondo noi, per due ragioni: la prima, assai ovvia, si denuncia nel fatto stesso che universalmente si distingue tra i due attributi, commerciale ed agrario, applicati all'unico sostantivo: credito, e torna a dire che tra queste due forme vi sono differenze insopprimibili di esigenze tecniche e, quindi, di organizzazione economica; la seconda, meno ovvia, si denuncia nel fatto che mentre parlar di credito, senza aggettivi, vuol dire in fondo quasi parlar di credito commerciale, non vuol dire certo parlar di credito agrario: la qual cosa significa che quest'ultimo, a differenza del primo, non ha ancora assunta nè così grande importanza economica nè tanta concordia di caratteristiche sue proprie e specifiche da soverchiare, diremo, il genere stesso e assumerne quasi tutto il rilievo e il significato.

Che l' estensione e l' intensità del credito agrario sia, nella fase economica attuale, assai poca cosa in confronto del totale della economia creditizia è cosa notissima e indiscussa. Quello che è, invece, meno noto e più discusso è se il credito agrario abbia certi suoi distintivi così pronunciati come pronunciati sono i distintivi del credito commerciale. Noi che scriviamo pensiamo che no ed è appunto per questo che abbiamo insistito sul carattere concreto delle indagini su questa speciale forma di credito. Essa è, sì, abbastanza specializzata per poter essere contrapposta in blocco alla sua forma sorella: il credito commerciale, ma non abbastanza perchè di essa si possa parlare come di una funzione della nostra economia sociale già bella e differenziata e oramai immodificabile. Quando si parla di credito commerciale o di credito senz'altro si hanno già in mente particolari istituti che sono i massimi quando pure non sono gli unici, speciali compiti produttivi o consuntivi cui le somministrazioni di capitali possono servire, certi regolari lassi di scadenza, certe maniere di obbligazione giuridica, certe caratteristiche di garanzia ecc. Nulla di simile, o assai poco invece, per quel che riguarda il credito agrario: oggidì ancora si discute se questo servizio di credito debba essere assunto da istituti speciali o, invece, annesso come una sezione speciale agli istituti comuni, se esso debba essere fatto piuttosto all'agricoltore che all' agricoltura o viceversa, se le obbligazioni che per esso si contraggono debbano essere, met-

tiamo, cambiarie o soltanto chirografarie, se la guarentigia su che esso riposa debba essere reale o personale ecc. ecc.

Or donde mai tanta e così insistente incertezza di contorni? Se non ne potessimo dar nessuna ragione potremmo anche azzardare di dilucidar per conto nostro alcune di quelle questioni e disputare così, in astratto, se p. es. gli istituti di credito agrario debbano essere autonomi o dipendenti, se il credito agrario sia personale o reale e così via. Ma invece le ragioni, e profonde, di tanta incertezza di lineamenti tecnici e bancarii del credito agrario non mancano di certo e sono proprio esse che ci dissuadono da quella inutile impresa di dilucidazione tutta teorica di quei punti controversi. Essa sarebbe infatti perfettamente inutile: se i connotati caratteristici del credito agrario sono così malsicuri come sono, questo non si deve già — e come crederlo? — ad una deficienza di sistematica economica, ma invece a delle radicate cagioni di fatto che gli hanno impedito di assumere delle identiche movenze di costituirsi e di funzionare dovunque in un suo proprio modo esclusivo e senza eccezione.

Queste cagioni possiamo dir per brevità che stanno tutte in quelle generali condizioni di impreparazione, in cui le classi agricole si trovano di fronte ai moderni ritrovati dell' economia. Non è certo una storia di esse — e neanche per sommissimi capi — che si vuole far qui: si vuole solamente accennare al fatto notissimo che, se non altrove, certo, almeno, in questa nostra Europa l'agricoltura si è lasciata nella prima metà del secolo passato sopravanzare nella gestione delle imprese dalla industria dal commercio e dai traffici in genere e che, mentre le classi commercianti e industriali moltiplicavano di iniziativa e di sforzi per serbare ed accrescere la loro supremazia, l' agricoltura invece si attardava nelle sue vecchie forme e doveva attendere, là dove fu pronta, l' ultimo quarto dello stesso secolo per dar segni di un risveglio condegno. Il fatto è notissimo ma non meno ovvia ne è una conseguenza: si vuol dire che mentre la alacrità nei ritrovati e la foga delle iniziative e il bisogno di espansione portavano le varie classi industriali e commercianti dei varii paesi ad una somiglianza grandissima di processi puramente economici, di cui la identità delle loro organizzazioni di credito non è che una delle mille prove, il contrario accadeva per le classi agricole; queste

attardatesi nelle loro posizioni economiche passate, si serbavano anche più fedeli alle loro speciali tradizioni, dove l'elemento economico entra certo forse anche prevale ma non è esclusivo e si trovavano portate, come tuttora si trovano, ad accomodare anche il ritrovato puramente economico, come sarebbe il credito, alle loro particolari condizioni di fatto sociali e morali. Questo accade nazione per nazione e ci dà fra l'altro l'assenza di una organizzazione internazionale di credito agrario, questo accade anche da regione a regione di una nazione sola e qui da noi dà, per esempio, la simultanea presenza di due diverse organizzazioni di credito agrario: l'una, spontanea, nel Nord e l'altra, riflessa, nel Sud.

200. *Il nostro credito agrario in concreto e i problemi che vi si propongono.*

Non è senza ragione che l'attuale scienza economica ama riferirsi proprio alle operazioni dell'industria e del commercio e talvolta addita in alcune di queste delle operazioni per eccellenza e puramente economiche e non è neanche senza ragione che la agricoltura è, invece, tuttora considerata come la sede più idonea alla conservazione di attitudini di usi e di costumi economici del tutto locali e caratteristici. Ma è, allora, anche molto ragionevole che invece di metterci a disputare così, in astratto, quali siano e quali non siano le esigenze proprie del credito agrario, noi ci mettiamo a considerarle, come dicevamo, con concretezza di indagini e per esperienza di fatti, ci mettiamo insomma a trattare di quelle particolari maniere di credito agrario che hanno trovato applicazione in Italia da venti anni a questa parte. Questa, ripetiamolo, è stata la materia di tutti i capitoli che precedono, questa deve essere la materia di questa conclusione. Rifarsi alla mente i processi e i progressi sia del credito rurale cooperativo settentrionale che del credito agrario per opera dello Stato nel Mezzogiorno, constatare senz'altro quali siano le difficoltà che o l'uno o l'altro oppure entrambi hanno superate e quali i problemi che hanno risolti, rilevare, al contrario, gli ostacoli incontrati e non vinti, i problemi affacciatisi e non adeguati, sorprendere se è possibile, le nuove esigenze che si annunciano e le nuove tendenze che si vanno delineando, considerare insomma, una o più parti-

colari organizzazioni di credito agrario e illustrarne la pratica al lume di qualche semplice e sensato concetto generale, questo e questo soltanto può voler dire condurre delle indagini su delle cose concrete e su dei fatti esperimentati: rispettare in fondo, cioè, quella che abbiamo già veduto essere una delle caratteristiche principalissime del credito agrario: la circostanzialità, la diversità, la concretezza, appunto, e attraverso il rispetto di questa concretezza, abilitarsi a suggerire a chi di dovere qualche norma direttiva per una politica del credito agrario razionale e veramente efficiente, quale a mala pena da pochissimi anni si è iniziata qui da noi con la legislazione *sperimentale* per il Mezzogiorno.

201. *Il credito agrario e la* politica. *I fattori non economici. La solidarietà cooperativa. Gli elementi* politici *nella cooperazione. Il valore della esperienza in proposito.*

Abbiamo parlato di politica del credito agrario. È questa una frase inavvertita e corrente, e che pur si potrebbe quasi dire rivelatrice. Se mai si dovesse cercare una prova, oltre a quella meramente storica che abbiamo tentato di dare dianzi, di quanti elementi non puramente economici sia commista ogni organizzazione di credito agrario, bisognerebbe venirla a sorprendere dentro al contesto di questa frase. Politica del credito agrario: qui non si vuol già dire, come qualche liberista ad oltranza pur pensa, che ogni e qualsiasi intervento dello Stato per ciò solo che è lo intervento d' una autorità e di una coercizione sia un fatto in sè e per sè non economico e che quindi parlar di politica del credito agrario voglia dire *sic et simpliciter* offendere la natura economica di questo servizio; qui si vuol dire più precisamente che, tanto lo Stato quanto i singoli privati, se vogliono riuscire alla organizzazione di quel particolare servizio creditizio, bisogna che facciano espresso calcolo anche su forze che non sono meramente economiche, ma che sono anzi del tutto estranee ai puri e semplici calcoli della utilità, come è dei motivi religiosi, confessionali, morali ecc. In questo senso soltanto si può parlare di una politica del credito agrario: e in questo senso non ogni intervento dello Stato in tema di credito agrario può dirsi intervento politico, come viceversa la semplice iniziativa privata può essere ini-

ziativa politica bella e buona. Noi possiamo trovar in casa nostra la prova di questo asserto: la cooperazione rurale di credito, che è di iniziativa privata, è tutta animata da un dichiarato spirito di parte, mentre a tutta le recente legislazione sul credito agrario pel Mezzogiorno manca assolutamente ogni afflato di vera e propria politica.

Nessuno vorrà contestare la verità di questa constatazione. Ma nessuno dovrebbe almeno rifiutarsi ad esaminare se, per caso, la prosperosità di cui godono le Casse rurali e la povera vita che conduce il credito agrario meridionale non debbano anche rispettivamente attribuirsi alla anima confessionale e politica di cui quelle sono piene e di cui quest'ultimo invece è affatto, affatto privo. Vien fatto davvero di credere così quando si pensa che non v'è organismo di credito agrario, mostratosi poi alla prova dei fatti resistente e vitale, che non abbia tratto la nascita sotto uno speciale regime di favore: di favore o nel senso che dalla autorità pubblica gli siano state fatte speciali condizioni economiche di esistenza, oppure nel senso che sul suo nascere e nel suo avviarsi sia stato confortato da altre ragioni che non siano le economiche. Non è già un fatto molto notevole che il credito agrario a differenza del credito commerciale non abbia, si può dire, ancora superata la fase cooperativa e derivi tuttora da quei mezzi della cooperazione, dove più facilmente si mescolano dati non economici, le proprie più grandi fortune? Tutto cooperativo è quel meraviglioso organismo di credito agricolo che possiede la Germania, prevalentemente cooperativi sono quei surrogati, diciamo così, che la Francia ha dati al credito agrario nei *Syndicats agricoles* dalle mille funzioni, cooperativa quasi del tutto è la organizzazione del credito cresciuto a poco a poco nell'Austria e prosperato istantaneamente in Ungheria, cooperativi sono qui da noi i migliori successi dei credito rurale. È la cooperazione, dunque, possiamo dire che vince nelle grandi linee: ed è già questa una certa vittoria, se pure è vero che, specie in sul loro spuntare, gli istituti cooperativi sono cementati di un vivo senso anche di solidarietà morale, estranea per dir vero ai calcoli della economia.

Ma v'è di più. Una semplice scorsa sommaria alla storia della cooperazione di credito agrario ci persuade subito come alle

sue grandi fortune non sieno estranei dei coefficienti, che non solo possono essere detti vagamente non economici, ma che conviene qualificare per proselitistici, politici, confessionali ecc. Sono questi fatti di tal genere che, mentre è impossibile negarli, è difficilissimo documentarli. Non può negarsi certo che lo spirito evangelico e blandamente conservativo di « *Vater Raiffeisen* » non abbia contato per nulla, sopratutto quando venne a contrasto con lo Schultze-Delitzsch inspirato a ben altri sensi, alla buona ventura che incontrarono le prime Casse rurali e neanche può negarsi che gli stati germanici, ma sopratutto il prussiano, non abbiano incoraggiato e non incoraggino tutt' ora in ogni maniera tutto questo cooperazionismo agrario, nel quale a ragione vedono l' organizzarsi e il consolidarsi anche politico di quelle classi su cui, per tradizione interrotta, riposa la loro impalcatura autoritaria. Qualchecosa di molto simigliante, ma di più attenuato, può dirsi della Francia, dove attraverso i mille *Syndicats agricoles* i ceti che diremo reazionarii, disposti a qualche radicale rinnovamento a ritroso nell' attuale ordine di cose, hanno tentato e tentano di raccogliere e coordinare l' esercito di gregarii, per una certa riscossa politica e sociale che è forse assai meno fantastica che non paia. Analogo, ma più pronunciato e più aperto, si presenta questo fenomeno qui da noi dove intorno alle Casse rurali il partito cattolico viene radunando le proprie forze elettorali e sociali e le disciplina e le prepara ad avvenimenti politici ancora imprevedibili, sui quali è bene riserbare ogni giudizio.

Questi fatti qui sommariamente indicati sano innegabili e si potrebbero anche approssimativamente spiegare. Servirebbe moltissimo a questo scopo il porre attenzione al notorio fatto sopraricordato della generale immaturità economica in cui si trovano le classi agricole che le fa sorde e tarde ad adottare quelle nuove maniere della tecnica agraria, che mai non si scompagnano da una nuova organizzazione del credito; e servirebbe anche il ricordare che la storia della cooperazione di credito ci presenta, là dove essa è più anziana, due fasi: l'una dove gli elementi ideali abbondano se pure non soverchiano, l' altra dove i dati economici occupano quasi esclusivamente il campo: la qual cosa confermerebbe che una volta compiuto il dirozzamento e lo sveltimento iniziale anche le classi agricole divengono atte ciò che non stupisce

per nulla — a seguire nella associazione la pura e semplice linea del tornaconto economico. Tutto ciò potrebbe dirsi, ma non è di questo che qui si tratta. Di fronte alle liete vicende della cooperazione di credito agrario, la quale è più che una mera organizzazione economica e alle vicende non liete dell'organizzazione per legge del credito agrario, si tratta di chiedersi come e perchè mai il legislatore nostro, pur così sollecito a utilizzare ogni altra esperienza del credito cooperativistico, abbia voluto non tener conto di quella che è forse la più persuasiva lezione di cose che se ne possa derivare: l'estrema convenienza, cioè, di confortare i puri e semplici stimoli economici — per quanto pronunciatissimi — a valersi di capitale di esercizio per l'agricoltura con stimoli di di tutt'altra natura e, più propriamente, di natura politica. Lo intervenzionismo pur frequente dello Stato nell'installamento del credito agrario, sopratutto nell'Italia meridionale, non porta fin qui nessuna traccia di simili preoccupazioni: esso è, anzi, tutta una prova del come possa aversi una politica del credito agrario, cui la politica è del tutto remota. Non conviene certo dissimularsi i pericoli che può presentare un intervento di questa specie, ma, ammaestrati dalla doppia e conversa esperienza del credito agrario cooperativo e di quello che non lo è, bisogna anche non nascondersi che esso si presenta come una esigenza da cui non si può completamente prescindere.

202. *La* località *del credito agrario. Superiorità della* località *cooperativa.*

È per questo che c'è da stupirsi se la legislazione nostra sul credito agrario, o per dir meglio, il funzionamento di essa non recano nessun segno di questo pensiero. E tanto più una tale assenza stupisce in quanto le leggi nostre, sopratutto le ultime, si sono viceversa, ripetiamo, mostrate sollecitissime di adottare une dei più felici ritrovati della cooperazione di credito rurale: vogliamo dire la località del credito agrario. Questo semplicissimo principio, una volta disputato tra i tecnici par ragioni sopratutto di buon mercato del credito, trionfa oggi in Itaila su tutta la linea e, possiamo credere, nella esperienza dei fatti. Tanto al Nord con la organizzazione cooperativa, quanto nel Sud con il

moltiplicarsi degli istituti intermedii trionfa il principio di avvicinare più che è possibile la sorgente del credito a chi ne ha bisogno.

Sbaglierebbe di grosso però chi credesse che soltanto perchè entrambe quelle organizzazioni comportano dei piccoli istituti locali, questi siano e nell' una e nell' altra la stessa cosa. No, certo: tra un Monte frumentario, una Cassa agraria, un Monte di soccorso, una Cassa di risparmio da una parte, ed una cooperativa di credito a responsabilità illimitata dall' altra, le differenze sono notevolissime: tutte due le specie di istituti ottengono sì il vantaggio di mettere a contatto il capitale con chi ne ha l'occorrenza, di interessare l'agricoltore al buon andamento dell' istituto da cui risente benefici direttissimi e, inoltre, di interessare l' istituto al buon andamento dell' azienda agricola da cui può ricevere immediati danneggiamenti: ma non per questo esse hanno tutto di comune. Quello che la cooperativa di credito in nome collettivo ha e che nessuno, invece, degli altri istituti potrà mai avere, è il fatto seguente: quella si sviluppa in un ambiente di solidarietà economico-paesana e politica alla quale essa, alla sua volta, dà nuovo incremento, tutti gli altri istituti, invece, nè si sviluppano col conforto di qualche senso di solidarietà di nessuna specie nè diventano poi alla loro volta centri irradiatori di solidarietà di nessun genere. Le differenze più notevoli tra queste due specie di credito agrario, entrambi locali, sono così, che mentre la cooperativa di credito rurale è un prodotto indigeno, gli altri istituti sono quasi tutti prodotti di importazione e che mentre la prima è nutrita di più elementi economici, morali, politici, questi ultimi sono composti di un elemento solo: l' economico.

Le differenze sono assai notevoli e sono tutte, aggiungiamo, subito, a vantaggio delle cooperative di credito; questo hanno ben inteso quelle ultime due leggi nostre per la Basilicata e per la Sicilia, le quali intendono anche a promuovere la trasformazione dei Monti frumentari in Casse agrarie cooperative, foggiate esattamente sullo stampo delle nostre Casse rurali. È già qualche cosa, ma è ben lungi dall'essere tutto ancora: se l' istituto, per ciò solo che è cooperativo, ha in sè forze di compattezza superiori a quelli di ogni altro istituto congenere, non per questo possiede ancora tutti quegli elementi di solidarietà di diversa natura che

costituiscono un cospicuo incremento alla funzione economica stessa dell'istituto: e bene sarebbe che l'applicazione di quelle leggi potesse supplire ai silenzi del loro testo e convertire poco a poco la semplice organizzazione del credito per gli agricoltori in un gruppo di più forti legami tra gli agricoltori medesimi.

203. *Credito normale e credito agrario. La superiorità del credito agrario cooperativo. Le due fasi di questo. L'autonomia di esso e il valore complessivo della società cooperativa.*

Soltanto a questo patto di considerare nel servizio del credito agrario non soltanto una pura e semplice funzione economica, ma anche il primo formarsi di un aggrappamento di interessi omogenei, si potrà avere un buon criterio per risolvere l'altra vessatissima questione, attinente a quella della località: se cioè il credito agrario debba essere fatto da istituti speciali o, invece, dai normali istituti di credito.

Ridotta al suo nòcciolo la questione è la seguente: poichè il credito agrario ha certe esigenze di scadenza remota, certo di gran lunga maggiore di quella del credito commerciale, si tratta di sapere se gli si confaccia meglio un istituto di credito normale o un istituto di credito specifico. La questione, dicevamo, è vessatissima: dicono gli uni che l'istituto di credito può e deve essere normale poichè ogni istituto di credito ha una certa percentuale fissa di depositi che non viene ritirata che a certa scadenza remota e sulla quale si possono quindi con tutta tranquillità prelevare i fondi per l'esercizio di un credito a scadenza remota, come è, appunto, il credito agrario; sono le operazioni passive di una banca che ne determinano le attive operazioni, essi dicono, e quindi l'assunzione di quel servizio è, secondo la regola bancaria, lecita e consigliabile. Ma, no, rispondono gli altri: appunto perchè la regola bancaria è proprio quella suenunciata si deve sconsigliare a tutti quegli istituti che vivono di rapida circolazione di capitali, come è proprio per il credito commerciale, di immobilizzarne una qualche parte nei lunghi impieghi agrarii, perchè possono sempre trovarsi esposti a dei rischi di cui non possono compensarsi che alzando i tassi di interesse e i saggi di sconto, gravando insomma la mano sul mutuatario agricoltore: in prova

di che, essi soggiungono, si può citare l'esperienza omai imponente di tutto quanto il credito agrario fondato sulla autonomia economica della classe agricola.

A parer nostro questa esperienza è veramente persuasiva; sotto certe condizioni però. Chiediamoci, p. es.: quali spostamenti porterà nei termini della questione il fatto che vi sono degli isti tuti intermedii, attraverso cui il credito deve passare per giungere dall' istituto centrale all' agricoltore? Questi spostamenti possono essere grandissimi e diversissimi infatti a seconda della natura dello istituto intermedio. Quando la nuova legislazione per il credito agrario nel Mezzodì, o istituisce e riconosce istituti intermedii di grande fragilità o ammette direttamente al risconto e allo sconto gli effetti degli agricoltori presso gli istituti come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, essa mette questi ultimi in una situazione ben diversa da quella in cui vengono a trovarsi quegli istituti, non già di emissione ma pur sempre commerciali, diremo, che fanno prestiti alle cooperative di credito rurale a responsabilità illimitata. Questi ultimi vengono a trovarsi meglio d'ogni altro garantiti dalla illimitata responsabilità dei soci e possono quindi sovvenire la società a condizioni le meno onerose possibili, perchè quel qualsiasi rischio che essi possano correre per la diversità sostanziale delle loro operazioni è compensato da quella nuovissima forma di capitale che quelle cooperative possono dare in garanzia: si vuol dire il capitale della responsabilità senza limiti dei loro soci. Bisogna pur tener conto che rispondere delle obbligazioni della società con tutti i proprii averi significa porgere ai terzi la più efficace delle garanzie reali e che i sovventori di essa non possono non tener in gran conto questa particolarità così tranquillante. Il capitale commerciale tanto più volentieri si investe in impieghi agrarii quanto più sono grandi — è molto naturale — i capitali agricoli e tecnici che lo garantiscono; e le cooperative di credito rurale in nome collettivo possono valersi dei normali istituti di credito con facilità di tanto maggiore d' ogni altro istituto intermedio, di quanto in esse è maggiore che in ogni altro ente intermedio il capitale di garanzia della società.

Noi crediamo così che quella vessatissima questione che sopra abbiamo esposta vada risolta collocandosi in un giusto mezzo: at-

fermando cioè, da un lato, che anche gli istituti di credito normale possono assumere il servizio di prestare capitali all'agricoltura e che quindi non si vede la necessità di istituti di credito speciali: affermando dall'altro lato che questa possibilità di questi istituti sarà tanto meglio utilizzata e dagli istituti sovventori e anche da quelli intermediarii e sovvenuti, quanto più questi ultimi potranno opporre al capitale dei prestiti del capitale di garenzia. Ecco quale è il valore persuasivo, purchè condizionato, della esperienza fatta da noi in tema di credito agrario: essa ci fa avvertita che solamente alle Casse rurali in nome collettivo è riuscito di mettersi in contatto con le Banche comuni e di trarre da queste, mediante l'offerta in garenzia della responsabilità illimitata, le anticipazioni occorrenti; che soltanto cioè dalla sapiente combinazione delle due specie di capitali esce fuori una conveniente organizzazione per il credito agrario.

Non bisogna credere però che questa particolare combinazione rappresenti uno stato definitivo dell'organizzazione del credito agrario. Al contrario: essa non ne rappresenta che una fase, la prima fase. Questa potrà durare più o meno a lungo, ma alla fin fine viene il momento in cui essa si esaurisce per dare il posto a uno stadio successivo. L'autonomia creditizia di cui parlano coloro che oppugnano i servizi di credito agrario compiuti da istituti di credito normale, non rappresenta che una fase o, per dir meglio, una tendenza ulteriore della cooperazione di credito rurale. Attraverso il lento accumularsi dei risparmi a lunga scadenza, sia dei soci che dei non soci e attraverso l'ammucchiarsi degli utili nelle riserve, le cooperative di credito rurale vanno emancipandosi dalle Banche comuni e vanno provvedendo da sole ai proprii bisogni di capitali. È questo uno stato di relativa indipendenza dalla economia creditizia circostante, che le cooperative di credito, sopratutto quando sono a responsabilità illimitata, vanno man mano raggiungendo e che è gran ventura che raggiungano, purchè avvenga per gradi come prima è possibile: perchè allora veramente, quando comincia questa autonomia relativa dai sovventori di capitale, allora si può dire anche cominci quella trasformazione auspicatissima del servizio del credito agrario di semplice funzione economica in un organo rudimentale ma complessivo di una classe distinta di interessi: quella degli agricoltori.

Or è proprio questa la importantissima fra tutte le cose che riguardano il tema nostro, è proprio questo un coefficiente importantissimo per risolvere a un punto di vista più alto quella questione che qui abbiamo trattato al solo punto di vista economico. Lo abbiamo scritto sul principio del paragrafo: ravvisare nel credito agrario non solo una funzione definita ma, invece, un virtuale organo totale della classe agricola sarebbe stato un ottimo criterio per giudicare con un elemento di più della stessa vessatissima questione. Così è, in verità: se finora si è trattata la cosa a un punto di vista economico e si è concluso che rapporti tra capitale commerciale e credito agrario vi possono essere in ragione delle garenzie che quello trova nelle varie organizzazioni di questo e che ottima fra tutte le sicurtà è quella che offrono le cooperative di credito rurale in nome collettivo, questo non è ancora tutto. In realtà la forma cooperativa, oltre a questo indiscutibile vantaggio economico che l'esperienza documenta, ne offre anche un altro: ed è che la forma di società cooperativa in nome collettivo è il più perfetto tramite per quell'elevazione del servigio del credito agrario da semplice funzione a organo complesso, in che sappiamo esser riposto il risultato più certo e la meta più ambita di quel servizio medesimo.

204. *La cooperativa e il credito agrario personale. La questione del credito agrario personale o reale, produttivo e consuntivo. Il senso del credito agrario produttivo.*

Anche di questo bisogna pur tener conto; e poichè è la società coperativa quella che non soltanto meglio utilizza le disponibilità del credito commerciale, ma anche quella che, per giunta, meglio realizza quella tendenza allo specificarsi e al farsi autonomi degli interessi agricoli, bene ha fatto il nostro legislatore a lasciare aperto un facile varco alla costituzione anche nell'Italia meridionale di questi provvidenziali organi dell'elevamento degli agricoltori e dell'agricoltura che sono le Casse rurali e le Casse agrarie; anche perchè presentano, oltre a tutti gli altri, un altro grandissimo vantaggio loro proprio, cioè che esse, quasi sole, hanno saputo far rientrare il credito agrario nell'ambito del credito personale.

Per chi volesse un indizio dei rapporti assai più intimi che le cooperative di credito in nome collettivo sono riuscite a stabilire, in confronto con ogni altro tipo di istituto, con il capitale commerciale, qui ve ne sarebbe uno bello e pronto: quasi uniche fra tutti gli altri tipi di società per il credito agrario le Casse rurali ed agrarie hanno osato assumere quella forma di garenzia che è propria del credito commerciale: la garenzia personale. Per chi volesse, al contrario, un indizio di quanto siano ancor lontani dalla dimestichezza con gli istituti di credito normale quegli enti intermedii che il nostro legislatore ha riconosciuti con le ultime leggi per il Mezzogiorno, si potrebbe citare il fatto puro e semplice che, attraverso l'istituto del privilegio convenzionale, essi sono muniti d'una garenzia reale.

Or quale è il significato di questa maggior o minore dimestichezza del credito agrario con il capitale, diremo, commerciale? Quale è, in conclusione, il significato del credito agrario personale o reale? Anche questa, come la precedente, alla quale è del resto strettissimamente connessa, è una questione vessatissima. Tra coloro che affermano che il credito agrario deve essere credito reale perchè altrimenti lo si confonde con il credito commerciale che è tipicamente personale e coloro che, al contrario, pensano che ogni maniera di credito e l'agrario tra esse, sia tendenzialmente personale non sembra cosa facile trovare un componimento qualsiasi. Ma, per dire la verità, nessuna di queste due opinioni ci persuade: non la prima perchè, a parer nostro, confonde la maniera di garanzia — che può essere personale o reale — con la natura dell'impiego — che può essere agrario o commerciale — e pensa che ad ogni singola natura dell'impiego debba corrispondere una speciale maniera di garenzia; non la seconda perchè sembra stabilire una graduatoria tra le varie specie di credito e collocare in cima alle altre il credito a garenzia personale e in fondo alla scala quello a garenzia reale.

Nessuna di queste due opinioni ci persuade: tuttavia riconosciamo che nella seconda di esse c'è un germe di verità da sviluppare. Quello che di vero contiene quella seconda opinione si è che abitualmente la maniera di garanzia — reale o personale — corrisponde non già alla natura specifica dell'impiego del credito — agrario, commerciale, industriale ecc. — ma alla natura gene-

rica dell' impiego di esso: cioè all' impiego consuntivo o produttivo. La questione del credito reale o personale può in verità ridursi alla questione del credito agrario consuntivo o produttivo: reale quando consuntivo, personale quando produttivo. Or posta così la questione non vi debbono assere gran dubbi a risolverla a favore del credito personale: poichè in tal caso il credito non è che il tramite attraverso il quale la somministrazione entra nel vivo processo dell' industria dei campi, si introduce, nella misura occorrente, dentro a quel naturale congegno di produzione che è la terra e ne può uscir fuori, a tempo opportuno, perfettamente reintegrato e restituibile. In linea di massima non si può non dichiararsi per il credito personale e produttivo: conviene non esagerare però, non prender le cose troppo alla lettera e far del credito agrario produttivo tutt' uno col credito all' agricoltura e tutto l'opposto del credito all'agricoltore. Le cose non stanno così: riconosciamo volentieri che il credito agrario solo un pò maturo è credito fatto assai più alla terra che non al proprietario, ma domandiamo, però, che in compenso si riconosca che nei primissimi inizii del credito, e sopratutto quando questo riguarda aziende economicamente arretrate e povere, non v' è miglior mezzo di capitalizzare le culture che somministrando beni anche di stretto consumo personale a quel coltivatore che della cultura è, alla fin fine, lo strumento primo e la prima garenzia: e questo di fatti hanno fatto anche le Casse rurali sopratutto in sul loro nascere, e questo dispone anche in varii punti la nuova legislazione per il credito agrario nel Mezzogiorno e nelle isole.

205. *Il credito agrario produttivo e la questione delle scadenze. Elasticità delle scadenze stesse.*

Tutto ciò è, del resto, di intelligenza assai facile, anche se non è poi facilissimo trovare una unica formula che implichi e insieme esplichi il tutto. È quello che accade sempre quando si ha a che vedere con istituti e con servigi concreti come è il caso del credito agrario; perchè essere concreti vuol dire essere multipli. Si sovviene il lettore del breve discorso tenuto negli ultimi paragrafi dell' Introduzione là dove si è tentato di indagare quali fossero i capitali d' esercizio agricolo, che è compito del credito

agrario di somministrare? In quei paragrafi si tentava di indagare, non si pretendeva già di definire; e or la posizione del problema è precisamente quella stessa quando si tratta non più di sapere quali siano i capitali da somministrare, ma quali le scadenze in cui debbono venir restituiti.

Si può quasi dire che la questione è una sola: tanto è ovvio che, se il credito agrario è produttivo, la restituzione dei varii capitali avuti non può avvenire che quando il processo tecnico della terra li ha economicamente reintegrati. Avviene così che le rapide immutazioni di culture che domandano di essere compiute in un solo anno e non danno i loro frutti che dopo due o tre anni estendono i tempi della classica scadenza agraria: la scadenza annuale; avviene così che certi acceleramenti artificiali, eppure non più infrequentissimi di culture si prestano a restituire i capitali avuti in anticipo assai prima che l'anno tradizionale non sia trascorso; senza contare poi che quando il credito agrario non serva già un fatto di vera produzione materiale, ma un fatto di scambio puro e semplice come è degli anticipi fatti sul raccolto già immagazzinato e in attesa della vendita, la brevità dei suoi termini è senz'altro di credito commerciale.

Ecco tre maniere del credito d'esercizio che tradiscono il consueto modello di esso e che pur non sono affatto sporadiche: la prima e l'ultima di esse sono anzi largamente prevedute e regolate così nella pratica delle cooperative di credito rurale, come anche nelle ultime leggi per il credito al Mezzogiorno. Più in in queste leggi, però, che in quella pratica; e questo per la ragione assai facile ad intendere che il credito per il Mezzogiorno, inteso a rilevare un'agricoltura depressa in tutti i sensi, depressa ne' suoi processi produttivi, e ne' suoi modi di scambio ha dovuto, e sempre più dovrà, allargarsi a comprendere e anche a suscitare nuove forme di attività, di produzione, di scambio. La riprova anzi di quella che dicemmo essere l'elasticità del credito agrario moderno si presenta qui in un modo esemplare: quando l'impresa di modernizzazione dell'agricoltura è affidata non all'opera varia impreveduta e discorde delle iniziative private, ma alla opera di una legislazione ordinata e logica, è facilissimo sorprendere questo processo di ampliazione del credito agrario andar di conserva col tentativo di modernizzazione medesima. Questo ac-

cade appunto nelle varie leggi in discorso: le quali poi, in ordine a questi loro larghi intenti e ai disparati impieghi di capitale preveduti, dispongono di una ricca scala di scadenze, che vanno dalle scadenze commerciali per i crediti fatti a scopo di acquisti o di vendita collettivi alle scadenze biennali e triennali per crediti fatti a scopo di compera di macchine, di attrezzi, di manipolazione ecc.

206. *Le scadenze nel credito agrario produttivo e il controllo sull' impiego. Il controllo nelle cooperative e negli istituti comuni. Superiorità di quello.*

Con tutto questo però la scadenza principalissima, quella che colpisce i crediti per sementi, concimi, anticrittogamici ecc. resta annuale, perchè è dentro al ciclo agricolo di un anno che tutti quei beni possono reintegrarsi. Si reintegrano sì, ma ad una condizione elementare: che i processi agricoli si compiano secondo le regole dovute. Or è qui, da questa condizione, che deriva per il credito agrario una esigenza non meno elementare di essa: il controllo sull' impiego delle somministrazioni fatte a credito. Si può quasi dire che questo problema del controllo sull' impiego è il problema stesso del credito personale o reale; e non è difficile persuadersene quando si pensa che, alla fin fine, controllare l' impiego produttivo d' una somma anticipata con semplice garanzia personale vuol dire accertarsi che quella tal somma si trasforma e si reintegra in una certa ricchezza, che costituisce per il sovventore una vera e propria garanzia reale. Un mezzo per convertire, economicamente, in reale la iniziale garanzia personale: questo è il controllo sull' impiego degli anticipi, questa anche la ragione per cui esso controllo è variamente giudicato.

Esso è giudicato in maniera assai diversa da coloro che propugnano il credito agrario reale e da coloro, invece, che propugnano il credita agrario personale: dicono quelli che il controllo sull' impiego è la sola garanzia effettiva che il mutuante abbia, questi oppongono che la vera garanzia del mutuante è nell' interesse che il mutuatario ha a ricostituire il capitale alla maniera economica. A parer nostro entrambe queste opinioni hanno del vero; entrambe anzi, vorremmo quasi dire, sono vere, nei li-

miti però di certi stadii del credito agrario: in quei paesi, infatti, dove il credito agrario ha una storia abbastanza lunga, si può notare che sugli inizii del servizio non manca quel controllo che può correggere l' inesperienza e anche il malanimo di qualche mutuatario e che quando, invece, il servizio è già inoltrato, il controllo scompare perchè vi si è man mano sostituita la pratica e la coscienza economica del mutuatario medesimo. È vero dunque che il credito agrario esige il controllo sull' impiego, ed è vero, anche, che esso può e anzi dovrebbe non averne bisogno.

Se noi consideriamo il servizio di controllo some è organizzato dalla nostra legislazione recente sul credito agrario e, invece, dalle cooperative di credito rurale, troviamo delle differenze grandissime: là è il controllo meccanico, diremo, fatto dal difuori, da chi non è affatto interessato all' impiego economico dei prestiti, qua abbiamo invece un controllo organico, fatto da socio a socio mutuamente interessati al buon impiego dei capitali: interessati i soci che sorvegliano e, anzi, spiano acchè la cassa non abbia a subire perdite, interessati i soci mutuatarii al pagamento del dovuto per non essere espulsi dalla società come si è messi al bando da una famiglia. Queste differenze sono davvero grandissime, e mentre servono a spiegare la fortuna avuta da questo secondo genere di controllo e i magrissimi risultati dovunque dati dal primo, servono anche a mostrarci per quali vie si incammini l' istituto del controllo. Ci sembra, infatti, che la fortuna avuta dal controllo di tipo cooperativo, chiamiamolo così, dimostri che esso ha tante più probabilità di riescire efficace quanto più, lungi dal limitarsi alla sorveglianza dello impiego specifico fatto di una certa tal somma, esso investe la maggior parte che gli è possibile della persona del mutuatario e in luogo di trattarlo soltanto come un obbligato e anche interessato a sciogliersi a tempo da una certa obbligazione, lo tratta come un uomo complesso e trae partito dai sensi di solidarietà, dal suo attaccamento all' istituto sovventore, dal suo amor proprio ecc. Ma metter in gioco tutti insieme questi varii motivi e trarre partito da essi non è forse tutto uno col provocare anche nella agricoltura il cosiddetto senso della scadenza e avviarsi, così, a poter far a meno del controllo stesso, come accade nel credito tipicamente personale?

207. *La superiorità del credito agrario cooperativo e le tendenze dell' ultima legislazione nostra sul credito agrario. Valore di esse.*

Così accade e può accadere veramente: ma così è accaduto e può accadere sopratutto quando la funzione del credito agrario è compiuta da quel particolare organo che ha nome società cooperativa a responsabilità illimitata. Quando pure essa non presentasse tutti quei vantaggi, di cui abbiamo saltuariamente toccato fin qui, basterebbe quest' ultimo per farci pronunziare per la sua superiorità. In confronto di tutte le altre maniere per far pervenire il credito d' esercizio all' agricoltore questa è davvero la grande superiorità della forma cooperativa in genere e, in ispecie, delle forme a responsabilità illimitata: mentre in tutte le altre maniere la funzione del credito agrario rischia forte di limitarsi ad essere un unico e semplice servizio economico e non mostra di saper sdoppiarsi in altre funzioni ed espandersi in compiti di natura più elevata, questo non accade nelle forme cooperative: ivi, invece, attraverso la cultura delle qualità commerciali, diremo, nell'agricoltore, ci si apparecchia ad assumere altre funzioni economiche di indole più complicata e, oltre e sopra anche a queste, si provvede se non a veri a proprii compiti certo a risultati di educazione: di educazione di classe, perchè poco a poco, nel ripetersi delle operazioni economiche, entra la nozione e il convincimento di una identità di larghi interessi da difendere e da propugnare; di educazione anche morale, perchè questa nozione di classe contiene, in fondo, una profonda ragione di solidarietà.

Una grande tutela ed una grande educazione della classe agricola: questo può dirsi veramente che sia e debba essere, attraverso mille lenti sviluppi, la cooperazione di credito rurale; questo almeno essa è già stata — ed in misura cospicua — altrove: questo essa è almeno in via di essere anche qui da noi. Dovremmo forse ripetere qui ciò che, a suo luogo, abbiamo detto delle Casse rurali e del loro andare innanzi alle società commerciali per gli acquisti e per le vendite, e del loro raccogliersi in grandi associazioni nazionali e del loro sia pur lento avviarsi a costituire il primo nucleo della unità e della autonomia delle classi agricole nostrane? No, certo. Noi vogliamo invece ricordare

qui quel che ancora non si è fatto, che già si è, però, in via di fare e che tra non moltissimi anni potrebbe già essere una auspicatissima realtà; si vuol alludere all'opera alacremente intrapresa dallo Stato per diffondere per tutte le regioni meridionali e nelle isole i benefici del credito agrario. Questa opera per noi non può avere infatti che un valore di integrazione di ciò che già si è compiuto in proposito nelle regioni settentrionali: attraverso la instituzione di larghi servigi di credito agrario, la moltiplicazione degli istituti intermedii, la preferenza data agli istituti cooperativi, i provvedimenti presi anche per lo sviluppo dei servigi collettivi puramente agricoli, non è certo da disperare che, in un conveniente giro di anni, anche l'agricoltura del Mezzodì possa avvicinarsi al livello già tenuto dall'agricoltura del Settentrione; ed entrambe insieme, una volta congiunte, possano costituire una Italia agricola, che non sia una semplice espressione territoriale ma, invece, un solida realtà economica e sociale.

APPENDICI STATISTICHE

PROSPETTO A.

I. — Le Casse rurali.

Riassunto delle situazioni attive e passive delle Casse rurali di prestiti funzionanti nel Regno al 31 ottobre 1905.

ATTIVO.

Voce	Importo
1. Numerario in cassa	2,002,357 35
2. Cambiali in portafoglio	33,464,274.06
3. Mutui ipotecari (capitale e interessi)	897,498.98
4. Mutui semplici chirografari (capitale e interessi)	369,041.69
5. Beni stabili	922,583.21
6. Titoli di debito dello Stato	349,921.97
7. Azioni e obbligazioni di Società	499,827.13
8. Conti correnti attivi (capitale e interessi)	5,978,556.40
9. Mobili e spese d'impianto	226,313.83
10. Effetti e crediti in sofferenza	06,657.64
11. Interessi passivi anticipati e non maturati	118,849.13
12. Merci e macchine agricole	8(6,685 43
13. Fondi speciali	756,246.96
14. Debitori diversi	562,768.92
Somma dell'Attivo	47,049,997.70
15. Disavanzi degli esercizi precedenti da liquidare od assegnare	99,856.29
16. Spese e perdite dell'esercizio corrente	687,898,32
Somma totale	47,837,752.31

Patrimonio sociale.

Voce	Importo	Totale
1. Capitale versato (Quote sociali)	306,708.99	
2. Fondo di riserva	893,812.88	
		1,200,521.27

PASSIVO.

Voce	Importo
3. Conti correnti passivi (capitale e interessi)	4,865,456. »
4. Depositi vari (capitale e interessi)	32,499,462.91
5. Accettazioni cambiarie	6,392,554.36
6. Interessi riscossi e non maturati sui prestiti	594,517.17
7. Fondi speciali	589,441.83
8. Creditori diversi	533,553.38
Somma del Passivo	46,665,607.52
9. Sopravanzo dell'esercizio precedente da liquidare od assegnare	117,479.78
10. Rendite e profitti dell'esercizio corrente	1,054,665 01
Somma totale	47,837,752.31

PROSPETTO B.

Attivo delle Casse r

REGIONI	NUM. delle Casse rurali che hanno inviato la situazione	NUMERARIO in Cassa 1	CAMBIALI in portafoglio 2	MUTUI ipotecari (capitali e interessi) 3	MUTUI semplici chiro-grafari (capitali e interessi) 4	BENI stabili 5	TITOLI di debito dello Stato 6	AZIONI ed obbligazioni di Società 7	Con corr atti (capi e inter 8
Piemonte . .	134	293,240.83	4,635,669.55	174,711.42	67,812.89	50,478.90	201,353.29	136,254.10	897,
Liguria . .	3	4,466.63	11,5179.65	»	»	»	»	»	11,
Lombardia .	186	328,838.28	5,808,895.91	393,072.19	78,653.31	548,272.50	55,262.37	167,686.71	2,112,
Veneto . . .	442	535,173.97	12,912,014.43	50,432.58	12,703.85	200,293.56	1,821. »	81,057.33	1,202,
Emilia . . .	257	249,432.88	3,706,375.76	96,032.69	60,768.27	55,869.18	1,068.33	72,242.59	822,
Toscana . .	18	26,891.96	161,878.84	»	12,277.26	33,026.21	178. »	610.67	41,
Marche . .	47	63,517 49	1,533,765.26	»	»	9,450. »	»	4,466.05	172,
Umbria . .	2	1,908.98	52,568.45	»	»	»	»	»	
Lazio . . .	29	94,363.33	781,427.61	35,401.85	4,932.50	13,698.65	»	318.40	113,
Abruzzi . .	16	38.406.93	123,363.11	»	4,085.03	540. »	»	314.15	12,
Campania. .	10	8,114.70	53,921.37	»	70.680.47		1,593.98	6,135. »	16,
Puglie . . .	14	12,706.26	160,752.05			»	»	»	3,
Basilicata . .	3	1,433.85	57,539. »	»	»		»	»	3,
Calabrie . .	8	8,312.46	57,057.93	»	2,335. »	»	»	»	16,
Sicilia . . .	139	423,143.01	3,282,759.75	147,742.13	114,793.11	12,164.21	88,865. »	30,732.13	640,
Sardegna . .	1	2,405.79	19,105.40	»	»	»	»	»	

ppate per regioni.

…i …nto	Effetti e crediti in sofferenza	Interessi passivi anticipati e non maturati	Merci e macchine agricole	Fondi speciali	Debitori diversi	Somma del-l' Attivo (Col. 1 a 14)	Disavanzi degli esercizi precedenti da liquidare od assegnare	Spese e perdite dell'esercizio corrente	Somma totale (Col. 1 a 14 + 15 e 16)
	10	11	12	13	14		15	16	
99	7,915.58	7,743.35	74,882.28	8,282.52	53,446.39	6,445,564.47	2,726.74	57,749.18	6,506,040.39
83	—	3.65	1,788.36	249 28	1.15	137,850.99	»	7.609.40	145,460.39
33	1,075. »	8,816.54	227,444.63	65,985.48	70,197.75	9,888,178.15	75,050.84	140,869.57	10,044,098.56
09	51,075.46	47,821.93	184,832.18	680,262.76	225,584.93	16,157,554.19	55,073.39	248,487.34	16,461,014.92
12	6,229.38	9,278.90	183,073. »	423.81	117,153.55	5,412,300.35	2,059.96	97,702.35	5,615,962.66
38	300.	1,223.68	»		33.70	278,001.33	3,284.15	3,899.67	285,175.15
14	4,452. »	8,533.10	19,815.19	60.36	19,723.20	1,836,534.76	1,488.18	15,730.50	1,854,754.44
10	2,188.					56,706 53		284.90	56,991.43
)1	1,753.07	1,261.38	87,263.19	6,196.55	11,355.99	1,160.371.89	2,242.17	20,603.77	1,183,217.83
34	944. »	591.14	4,747.23	1,416.	9,185.29	210,505.33	202.02	8,862.40	219,509.75
6		74.25	930.17	11.80	650.70	105,199.86		1,663.47	106,863.33
3	15,667.27	2,219.50	880.87	11,739.15	9,167.02	219,598.61	1,192.82	5,060.93	227,852.36
0		1,523.95	441.22	»	»	65,939.96	»	3,896.53	69,836.40
1	10. »	160.59			1,534. »	86,164.64	2.40	864.07	87,031.11
0	5,357.88	29,557.17	20,597.12	81,619.25	58,125.28	4,968,014.45	11,533.62	74,538.14	5,054,086.21
			»	»	»	21,511.19	»	136.10	21,647.29

Prospetto C.

Passivo delle Casse r

REGIONI	Numero delle Casse rurali che hanno inviato la situazione	Patrimonio sociale			Conti correnti passivi (capitali e interessi)	Dep va (cap e inter
		Capitale versato (Quote sociali)	Fondo di riserva	Totale (Col. 1 e 2)		
		1	2		3	4
Piemonte	134	30,759. »	92,606.92	123,465.92	835,493.07	4,382,
Liguria	3	1,317.81	1,695.84	3,013 65	97,082.64	22,
Lombardia	186	61,801.92	157,624.02	319,525.94	875,907.30	8,193,
Veneto	442	88,381.01	444,005.93	532,386.94	1,119,692.31	9,437,
Emilia	257	33,972.83	96,354.01	130,336.84	952,959.03	3,924,
Toscana	18	3,873 98	7,403.06	11,287.04	42,679.53	177,
Marche	47	14,147.22	17,378.07	31,425.29	189,300.12	1,498,
Umbria	2	529. »	186.16	715.16		54,
Lazio	29	9,638.80	19,654.01	29,292.81	28,705.74	928,
Abruzzi	16	8,534. »	5,100.09	13,634.09	10,044.51	164,
Campania	10	3,494. »	615.12	4,109.12	21,601.39	67,
Puglie	14	3,172. »	930.27	4,102.27	61,033.20	71,
Basilicata	3	1,829. »	470.31	2,299.31	3,701.40	45,
Calabrie	8	710.50	306.95	1,017.45	929.47	80,
Sicilia	139	44,044.73	49,582.12	93,616.85	595,435.29	3,550,
Sardegna	1	603.19	»	603.19	20,000. »	»

…ppate per regioni.

…zioni …rie	Interessi riscossi e non maturati sui prestiti 6	Fondi speciali 7	Creditori diversi 8	Somma del Passivo (Col. 1 e 2 + 3 a 8)	Sopravanzo dell'esercizio precedente da liquidare od assegnare 9	Rendite e profitti dell'esercizio corrente 10	Somma totale Col. 1 e 2 + 3 a 8 + 9 e 10)
6.79	52,382.38	15,357.73	59,897.03	6,417,492.48	20,164 55	68,383.36	6,560,040.39
	7.45	545.28	18,223.01	141,924.88		3,535.51	155,460.39
3.74	83,293.23	13,839.17	44,753.02	9,807,090.14	22,928.38	214,080.04	10,0'4,098.56
1.94	155,051.99	500,405.06	114,236.83	15,979,576.88	47,389.62	434,148.42	16,261,114.92
0.48	69,738.60	9,660.98	74,745.54	5,369,205.07	8,116.99	137,740.60	5,515,(62.66
3.05	1,757.47	48.72	3,221.99	273,039.69	3,192.17	8,953.29	285,185.15
2.93	49,764.68	833.14	21,364.46	1,820,620.60	686.57	32,437.27	1,853,754.44
	768.60	»		56,102 48		888,95	56,991.43
.99	25,884. »	7,925.88	6,284.88	1,154,418.23	1,946.20	26,853.40	1,183,217.83
.47	4,307.37	282.27	5,681.95	206,932 10	558 89	12,018.76	219,509.75
. »	476.14	5.40	4,562.15	99,476.95		7,386.38	106,863.33
. »	5,985.09	15,100.05	8,241.57	222,322.98		5,529.38	227,852.36
. »	2,796.50	»	»	67,344.68	»	2,491.81	69,836.49
	2,571. »	13.85	1,609.60	86,226.81		804.30	87,031.11
.97	138,785.57	24,320.30	170,631.35	4,942,176.26	12,496.41	99,413.54	5,054,086.21
	1,044.10		»	21,648.29			21,647.29

II. — Le Società per acquisti.

Prospetto A.

Sviluppo della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

Anni	Associati		Azioni	Capitale sociale			Valore reale delle azioni	Valore delle merci date agli associati	Profitti	Spese e perdite	Benefici netti	Ai fondi di riserva	Agli azionisti	Agli acquirenti in ragione degli acquisti	Agli impiegati	Al fondo di propaganda
	Società agricole	Particolari		Azionario	Riserva	Totale										
Epoca di fondaz.	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1892	55	32	158	3,950	250	4,200	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	65	207	465	11,625	1,360	12,885	25	711,147	22,231	11,222	11,009	3,948	665	3,458	864	864
1894	81	247	594	14,850	6,763	21,223	33	753,401	18,895	14,601	4,204	1,864	804	1,023	255	255
1895	93	264	638	15,950	8,854	24,804	38	810,435	18,209	10,746	7,463	2,751	1,143	2,378	594	594
1896	104	282	690	17,250	12,596	29,846	42	1,568,528	28,218	12,858	15,360	6,166	1,095	5,399	1,394	1,349
1897	114	296	735	18,375	19,952	38,327	52	2,118,629	31,488	18,379	13,109	5,202	1,087	4,547	1,136	1,136
1898	129	302	775	19,375	26,572	45,947	59	2,656,003	46,720	24,024	22,396	9,185	1,111	8,066	2,016	2,016
1899	180	330	1,729	43,226	18,232	61,457	35	3,944,876	71,281	41,608	29,673	12,377	954	10,894	2,723	2,723
1900	229	348	1,868	46,700	32,981	79,681	35	3,806,789	57,593	56,566	1,027	87	886	35	8	8
1901	273	370	1,973	49,325	35,178	84,503	42	4,086,288	92,446	72,758	19,687	8,089	942	7,104	1,776	1,776
1902	306	377	2,058	51,450	45,242	96,692	47	3,992,139	138,083	118,088	19,995	8,202	988	7,202	1,800	1,800
1903	371	389	2,178	54,450	56,746	111,196	50	5,374,632	123,825	103,472	20,253	8,335	1,042	7,317	1,829	1,829

PROSPETTO B.

Sviluppo ulteriore della Federazione. [1]

Anni	Associati		Azioni	Capitale sociale		Totale	Valore reale delle azioni	Valore delle merci date agli associati	Profitti	Spese e perdite	Benefici netti	Ai fondi di riserva	Agli azionisti	Agli acquirenti in ragione degli acquisti	Agli impiegati	Al fondo di propaganda
	Società agricole	Particolari		Azionario	Riserva											
1904	415	397	2,300	57,500	68,784	126,284	54	7,824,537	155,424	134,511	20,913	8,560	1,083	7,514	1,878	1,878
1905	468	472	2,453	61,325	82,785	144,110	58	9,389,188	160,420	136,781	23,239	9,531	1,154	8,370	2,092	2.092

[1] Per indicazioni ancor più recenti ma più sommarie sulle società per acquisti in ispecie e in genere di cooperative agricole, vedi *Annali del Credito e della Previdenza*, 1908, n. 78, pp. 5-66.

Prospetto C.

Alcuni dati sulle principali Unioni agricole cattoliche.

Raccolte continuative organiche e precise di dati intorno alle società per acquisti di impronta cattolica non si hanno ancora: ma si avranno subito che comincierà a funzionare quella *Federazione italiana delle Cooperative agricole* costituitasi sul principio del 1908 in Bologna. In mancanza di simili raccolte non vi sarebbe che da ricorrere ai bilanci delle singole Unioni: ma la impresa oltrechè improba sarebbe impossibile: improba per il numero grandissimo delle Unioni che spessissimo non sono già aggruppamenti di società ma società isolate, impossibile per la disparità dei criterii e delle funzioni seguiti e esercitate dalle singole associazioni. Dai *Dati statistici delle Istituzioni economico-sociali cattoliche* presentati alla Esposizione di Milano del 1906 risulta che le Unioni rurali e agricole concorrenti alla Mostra erano 122, di cui soltanto 101 presentarono dei dati completi. Coordinando questi e limitandoci alle Unioni principali, che sono o associazioni singole molto cospicue o veri aggruppamenti di società, risultano le cifre seguenti:

Anno di fondazione	Località	Capitale	Fondo di riserva	Merce venduta	Valore della azione
1901	Bergamo	75,440	5,322	336,289	20
1899	Bologna.	41,340	5,543	661,331	20
1900	Faenza	6,140	3,911	535,728	20
	Milano	152,387	—	2,092,655	—
1901	Pistoia	8,842	10,408	189,782	20
»	Reggio Emilia . . .	3,100	6,563	205,598	—
1896	Torino	—	2,500	732,153	—
1901	Verona	8,800	4,895	1,658,024	25
1900	Vicenza.	6,600	2,532	742.527	200

III. — Il credito agrario secondo la legge dell' 87.

Diamo qui due tabelle statistiche riguardanti il funzionamento del credito agrario non cooperativo in Italia. Avvertiamo però che gli istituti di cui qui sotto si danno le situazioni al 31 dicembre 1898 e gli sviluppi successivi non sono già quelli operanti sotto la legge 23 gennaio 1887, la quale lascia liberi tutti gli istituti di credito — esclusi quelli di emissione — di esercitare il credito agrario, ma quelli autorizzati espressamente a esercitarlo ancora dalla legge 21 giugno 1869. Questo spiega che per le passività di essi istituti se ne trovino elencate alcune sotto il titolo: *Buoni agrarii*. La legge del 21 giugno 1869 autorizzava infatti gli istituti all'emissione di buoni agrarii: questa facoltà fu ritirata loro colla promulgazione della nuova legge del 1887, la quale concesse però una dilazione di 10 anni per il ritiro dei buoni già emessi; si ebbe poi nel 1895 un'altra dilazione di 5 anni a favore del Monte dei Paschi di Siena e della Cassa di risparmio di Bologna, che nel 1896 ne avevano ancora in circolazione per una somma abbastanza ingente.

PROSPETTO A.

Situazione dei conti delle società ed istituti di credito agrario al 31 dic

TITOLI DELLA SITUAZIONE	Banca agricola astigiana in Asti (Alessandria)	Banca agricola cooperativa in Casalmaggiore (Cremona)	Banca agricola mantovana in Mantova	Credito agrario meridionale in Napoli	Banca agricola sarda in Oristano (in liquidazione)	Credito agrario del Monte dei Paschi di Siena	Credito agrario
CAPITALE.							
Capitale nominale	325,000	illimitato	illimitato	illimitato	10,000,000	—	
Capitale sottoscritto	325,000	1378,00	443,600	218,600	3,563,100	—	
Valore nominale dell'azione	50	100	50	50	100	—	
ATTIVO.							
Numerario in cassa	128,488	73,796	277,280	6,526	4,452	1,067,501	
Cambiali in portafoglio sull'Italia a tre mesi	1,297,681	353,082	1,240,780	75,564	3,571,535	—	
Cambiali in portafoglio sull'Italia a più lunga scadenza	—	42,524	799,414	—	—	6,495,912	
Cambiali in portafogiio sull'estero	—	—	—	—	—	—	
Anticipazioni su pegno di titoli a scadenza fissa e di cartelle fondiarie	—	250	263,486		—	1,200	
Anticipazioni su pegni di merci	—	—	427,833	61,734	305	19,600	
Riporti		—	—	—	—	—	
Mutui ipotecari per capitale e interessi	—	6,000	289,589	117,767	92,495	—	
Mutui semplici chirografari per capitale e interessi: a corp. mor.		10,601	543,724	—	19,869	—	
Mutui semplici chirografari per capitale e interessi: a privati	—	—	7,909		2,288		
Beni stabili	21,092	9,658	6,099	—	543,521	—	
Buoni del Tesoro	—	—	—	—	—	—	
Altri titoli a debito dello Stato	—	93,249	456,731	—	15,560	371,109	
Obbligazioni di corpi morali	—	—	185,649	—	18,170	—	
Azioni ed obbligazioni di società	—	100	1,335	—	92,996	—	
Conti correnti con garanzia	10,864	—	—	—	280,034	105,466	
Conti correnti diversi	66,252	21,255	192,431	39,913	—	—	
Depositi a garanzia, sovvenzioni, ecc.	—	430	1,198,067	—	—	—	
Depositi degli amministratori a cauzione servizio	250,690	—	60,043	5,000	842,678	153,479	
Depositi liberi a custodia	—	—	616,012	—	445,563		
Mobili e spese d'impianto	3,000	5,384	23,933	21,586	7,190	9,492	
Effetti da incassare per conto di terzi	—	—	55,621	1,015	—	—	
Effetti e crediti in sofferenza	—	—	16,369	9,351	2,200,752	—	
Agenzie e corrispondenti	—	168,898	—		—	113,541	
Esattorie	—	21,240	—	878	—	—	
Debitori diversi	19,797	20,593	10,306	10,123	421,120	10,677	
Somma dell'attivo	1,807,864	837,140	6,572,611	349,557	8,558,528	8,347,967	
Disavanzi di esercizi precedenti	—	—	6,584	—	3,096	—	
Spese e perdite dell'esercizio in corso	—	24,695	205,919	25,834	149,391	356,301	
Totale	1,807,864	861,835	6,785,114	375,319	8,711,015	8,704,268	

saggio dell' interesse e dello sconto per 100 lire nel corso dell' anno.

Titoli della situazione	Banca agricola astigiana in Asti (Alessandria)	Banca agricola cooperativa in Casalmaggiore (Cremona)	Banca agricola mantovana in Mantova	Credito agrario meridionale in Napoli	Banca agricola sarda in Oristano (in liquidazione)	Credito agrario del Monte dei Paschi di Siena	Credito agrario della Cassa di risparmio di Bologna
PASSIVO.							
versato	325,000	137,800	443,600	176,994	2,191,527	1,000,000	—
i riserva	8,873	31,843	141,158	1,736	—	426,796	1,389,032
rrenti senza interessi	—	51	308,414	220	—		—
rrenti fruttiferi per capitale e si	356,190	—	916,297	628	—	3,605,946	70,051
a risparmio	—	456,526	2,467,939	85	28,109	306,871	18,654
uttiferi al nome, a scadenza per capitale e interessi . . .	807,785	—	581,906	—			—
ssivi	—	—	—	—	—	1,400,000	—
nti a garanzia, sovvenzioni, ecc.	—	430	1,098,066	—	-	—	—
nti a cauzione servizio . . .	350,690	—	80,043	5,000	444,563		—
nti per custodia	—	—	616,012	—	842,678	153,479	2,028,100
ioni	—	—	-	—	—	-	—
i in corso e arretrati	8,875	506	7,835	526	—	—	—
portafo- antict- ni . . . . alla fine del precedente esercizio .	19,638		-		-	—	—
alla fine del semestre precedente .	—	—	—	—	—	—	—
cevuti per l'incasso	—	—	—	—	—	-	—
. . . .	—	20,115	—	—	—	—	—
diversi	30,813	182,956	34,168	174,136	5,120,794	122,870	211,780
rari	—	—	—	—	—	1,299,840	103,160
Somma del passivo . . .	1,807,864	829,867	6,475,438	359,325	8,627,671	8,315,802	3,821,577
zo dell'esercizio precedente da are	—	—	51,128	—	—	—	—
profitti dell'esercizio corrente.	—	31,968	258,428	16,066	83,344	388,466	74,277
Totale . . .	1,807.864	861,835	6,785,114	375,391	8,711,015	8,704,368	3,895,654
llo sconto e dell' interesse:							
ambiali	6	5	5 e 5 1/2	7	da 4 a 7 1/2	5, 5 1/2 e 6	4 3/4
nticipazioni	—	5	5 e 5 1/2	8	—	5 1/2 e 6	4 1/4
iti correnti passivi	3	2 1/2	2 1/2	5	da 2 1/2 a 4	1 1/2	1 1/2
positi a risparmio	—	3	3	4 1/2	—	—	—
oni fruttiferi al nome. . . .	3 3/4	—	3 1/4 e 3 1/2	5	-	—	—

Prospetto B.

Sviluppo delle stesse società dal 1871 al 1893.

Anno	Numero	Capitale al 31 dicembre		Valore in buoni agrari in circolazione al 31 dicembre	Sconti ed anticipazioni			
					Situazione al 31 dicembre		Ammontare delle operazioni fatte durante ciascun anno	
		Sottoscritto	Versato		Portafoglio	Anticipazioni	Sconti	Anticipazioni
1871	10	9,612,400	2,368,682	1,978,800	4,724,495	574,443	—	—
1872	9	10,964,900	5,159,455	4,839,180	11,517,545	1,550,692	—	—
1873	13	16,280,060	7,509,815	4,383,930	12,183,477	1,925,206	—	—
1874	13	15,344,500	8,808,405	4,889,510	14,006,707	1,758,031	—	—
1875	14	16,656,150	9,489,575	4,859,300	16,681,960	1,504,785	—	—
1876	13	13,709,500	9,502,525	6,945,460	19,728,267	1,490,590	—	—
1877	12	9,541,080	8,081,275	8,093,340	18,218,560	1,460,351	—	—
1878	12	12,216,000	9,496,745	9,651,740	20,992,655	1,127,704	—	—
1879	12	10,926,900	8,317,225	10,764,060	25,377,418	899,863		—
1880	13	11,689,050	8,459,915	12,068,950	29,221,170	1,634,044	—	
1881	13	11,846,200	8,581,605	12,224,450	29,997,972	1,727,960	154,881,844	4,078,889
1882	13	11,846,600	8,588,350	11,428,280	29,515,727	1,645,503	167,312,493	5,498,090
1883	10	7,796,600	6,753,665	11,043,690	25,183,439	2,064,601	636,725,168	3,876,250
1884	9	7,405,650	6,472,515	10,856,390	27,123,556	1,664,966	111,711,894	5,257,424
1885	12	8,572,380	6,785,381	11,007,430	30,323,123	1,522,649	162,703,815	4,842,808
1886	14	9,770,530	6,248,727	7,629,230	29,287,712	1,771,487	169,000,953	5,432,631
1887	11	7,809,170	6,810,210	9,906,730	26,315,080	1,410,848	176,238,606	4,320,734
1888	11	8,126,650	7,314,167	6,561,670	31,597,005	1,415,984	187,605,990	5,616,296
1889	11	8,153,260	7,737,269	6,390,210	28,822,785	1,141,954	157,710,761	4,022,652
1890	10	7,835,850	7,487,091	5,762,130	27,343,917	1,388,900	144,552,596	4,586,684
1891	9	7,698,900	6,445,787	5,633,790	25,041,234	2,339,430	130,930,403	5,004,276
1892	9	7,687,300	6,452,826	4,833,350	23,731,797	1,773,401	—	—
1893	7	4,688,100	3,274,921	1,403,000	13,942,422	1,006,419		

IV. - Il credito agrario secondo la legge del '901.

PROSPETTO A.

Gli istituti intermedii.

Anni	Istituti assegnati			Non assegnati	Totale
	In relazione col Banco	Non in relazione col Banco	Totale degli istituti in relazione col Banco		
1902	70	92	162	211	373
1903	137	156	293	288	581
1904	144	180	324	304	628
1905	141	200	341	309	650
1906	137	540	677	309	986
1997	137	583	720	713	1,433

PROSPETTO B.

Castelletti, portafoglio ed ammontare dell' interesse.

Anni	Istituti intermedii affidati			Fondo collocato	Interessi
	Su richiesta	Di ufficio	Totali		
1902	734,500	2,503,600	3,228,100	118,859	4,651
1903	1,747,500	3,867,100	5,614,600	526,035	18,091
1904	3,223,500	3,715,100	6,938,600	854,773	32,948
1905	3,875,500	3,691,100	7,566,600	1,177,559	48,323
1906	4,135,500	4,311,100	8,446,600	1,630,467	55,523
1907	6,006,500	4,116,100	10,122,600	2,321,529	79,731

PROSPETTO C.

Operazioni consentite.

Anni	Risconti	Prestiti diretti	Totale	Sconti diretti	Totale generale
1902	120,891	—	128,891	23,000	3,870,297
1903	625,292	—	625,272	229,891	2,552,458
1904	1,082,233		1,082,333	278,229	1,932,231
1905	1,512,056	—	1,512,056	420,175	1,360,562
1906	1,864,016	8,258	1,862,274	690,183	855,163
1907	2,530,894	47,407	2,579,301	1,291,996	143,891

Prospetto **D.**

Classificazione dei risconti secondo lo scopo del prestito.

a) *Prestiti sorretti da privilegio legale.*

Anni	Raccolta	Coltivazione	Sementi	Concimi	Anticrittogamici	Vitto a coloni	Vitto a operai	Per più scopi	Totali
1902	—	16,510	23,447	1,016	6,751	—	—	36,951	84,581
1903	18,152	146,155	33,842	27,572	18,716	—	—	222,800	467,239
1904	76,802	281,257	119,686	63,647	50,119	—		303,842	895,357
1905	134,725	374,579	219,326	64,191	128,284	—	—	234,648	1,155,654
1906	76,205	435,989	256,302	197,760	234,394	—	1,300	196,871	1,317,825
1907	145,405	581,184	204,749	200,706	212,807	1,500	—	304,974	1,650,327

b) *Prestiti non garantiti da privilegio legale.*

Anni	Bestiame grosso	Bestiame minuto	Macchine	Attrezzi rurali	Scorte morte	Più scopi	Totali
1902	28,450	3,550	3,000	310	1,000	—	36,310
1903	121,627	9,789	9,872	6,343	7,400	3,000	158,032
1904	144,459	10,086	18,542	4,342	—	9,545	186,976
1905	269,314	9,179	47,841	8,846	1,378	18,870	355,429
1906	376,547	10,318	43,189	9,169	1,592	12,700	453,516
1907	373,121	7,159	71,746	7,106	17,500	20,719	493,353

Prospetto E.

Classificazione degli sconti diretti secondo lo scopo del prestito.

Anni	Acquisti collettivi	Vendite collettive	Totali
1902	–	—	23,090
1903	222,826	7,065	220,881
1904	212,870	65,358	278,229
1905	382,167	38,008	420,175
1906	664,398	25,784	690,183
1907	1,192,349	99,646	1,291,999

Prospetto F.

Classificazione del credito secondo la qualità del mutuatario.

Anni	Proprietari conduttori	Enfiteuti	Mezzaioli e Coloni parziarii	Affittuari	Totali
1902	—	-	—	—	—
1903	455,258	6,226	12,852	150,925	625,272
1904	678,624	10,562	27,561	305,495	1,082,233
1905	965,389	1,426	95,245	449,994	1,512,056
1906	1,150,201	49,028	76,418	586,626	1,862,274
1907	1,351,136	27,296	115,903	1,083,965	2,578,301

Prospetto G.

Classificazione degli sconti diretti secondo l'indole degli istituti emittenti. (1)

Anni	Consorzi e Sindacati	Casse agrarie e rurali	Casse di prestanze agrarie	Monti sardi	Società di M. S.
1902	—	—	—	—	—
1903	—	—	—	—	—
1904	—	—	—	—	—
1905	412,538	7,637	—	—	-
1906	675·690	14,492		—	—
1907	1,245,137	46,858	—	—	

(1) Se negli esercizi 1902-1904 non compare alcuna cifra, questo si deve al fatto che soltanto nel 1904 il Regolamento dispose che fossero ammessi allo sconto diretto tutti gli istituti sopraindicati.

PROSPETTO II.

Frazionamento del credito.

a) Prestiti sorretti da privilegio legale.

Anni	Da L. 1 a 100	Da L. 101 a 500	Da L. 501 a 1000	Da L. 1001 a 2000	Da L. 2001 a 3000	Da L. 3001 a 5000	Totali
1902	24,284	22,522	37,774		—	—	84,581
1903	99,608	180,688	180,942		—	—	467,239
1904	151,651	348,025	395,680				815,359
1905	143,415	484,372	456,053	15,913	52,000	4,000	1,155,754
1906	187,683	570,855	406,466	43,859	33,503	75,477	1,317,725
1907	202,311	671,572	542,237	89,846	47,139	92,220	1,650,327

b) Prestiti non garantiti da privilegio legale.

Anni	Da L. 1 a 100	Da L. 101 a 500	Da L. 501 a 1000	Da L. 1001 a 2000	Da L. 2001 a 3000	Da L. 3001 a 5000	Totali
1902	50	3,260	11,300	18,700	9,000		36,310 (1)
1903	2,191	29,608	44,679	63,552	18,000	—	158,032 (2)
1904	8,557	45,368	55,450	63,900	13,000	—	186,976 (3)
1905	18,434	76,676	103,023	133,750	18,546	5,000	355,429 (4)
1906	14,323	98,234	105,600	186,327	36,731	13,300	463,510
1907	7,328	131,851	136,022	141,204	62,966	14,000	493,353

(1) Di cui 16 prestiti per L. 28,500, garantiti da privilegio convenzionale. (2) Di cui 11 prestiti per L. 19,001, id. id. id.
(3) Di cui 7 prestiti per L. 5,600, id. id. id. (4) Di cui 1 prestito per L. 100, id. id. id.

V. — Il credito agrario secondo le leggi posteriori al 1901.

Tutte le leggi in questione, e più assai i rispettivi regolamenti, sono cosa ancora troppo recente non solo per offrire una esperienza conclusiva ma soltanto per poterla iniziare. Diamo qui, quindi, soltanto quelle poche cifre riguardanti quei pochi istituti che o poterono prima iniziare le loro operazioni o furono più solleciti a darne conto: l'*Istituto di Credito agrario per il Lazio* fondato con legge 21 dicembre 1902, la *Sezione per il Credito agrario del Banco di Sicilia* istituita con legge 29 marzo 1906.

Prospetto A.

Dati sul funzionamento dell'Istituto per il Credito agrario nel Lazio dal 1904 al 1907. [1]

Sviluppo del numero degli istituti intermedii e dei relativi castelletti:

Anni	Numero degli istituti	Ammontare dei fidi
1904	10	183,000
1905	38	867,000
1906	49	1,134,000
1907	59	2,479,000

Con i 59 istituti intermedii accreditati per il 1907, sono state compiute le seguenti operazioni per le seguenti somme:

Operazioni nuove per 4,001,067.09
Operazioni di rinnovo per 1,384,768.76

Direttamente con gli agricoltori sono invece state compiute le seguenti operazioni per le seguenti somme:

Operazioni nuove per 380,987.30
Operazioni di rinnovo per 145,275.00

---

[1] Cfr. *Relazioni sugli Esercizi 1904-1907 dell' Istituto di Credito agrario per il Lazio.*

Ecco un sommario prospetto comparativo delle operazioni compiute dall' Istituto, con intermedii e con privati, nei varii esercizii 1904-1907:

Esercizio	Effetti entrati		Effetti usciti		Rimanenze	
	Num.	Importo	Num.	Importo	Num.	Importo
1904	206	138,760	53	47,764	153	91,146
1905	2373	1,397,730	1510	898,070	1016	590,785
1906	3580	2,438,766	3206	2,128,553	1390	900,999
1907	6006	4,912,098	3747	4,509,768	1649	1,303.328

PROSPETTO B.

Dati sul funzionamento della legge 29 marzo 1906 per il credito agrario in Sicilia, durante il primo semestre d' esercizio (giugno-dicembre 1907). [1]

La *Sezione* non ha cominciato a funzionare che a partire dal secondo semestre dell'anno 1907 e sopratutto nei due ultimi mesi di esso.

Al 31 dicembre si contavano:

Istituti ammessi al fido agrario . . . . N. 42
» esistenti adattati. . . . . » 77
» esistenti in via di adattamento . . . . » 98
» nuovi costituiti . . . . » 54
» in via di costituzione. . . . . » 147

Il castelletto dei 42 istituti ammessi al fido ammontava a 1.277,500: dei 42 ammessi al fido soltanto 21 se ne valsero. I prestiti fatti furono in numero di 741 rappresentati da 937 cambiali. L'ammontare di queste fu 294,912.92 di cui 181,255 furono riscontate in 929 cambiali, e 113,658.92 furono scontate direttamente in 8 cambiali ad enti per acquisti collettivi e per anticipazioni ai committenti di vendite collettive.

[1] Cfr. *Relazione del Banco di Sicilia sul servizio del credito agrario nel 1907.* — Cfr. *Rivista di Credito agrario*, anno I, fasc. II, maggio 1908.

INDICE-SOMMARIO

CAPITOLO II.

Gli elementi extraeconomici nelle Casse rurali. Il patronato e i fini accessorii.

§ 15. I precedenti della questione del patronato. — § 16. Le varie maniere del patronato. Il patronato « morale ». — § 17. Il patronato economico e la composizione omogenea della Cassa. — § 18. Eterogeneità di composizione compatibile con le funzioni di una Cassa. — § 19. Gli statuti e i regolamenti delle Casse in rapporto al patronato. — § 20. Le maniere del patronato effettivo. Il patrono come sovvenuto e come sovvenitore della Cassa. — § 21. Il patronato economico e le forme delle responsabilità giuridiche dei soci. — § 22. Il patronato economico e i suoi limiti iniziali. — § 23. I fini accessorii al doppio punto di vista: politico-morale ed economico. — § 24. Il fine accessorio rappresenta una passività per la Cassa. I limiti di di questa passività. — § 25. L'importo del fine accessorio in relazione con la quota degli utili della Cassa e coi tassi di interesse. — § 26. I fini accessorii e il loro importo in relazione agli statuti e regolamenti delle Casse. Valore di questi. — § 27. I fini accessorii e il loro importo dopo lo scioglimento della Cassa.

CAPITOLO III.

Gli elementi economici della Cassa rurale.

§ 28. Natura e scopo economico della Cassa rurale. — § 29. Possibilità e utilità della indagine esclusivamente economica della Cassa rurale. — § 30. Il fondamento economico del cooperare e la sua speciale figura. — § 31. I precedenti di fatto e i motivi della cooperazione di credito. — § 32. La cooperativa di credito e il credito della cooperativa. — § 33. La Cassa e i suoi soci risparmiatori e sovventori. — § 34. La Cassa e il capitale di speculazione. Superiorità e inferiorità di essa. — § 35. Soggezione della Cassa al capitale di speculazione. Influenze di questa soggezione. — § 36. Le operazioni passive della Cassa e i varii prezzi di esse. Bipartizione della questione. — § 37. La Cassa di « monopolio » e la concorrenza esterna. — § 38. Ripercussioni nell' interno della cooperativa delle mutazioni esterne. Le ripercussioni nell' interno e la eterogeneità di composizione della Cassa. Pesi e compensi — § 39. La Cassa rurale e il tasso sulla sovvenzione. Le due forme. — § 40. La Cassa rurale e la ripartizione degli utili. — § 41. Riassunto e conclusioni.

CAPITOLO IV.

Organizzazione e attività delle Casse rurali.

§ 42. Le Casse rurali in concreto. Valore relativo ed esemplificativo del presente Capitolo. — § 43. Proprietari e fittavoli di fronte alle responsabi-

PARTE SECONDA

LE SOCIETÀ PER GLI ACQUISTI DI MATERIE UTILI ALL' AGRICOLTURA

Che cosa è una società fra gli acquisti.

CAPITOLO I.
I rapporti tra le funzioni di credito e le funzioni d'acquisto.

CAPITOLO II.

Consorzi e Sindacati per gli acquisti. I Consorzi e i Sindacati.

CAPITOLO III.

Le società per gli acquisti e il credito. Il credito fatto: alla società e ai soci; dalla società stessa ai soci.

CAPITOLO IV.

Organizzazione e attività della società per acquisti.

CAPITOLO V.

Federazioni e Banche, locali e centrali, delle società per gli acquisti.

CAPITOLO VI.

Di alcuni provvedimenti in favore delle società per gli acquisti.

CAPITOLO VII.

Le nostre società per gli acquisti e il warrant agricolo.

PARTE TERZA

LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL CREDITO AGRARIO

CAPITOLO I.

La legge del 23 gennaio 1887.

CAPITOLO II.

La legge del 7 luglio 1901.

CAPITOLO III.

L'ultima legislazione sul credito agrario nel Mezzogiorno e nelle Isole.

CONCLUSIONE

APPENDICI STATISTICHE

I. — Le Casse rurali.

PROSPETTO *A* — Riassunto dalle situazioni attive e passive.
» *B* — Attivo delle Casse rurali raggruppate per regioni.
» *C* — Passivo delle Casse rurali raggruppate per regioni.

II. — Le Società per acquisti.

PROSPETTO *A* — Sviluppo della Federazione Italiana dei Consorzi agrarii dal 1892 al 1903.
» *B* — Sviluppo ulteriore della Federazione.
» *C* — Alcuni dati sulle principali Unioni agricole cattoliche.

III. — Il credito agrario secondo la legge dell' 87.

PROSPETTO *A* — Situazione dei conti delle società esercenti il credito agrario al 31 dicembre 1898.
» *B*.— Sviluppo delle stesse società dal 1871 al 1898.

IV. — Il credito agrario secondo la legge del 1901.

PROSPETTO *A* — Gli istituti intermedii.
» *B* — Castelletti, portafoglio ed ammontare degli interessi.
» *C* — Operazioni consentite.
» *D* — Classificazione dei risconti secondo lo scopo del prestito
a) Prestiti sorretti da privilegio legale;
b) Prestiti non garantiti da privilegio legale.
» *E* — Classificazione degli sconti diretti secondo lo scopo del prestito.
» *F* — Classificazione del credito secondo la qualità del mutuatario.
» *G* — Classificazione degli sconti diretti secondo l' indole degli istituti emittenti.
» *H* — Frazionamento del credito
a) Prestiti sorretti da privilegio legale;
b) Prestiti non garantiti da privilegio legale.

V. — Il credito agrario secondo le leggi posteriori al 1901.

PROSPETTO *A* — Dati sul funzionamento dell' Istituto per il Credito agrario nel Lazio dal 1904 al 1907.
» *B* — Dati sul funzionamento della legge 29 marzo 1906 per il credito agrario in Sicilia, durante il primo semestre d' esercizio.